Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 11 del 15 gennaio 2001 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 gennaio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0685081

N. 7

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 2000 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984).

SOMMARIO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 2000 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984).

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre - 15 dicembre 2000 non soggetti a Legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'Art. 80 della Costituzione o a Decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione - pervenuti al Ministero degli Affari Esteri entro il 15 settembre 2000.
L'elenco di detti Accordi risulta dalla Tabella n. 1
In tale Tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 15 giugno 2000, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli Affari Esteri in tale data.
Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 settembre - 15 dicembre 2000 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli Affari Esteri saranno pubblicati nel prossimo Supplemento trimestrale della Gazzetta Ufficiale datato 15 aprile 2001
Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.
Per comodità di consultazione è stata altresì' predisposta la Tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a Legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

Tabella n. 1

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno - 15 settembre 2000 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
866 ROMA 27.11.1991 Accordo si cooperazione in materia di lavori pubblici tra il Governo del Regno del Marocco ed il Governo della Repubblica Italiana	**05.10.2000**
867 KUALA LUMPUR 23.03.1995 Accordo tra il Governo della Malaysia e il Governo della Repubblica Italiana relativo ai servizi aerei, con allegata tabella delle rotte	**04.05.1999**
868 ROMA 16.11 1996 MOU sulla cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, firmato a Roma il 16.11.1996	**06.11.2000**
869 ROMA 29.04.1998 Memorandum d'Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica della Repubblica Italiana e tra il Ministero della Pubblica Istruzione e della Ricerca Scientifica della Repubblica di Albania	**19.09.2000**
870 LA PAZ 15 - 23.03.1999 Scambio di note relativo al programma di potenziamento dell'Unità sanitaria di Potosì e ristrutturazione dell'Ospedale Bracamonte	**23.03.1999**
871 ROMA 20.05.1999 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa relativo alla collaborazione del programma di sviluppo del velivolo addestratore YAK/AEM- 130	**27.07.2000**

872
ROMA 03.09.1999 **03.09.1999**
Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Canada concernente le esercitazioni militari italiane in Canada.

873
HANOI 05.10.1999 **05.10.1999**
MOU sulla cooperazione delle piccole e medie imprese fra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato della Repubblica Italiana ed il Ministero dell'Industria della Repubblica Socialista del Vietnam

874
ROMA 18.02.2000 **08.11.2000**
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Pakistan (Club di Parigi del 30.01.1999), con tre annessi.

875
ROMA 10.09 - 08.11.1999 **08.11.1999**
Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka in materia di tasse di ancoraggio.

876
TUNISI 23.02.2000 **23.02.2000**
Protocollo d'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Tunisina per la gestione e l'utilizzo dei fondi di contropartita.

877
KAMPALA 06.04.2000 **17.10.2000**
MOU tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda sul progetto relativo a fori di perforazione per l'acqua salubre in Karamoja (distretti di Kotido-Moroto

878
ROMA 12.04.2000
Accordo complementare tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco per la conversione del debito in investimenti pubblici, con due annessi. **12.04.2000**

879
ROMA12.04.2000
Protocollo sulle consultazioni politiche rafforzate fra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione del Regno del Marocco **12.04.2000**

880
MOSCA 12.04.2000
Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sulla reciproca protezione delle informazioni classificate. **12.04.2000**

881
ROMA 19.04.2000
MOU tra il Ministero della Sanità della Repubblica Italiana e il Ministero della Sanità della Repubblica Popolare Cinese sulla cooperazione in campo della sanità e delle scienze mediche **19.04.2000**

882
KAMPALA 02.05.2000
VII Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda (Club di Parigi del 24.4.1998) **17.10.2000**

883
GAZA 28.06.2000
MOU tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina a nome e per conto dell'Autorità Nazionale Palestinese. **16.10.2000**

884
BERLINO 29.06.2000
Accordo tra Italia e Segretariato delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione per l'attuazione del progetto :sistema informativo sulla desertificazione a supporto dei programmi d'azione nazionali nel mediterraneo (DSMED) **29.06.2000**

885
MALI 12.07.2000
Accordo di suddivisione dei costi a favore di parti terze tra Italia e il programma di sviluppo delle Nazioni Unite

12.07.2000

886
SEOUL 20.07.2000
MOU TRA IL Ministero dell'Industria, Commercio e dell'Artigianato della Repubblica Italiana e il Ministero del Commercio, Industria ed Energia della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore del design industriale.

20.07.2000

887
MAPUTO 04.08.2000
Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico per la realizzazione del programma di cooperazione con le Facoltà di Architettura e Pianificazione Fisica, Agronomia e Ingegneria Forestale e di Medicina dell'Università "Eduardo Mondlane" di Maputo, con annesso tecnico

04.08.2000

888
RABAT 10.08 - 21.09.2000
Scambio di note tra il Governo della Repubblica Italiana e il Regno del Marocco per l'attuazione del Memorandum firmato a Roma il 13.07.2000 relativo all'Accordo aereo dell'8.07.1967

21.09.2000

889
MOSCA 15.09.2000
Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa per il differimento di alcuni debiti, con allegato Piano di Ammortamento (Club di Parigi del 1° agosto 1999)

15.09.2000

890
MOSCA 15.09.2000
Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa per il riscadenzamento di alcuni debiti, con Protocollo Addizionale e Annessi (Club di Parigi del 1° agosto 1999)

27.11.2000

Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con	**Tabella 2**
Decreto del Presidente della Repubblica recentemente entrati in vigore	Data di entrata in vigore
Data, luogo della firma, titolo	
Accordo culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Malaysia KUCHING **17 febbraio 1990** ***Legge 7 aprile 1997 n.105, pubblicata nella G.U. n.94 del 23 aprile 1997***	**24 novembre 2000** *G.U. n.278 del 28 novembre 2000*

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Marocco sulla promozione e protezione degli investimenti, con Scambio di Note interpretativo e Scambio di Note modificativo, questi ultimi conclusi il 15 ottobre 1991

RABAT
18 luglio 1990

Legge 14 dicembre 1994 n.714, pubblicata nel Supplemento Ordinario n.170 alla G.U. n.301 del 27 dicembre 1994

7 aprile 2000

G.U. n.220 del 20 settembre 2000

Accordo fra la Repubblica Italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale

ROMA
13 settembre 1993

Legge 24 marzo 1999 n.101, pubblicata nel Supplemento Ordinario n.79/L alla G.U. n.92 del 21 aprile 1999

1° ottobre 2000

G.U. n.280 del 30 novembre 2000 (errata corrige in corso di pubblicazione)

Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Albania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo

TIRANA
12 dicembre 1994

Legge 21 maggio 1998 n.175, pubblicata nel Supplemento Ordinario n.107/L alla G.U. n.130 del 6 giugno 1998

21 dicembre 1999

G.U. n.151 del 30 giugno 2000

Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania, con Scambio di Lettere esplicativo dell'articolo 19

ROMA
13 ottobre 1995

Legge 21 maggio 1998 n.170, pubblicata nella G.U. n.127 del 3 giugno 1998

5 ottobre 2000

G.U. n.280 del 30 novembre 2000

10 aprile 2000

G.U. n.127 del 2 giugno 2000

Scambio di Lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Francese sul riconoscimento dei titoli rilasciati dai licei francesi di Milano e di Torino

ROMA

4/14 giugno 1996

Legge 16 aprile 1998 n.116, pubblicata nella G.U. n.97 del 28 aprile 1998

7 aprile 2000

G.U. n.272 del 21 novembre 2000

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Marocco in materia di cooperazione turistica

ROMA

27 febbraio 1997

Legge 15 dicembre 1998 n.475, pubblicata nella G.U. n.8 del 12 gennaio 1999

1° giugno 2000

G.U. n.229 del 30 settembre 2000

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Georgia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci

ROMA

15 maggio 1997

Legge 14 ottobre 1999 n.396, pubblicata nel Supplemento Ordinario n.191/L alla G.U. n.259 del 4 novembre 1999

11 maggio 2000

G.U. n.127 del 2 giugno 2000

Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakstan

ALMATY

16 settembre 1997

Legge 27 gennaio 2000 n.17, pubblicata nella G.U. n.36 del 14 febbraio 2000

21 novembre 2000

G.U. n.289 del 12 dicembre 2000

Accordo di amicizia e cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan TASHKENT **17 settembre 1997** ***Legge 26 marzo 1999 n.94, pubblicata nella G.U. n.90 del 19 aprile 1999***	**10 luglio 2000** *G.U. n.212 dell'11 settembre 2000*
Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti del Messico, con Annesso CITTÀ DEL MESSICO **19 settembre 1997** ***Legge 27 gennaio 2000 n.11, pubblicata nella G.U. n.32 del 9 febbraio 2000***	**8 ottobre 2000** *G.U. n.264 dell'11 novembre 2000*
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione scientifica e tecnica JAKARTA **20 ottobre 1997** ***Legge 22 giugno 2000 n.195, pubblicata nella G.U. n.163 del 14 luglio 2000***	**19 dicembre 2000** *G.U. n.267 del 15 novembre 2000*
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione culturale JAKARTA **20 ottobre 1997** ***Legge 18 aprile 2000 n.108, pubblicata nella G.U. n.101 del 3 maggio 2000***	**11 aprile 2000** *G.U. n.124 del 30 maggio 2000*
Accordo di collaborazione nel settore dell'istruzione, della cultura e della scienza tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Ucraina KIEV **11 novembre 1997** ***Legge 19 ottobre 1999 n.408, pubblicata nella G.U. n.264 del 10 novembre 1999***	**15 giugno 2000** *G.U. n.200 del 28 agosto 2000*

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato

PRETORIA

15 gennaio 1998

Legge 29 dicembre 1999 n.530, pubblicata nella G.U. n.14 del 19 gennaio 2000

26 gennaio 2000

G.U. n.65 del 18 marzo 2000 (e Avviso di Rettifica in G.U. n.145 del 23 giugno 2000)

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci.

KIEV

3 febbraio 1998

Legge 19 ottobre 1999 n.404, pubblicata nella G.U. n.263 del 9 novembre 1999

2 maggio 2000

G.U. n.127 del 2 giugno 2000

12 maggio 2000

G.U. n.127 del 2 giugno 2000

Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, con Allegato e Appendice

LONDRA

5 maggio 1998

Legge 19 ottobre 1999 n.417, pubblicata nel Supplemento Ordinario n.199 alla G.U. n.268 del 15 novembre 1999

19 settembre 2000

G.U. n.256 del 2 novembre 2000

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci

ROMA

18 maggio 1998

Legge 27 gennaio 2000 n.22, pubblicata nella G.U. n.38 del 16 febbraio 2000

Accordo per l'esecuzione delle sentenze penali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Cuba e relativo Scambio di Note integrative

L'AVANA

9 giugno 1998

Legge 18 luglio 2000 n.207, pubblicata nella G.U. n.174 del 27 luglio 2000

ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI TRA IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il Governo del Regno del Marocco da un lato, rappresentato dal Sig. Mohamed KABBAJ, Ministro dei Lavori Pubblici, della Formazione Professionale e della Formazione dei Quadri

e

il Governo della Repubblica Italiana dall'altro lato, rappresentato dal Sig. Giovanni PRANDINI, Ministro dei Lavori Pubblici.

Qui di seguito denominate Parti Contraenti.

Riferendosi all'Accordo di Cooperazione Economica e Tecnica concluso tra il Governo del Regno del Marocco ed il Governo della Repubblica Italiana il 10 Febbraio 1961.

Considerando le raccomandazioni delle diverse sessioni della Commissione Mista Italo-Marocchina

Desiderose di intensificare e di promuovere legami di cooperazione tecnica tra i due Paesi nel campo dei Lavori Pubblici, al fine di favorire e di sostenere la realizzazione di progetti di sviluppo nel Regno del Marocco in cooperazione con la Repubblica Italiana.

Convinte che lo sviluppo di questa cooperazione contribuirà a rinforzare i vincoli di amicizia e di comprensione che legano i due Paesi.

Animate dalla volontà di fondare la loro cooperazione in questo settore sul principio dell'interesse reciproco.

Consapevoli che la formalizzazione e la valutazione periodica di questa cooperazione contribuiranno in modo efficace a rinforzare i legami tecnici e scientifici tra i due Paesi.

Convengono quanto segue

Articolo 1 : Le Parti Contraenti si impegnano ad instaurare degli scambi ed una assistenza tecnica in favore del Regno del Marocco nei settori dell'idraulica, delle risorse d'acqua, dell'acqua potabile, delle strade, delle autostrade e della formazione del personale.

Articolo 2 : E' istituito un Comitato Tecnico Misto di programmazione, coordinamento ed attuazione. I suoi membri sono designati rispettivamente da ciascuna delle Parti Contraenti. Esso si riunisce annualmente in Marocco ed in Italia alternativamente.
Il Comitato è composto su base di reciprocità numerica dai seguenti membri:
Per parte Marocchina: da Rappresentanti del Ministero dei Lavori Pubblici, della Formazione Professionale e della Formazione dei Quadri;
Per parte Italiana: da Rappresentanti del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'A.N.A.S.

Articolo 3 : Al fine di raggiungere gli obiettivi definiti all'Art. 1, le Parti Contraenti, concordano, in virtù del presente accordo, a:
- Incoraggiare lo scambio di informazioni
- Rinforzare la cooperazione nel settore della formazione delle risorse umane, della ricerca e del trasferimento di tecnologia
- Apportare una assistenza tecnica ai progetti di sviluppo nel Regno del Marocco, compresa la fornitura di attrezzature

Articolo 4 : Le azioni previste all'Art. 3 si effettueranno mediante lo scambio di documentazione, l'organizzazione di missione di Quadri e di funzionari responsabili, la formazione in Italia di borsisti marocchini, e l'organizzazione di seminari, l'invio di esperti e di consulenti italiani in Marocco e la fornitura di attrezzature di sostegno per la realizzazione di progetti di cooperazione.

Articolo 5 : Le Parti Contraenti incoraggiano ed appoggiano l'instaurazione e lo sviluppo di legami diretti di cooperazione, particolarmente mediante il gemellaggio tra gli organismi di studio, i laboratori specializzati e gli istituti di formazione dei due Paesi, nella prospettiva di un appropriato trasferimento di tecnologia e di miglioramento delle capacità marocchine di ricerca e di studio nel campo dei Lavori Pubblici.

Articolo 6: Per la realizzazione di questi scambi, le due Parti Contraenti fanno appello alle agevolazioni esistenti nel quadro della cooperazione bilaterale italo-marocchina o in qualsiasi altro riferimento che le due Parti giudichino appropriato.

Articolo 7 : L'insieme delle modalità tecniche e finanziarie riguardanti la messa in opera della cooperazione come sopra definita all'Art. 4 è oggetto di un programma annuale elaborato dal Comitato Tecnico Misto.

Articolo 8 : Non appena ciò risulterà necessario, le modalità precise di cooperazione saranno oggetto di un accordo specifico stipulato direttamente tra gli organismi interessati e approvato da parte dei rispettivi Ministri.

Articolo 9 : Salvo disposizioni contrarie del programma annuale di attività o degli accordi specifici a cui si riferiscono gli articoli precedenti, lo Stato che invia si assumerà le spese di viaggio internazionale dei suoi cittadini e lo Stato che accoglie si adopererà con tutta l'assistenza necessaria al fine di conseguire i più soddisfacenti risultati della Cooperazione.

Articolo 10 : Le due Parti Contraenti convengono, nel quadro delle loro rispettive competenze, sulle misure necessarie per l'attuazione del presente accordo. Il presente accordo entrerà in vigore al momento della reciproca notifica dell'avvenuto adempimento delle rispettive procedure interne per l'adozione.

Articolo 11 : Il presente accordo è concluso per una durata di 5 anni.
E' tacitamente rinnovabile e può essere modificato di comune accordo dalle due Parti.

Ciascuna delle Parti Contraenti potrà "denunciare" il presente accordo, con preavviso di sei mesi.

Firmato a Roma, il 27 Novembre 1991 in due originali in lingua italiana e araba, entrambi facenti fede.

Per il Governo del
Regno del Marocco

Mohamed Kabbaj

Ministro dei Lavori Pubblici,
della Formazione Professionale
e della Formazione dei Quadri

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Giovanni Prandini

Ministro dei Lavori
Pubblici

L'Unione Europea (EU) e l'Unione del Maghreb Arabo (UMA) saranno invitati a partecipare ai seminari di verifica come osservatori ed a sostenere l'applicazione del sistema ad altri paesi del Mediterraneo.

7. Attività e finanziamento del progetto

Le attività da intraprendere ed il preventivo di spesa sono i seguenti:

Tab. 1 : Bilancio del progetto

	1° anno	2° anno	3° anno	*Totale*
1. Assistenza tecnica e istituzionale				
1.1 Supporto istituzionale	25.000	25.000	25.000	*75.000*
1.2 Seminari di verifica	13.000	13.000	13.000	*39.000*
1.3 Seminari operativi	35.000	77.000	35.000	*147.000*
2. Assistenza scientifica				
2.1 Supporto tecnico	30.000	30.000	30.000	*90.000*
2.2 Progettaz. preliminare del sistema	30.000	-	-	*30.000*
2.3 Sviluppo del sistema	50.000	50.000	50.000	*150.000*
3. Attrezzature				
3.1 Hardware e software	80.000	-	20.000	*100.000*
4. Spese di gestione del sistema				
4.1 Forniture e servizi	48.000	48.000	48.000	*144.000*
Totale parziale	311.000	243.000	221.000	*775.000*
Spese di sostegno al programma (13%)	40.430	31.590	28.730	*100.750*
Totale	**351.430**	**274.590**	**249.730**	***875.750***

Le necessità finanziarie saranno coperte in base alle ipotesi seguenti:

- I paesi del Mediterraneo settentrionale sosterranno le spese di partecipazione ai seminari e quelle relative alle attività nazionali
- L'Agenzia Europea per l'Ambiente sosterrà le spese locali dei seminari che si svolgeranno a Copenhagen

- La Cooperazione italiana finanzierà l'attuazione del progetto nei paesi dell'Africa settentrionale
- I paesi dell'Africa settentrionale provvederanno agli stipendi per il personale che partecipa al progetto

Fondi addizionali di altri partner e dei partner già impegnati nell'attuazione del progetto conferiranno una maggiore flessibilità ed efficacia al progetto, e garantiranno l'applicazione del sistema informativo ad altri paesi della sotto-regione interessati.

La ripartizione delle spese è riportata alla Tabella 2.

Tab. 2: Ripartizione delle spese

1. Assistenza tecnica e istituzionale
1.1 Supporto istituzionale (EEA)

	Unità	n.	costo unitario	costo totale
1. Esperienza	m/m	3	6.000	18.000
2. Voli intercontinentali	n	4	1.000	4.000
3. DSA	days	30	100	3.000
Totale parziale per anno				25.000
Totale parziale (arrotondato)				25.000
Totale	year	3		75.000

1.2 Seminari di verifica

	Unità	n.	costo unitario	costo totale
1. Voli internazionali	n.	7	1.000	7.000
2. DSA (7 partecipanti per 6 gg.)	gg.	36	165	5.940
Totale per anno (arrotondato)				13.000
Totale	anno	3	13.000	39.000

Note:

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA MALAYSIA

E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

RELATIVO AI SERVIZI AEREI

Il Governo della Malaysia ed il Governo della Repubblica Italiana

d'ora in avanti nel presente Accordo chiamati "Parti Contraenti",

essendo parti della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;

desiderando concludere un Accordo allo scopo di disciplinare servizi aerei tra i due Paesi;

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Per le finalità del presente Accordo, a meno che il contesto disponga altrimenti

a) il termine "Convenzione" significa la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 ed include qualsiasi Annesso adottato in base all'Articolo 90 della Convenzione ed ogni emendamento degli Annessi o Convenzione in base agli Articoli 90 e 94 (a) di quest'ultima nella misura in cui quegli Annessi ed emendamenti siano entrati in vigore o siano stati ratificati da entrambe le Parti Contraenti;

b) il termine "Autorità aeronautiche" significa: nel caso della Repubblica italiana, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Direzione Generale dell'Aviazione Civile, ed ogni persona o ente autorizzato a svolgere una qualsiasi funzione alla quale il presente Accordo si riferisce; nel caso della Malaysia, il Ministero dei Trasporti ed ogni persona o ente autorizzato a svolgere una qualsiasi funzione alla quale il presente Accordo si riferisce;

c) il termine "linea aerea designata" significa una compagnia aerea che è stata designata ed autorizzata in conformità con l'Articolo 4 di questo Accordo;

d) il termine "territorio" riferito ad uno Stato ha il significato assegnatogli dall'Articolo 2 della Convenzione;

e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "linea aerea" e "scali non commerciali" hanno rispettivamente i significati assegnati loro dall'Articolo 96 della Convenzione;

f) il termine "change of gauge" significa cambio di aeromobile su punti nelle rotte specificate;

g) il termine "code sharing" significa un'operazione effettuata da ciascun vettore designato utilizzando il codice letterale ed il numero di volo di un'altra compagnia in aggiunta al proprio codice letterale ed al proprio numero di volo.

ARTICOLO 2

Applicazione della Convenzione di Chicago

Le disposizioni di questo Accordo saranno conformi alle disposizioni della Convenzione nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili ai servizi aerei internazionali.

ARTICOLO 3

Concessione dei Diritti

1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo allo scopo di istituire ed effettuare i servizi aerei sulle rotte specificate nella Tabella delle Rotte allegata a questo Accordo (d'ora in avanti chiamati "i servizi concordati" e le "rotte specificate").

2. La linea aerea designata da ciascuna Parte Contraente godrà dei seguenti privilegi:

   a) sorvolare, senza atterrare, il territorio dell'altra Parte Contraente;

   b) atterrare sul territorio dell'altra Parte Contraente per scopi non commerciali;

   c) nell'operare sulle rotte specificate, effettuare scali sul territorio dell'altra Parte Contraente sui punti specificati nella Tabella delle Rotte allo scopo di imbarcare e sbarcare passeggeri, merci e posta provenienti da o destinati verso altri punti così specificati.

3. Nulla nel paragrafo 2. del presente Articolo dovrà essere interpretato in modo da conferire alla compagnia designata da una Parte Contraente il privilegio di imbarcare nel territorio dell'altra Parte Contraente passeggeri, merci e posta contro remunerazione o noleggio destinati ad un altro punto nel territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 4

Designazione e autorizzazione delle compagnie

1. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di designare per iscritto all'altra Parte Contraente una linea aerea allo scopo di effettuare i servizi concordati sulle rotte specificate.

2. Alla ricezione di tale designazione l'altra Parte Contraente dovrà, in conformità con le disposizioni dei paragrafi 3. e 4. del presente Articolo, concedere senza ritardo alla linea aerea l'appropriata autorizzazione operativa.

3. Le Autorità aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere alla compagnia designata dall'altra Parte Contraente di presentare adeguata certificazione che essa è in grado di osservare le condizioni prescritte in base alle leggi ed ai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati alla operazione dei servizi aerei internazionali da tali Autorità in conformità con le disposizioni della Convenzione

4. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di rifiutare di concedere l'autorizzazione operativa di cui al paragrafo 2. del presente Articolo, o di imporre quelle condizioni che possano sembrare necessarie nell'esercizio da parte di una compagnia designata dei diritti specificati nell'Articolo 3 del presente Accordo, qualora detta Parte Contraente non sia soddisfatta che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di quella compagnia sono in

possesso della Parte Contraente che ha designato la compagnia o di suoi cittadini.

5. Quando la compagnia di ciascuna Parte Contraente è stata così designata ed autorizzata, essa può cominciare in qualsiasi momento ad operare i servizi concordati, a condizione di conformarsi alle disposizioni applicabili del presente Accordo.

6. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di ritirare la designazione di una compagnia precedentemente autorizzata e di designarne un'altra, a mezzo di notifica scritta all'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 5

Revoca o sospensione dei diritti

1. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di revocare un'autorizzazione operativa o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati nell'Articolo 3 del presente Accordo nei riguardi della compagnia designata dall'altra Parte Contraente o di imporre quelle condizioni che sembrano necessarie per l'esercizio di questi diritti in ciascuno dei casi seguenti:

   a) qualora non sia soddisfatta che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di quella compagnia sono in possesso della Parte Contraente che ha designato la Compagnia o di suoi cittadini;

   b) qualora quella compagnia manchi di osservare le leggi o i regolamenti della Parte Contraente che ha concesso questi diritti;

   c) nel caso in cui la compagnia manchi in altro modo di operare in conformità con le condizioni prescritte in base al presente Accordo.

2. A meno che la revoca immediata, la sospensione o l'imposizione delle condizioni menzionate nel paragrafo 1. del presente Articolo sia essenziale al fine di prevenire ulteriori infrazioni di leggi o di regolamenti, tale diritto sarà esercitato soltanto dopo consultazioni con l'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 6

Esenzioni dagli oneri doganali e da altri oneri

1. Gli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali da parte dell'impresa designata di una Parte Contraente, nonché il loro normale equipaggiamento, le parti di ricambio compresi i motori, le riserve di carburante e lubrificante e le provviste di bordo di detti aeromobili (inclusi gli alimenti, le bevande ed il tabacco) che sono a bordo di tali aeromobili saranno esentati dall'altra Parte Contraente da ogni tipo di oneri doganali, dai gravami d'ispezione e da ogni altro onere fiscale all'entrata nel territorio dell'altra Parte Contraente, purché tale normale equipaggiamento e tali altri articoli rimangano a bordo dell' aeromobile.

2. Saranno altresì esentati dagli stessi oneri doganali e gravami, ad eccezione degli oneri relativi al servizio reso:
   a) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio, compresi i motori, e l'equipaggiamento normale di bordo introdotti nel territorio di una Parte Contraente dall'impresa di navigazione aerea designata dall'altra Parte Contraente e destinati all'uso esclusivo degli aeromobili di detta linea aerea;
   b) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio compresi i motori e l'equipaggiamento normale di bordo imbarcato nel territorio di ciascuna Parte Contraente sull'aeromobile della compagnia designata da una Parte

Contraente, nel corso dell'operazione di servizi aerei convenuti, nell'ambito dei limiti e delle condizioni stabiliti dalle Autorità competenti della detta altra Parte Contraente, destinati solo all'uso e consumo di volo.

3. I materiali che fruiscono delle esenzioni dagli oneri doganali e dagli altri oneri fiscali di cui ai precedenti paragrafi non saranno utilizzati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali e dovranno essere riesportati in caso di mancata utilizzazione, a meno che non ne sia autorizzata la cessione ad altra comapgnia aerea internazionale o la loro importazione definitiva secondo le prescrizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata.

4. Le esenzioni previste dal presente articolo, applicabili anche alla parte dei suddetti materiali usata o consumata durante il sorvolo del territorio della Parte Contraente che concede l'agevolazione, vengono accordate su base di reciprocità e possono essere subordinate all'osservanza di specifiche formalità normalmente applicate nel detto territorio, ivi compresi controlli doganali.

ARTICOLO 7

Principi che regolano l'esercizio dei servizi concordati

1 Dovranno esserci pari ed eque opportunità per la compagnia designata di ciascuna Parte Contraente per operare i servizi concordati sulle rotte specificate.

2. Nell'esercizio dei servizi concordati, la compagnia designata di ciascuna Parte Contraente dovrà tenere in considerazione gli interessi della compagnia designata dell'altra Parte Contraente in maniera da non pregiudicare indebitamente i servizi che quest'ultima fornisce sull'insieme o su parte delle stesse rotte.

3. I servizi concordati forniti dalla compagnia designata di ciascuna parte Contraente dovranno essere ragionevolmente correlati alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere come loro primario obiettivo la fornitura, a un ragionevole fattore di carico, di una capacità adeguata a soddisfare le esigenze attuali e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, merci e posta tra i territori delle Parti Contraenti.

4. La compagnia designata di una Parte Contraente dovrà presentare per l'approvazione alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente i programmi di volo, comprese le informazioni sul tipo di aeromobile da utilizzarsi, almeno sessanta (60) giorni prima di ciascuna stagione estiva o invernale.

5 La compagnia designata di ciascuna Parte Contraente ha diritto ad operare sulle rotte concordate utilizzando le facilitazioni inerenti al "change of gauge" e/o "code sharing" e/o uso in leasing di aeromobili.

ARTICOLO 8

Tariffe

1. Ai fini dei seguenti paragrafi il termine "tariffa" significa il prezzo da corrispondere per il trasporto di passeggeri e merci e le condizioni che regolano l'applicazione di tale prezzo, compresi gli oneri e le condizioni agenziali ed altri servizi ausiliari ed escludendo la remunerazione e le condizioni per il trasporto di posta.

2. Le tariffe da applicarsi da parte della compagnia di una Parte Contraente per il trasporto verso/da il territorio dell'altra Parte Contraente saranno concordate a livelli ragionevoli, dando il dovuto riguardo a tutti i fattori relativi, compresi il costo dell'operazione, un profitto ragionevole e le tariffe delle altre compagnie.

3. Le tariffe di cui al paragrafo 2 del presente articolo dovranno, ove possibile, essere oggetto di consultazioni tra le compagnie designate da ciascuna Parte Contraente.

4. Le tariffe saranno sottoposte all'approvazione delle Autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data proposta per l'introduzione. In casi particolari tale periodo può essere abbreviato, ove sussista un accordo delle predette Autorità. Tale approvazione puo' essere data per iscritto. Qualora nessuna delle Autorità aeronautiche abbia espresso disapprovazione entro sessanta (60) giorni dalla data di

presentazione, conformemente al presente paragrafo, la tariffa deve considerarsi approvata. Nel caso di tempo di deposito ridotto, come stabilito nel presente paragrafo, le Autorità aeronautiche possono concordare che il tempo utile per la notifica di disapprovazione sia inferiore ai sessanta (60) giorni.

5. Se una tariffa non puo' essere concordata conformemente al paragrafo 3 del presente accordo o se, durante il periodo previsto al paragrafo 4 del presente articolo, un'Autorità aeronautica notifica alla controparte la disapprovazione di una tariffa concordata secondo le disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo, le Autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti, si adopereranno per determinare la tariffa di comune accordo.

6. Una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni del presente Articolo rimarrà in vigore finché subentri una nuova tariffa.

ARTICOLO 9

Leggi e Regolamenti

1. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di una Parte Contraente relativi all'ingresso, la permanenza o l'uscita dal proprio territorio di un aeromobile impiegato nella navigazione aerea internazionale o all'esercizio e navigazione di tale aeromobile, durante la permanenza nel proprio territorio, dovranno essere applicate all'aeromobile della compagnia designata dall'altra Parte Contraente e dovranno essere osservate da detto aeromobile dal momento dell'ingresso fino alla partenza entro i limiti del territorio della prima Parte Contraente.

2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di una Parte Contraente relativi all'ingresso, la permanenza o l'uscita dal suo territorio, di passeggeri, equipaggio, merce o posta dell'aeromobile, inclusa la normativa relativa all'ingresso, sdoganamento, immigrazione, passaporti, dogane e quarantene dovranno essere osservate da parte o per conto di tali passeggeri, equipaggi, merce e posta delle compagnie aeree dell'altra Parte Contraente dal momento dell'entrata fino all'uscita e mentre si trovano nel territorio della prima Parte Contraente.

ARTICOLO 10

Riconoscimento di Licenze e Certificati

1. Certificati di aeronavigabilità, brevetti di attitudine e licenze rilasciati o convalidati da entrambe le Parti Contraenti dovranno, durante il periodo della loro validità, nel limite delle disposizioni del paragrafo 2. del presente Articolo, essere riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente.

2. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi, agli scopi del volo sopra il suo territorio, i certificati di aeronavigabilità, brevetti di attitudine o licenze concessi o convalidati per i propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da un terzo Stato.

ARTICOLO 11

Rappresentanza delle Compagnie

1. Ciascuna Parte Contraente concederà alla compagnia dell'altra Parte Contraente, su base di reciprocità, il diritto di mantenere nei punti specificati di una rotta stabilita sul proprio territorio, uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico, scelto tra cittadini di ciascuna o di entrambe le Parti Contraenti che possa essere necessario per le esigenze della compagnia designata.

2. L'impiego di cittadini di Paesi terzi nel territorio di ciascuna Parte Contraente sarà permesso subordinatamente all'approvazione delle Autorità competenti.

3. Tutto il personale sopra citato sarà soggetto alle leggi relative all'ammissione ed alla permanenza sul territorio dell'altra Parte Contraente come pure alle leggi, regolamenti e disposizioni amministrative che si applicano in quel territorio.

4. Il numero di tale personale, stabilito da un accordo fra le compagnie designate, sarà sottoposto per l'approvazione alle competenti Autorità delle due Parti Contraenti.

5. Ciascuna Parte Contraente fornirà ogni assistenza e facilitazione necessarie ai citati uffici e personale.

ARTICOLO 12

Sicurezza dell'aviazione

1. In conformità ai rispettivi diritti e agli impegni assunti in base al diritto internazionale, le Parti Contraenti ribadiscono che costituisce parte integrante del presente accordo la reciproca obbligazione di salvaguardare la sicurezza dell'aviazione civile dagli atti di interferenza illecita. Senza limitare la totalità dei rispettivi diritti ed obbligazioni in base al diritto internazionale, le Parti Contraenti in particolare agiranno in conformità alle disposizioni della Convenzione relativa alle infrazioni e determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata a L'Aja il 16 dicembre 1970, e della Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 nonché di ogni altra Convenzione sulla sicurezza dell'Aviazione Civile alla quale le Parti possano aver aderito.

2. Le Parti Contraenti si forniranno reciprocamente, su richiesta, tutta l'assistenza necessaria per prevenire atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti commessi contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri e dell'equipaggio, degli aeroporti e delle attrezzature per il controllo della navigazione aerea, nonché di qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile.

3. Le Parti Contraenti, nei loro rapporti reciproci, agiranno in conformità alle disposizioni sulla sicurezza dell'aviazione, stabilite dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, e qualificate come Annessi alla Convenzione nella misura in cui dette disposizioni in materia di sicurezza siano applicabili alle Parti; esse richiedono agli operatori degli aeromobili immatricolati nel proprio registro o agli operatori degli aeromobili la cui sede principale degli affari o la residenza permanente si trovi nel proprio territorio, nonché agli operatori di aeroporti situati nel proprio territorio, di agire in conformità alle suddette disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione.

4. Ciascuna Parte Contraente conviene che a tali operatori di aeromobili possa essere richiesto di osservare le disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione di cui al paragrafo 3., che siano richieste dall'altra Parte Contraente per l'entrata, l'uscita e la permanenza nel territorio dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente garantirà che misure adeguate siano effettivamente applicate nell'ambito del proprio territorio per salvaguardare gli aeromobili e per controllare i passeggeri, l'equipaggio, i bagagli a mano e al seguito, le merci e le provviste di bordo, prima e durante l'imbarco o il carico. Ciascuna Parte Contraente considererà inoltre favorevolmente le richieste dell'altra Parte Contraente volte a misure ragionevolmente speciali di sicurezza per fronteggiare una minaccia particolare.

5. Qualora si verifichi un caso o una minaccia di un caso di cattura illecita di aeromobili civili, o un altro atto illecito contro la sicurezza dei predetti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature per il controllo della navigazione aerea, le Parti Contraenti si presteranno reciproca assistenza facilitando le comunicazioni ed altre misure appropriate, tese a far cessare tale caso o minaccia di esso in modo rapido e sicuro.

ARTICOLO 13

Vendite del trasporto e Trasferimenti dei proventi

1. Ciascuna Parte Contraente concede all'impresa designata dall'altra Parte Contraente sulla base di reciprocità il diritto di vendere liberamente in valuta nazionale e/o in divise convertibili i servizi di trasporto aereo, ivi inclusi i servizi supplementari resi, sulle rotte specificate e su tutti gli altri servizi della propria rete e sulle reti delle altre compagnie aeree, sia direttamente sia tramite agenti.

2. L'impresa designata da ciascuna Parte Contraente sarà libera di trasferire effettivamente all'estero senza nessun ritardo o limitazione le eccedenze degli introiti al netto delle spese provenienti dalle vendite del trasporto di passeggeri, merci e posta ivi compresi gli interessi bancari correlati

3. Ciascuna Parte Contraente assicurerà all'impresa designata dell'altra parte Contraente l'effettuazione dei trasferimenti in divise liberamente convertibili in un termine massimo di trenta (30) giorni dalla data della richiesta. A detti trasferimenti dovrà essere applicato il tasso di cambio in vigore alla data della vendita, o, in mancanza di tassi ufficiali di cambio, ai tassi prevalenti sui mercati di cambio estero per pagamenti correnti.

4. I privilegi specificati nei paragrafi precedenti saranno concessi soltanto sulla base di stretta reciprocità. Se una Parte Contraente impone limitazioni o ritardi sui trasferimenti della compagnia designata dall'altra Parte Contraente, quest'ultima avrà titolo a sospendere l'esercizio da parte della compagnia designata della prima Parte Contraente dei diritti specificati nei paragrafi 2 e 3. di questo Articolo.

ARTICOLO 14

Consultazioni

1. In uno spirito di stretta cooperazione le Autorità aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno reciprocamente di volta in volta in vista di assicurare l'applicazione e la soddisfacente osservanza delle norme del presente Accordo e dell'Annesso allegato.

2. Qualora una delle due Parti Contraenti intenda modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, essa può in ogni momento proporre per iscritto tale modifica all'altra Parte Contraente. Consultazioni fra le due Parti Contraenti concernenti tale proposta di modifica possono avvenire sia verbalmente che per iscritto e dovranno iniziare, a meno che non sia altrimenti concordato, entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta fatta da una delle Parti Contraenti.

3. Ogni modifica al presente Accordo in base al paragrafo 2. di questo Articolo entrerà in vigore quando tale modifica sarà stata formalizzata mediante uno Scambio di Note attraverso i canali diplomatici.

4. Nel caso in cui una delle due Parti Contraenti intenda modificare l'Annesso al presente Accordo, tale modifica sarà concordata nel corso di consultazioni fra le Autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti, e dovrà essere confermata per iscritto.

ARTICOLO 15

Risoluzione di Controversie

1. Qualora sorga una controversia tra le Parti Contraenti in merito alla interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno cercare di risolverla per mezzo di negoziati.

ARTICOLO 16

Adattamento alle Convenzioni Multilaterali

Nell'eventualità della conclusione di una Convenzione o Accordo multilaterale riguardante il trasporto aereo al quale entrambe le Parti Contraenti aderiscano, il presente Accordo sarà emendato in modo da conformarsi alle disposizioni di tale Convenzione o Accordo, mediante consultazioni fra le due Parti Contraenti.

ARTICOLO 17

Fornitura di Statistiche

Le autorità aeronautiche di una Parte Contraente forniranno alle autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente, su richiesta, statistiche periodiche o altre informazioni similari relative al traffico trasportato sui servizi concordati dalle rispettive compagnie designate, per/dal territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 18

Registrazione presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale

Il presente Accordo e qualsiasi emendamento successivo dovrà essere registrato presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

ARTICOLO 19

Termine dell'Accordo

Ciascuna delle due Parti Contraenti può in qualsiasi momento notificare all'altra Parte Contraente la propria decisione di porre termine all'Accordo; tale notifica dovrà essere comunicata simultaneamente all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale tramite canali diplomatici. In tale caso l'Accordo avrà termine dodici (12) mesi dopo la data di ricezione della notifica dall'altra Parte Contraente, a meno che la notifica di porre termine all'accordo sia ritirata di comune accordo prima del termine di detto periodo. In assenza di dichiarazione di ricezione dell'altra Parte Contraente, la notifica dovrà considerarsi come ricevuta 14 giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

ARTICOLO 20

Entrata in vigore

Questo Accordo entrerà in vigore non appena le Parti Contraenti si scambieranno i rispettivi strumenti di ratifica.

In fede di quanto sopra, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato questo Accordo.

Fatto in triplice esemplare a Kuala Lumpur il giorno 23 del mese di marzo dell'anno 1995 nelle lingue inglese, italiano e malese; il testo inglese farà fede in caso di difformità.

PER IL GOVERNO DELLA MALAYSIA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ANNESSO

TABELLA DELLE ROTTE

ROTTA I

Rotte da effettuarsi da parte della compagnia designata della Repubblica italiana:

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
Punti di partenza	Punti intermedi	Punti in Malaysia	Punti oltre
Punti in Italia	Qualsiasi punto	Kuala Lumpur	Qualsiasi punto

ROTTA II

Rotte da effettuarsi da parte della compagnia designata della Malaysia

Punti di partenza	Punti intermedi	Punti in Italia	Punti oltre
Punti in Malaysia	Qualsiasi punto	Roma	Qualsiasi punto

NOTE

1. Ciascuna compagnia designata ha diritto ad operare fino ad un massimo di due servizi settimanali con qualsiasi tipo di aeromobile eccetto i supersonici.

2. Su tutte le rotte sopra specificate non sono concessi diritti di quinta libertà.

3. Ciascuna compagnia designata può omettere di servire, totalmente o in parte, i punti intermedi e/o oltre purché ciascun servizio inizi e termini nel territorio nazionale della stessa compagnia designata.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA
SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA

Il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito definito "Italia") ed il Governo della Repubblica del Sud Africa (qui di seguito definito "Sud Africa"), qui di seguito congiuntamente definite "le Parti";

Considerando i vincoli di amicizia fra le Parti;

Considerando inoltre la volontà delle Parti di rafforzare e promuovere, sulla base del reciproco rispetto, della non discriminazione e dell'uguaglianza, la cooperazione in tutti i settori di loro rispettiva competenza;

Desiderando contribuire allo sviluppo economico e sociale armonioso e sostenibile della Repubblica del Sud Africa, ed in particolare della parte più povera della sua popolazione;

Consapevoli del desiderio dei loro due paesi di edificare la cooperazione in un'ampia gamma di settori;

Tenendo conto dell'impegno assunto dal Sud Africa nei confronti del Programma di Ricostruzione e Sviluppo;

Riconoscendo la necessità di perseguire il processo di cooperazione ed integrazione regionale fra gli Stati Membri della Comunità di Sviluppo Sud Africana (SADC);

Ricordando che è importante creare un quadro generale di cooperazione futura sulla base del partenariato e della condivisione di responsabilità;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le relazioni fra l'Italia da una parte ed il Sud Africa dall'altra, nonché tutti gli accordi futuri fra le Parti, si baseranno sul rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici che guidano le rispettive politiche interne e internazionali e costituiscono una parte essenziale del presente Memorandum e di qualsiasi accordo futuro da esso derivante.

Articolo 2

Le Parti convengono di collaborare al fine di promuovere uno sviluppo sociale ed economico armonioso, equilibrato e sostenibile, in conformità con gli obiettivi di sviluppo prioritari del Sud Africa.

Articolo 3

La cooperazione verterà prevalentemente su:
(a) sanità;
(b) istruzione;
(c) promozione delle piccole imprese;
(d) altri settori sociali.

Articolo 4

La cooperazione di cui all'Articolo 3 sarà attuata tramite:
(a) doni;
(b) assistenza tecnica;
(c) altre possibili forme di supporto finanziario.

Articolo 5

I contenuti dettagliati dei progetti di cooperazione saranno concordati tramite negoziati fra le Parti.

Articolo 6

Le condizioni, i termini e le modalità di ogni progetto di cooperazione da attuare nell'ambito del presente Memorandum saranno enunciati in accordi sui progetti che saranno conclusi dalle Parti.

Articolo 7

(1) L'Italia, nei limiti dei mezzi finanziari a disposizione e nell'ambito delle sue procedure e dei suoi strumenti, metterà a disposizione fondi per facilitare la cooperazione, come previsto dal presente Memorandum, in base agli stanziamenti di bilancio annuali, approvati dal Comitato Direttivo della cooperazione italiana.
(2) Gli importi previsti per la cooperazione bilaterale fra le Parti per gli anni 1996-1997 ammontano a 25 miliardi di lire italiane sotto forma di dono. Gli importi per le attività di cooperazione relative agli anni successivi saranno definiti tramite scambio di Note Verbali.

Articolo 8

(1) Le Parti adotteranno tutti i provvedimenti generali o specifici richiesti per soddisfare gli impegni di cui al presente Memorandum. Provvederanno al riguardo a conseguire gli obiettivi in esso delineati.
(2) Le istituzioni responsabili delle Parti si incontreranno su base annua per procedere ad una valutazione multisettoriale dell'attuazione del programma di cooperazione, nonché dei progetti concordati e delle raccomandazioni previste per gli obiettivi di cooperazione futura.

Articolo 9

Al fine di agevolare la cooperazione allo sviluppo, le Parti si impegnano a mantenere strette consultazioni ed a compiere senza indugio tutti gli sforzi possibili per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla tranquilla ed efficace attuazione del presente Memorandum d'Intesa, comprese le questioni giuridiche ed amministrative connesse alla partecipazione di esperti, imprese e organizzazioni non governative italiane nella

cooperazione allo sviluppo. A tal fine, sarà negoziato un Accordo Quadro sull'assistenza tecnica.

Articolo 10

Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore non appena le Parti si saranno reciprocamente comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste e sarà successivamente rinnovato per periodi consecutivi di 1 (un) anno fino a quando non sarà sospeso da una delle Parti con un preavviso di 6 (sei) mesi precedente alla scadenza.

Articolo 11

Qualora, per il periodo successivo a tale data, non si concluderanno nuovi accordi di cooperazione allo sviluppo, i fondi rimanenti potranno essere utilizzati per soddisfare gli impegni assunti dall'Italia in Accordi per Progetti ancora validi, in conformità con quanto stipulato in ogni singolo Accordo di Progetto.

In fede di ciò i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto a Roma il 16 novembre 1996 in due originali in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

(F.to: Rino Serri)

Sottosegretario agli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

Per il Governo
della Repubblica del Sud Africa

(F.to: Aziz Pahad)

Sottosegretario agli Affari Esteri
della Repubblica del Sud Africa

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON

DEVELOPMENT COOPERATION

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

The Government of Italian Republic (hereinafter referred to as "Italy") and the Government of the Republic of South Africa (hereinafter referred to as "South Africa") hereinafter jointly referred to as "the Parties";

Considering the links of friendship between the Parties;

Considering also the willingness of the Parties to strengthen and enhance, on the basis of mutual respect, non discrimination and equality, cooperation in all fields which are within the bounds of their respective powers;

Desirous to contribute to the harmonious and sustainable economic and social development of the Republic of South Africa and in particular the poorest part of its population;

Cognizant of the desire within their two countries to build cooperation over a wide range of sectors;

Taking into account South Africa's committment to the Reconstruction and Development Programme ,

Recognizing the need of furthering the process of regional cooperation and integration between the Member States of the Southern African Development Community (SADC);

Mindful that it is important to create a general framework for future cooperation based on partnership and shared responsibilities;

Have agreed as follows:

Article 1

Relations between Italy on the one part, and South Africa on the other part, as well as all the future agreements between the Parties, shall be based on the respect of human rights and democratic principles which guide their respective internal and international policies and constitute an essential part of this Memorandum and any future agreement arising from it.

Article 2

The Parties agree to cooperate with a view to promoting harmonious, balanced and sustainable social and economic development in conformity with the priority development objectives of South Africa.

Article 3

cooperation will primarily focus on:

(a) health;
(b) education;
(c) small business promotion; and
(d) other social sectors

Article 4

The cooperation contemplated in Article 3 can be implemented through:

(a) grants;
(b) technical assistance; and
(c) other possible forms of financial support.

Article 5

The detailed contents of the cooperation projects will be agreed upon through negotiations between the Parties.

Article 6

The conditions, terms and modalities of each cooperation project to be implemented in the framework of this Memorandum will be laid down in project agreements to be concluded between the Parties.

Article 7

(1) Italy will, within the limits of its available financial means and within the framework of its procedures and instruments, make funds available to facilitate the cooperation as contemplated in this Memorandum, subject to the annual budgetary allocation, as approved by the Italian cooperation Steering Committee.

(2) The planning figures for the 1996-97 bilateral cooperation between the Parties shall be 25 billion Italian Lire in the form of a grant. The figures for the cooperation activities relating to the following years shall be defined by means of an exchange of Notes Verbale.

Article 8

(1) The Parties shall take all general or specific steps that are required to accomplish their commitments under this Memorandum They shall see to it that the objectives set out in these are attained.

(2) The responsible institutions of the Parties shall meet on an annual basis to proceed to a multisectorial evaluation of the implementation of the cooperation programme and the agreed upon projects and contemplated recommendations for future cooperation objectives.

Article 9

To facilitate development cooperation, the Parties undertake to remain in close consultation and, without delay, make every reasonable effort to resolve obstacles threatening the smooth and efficient implementation of this Memorandum of Understanding, including legal and administrative issues relating to the participation of Italian expertise, enterprises and non-governmental organisations in development cooperation. To this end a Framework Agreement on technical assistance shall be negotiated.

Article 10

This Memorandum of Understanding shall enter into force as soon as the parties shall have notified each other the fulfillment of their respective internal proceedings duly envisaged and it shall thereafter be renewed for successive periods of 1 (one) year unless terminated by either party giving a 6 (six) months notice prior to its expiration.

Article 11

If no new agreement on development cooperation is concluded for the period after that date, the remaining funds may be utilised to fulfill the undertakings made by Italy in Project Agreements which are still valid in accordance with the stipulations of each Project Agreement.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

Done in Rome... **on** ~~this~~ **the** ..16th...**day of**..November 1996 **in two originals in the english language**

For the Government of the Italian Republic

Rino Serri

Rino Serri
Deputy Minister of Foreign Affairs of the Italian Republic

For the Government of the Republic of South Africa

A Pahad

Aziz Pahad
Deputy Minister of Foreign Affairs of the Republic of South Africa

MEMORANDUM D' INTESA
TRA
IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, IL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
TRA IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELLA RICERCA SCIENTIFICA DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA

Tenuto conto degli ottimi rapporti esistenti tra Italia ed Albania nel campo delle relazioni culturali, come testimoniato dall'Accordo Culturale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania, firmato a Tirana, il 12.09.1994, dal Memorandum di Cooperazione tra il Ministero della Pubblica Istruzione della Repubblica Italiana ed il Ministero della Pubblica Istruzione della Repubblica di Albania firmato a Tirana il 6.05.1995,

Tenuto conto della prossima entrata in vigore dell'Accordo Culturale e conseguente definizione - di comune intesa tra i due Paesi - del relativo programma esecutivo,

Viste le disposizioni del Protocollo di Cooperazione ed Assistenza tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Albania per il rafforzamento delle istituzioni albanesi, firmato a Roma il 3 marzo 1998,

il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica della Repubblica Italiana, il Ministero della Pubblica Istruzione e della Ricerca Scientifica della Repubblica di Albania, con l'obiettivo di estendere ed intensificare le relazioni tra i due Paesi, per sviluppare e perfezionare il sistema educativo nazionale:

hanno convenuto di :

Articolo 1

Istituire un Gruppo di lavoro italo-albanese composto da 6 membri, tre dei quali designati dal Ministero dell'Educazione albanese tra propri funzionari e/o esperti, e tre indicati da parte italiana, in rappresentanza del Ministero della Pubblica Istruzione e del M.U.R.S.T.. Tale gruppo di lavoro, che si riunirà a Tirana e lavorerà in pieno coordinamento con la Delegazione Diplomatica Speciale, sarà responsabile della gestione di una serie di progetti specificati negli articoli seguenti del Memorandum.

Il Gruppo di lavoro avrà un proprio strumento amministrativo ed operativo, presso il Ministero della Pubblica Istruzione e della Ricerca Scientifica. La parte albanese provvederà alle spese del personale tecnico - amministrativo di servizio al Gruppo.

Articolo 2

Perfezionare la gestione del sistema amministrativo del Ministero della Pubblica Istruzione e della Ricerca Scientifica albanese, nonché delle Istituzioni da esso dipendenti mediante:

a) il rafforzamento del ruolo del MEA nella riorganizzazione del sistema dell'istruzione e della ricerca scientifica;

b) il coordinamento dei compiti e delle competenze delle strutture organizzative all'interno del MEA e delle istituzioni ad esso collegate;

c) l'agevolazione delle funzioni di pianificazione, di monitoraggio e operative delle unità organizzative del MEA;

d) l'organizzazione dal punto di vista amministrativo delle unità gestionali locali dell'istruzione preuniversitaria e universitaria, attraverso l'individuazione delle funzioni e dei poteri dei direttori e del personale;

e) il perfezionamento della comunicazione tra queste unità ed il MEA attraverso la creazione di una rete informatica.

Articolo 3

Consolidare i rapporti di collaborazione tra le Università e le istituzioni di livello post-secondario non universitario, in conformità alle leggi in vigore nei due Paesi, mirando al potenziamento del sistema universitario albanese nei settori della formazione dei docenti, della revisione dei curricula per l'elevazione degli standards pedagogici e didattici, degli scambi di docenti e studenti con le Università italiane.

Nel campo universitario le Università albanesi in collaborazione con quelle italiane elaboreranno progetti in aree di prioritario interesse, sociale e culturale, tramite:

a) l'istituzione di nuovi corsi e la revisione di quelli esistenti;

b) l'organizzazione di convegni scientifici (che promuovano contatti tra i laboratori di ricerca);

c) scambi di docenti e studenti che diano nuovo impulso ai rapporti bilaterali tra Università italiane e albanesi;

d) il rafforzamento della collaborazione nel campo della formazione, della ricerca e della gestione amministrativa;

e) l'elaborazione delle politiche di orientamento e di sostegno alla ricerca universitaria quale strumento di supporto alle politiche istituzionali e allo sviluppo delle conoscenze scientifiche.

Articolo 4

Ristabilire e sviluppare il sistema dei gemellàggi già esistente con le scuole e le Comunità italiane, allo scopo anche di assistere materialmente e con attrezzature didattiche le scuole albanesi.

Al fine di ripristinare, estendere, promuovere tale sistema di gemellaggi verrà dato corso a

a) un monitoraggio sotto il profilo qualitativo e quantitativo dell'attuale sistema dei gemellaggi;

b) un monitoraggio dei bisogni delle scuole albanesi per ciò che riguarda le infrastrutture e le attrezzature didattiche al fine di attivare aiuti da parte di comuni, province e regioni italiane secondo un piano organico di programmazione.

Articolo 5

Sostenere il sistema d'insegnamento professionale, mirando principalmente al perfezionamento dei curricula, alla formazione e qualificazione degli insegnanti e alla fornitura di materiale didattico e di laboratorio attraverso:

a) il sostegno alla riqualificazione delle due scuole professionali di Scutari e di Valona in base alla politica del MEA sullo sviluppo dell'istruzione professionale:

b) la predisposizione di nuovi curricula secondo gli standards europei;

c) la dotazione alle due scuole sopra indicate di materiale didattico aggiornato nonché il migiioramento delle condizioni strutturali dei convitti;

d) la formazione dei docenti specialisti e degli istruttori;

e) il coordinamento degli interessi delle scuole sopra indicate con quelli di aziende private attraverso convenzioni per forme di apprendistato.

Articolo 6

Sostenere la trasformazione del Liceo linguistico di Tirana provvedendo alle spese relative alla ristrutturazione della parte dell'edificio che comprende attualmente le classi di italiano, nonché alla fornitura di attrezzature didattiche.

Articolo 7

Al personale italiano inviato in Albania nell'ambito del presente Memorandum si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del Protocollo di Cooperazione e Assistenza tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Albania per il rafforzamento delle istituzioni albanesi, firmato a Roma il 3 marzo 1998.

Articolo 8

Questo Memorandum entrerà in vigore nel momento in cui le due Parti si saranno notificate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne, e resterà in vigore fino al compimento delle attività in esso previste.

Fatto a Roma il 29 Aprile 1998 in due copie originali, in italiano ed in albanese, avendo entrambi le copie valore identico.

Per il Ministero della Pubblica Istruzione
per il Ministero dell'Università e
Ricerca Scientifica della Repubblica d'Italia

Per il Ministero della Pubblica
Istruzione e Ricerca Scientifica
della Repubblica di Albania

Ambasciata d'Italia
La Paz

Prot. N. 496.
N. V. N. 37

La Embajada de Italia saluda muy atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y tiene el honor de referirse al proyecto "Reestructuración del Hospital Daniel Bracamonte y Potenciamiento de la Unidad Sanitaria de Potosí" Dicho proyecto, insertado en el verbal de la Comisión Mixta italo-boliviana en 1990 y que constituye una donación por parte del Gobierno italiano, se encuentra en su 1ra. fase de realización mediante una administración directa por parte de la Embajada de Italia en Bolivia.

La Embajada de Italia, con la finalidad de definir los aspectos técnicos administrativos para activar la 2da fase del mencionado proyecto, tiene el honor de proponer un intercambio de Notas Reversales, similares a aquellas ya intercambiadas con prot. N. 2465 del 1.10.97, anexando una carta al Excmo. Señor Canciller de la República de Bolivia, Embajador Javier Murillo de la Rocha concerniente a la segunda fase (equipamiento) del proyecto en cuestión.

La Embajada de Italia, ruega finalizar cuanto antes posible el intercambio de Notas Reversales, y hace propicia la oportunidad para reiterar al Honorable Ministerio de relaciones Exteriores y Culto, las seguridades de su consideración más alta.

La Paz, 15 de marzo de 1999

AL HONORABLE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Presente.-

L'Ambasciatore d'Italia

La Paz, 15 de marzo de 1999

Señor Ministro,

tengo el honor de dirigirme a Usted con referencia al acuerdo de Cooperación técnica entre Italia y Bolivia firmado en La Paz el 4 de noviembre de 1986 el cual ha entrado en vigencia el 5 de julio de 1995.

Según previsto, por medio de la deliberación n. 85 del 16.7.98, el Comité Direccional de la Cooperación Italiana ha dispuesto el financiamiento de la IIa Fase del Proyecto denominado "Reestructuración del Hospital Daniel Bracamonte y fortalecimiento del sistema local de salud de Potosí" e incluido en la tercera reunión de Comisión Mixta italo-boliviana de noviembre de 1990.

Dicho nuevo financiamiento en donación asciende a 2.300 millones de liras italianas que corresponden aproximadamente a 1.385.000 U$ y es relativo al equipamiento del hospital y al fortalecimiento del sistema local de salud de Potosí con referencia a los sub-sistemas de mantenimiento, suministro, información y correspondientes actividades de capacitación, sumándose al financiamiento de la Ia Fase del mencionado Programa de cooperación por 5.078 millones de liras, alcanzando un monto global de 7.378 millones de Liras italianas que totalizan aproximadamente 4.444.000 U$, excluido el costo de la asistencia técnica italiana.

Excelentísimo Señor
Embajador Javier MURILO DE LA ROCHA
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto
Presente.-

1. Definición de la Parte Italiana

1.1. La segunda fase del Programa, como la anterior, será directamente administrada por la Embajada de Italia en Bolivia.

2. Definición de la Contraparte Boliviana

2.1. La Contraparte boliviana estará representada a nivel nacional por el Ministerio de Salud y a nivel local por la Honorable Alcaldía Municipal de Potosí por lo que se refiere al equipamiento del Hospital Daniel Bracamonte y la Dirección Departamental de Salud de Potosí, por lo que se refiere al fortalecimiento del sistema de salud, la misma que nombrará un técnico homologo del experto italiano con los cuales se concordarán los aspectos técnicos del Programa y la modalidad de realización de las actividades.

2.2. La Contraparte boliviana se ha declarado disponible para apoyar el programa con las aportaciones definidas en el punto n. 5 de la presente nota.

3. Definiciones y objetivos del Programa y modalidad de ejecución (IIa Fase)

3.1. En la segunda Fase del Programa se completará la realización del Hospital Daniel Bracamonte, mediante su apropiado equipamiento, aprovechando los equipos existentes y en buen estado, recurriendo si necesario y oportuno a su rehabilitación e integrándolos con equipos nuevos.

3.2. Asimismo se contempla la realización de actividades destinadas a integrar el hospital en el sistema local de salud fortaleciendo los sub-sistemas de mantenimiento, suministros e información, incluidas las relativas actividades de capacitación.

3.3. Las actividades a realizar serán definidas semestralmente en detallados Planes operacionales elaborados conjuntamente por las partes bajo la responsabilidad de los directores italianos y bolivianos del Programa. Dichos planes antes de ser ejecutados, deberán ser aprobados por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, Dirección General para la Cooperación al Desarrollo a quien la Embajada de Italia en Bolivia los tramitará.

3.4. Las sumas establecidas incluirán, entre otros los gastos para la instalación (en Potosí) de las oficinas de la Dirección del Programa, así como la adquisición de todos los equipos, incluyendo un vehículo, que serán necesarios para el funcionamiento de dicha oficina. Los mencionados bienes, serán de propiedad de la Embajada de Italia y entregados a la contraparte local a la conclusión del Programa.

3.5. Los bienes destinados al equipamiento del hospital y a la realización de las demás actividades, podrán ser entregados a las contrapartes locales correspondientes durante la realización del Programa según se estime conveniente.

3.6. La duración de la segunda Fase del Programa está prevista en unos 36 meses, parcialmente coincidente con la primera fase.

4. Obligaciones de la parte Italiana

4.1. El Gobierno italiano se compromete en asegurar la dirección italiana del Programa a través de un experto que se quedará en el País durante toda la duración del Programa, el mismo que gozará del trato previsto en el art.7 del Acuerdo de Cooperación Técnica.

4.2. Rehabilitación e integración del equipamiento del nuevo Hospital Daniel Bracamonte

4.3. Financiar la realización de las actividades del programa según lo que será definido en los planes semestrales mencionados al punto 3.3, asegurando asimismo la relativa asistencia técnica.

5. Obligaciones de la parte Boliviana

El Gobierno Boliviano, a través del Ministerio de Salud y Previsión Social, y de la Dirección Departamental de Salud y la Honorable Alcaldía Municipal de Potosí como contrapartes locales, se compromete en:

5.1. Adoptar las disposiciones institucionales y administrativas necesarias para la realización del Programa.

5.2. Autorizar los procedimientos para la exoneración de impuestos sobre las importaciones para los materiales, equipos o suministros requeridos por el Programa para su desarrollo.

5.3. Adoptar las disposiciones institucionales, administrativas y presupuestarias necesarias para la continuidad de las actividades del Programa después del término del apoyo italiano, incluido los nuevos ítems para la apropiada conducción del Hospital Daniel Bracamonte y de los sub-sistemas de información, suministros y mantenimiento.

5.4. Poner a disposición del Programa los locales para oficinas técnicas y administrativas, tomando a su cargo los gastos de funcionamiento.

5.5. Poner a disposición el personal administrativo y técnico, el cual continuará siendo remunerado por el Gobierno Boliviano que asumirá todas las obligaciones sociales.

5.6: Exonerar del IVA todas las adquisiciones en Bolivia por parte de la Embajada de Italia de bienes y servicios destinados al Programa.

6. Controles

6.1. El Gobierno boliviano y el Gobierno italiano pueden realizar en cualquier momento, conjunta o separadamente, un examen o evaluación del estado de avance del programa y si fuera necesario, examinar y discutir de vez en cuando los problemas encontrados durante su ejecución.

En caso de que el Gobierno de la República de Bolivia se declare conforme, esta Nota y la Nota de respuesta, en la que conste la conformidad de su Gobierno, constituirán un Acuerdo Intergubernamental que entrará en vigor en la fecha de la Nota de repuesta.

Con este motivo, hago propicia la oportunidad para reiterar al Excmo. Señor Canciller de la República de Bolivia, las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Enric'Angiolo FERRONI CARLI
Embajador de Italia

REPUBLICA DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

VPE-DGAB-DEA-408/99 /2318
La Paz, 23 de marzo de 1999

AMBASCIATA D'ITALIA
No: 983
Data: 24 MAR. 1999
Pos: B130

Excelencia:

Tengo a bien dirigirme a usted, a objeto de avisar recibo de su nota Prot N. 496 N.V.N. 37 de fecha 15 de marzo, mediante la cual el Ilustrado Gobierno de Italia propone la Nota Reversal referida a la Segunda Fase del Proyecto "Reestructuración del Hospital Daniel Bracamonte y potenciamiento de la Unidad Sanitaria de Potosí".

Al respecto, la mencionada Nota expresa lo siguiente:

"Señor Ministro,

Tengo el honor de dirigirme a Usted con referencia al acuerdo de Cooperación técnica entre Italia y Bolivia firmado en La Paz el 4 de noviembre de 1986 el cual ha entrado en vigencia el 5 de julio de 1995.

Según previsto, por medio de la deliberación n. 85 del 16.7.98, el Comité Direccional de la Cooperación Italiana ha dispuesto el financiamiento de la IIa Fase del Proyecto denominado "Reestructuración del Hospital Daniel Bracamonte y fortalecimiento del sistema local de salud de Potosí" e incluido en la tercera reunión de Comisión Mixta Italo-boliviana de noviembre de 1990.

Excelentísimo Señor
D. Enric'Angiolo Ferroni Carli
EMBAJADOR DE ITALIA
Presente

REPUBLICA DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

2.

Dicho nuevo financiamiento en donación asciende a 2.300 millones de liras italianas que corresponden aproximadamente a 1.385.000 U$ y es relativo al equipamiento del hospital y al fortalecimiento del sistema local de salud de Potosí con referencia a los sub-sistemas de mantenimiento, suministro, información y correspondientes actividades de capacitación, sumándose al financiamiento de la Ia Fase del mencionado Programa de cooperación por 5.078 millones de Liras, alcanzando un monto global de 7.378 millones de liras italianas que totalizan aproximadamente 4.444.000 U$, excluido el costo de la asistencia técnica italiana.

1. Definición de la Parte Italiana

1.1. La segunda fase del Programa, como la anterior, será directamente administrada por la Embajada de Italia en Bolivia.

2. Definición de la Contraparte Boliviana

2.1. La Contraparte Boliviana estará representada a nivel nacional por el Ministerio de Salud y a nivel local por la Honorable Alcaldía Municipal de Potosí por lo que se refiere al equipamiento del Hospital Daniel Bracamonte y la Dirección Departamental de Salud de Potosí, por lo que se refiere al fortalecimiento del sistema de salud, la misma que nombrará un técnico homólogo del experto italiano con los cuales se concordarán los aspectos técnicos del Programa y la modalidad de realización de las actividades.

2.2. La Contraparte boliviana se ha declarado disponible para apoyar el programa con las aportaciones definidas en el punto n. 5 de la presente nota.

3. Definiciones y objetivos del Programa y modalidad de ejecución (IIa Fase)

3.1. En la segunda Fase del Programa se completará la realización del Hospital Daniel Bracamonte, mediante su apropiado equipamiento, aprovechando los equipos existentes y en buen estado, recurriendo si necesario y oportuno a su rehabilitación e integrándolos con equipos nuevos.

REPUBLICA DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

3.

3.2. Asimismo se contempla la realización de actividades destinadas a integrar el hospital en el sistema local de salud fortaleciendo los sub-sistemas de mantenimiento, suministros e información, incluidas las relativas a actividades de capacitación.

3.3. Las actividades a realizar serán definidas semestralmente en detallados Planes operacionales elaborados conjuntamente por las partes bajo la responsabilidad de los directores italianos y bolivianos del Programa. Dichos planes antes de ser ejecutados, deberán ser aprobados por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, Dirección General para la Cooperación al Desarrollo a quien la Embajada de Italia en Bolivia los tramitará.

3.4. Las sumas establecidas incluirán, entre otros los gastos para la instalación (en Potosí) de las oficinas de la Dirección del Programa, así como la adquisición de todos los equipos incluyendo un vehículo, que serán necesarios para el funcionamiento de dicha oficina. Los mencionados bienes, serán de propiedad de la Embajada de Italia y entregados a la contraparte local a la conclusión del Programa.

3.5. Los bienes destinados al equipamiento del hospital y a la realización de las demás actividades, podrán ser entregados a las contrapartes locales correspondientes durante la realización del Programa según se estime conveniente.

3.6. La duración de la Segunda Fase del Programa está prevista en unos 36 meses, parcialmente coincidente con la primera fase.

4. Obligaciones de la parte Italiana

4.1. El Gobierno Italiano se compromete en asegurar la dirección italiana del Programa a través de un experto que se quedará en el País durante toda la duración del Programa, el mismo que gozará del trato previsto en el art. 7 del Acuerdo de Cooperación Técnica.

4.2. Rehabilitación e integración del equipamiento del nuevo Hospital Daniel Bracamonte.

REPUBLICA DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

4.3. Financiar la realización de las actividades del programa según lo que será definido en los planes semestrales mencionados en el punto 3.3, asegurando asimismo la relativa asistencia técnica.

5. Obligaciones de la parte Boliviana

El Gobierno Boliviano, a través del Ministerio de Salud y Previsión Social, y de la Dirección Departamental de Salud y la Honorable Alcaldía Municipal de Potosí como contrapartes locales, se compromete en:

5.1. Adoptar las disposiciones institucionales y administrativas necesarias para la realización del Programa.

5.2. Autorizar los procedimientos para la exoneración de impuestos sobre las importaciones para los materiales, equipos o suministros requeridos por el Programa para su desarrollo.

5.3. Adoptar las disposiciones institucionales, administrativas y presupuestarias necesarias para la continuidad de las actividades del Programa después del término del apoyo italiano, incluido los nuevos items para la apropiada conducción del Hospital Daniel Bracamonte y de los sub-sistemas de información, suministros y mantenimiento.

5.4. Poner a disposición del Programa los locales para oficinas técnicas y administrativas, tomando a su cargo los gastos de funcionamiento.

5.5. Poner a disposición del personal administrativo y técnico, el cual continuará siendo remunerado por el Gobierno Boliviano que asumirá todas las obligaciones sociales.

5.6. Exonerar del IVA todas las adquisiciones en Bolivia por parte de la Embajada de Italia de bienes y servicios destinados al Programa.

6. Controles

6.1. El Gobierno boliviano y el Gobierno italiano pueden realizar en cualquier momento, conjunta o separadamente, un examen o evaluación del estado de avance del Programa y si fuera necesario, examinar y discutir de vez en cuando los problemas encontrados durante su ejecución.

REPUBLICA DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

5.

En caso de que el Gobierno de la República de Bolivia se declare conforme, esta Nota y la Nota de respuesta, en la que conste la conformidad de su Gobierno constituirán un Acuerdo Intergubernamental que entrará en vigor en la fecha de la Nota de respuesta.

Con este motivo, hago propicia la oportunidad para reiterar al Excmo. Señor Canciller de la República de Bolivia, las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Enric'Angiolo Ferroni Carli
EMBAJADOR DE ITALIA"

En este sentido, tengo el honor de confirmar que la propuesta planteada en la Nota antes citada es aceptable para el Gobierno de la República de Bolivia, y por tanto, la Nota de Vuestra Excelencia y ésta de respuesta, constituyen un Acuerdo entre nuestros Gobiernos el cual entrará en vigencia en la fecha de la presente Nota.

Con este motivo, aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia, las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Emb. Fernando Messmer Trigo
VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

TRADUZIONE

Prot. N. 496

N.V. N. 37

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e Culto della Repubblica di Bolivia ed ha l'onore di far riferimento al progetto " Ristrutturazione dell'Ospedale Bracamonte di Potosi e potenziamento dell'unita' sanitaria di Potosì" Il progetto summenzionato, inserito nel verbale della Commissione Mista italo-boliviana nel 1990 e che rappresenta una donazione del governo italiano, si trova nella sua prima fase di realizzazione a gestione diretta da parte dell'Ambasciata d'Italia in Bolivia.

L'Ambasciata d'Italia, al fine di definire gli aspetti tecnici ed amministrativi per dare inizio alla seconda fase del summenzionato progetto, ha l'onore di proporre uno scambio di Note Reversali, simill a quelle gia' scambiate Il primo ottobre 1997 con protocollo n. 2465, allegando una lettera diretta a S.E. il Ministro degli Esteri della Repubblica di Bolivia, Ambasciatore Javier Murillo de la Rocha riguardo la seconda fase (allestimento) del progetto in questione.

L'Ambasciata d'Italia chiede che sia ultimato il piu' presto possibile lo scambio di Note Reversali ed approfitta dell'opportunita' per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri e Culto l'assicurazione della sua piu' alta considerazione.

La Paz, 15 marzo 1999

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E CULTO

LA PAZ

TRADUZIONE

La Paz, 15 marzo 1999

Signor Ministro

Ho l'onore di rivolgermi a lei per quel che concerne l'Accordo di Cooperazione tecnica tra Italia e Bolivia firmato a La Paz il 4 novembre 1986, entrato in vigore il 5 luglio 1995.

In base a quanto previsto dalla delibera n. 85 del 16.7.1998, il Comitato Direzionale della Cooperazione Italiana ha disposto il finanziamento della II fase del progetto denominato "Ristrutturazione dell'Ospedale Daniel Bracamonte e rafforzamento del sistema locale sanitario di Potosì", incluso nella terza riunione della Commissione Mista italo-boliviana del novembre 1990.

Il summenzionato nuovo finanziamento a dono ammonta a 2.300 milioni di lire italiane che corrispondono approssimativamente a USD 1.385.000 e riguarda l'allestimento dell'ospedale ed il rafforzamento del sistema sanitario locale di Potosì con riferimento ai sotto-sistemi di manutenzione, fornitura, informazione e corrispondenti attività di capacitazione, e si aggiunge al finanziamento della prima fase del summenzionato programma di cooperazione per 5.078 milioni di lire, raggiungendo un ammontare globale di 7.378 milioni di lire pari approssimativamente a USD 4.444.000, escluso il costo della cooperazione tecnica italiana.

S.E.
Ambasciatore Javier Murillo de la Rocha
Ministro degli Affari Esteri e Culto
La Paz

1. Definizione della Parte Italiana

1.1. La seconda fase del Programma, come la precedente, sarà' amministrata direttamente dall'Ambasciata d'Italia in Bolivia.

2. Definizione della Controparte Boliviana.

2.1 La Controparte boliviana sarà rappresentata a livello nazionale dal Ministero della Sanità e a livello locale dal Municipio di Potosì per quel che concerne l'allestimento dell'ospedale Daniel Bracamonte e la Direzione Dipartimentale della Sanità di Potosì, per quel che riguarda il rafforzamento del sistema sanitario, la quale dovrà nominare un tecnico omologo dell'esperto italiano con i quali saranno concordati gli aspetti tecnici del Programma e la modalità di realizzazione delle attività.

2.2 La controparte boliviana si è dichiarata disponibile ad appoggiare il programma con contributi definiti nel punto 5 della presente nota.

3. Definizioni e obiettivi del Programma e modalità' di esecuzione (IIa. fase).

3.1 Nella seconda fase del programma sarà completata la realizzazione dell'ospedale Bracamonte, mediante il suo appropriato allestimento, utilizzando le attrezzature esistenti ed in buono stato, ricorrendo se necessario alla loro riabilitazione ed integrandole con attrezzature nuove.

3.2. Si prevede, inoltre, la realizzazione di attività destinate ad integrare l'ospedale nel sistema locale di sanità rafforzando i sotto-sistemi di manutenzione, fornitura ed informazione, incluse le relative attività di capacitazione.

3.3 Le attività' da realizzare saranno definite ogni semestre tramite piani dettagliati di operazione elaborati congiuntamente dalle parti sotto la responsabilità dei direttori italiano e boliviano del Programma. I summenzionati piani, prima di essere eseguiti, dovranno essere approvati dal Ministero degli Affari Esteri italiano, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo a cui saranno trasmessi dall'Ambasciata d'Italia in Bolivia.

3.4 Le somme concordate includeranno, tra le altre cose, le spese per l'installazione (a Potosì) degli uffici della Direzione del Programma, così come le spese per l'acquisto di tutte le attrezzature, incluso un veicolo, che saranno necessarie per il funzionamento degli uffici summenzionati. I beni di cui sopra saranno di proprietà dell'Ambasciata d'Italia e saranno consegnati alla controparte locale a conclusione del Programma.

3.5 I beni destinati all'allestimento dell'ospedale ed alla realizzazione delle altre attività, potranno essere consegnati alle controparti locali corrispondenti durante la realizzazione del Programma qualora ritenuto conveniente.

3.6 La durata della seconda fase del programma è prevista in 36 mesi circa, in parte coincidente con la prima fase.

4. Obblighi della Parte Italiana

4.1 Il Governo italiano si impegna ad assicurare la direzione italiana del programma tramite un esperto che resterà nel paese durante tutta la durata del Programma, il quale usufruirà del trattamento previsto nell'art. 7 dell'Accordo di Cooperazione Tecnica.

4.2 Riabilitazione ed integrazione delle attrezzature del nuovo ospedale Daniel Bracamonte.

4.3 Finanziare la realizzazione delle attività del programma in base a quanto sarà definito nei piani semestrali menzionati nel punto 3.3, assicurando altresì la relativa assistenza tecnica.

5. Obblighi da parte boliviana

Il governo boliviano, tramite il Ministero della Sanità e Previdenza Sociale, e della Direzione Dipartimentale della Sanità' ed il Municipio di Potosì come controparti locali, si impegnano a:

5.1 Adottare le disposizioni istituzionali ed amministrative necessarie per la realizzazione del Programma.

5.2 Autorizzare le procedure per l'esenzione dalle imposte sulle importazioni per i materiali, attrezzature o forniture richieste dal Programma per il suo svolgimento.

5.3 Adottare i provvedimenti istituzionali, amministrativi e di bilancio necessari per la continuità delle attività del Programma dopo il termine del sostegno italiano, incluso le nuove attrezzature per un'appropriata gestione dell'ospedale Daniel Bracamonte e dei sotto-sistemi di informazione, forniture e manutenzione.

5.4 Porre a disposizione del Programma i locali per gli uffici tecnici ed amministrativi, assumendosi i costi di funzionamento.

5.5 Porre a disposizione il personale amministrativo e tecnico, che continuerà ad essere remunerato dal governo boliviano il quale assumerà tutti gli obblighi sociali.

5.6 Esentare dall'IVA tutti gli acquisti in Bolivia di beni e servizi destinati al Programma, effettuati dall'Ambasciata d'Italia.

6. Controlli

6.1 il Governo boliviano ed il governo italiano possono realizzare in ogni momento, congiuntamente o separatamente, un esame o una valutazione dello stato di avanzamento del Programma e, se fosse necessario, esaminare e discutere di tanto in tanto i problemi incontrati durante la sua esecuzione.

Nel caso in cui il governo della Repubblica di Bolivia concordi, questa Nota e la Nota di risposta in cui sia confermato l'accodo del suo governo, costituiranno un Accordo fra i due governi che entrerà in vigore alla data della Nota di risposta.

Approfitto dell'occasione per reiterare à S.E. Signor Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Bolivia, i sensi della mia più alta e distinta considerazione.

Enric'Angiolo Ferroni Carli
Ambasciatore d'Italia.

TRADUZIONE

VPE-DGAB-DEA-408/99/2318
La Paz, 23 marzo 1999

Eccellenza,

Ho l'onore di rivolgermi a lei al fine di accusare ricevuta della sua Nota Prot. N. 496 N.V.N. 37 datata 15 marzo, mediante la quale il Governo della Repubblica Italiana propone la Nota Reversale concernente la seconda fase del Progetto "Ristrutturazione dell'Ospedale Daniele Bracamonte di Potosì".

Al riguardo, la Nota summenzionata afferma quanto segue:

" Signor Ministro,

Ho l'onore di rivolgermi a lei per quel che concerne l'Accordo di Cooperazione tecnica tra Italia e Bolivia firmato a La Paz il 4 novembre 1986, entrato in vigore il 5 luglio 1995.

In base a quanto previsto dalla delibera n. 85 del 16.7.1998, il Comitato Direzionale della Cooperazione Italiana ha disposto il finanziamento della II fase del progetto denominato "Ristrutturazione dell'Ospedale Daniel Bracamonte e rafforzamento del sistema locale sanitario di Potosì", incluso nella terza riunione della Commissione Mista italo-boliviana del novembre 1990.

Il summenzionato nuovo finanziamento a dono ammonta a 2.300 milioni di lire italiane che corrispondono approssimativamente a USD 1.385.000 e riguarda l'allestimento dell'ospedale ed il rafforzamento del sistema sanitario locale di Potosì con riferimento ai sotto-sistemi di manutenzione, fornitura, informazione e corrispondenti attività di capacitazione, e si aggiunge al finanziamento della prima fase del summenzionato programma di cooperazione per 5.078 milioni di lire, raggiungendo un ammontare globale di 7.378 milioni di lire pari approssimativamente a USD 4.444.000, escluso il costo della cooperazione tecnica italiana.

S.E. Enric'Angiolo Ferroni Carli
Ambasciatore d'Italia

La Paz

1. Definizione della Parte Italiana

1.1. La seconda fase del Programma, come la precedente, sarà amministrata direttamente dall'Ambasciata d'Italia in Bolivia.

2. Definizione della Controparte Boliviana.

2.1 La Controparte boliviana sarà rappresentata a livello nazionale dal Ministero della Sanità e a livello locale dal Municipio di Potosì per quel che concerne l'allestimento dell'ospedale Daniel Bracamonte, e la Direzione Dipartimentale della Sanità di Potosì, per quel che riguarda il rafforzamento del sistema sanitario, la quale dovrà nominare un tecnico omologo dell'esperto italiano con i quali saranno concordati gli aspetti tecnici del Programma e la modalità di realizzazione delle attività.

2.2 La controparte boliviana si è dichiarata disponibile ad appoggiare il programma con contributi definiti nel punto 5 della presente nota.

3. Definizioni e obiettivi del Programma e modalità' di esecuzione (IIa. fase).

3.1 Nella seconda fase del programma sarà completata la realizzazione dell'ospedale Bracamonte, mediante il suo appropriato allestimento, utilizzando le attrezzature esistenti ed in buono stato, ricorrendo se necessario alla loro riabilitazione ed integrandole con attrezzature nuove.

3.2. Si prevede, inoltre, la realizzazione di attività destinate ad integrare l'ospedale nel sistema locale di sanità rafforzando i sotto-sistemi di manutenzione, fornitura ed informazione, incluse le relative attività di capacitazione.

3.3 Le attività' da realizzare saranno definite ogni semestre tramite piani dettagliati di operazione elaborati congiuntamente dalle parti sotto la responsabilità dei direttori italiano e boliviano del Programma. I summenzionati piani, prima di essere eseguiti, dovranno essere approvati dal Ministero degli Affari Esteri italiano, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo a cui saranno trasmessi dall'Ambasciata d'Italia in Bolivia.

3.4 Le somme concordate includeranno, tra le altre cose, le spese per l'installazione (a Potosì) degli uffici della Direzione del Programma, così come le spese per l'acquisto di tutte le attrezzature, incluso un veicolo, che saranno necessarie per il funzionamento degli uffici summenzionati. I beni di cui sopra saranno di proprietà dell'Ambasciata d'Italia e saranno consegnati alla controparte locale a conclusione del Programma.

3.5 I beni destinati all'allestimento dell'ospedale ed alla realizzazione delle altre attività, potranno essere consegnati alle controparti locali corrispondenti durante la realizzazione del Programma qualora ritenuto conveniente.

3.6 La durata della seconda fase del programma è prevista in 36 mesi circa, in parte coincidente con la prima fase.

4. Obblighi della Parte Italiana

4.1 Il Governo italiano si impegna ad assicurare la direzione italiana del programma tramite un esperto che resterà nel paese durante tutta la durata del Programma, il quale usufruirà del trattamento previsto nell'art. 7 dell'Accordo di Cooperazione Tecnica.

4.2 Riabilitazione ed integrazione delle attrezzature del nuovo ospedale Daniel Bracamonte.

4.3 Finanziare la realizzazione delle attività del programma in base a quanto sarà definito nei piani semestrali menzionati nel punto 3.3, assicurando altresì la relativa assistenza tecnica.

5. Obblighi da parte boliviana

Il governo boliviano, tramite il Ministero della Sanità e Previdenza Sociale, e della Direzione Dipartimentale della Sanità' ed il Municipio di Potosì come controparti locali, si impegnano a:

5.1 Adottare le disposizioni istituzionali ed amministrative necessarie per la realizzazione del Programma.

5.2 Autorizzare le procedure per l'esenzione dalle imposte sulle importazioni per i materiali, attrezzature o forniture richieste dal Programma per il suo svolgimento.

5.3 Adottare i provvedimenti istituzionali, amministrativi e di bilancio necessari per la continuità delle attività del Programma dopo il termine del sostegno italiano, incluso le nuove attrezzature per un'appropriata gestione dell'ospedale Daniel Bracamonte e dei sotto-sistemi di informazione, forniture e manutenzione.

5.4 Porre a disposizione del Programma i locali per gli uffici tecnici ed amministrativi, assumendosi i costi di funzionamento.

5.5 Porre a disposizione il personale amministrativo e tecnico, che continuerà ad essere remunerato dal governo boliviano il quale assumerà tutti gli obblighi sociali.

5.6 Esentare dall'IVA tutti gli acquisti in Bolivia di beni e servizi destinati al Programma, effettuati dall'Ambasciata d'Italia.

6. Controlli

6.1 il Governo boliviano ed il Governo italiano possono realizzare in ogni momento, congiuntamente o separatamente, un esame o una valutazione dello stato di avanzamento del Programma e, se fosse necessario, esaminare e discutere di tanto in tanto i problemi incontrati durante la sua esecuzione.

Nel caso in cui il governo della Repubblica di Bolivia concordi, questa Nota e la Nota di risposta in cui sia confermato l'accodo del suo governo, costituiranno un Accordo fra i due governi che entrerà in vigore alla data della Nota di risposta.

Approfitto dell'occasione per reiterare a S.E. Signor Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Bolivia, i sensi della mia più alta e distinta considerazione.

Enric'Angiolo Ferroni Carli
Ambasciatore d'Italia."

In tal senso, ho l'onore di confermare che la proposta avanzata nella Nota summenzionata è accettabile per il Governo della Repubblica di Bolivia, e pertanto, la Nota di S.E. e questa Nota di risposta, costituiscono un accordo fra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla data della presente Nota.

Approfitto pertanto di tale occasione per rinnovare a S.E. i sensi della mia più' alta e distinta considerazione.

Amb. Fernando Messmer Trigo
Viceministro degli Affari Esteri e Culto

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA RELATIVO ALLA COLLABORAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL VELIVOLO ADDESTRATORE YAK/AEM-130

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa, denominati in seguito "le Parti",

attenendosi all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa di amicizia e cooperazione, firmato a Mosca il 14 ottobre 1994, e nello spirito dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa sulla cooperazione nei campi tecnico-militare e dell'industria per la Difesa, firmato il 14 novembre 1996,

riconoscendo un importante significato alla realizzazione congiunta dei progetti di tecnologia avanzata per lo sviluppo della collaborazione tra le Parti,

auspicando di utilizzare, nel modo più vantaggioso per la Repubblica Italiana e la Federazione Russa le rispettive capacità nei campi tecnico-militare ed industriale,

considerato l'interesse delle Parti nell'esecuzione dello sviluppo congiunto della produzione del velivolo addestratore YAK/AEM-130 e delle sue versioni (in seguito denominato "Programma"),

si sono accordati su quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti assicureranno le condizioni necessarie all'attuazione, da parte dei partecipanti, del Programma nelle fasi di ricerca scientifica, progettazione, prove, sviluppo, produzione, vendita e supporto logistico del velivolo addestratore YAK/AEM-130.

Al fine di attuare nel modo migliore tale Programma le Parti industriali partecipanti, in seguito denominate "i partecipanti", utilizzeranno le loro migliori tecnologie e risorse produttive.

Per attuare il Programma i partecipanti, in caso di necessità, si trasferiranno tecnologie e risorse produttive.

ARTICOLO 2

Le organizzazioni governative autorizzate dalle Parti all'attuazione del presente Accordo sono:
da parte italiana: il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana;
da parte russa: il Ministero del Commercio della Federazione Russa.

ARTICOLO 3

Le Parti si adopereranno affinchè le procedure di transito doganale tra Italia e Russia siano le più rapide ed efficaci possibili.

A tale scopo in conformità con le disposizioni vigenti sui rispettivi territori saranno applicate condizioni favorevoli per la gestione del relativo regime doganale in ordine a forniture reciproche di velivoli e loro componenti, equipaggiamenti, strumentazione di prova e produzione,

documentazione tecnica, materiali e tecnologie necessari per lo sviluppo e la produzione del velivolo addestratore YAK/AEM-130.

ARTICOLO 4

Le Parti garantiranno la protezione dei diritti congiunti di proprietà intellettuale ed industriale, dei disegni, dei reports, delle specifiche, dei dati e dei risultati di progettazione e prova, delle informazioni, del software, dei know how e dei brevetti risultanti nel corso dell'esecuzione del Programma e precedenti la sua realizzazione.

La cessione a terzi di qualsiasi dato, informazione, know how, ottenuti oppure sviluppati nel corso della realizzazione del programma, avverrà solo previo consenso scritto di entrambe le Parti ed in armonia con i principi della cooperazione industriale.

ARTICOLO 5

Diritti e doveri delle Parti derivanti dal presente Accordo non possono ledere i diritti acquisiti dalla Repubblica Italiana e dalla Federazione Russa con altri Accordi Internazionali precedentemente sottoscritti.

ARTICOLO 6

Le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo saranno risolte dalle Parti tramite trattative.

ARTICOLO 7

Il presente Accordo entrerà in vigore dal giorno dell'ultima notifica scritta relativa all'esecuzione delle procedure interne, necessarie per la sua entrata in vigore.

L'Accordo resterà in vigore per 10 anni e verrà automaticamente prolungato per periodi successivi di due anni fino a quando una delle Parti non comunicherà all'altra Parte, in forma scritta, almeno sei mesi prima della data prevista di scadenza del presente Accordo, la sua intenzione di far cessare la validità dello stesso.

In caso di interruzione del presente Accordo quanto elencato all'articolo 4 rimarrà in vigore.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ..Roma.....il..20 maggio.1999 in due originali, ciascuno in lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Massimo Brutti

PER IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA

Canadian Embassy Ambassade du Canada

Note No. 0184

Dear Minister,

I have the honour to refer to recent discussions between officials of the Government of Canada and the Government of the Italian Republic concerning our mutual objective of providing for military exercises of the Italian Armed Forces in Canada. As a result of these discussions, I have the honour to propose an agreement between our two Governments in the following terms:

1. The Government of the Italian Republic shall be permitted to exercise Italian Armed Forces units, use land, air space and installations, and station personnel and equipment at sites in Canada as may be mutually selected by the Minister of National Defence of Canada and the Minister of Defence of the Italian Republic in accordance with the terms and conditions set out in this Agreement and the Memoranda of Understanding subsumed under this Agreement. The periods of such exercising, use, stationing and the activities to be carried out, shall be specified in the relevant Memorandum of Understanding.

2. The status of Italian Armed Forces units exercising in Canada shall be governed by the terms of the Agreement Between The Parties To The North Atlantic Treaty Regarding The Status Of Their Forces (NATO SOFA), dated June 19, 1951 as supplemented by paragraph 9 of this Agreement, and implemented in Canada by the Visiting Forces Act.

3. The Canadian Forces shall have command and control over the facilities used by the Italian Armed Forces and military activities shall be conducted in accordance with Canadian laws, regulations and orders and Canada's obligations under international law. All applicable Canadian safety regulations and standing operating procedures shall be followed. Subject to the foregoing, Italian military activities shall be governed by the relevant regulations of the Italian Armed Forces.

4. The Italian Armed Forces shall respect Canadian laws, regulations and orders applicable to the Canadian Forces with respect to the protection of the environment.

5. The Canadian Forces shall act as the agent for the Italian Armed Forces for the provision of all goods, services and facilities through Canadian sources for the

purpose of this Agreement, with the exception of such commodities as may be excluded by the terms of any relevant Memorandum of Understanding made under paragraph 10 of this Agreement. As agent, and in coordination with the Italian Armed Forces, the Canadian Forces shall arrange for the procurement of material, equipment, installations, transportation, construction, maintenance. supplies, services and civil labour from private, commercial or government sources, all in accordance with the procedures, terms and conditions applicable to such procurement for the Canadian Forces. In exceptional cases, the Italian Armed Forces may be authorized to procure supplies and services locally subject to relevant provincial and federal laws and regulations. Any significant change in the scale or scope of the support services provided to the Government of the Italian Republic by Canada shall be the subject of consultation between Canada and the Italian Republic as soon as possible before the proposed change is due to be implemented be in accordance with the general terms of the relevant Memorandum of Understanding, and be reflected within that accord.

6. Removable equipment, materials and supplies brought into Canada under NATO SOFA by, or on behalf of, the Government of the Italian Republic in connection with this Agreement will remain the property of the Government of the Italian Republic's.

7. The Government of the Italian Republic shall bear the costs of the military activities of the Italian Armed Forces in Canada, except in those instances when it is agreed to share the costs between users of the facilities in accordance with the arrangements set out in the relevant Memorandum of Understanding as referred to in paragraph 10. These costs shall include costs, related to the activities of Italian Armed Forces units exercising in Canada, for environmental studies, projects, undertakings or monitoring surveys as are required under Canadian laws, regulations and orders. The arrangements, including the financial obligations involved, shall be tabled at the annual joint meetings. The Government of the Italian Republic shall pay to Canada all costs incurred by Canada as a result of the Italian military activities.

8. The costs to be paid to Canada for land, buildings and installations made available by Canada to the Government of the Italian Republic shall be only such agreed costs incurred as a result of the acquisition, construction, modification, operation, or lease of such land, buildings and installations in support of the Italian military activities. The Government of the Italian Republic shall not be liable for the cost of the purchase of land by Canada in support of the Italian military activities.

9. All claims arising out of or in connection with this Agreement shall be dealt with in accordance with Article VIII of the NATO SOFA including any amendments thereto and any other related supplementary agreement to the NATO SOFA. For

the purposes of paragraph 1 of Article VIII, an employee of the Government of Canada or the Government of the Italian Republic assigned to duty with the Canadian Forces or the Italian Armed Forces for the purpose of working under this Agreement shall be deemed to an employee of the Canadian Forces or of the Italian Armed Forces respectively. Employees, and agents of contractors shall not be deemed to be members of a civilian component or employees of the Canadian Forces or of the Italian Armed Forces for this purpose.

10. Implementing arrangements between the Ministry of Defence of the Government of the Italian Republic and the Department of National Defence of Canada shall be made by means of Memoranda of Understanding which shall be consistent with the intent of this Agreement. The Memoranda of Understanding may be amended as provided therein. The applicable multi-national Memorandum of Understanding for all foreign forces exercising at Goose Bay, and which the Italian Armed Forces would also sign once amended as appropriate, is currently due to expire on 31 March 2006.

11. This Agreement will, subject to para 12, remain in effect for a period of ten years. and may be renewed, unless terminated in whole or in part by either Government by giving twelve months notice in writing to the other.

12. This Agreement may be suspended at any time, in whole or in part, by either of the two Governments, without notice to the other, if the Government suspending this Agreement considers such action necessary for reasons of extreme emergency such as war, invasion or insurrection, real or apprehended. The effective date of such suspension shall be confirmed by a subsequent exchange of notes between the two governments.

13. In the event of termination or suspension of this Agreement, or any part thereof, financial consequences resulting therefrom shall be settled by negotiations regarding, *inter alia*, residual values of investments, termination costs associated with civilian employees rendered redundant, and penalties and cancellation costs associated with the termination of leases, agreements and contracts. To this effect, the military or economic value of these investments to the Government of Canada, as well as the proceeds of any sales made of these investments, shall be given due consideration.

14. Upon termination or suspension of this Agreement, or any part thereof, the Government of the Italian Republic shall not be obliged to remove any facilities, buildings or improvements thereto which have been constructed with its own funds, unless such an obligation was stipulated by Canada at the time of construction.

15. Following the termination or suspension of this Agreement in whole or in part, the Government of the Italian Republic shall share the proportionate costs, to be agreed upon with Canada, arising from the environmental clean-up and restoration to a reasonable level, with a view to meeting Canadian laws and regulations, of land used by the Armed Forces of the Government of the Italian Republic, including, *inter alia*, range sweep operations, disposal of unexploded munitions, disposal or clean-up of environmental contaminants and site restoration such as the removal of field works. The costs of such environmental clean-up and site restoration shall be the subject of separate negotiations.

It is understood, however, that the Italian Armed Forces activities at Goose Bay shall be conducted under a Multinational Memorandum of Understanding currently scheduled to expire on March 31, 2006. If the Government of the Italian Republic concurs in the considerations and provisions set forth herein, I have the honour to propose that this Note, which is equally authentic in both English and French, and your affirmative reply, shall constitute an Agreement between our two Governments which shall enter into force on the date of your reply.

Accept, Dear Minister, the assurances of my highest consideration.

Rome, September 3, 1999

Jeremy K. B. Kinsman
Ambassador

Prot. n. 2/51223/12.16.36(99)

Excellency,

I have the honour to refer to your Note No. 0184 of 3 September1999, which reads as follows:

"Note No. 0184

Dear Minister,

I have the honour to refer to recent discussions between officials of the Government of Canada and the Government of the Italian republic concerning our mutual objective of providing for military exercises of the Italian Armed Forces in Canada. As a result of these discussions, I have the honour to propose an agreement between our two Government in the following terms:

1 The Government of the Italian Republic shall be permitted to exercise Italian Armed Forces units, use land, air space and installations, and station personnel and equipment at sites in Canada as may be mutually selected by the Minister of National Defence of Canada and the Minister of Defence of the Italian Republic in accordance with the terms and conditions set out in this Agreement and the Memoranda of Understanding subsumed under this Agreement. The periods of such exercising, use, stationing and the activities to be carried out, shall be specified in the relevant Memorandum of Understanding.

2. The status of Italian Armed Forces units exercising in Canada shall be governed by the terms of the Agreement Between The Parties To The North Atlantic Treaty Regarding The Status Of Their Forces (NATO SOFA), dated June 19, 1951 as supplemented by paragraph 9 of this Agreement, and implemented in Canada by the Visiting Forces Act.

3. The Canadian Forces shall have command and control over the facilities used by the Italian Armed Forces and military activities shall be conducted in accordance with Canadian laws, regulations and orders and Canada's obligations under

international law. All applicable Canadian safety regulations and standing operating procedures shall be followed. Subject to the foregoing, Italian military activities shall be governed by the relevant regulations of the Italian Armed Forces.

4. The Italian Armed Forces shall respect Canadian laws, regulations and orders applicable to the Canadian Forces with respect to the protection of the environment.

5. The Canadian Forces shall act as the agent for the Italian Armed Forces for the provision of all goods, services and facilities through Canadian sources for the purpose of this Agreement, with the exception of such commodities as may be excluded by the terms of any relevant Memorandum of Understanding made under paragraph 10 of this Agreement. As agent, and in co-ordination with the Italian Armed Forces, the Canadian Forces shall arrange for the procurement of material, equipment, installations, transportation, construction, maintenance, supplies, services and civil labour from private, commercial or government sources, all in accordance with the procedures, terms and conditions applicable to such procurement for the Canadian Forces. In exceptional cases, the Italian Armed Forces may be authorised to procure supplies and services locally subject to relevant provincial and federal laws and regulations. Any significant change in the scale or scope of the support services provided to the Government of the Italian Republic by Canada shall be the subject of consultation between Canada and the Italian Republic as soon as possible before the proposed change is due to be implemented be in accordance with the general terms of the relevant Memorandum of Understanding, and be reflected within that accord.

6. Removable equipment, materials and supplies brought into Canada under NATO SOFA by, or on behalf of, the Government of the Italian Republic in connection with this Agreement will remain the property of the Government of the Italian Republic's.

7. The Government of the Italian Republic shall bear the costs of the military activities of the Italian Armed Forces in Canada, except in those instances when it is agreed to share the costs between users of the facilities in accordance with the arrangements set out in the relevant Memorandum of Understanding as referred to in paragraph 10. These costs shall include costs, related to the activities of Italian Armed Forces units exercising in Canada, for environmental studies, project, undertakings or monitoring surveys as are required under Canadian laws, regulations and orders. The arrangements, including the financial obligations involved, shall be tabled at the annual joint meetings. The Government of the

Italian Republic shall pay to Canada all costs incurred by Canada as a result of the Italian military activities.

8. The costs to be paid to Canada for land, buildings and installations made available by Canada to the Government of the Italian Republic shall be only such agreed costs incurred as a result of the acquisition, construction, modification, operation, or lease of such land, buildings and installations in support of the Italian military activities. The Government of the Italian Republic shall not be liable for the cost of the purchase of land by Canada in support of the Italian military activities.

9. All claims arising out of or in connection with this Agreement shall be dealt with in accordance with Article VIII of the NATO SOFA including any amendments thereto and any other related supplementary agreement to the NATO SOFA. For the purposes of paragraph 1 of Article VIII, an employee of the Government of Canada or the Government of the Italian Republic assigned to duty with the Canadian Forces or the Italian Armed Forces for the purpose of working under this Agreement shall be deemed to an employee of the Canadian Forces or of the Italian Armed Forces respectively. Employees, and agents of contractors shall not be deemed to be members of a civilian component or employees of the Canadian Forces or of the Italian Armed Forces for this purpose.

10. Implementing arrangements between the Ministry of Defence of the Government of the Italian Republic and the Department of National Defence of Canada shall be made by means of Memoranda of Understanding which shall be consistent with the intent of this Agreement. The Memoranda of Understanding may be amended as provided therein. The applicable multinational Memorandum of Understanding for all foreign forces exercising at Goose Bay, and which the Italian Armed Forces would also sign once amended as appropriate, is currently due to expire on 31 March 2006.

11 This Agreement will, subject to paragraph 12, remain in effect for a period of ten years, and may be renewed, unless terminated in whole or in part by either Government by giving twelve months notice in writing to the other.

12. This Agreement may be suspended at any time, in whole or in part, by either of the two Governments, without notice to the other, if the Government suspending this Agreement considers such action necessary for reasons of extreme emergency such as war, invasion or insurrection, real or apprehended. The effective date of such suspension shall be confirmed by a subsequent exchange of notes between the two governments.

13. In the event of termination or suspension of this Agreement, or any part thereof, financial consequences resulting therefrom shall be settled by negotiations regarding, inter alias, residual values of investments, termination costs associated with civilian employees rendered redundant, and penalties and cancellation costs associated with the termination of leases, agreements and contracts. To this effect, the military or economic value of these investments to the Government of Canada, as well as the proceeds of any sales made of these investments, shall be given due consideration.

14. Upon termination or suspension of this Agreement, or any part thereof, the Government of the Italian Republic shall not be obliged to remove any facilities, buildings or improvements thereto which have been constructed with its own funds, unless such an obligation was stipulated by Canada at the time of construction.

15. Following the termination or suspension of this Agreement in whole or in part, the Government of the Italian Republic shall share the proportionate costs, to be agreed upon with Canada, arising from the environmental clean-up and restoration to a reasonable level, with a view to meeting Canadian laws and regulations, of land used by the Armed Forces of the Government of the Italian Republic, including, *inter alia*, range sweep operations, disposal of unexploded munitions, disposal or clean-up of environmental contaminants and site restoration such as the removal of field works. The costs of such environmental clean-up and site restoration shall be the subject of separate negotiations.

It is understood, however, that the Italian Armed Forces activities at Goose Bay shall be conducted under a Multinational Memorandum of Understanding currently scheduled to expire on March 31, 2006. If the Government of the Italian Republic concurs in the considerations and provisions set forth herein, I have the honour to propose that this Note, which is equally authentic in both English and French, and your affirmative reply, shall constitute an Agreement between our two Governments which shall enter in force on the date of your reply."

I have the honour to inform you that my Government concurs in the provisions set out in your Note No. 0184, and that your Note, which is equally authentic in both English and French, and this Note in reply shall constitute an Agreement between our two Governments, which shall enter into force on this date.

Accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.

Rome, 3 September 1999

The Minister of Defence
Sen. Prof. Carlo Scognamiglio Pasini

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Ambasciata Canadese

Nota N. 0148

Caro Ministro,

Ho l'onore di fare riferimento ai recenti colloqui fra i funzionari del Governo del Canada e del Governo della Repubblica Italiana sul comune obiettivo di prevedere esercitazioni militari della Forze Armate Italiane in Canada. A conclusione di tali colloqui, ho l'onore di proporre un accordo del seguente tenore fra i due Governi:

1. Al Governo della Repubblica Italiana sarà consentito di addestrare unità delle Forze Armate, usufruire del territorio, dello spazio e delle installazioni aeree e del personale e delle attrezzature fisse di località in Canada che potranno essere scelte di comune accordo dal Ministro della Difesa Nazionale del Canada e dal Ministro della Difesa della Repubblica Italiana, in conformità con i termini e le condizioni enunciate nel presente Accordo e con i Memorandum d'Intesa di cui al presente Accordo. I periodi delle esercitazioni, l'impiego, lo stazionamento e le attività da svolgere saranno specificati nei relativi Memorandum d'Intesa.
2. Lo status delle unità Forze Armate Italiane che si addestrano in Canada sarà regolamentato dai termini dell'Accordo fra le Parti al Trattato Nord Atlantico relativo allo Status delle loro Forze (NATO SOFA), in data 19 giugno 1951, integrato dal paragrafo 9 del presente Accordo ed attuato in Canada con la Legge sulle Forze in Visita.
3. Le Forze Canadesi avranno il comando ed il controllo degli impianti usati dalle Forze Armate italiane e le attività militari si svolgeranno in conformità con le leggi, i regolamenti e le procedure canadesi e gli obblighi del Canada ai sensi del diritto internazionale. Saranno osservati tutti i regolamenti canadesi applicabili in materia di sicurezza e le procedure operative permanenti. Fermo restando quanto precede, le attività militari italiane saranno disciplinate dalle norme delle Forze Armate italiane in materia.
4. Le Forze Armate italiane rispetteranno le leggi, i regolamenti e le procedure canadesi applicabili alle Forze canadesi in materia di protezione ambientale.

5. Le Forze Canadesi fungeranno da agenti per le Forze Armate italiane per la fornitura di beni, servizi e strutture provenienti da fonti canadesi ai fini del presente Accordo, con l'eccezione dei beni che potranno essere esclusi dai termini di qualunque Memorandum d'Intesa in materia fatto ai sensi del paragrafo 10 del presente Accordo. In qualità di agente, e di concerto con le Forze Armate italiane, le Forze canadesi predisporranno l'approvvigionamento di materiale, attrezzature, installazioni, trasporti, costruzioni, manutenzione, forniture, servizi e manodopera civile da fonti private, commerciali o governative, tutto in conformità con le procedure, i termini e le condizioni applicabili a tali approvvigionamenti per le Forze canadesi. In casi eccezionali le Forze Armate canadesi possono essere autorizzate a procurarsi rifornimenti e servizi localmente, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti provinciali e federali in materia. Ogni modifica di rilievo delle dimensioni o della portata dei servizi di supporto forniti dal Canada al Governo della Repubblica Italiana sarà oggetto di consultazioni fra il Canada e la Repubblica Italiana che, non appena possibile prima che la modifica proposta sia attuata, ne verificheranno la conformità ai termini generali dei relativi Memorandum d'Intesa ed il suo inserimento nell'ambito di tale accordo.
6. Le attrezzature, i materiali e le forniture mobili introdotte in Canada ai sensi del NATO SOFA dal o per conto del Governo Italiano in relazione al presente Accodo resteranno di proprietà del Governo della Repubblica Italiana.
7 Il Governo della Repubblica Italiana sosterrà le spese delle attività militari delle Forze Armate in Canada, tranne nei casi in cui si convenga di dividere le spese fra gli utenti degli impianti in conformità con le disposizioni enunciate nei relativi Memorandum d'Intesa, come previsto al paragrafo 10. Tali spese comprenderanno i costi, relativi alle attività delle unità delle Forze Armate italiane in addestramento in Canada, per gli studi ambientali, i progetti, le imprese o gli studi di monitoraggio richiesti dalla legislazione, dai regolamenti e dalle procedure canadesi. Le disposizioni, compresi gli obblighi finanziari che ne derivano, saranno presentate alle riunioni congiunte annuali. Il Governo della Repubblica Italiana pagherà al Canada tutte le spese sostenute dal Canada per le attività militari italiane.
8. Le spese da versare al Canada per il territorio, gli edifici e le installazioni messi a disposizione dal Canada al Governo della Repubblica Italiana saranno esclusivamente le spese concordate sostenute per l'acquisto, la costruzione, le modifiche, il funzionamento o l'affitto di tali terreni, edifici e installazioni a sostegno delle attività militari italiane. Il Governo della Repubblica Italiana non sarà tenuto a sostenere le spese per l'acquisto di terreni effettuato dal Canada a sostegno della attività militari italiane.

9. Tutte le istanze derivanti da o in relazione al presente Accordo saranno trattate in conformità con l'Articolo VIII del NATO SOFA, compresi i relativi emendamenti, ed a qualsiasi altro accordo integrativo al NATO SOFA. Ai fini del paragrafo 1 dell'Articolo VIII, un dipendente del Governo del Canada o del Governo della Repubblica Italiana che presta servizio presso le Forze Canadesi o le Forze Armate italiane per lavorare ai sensi del presente Accordo sarà considerato un dipendente rispettivamente delle Forze Canadesi o delle Forze Armate Italiane. A tal fine, gli impiegati e gli agenti degli appaltatori non saranno considerati membri della componente civile o dipendenti delle Forze Canadesi o delle Forze Armate Italiane.
10. Gli accordi di attuazione fra il Ministro della Difesa del Governo della Repubblica Italiana e il Dipartimento della Difesa Nazionale del Canada saranno stipulati tramite Memorandum d'Intesa il cui contenuto sarà conforme agli intenti del presente Accordo. I Memorandum d'Intesa potranno essere emendati come previsto negli stessi. Al momento attuale, il Memorandum d'Intesa multinazionale applicabile a tutte le forze straniere in addestramento a Goose Bay, e che anche le Forze Armate Italiane firmeranno non appena all'uopo emendate, scadrà il 31 marzo 2006.
11 Fermo restando il paragrafo 12, il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni, e potrà essere rinnovato, tranne nel caso in cui non sia stato denunciato in tutto o in parte da uno dei due Governi con notifica scritta con dodici mesi di anticipo.
12. Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento, in tutto o in parte, da uno dei due Governi, senza preavviso, nel caso in cui il Governo che lo denuncia ritenga tale iniziativa necessaria per motivi di estrema urgenza, quale guerra, invasione o insurrezione, reale o paventata. La data effettiva di tale denuncia sarà confermata con un successivo scambio di note fra i due governi.
13. In caso di denuncia o sospensione del presente Accordo, o di qualunque sua parte, le conseguenze finanziarie da ciò derivanti saranno oggetto di negoziati relativi, fra l'altro, ai valori residuali degli investimenti, alle spese per i dipendenti civili divenuti in esubero e alle spese per le multe e la cancellazione derivanti dalla sospensione di affitti, accordi e contratti. A tal fine, si terranno in debita considerazione il valore militare e d economico di tali investimenti per il Governo del Canada, come pure i proventi delle vendite di tali investimenti.
14. Al momento della denuncia o della sospensione del presente Accordo, o di parte di esso, il Governo della Repubblica Italiana non sarà obbligato ad asportare le strutture, gli edifici o le migliorie ad essi apportate costruite con i propri fondi, a meno che tale obbligo non fosse stato stipulato dal Canada al momento della costruzione.

15. A seguito della denuncia o della sospensione di tutto o parte del presente Accordo, il Governo della Repubblica Italiana dividerà le spese, in proporzioni da concordare con il Canada, derivanti dalla pulizia ambientale e dal recupero ad un livello ragionevole del territorio usato dalle Forze Armate del Governo della Repubblica Italiana, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti canadesi, comprese, fra l'altro, operazioni di dragaggio di mine, eliminazione di munizioni inesplose, eliminazione o pulizia di agenti contaminanti per l'ambiente ed il recupero di siti, quali la rimozione di opere sul territorio. I costi di tali pulizie ambientali e recupero di siti saranno oggetto di negoziati a parte.

Resta tutta via inteso che le attività delle Forze Armate Italiane a Goose Bay si svolgeranno ai sensi di un Memorandum d'Intesa Multinazionale che attualmente dovrebbe scadere il 31 marzo 2006. Qualora il Governo della Repubblica Italiana sia d'accordo sulle considerazioni e le disposizioni qui enunciate, ho l'onore di proporre che la presente Nota, facente ugualmente fede nelle lingue inglese e francese, e la Sua risposta positiva, costituiscano un Accordo fra i nostri due Governi, che entrerà in vigore alla data della Sua risposta.

La prego di accettare, caro Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Roma, 3 settembre 1999

Jeremy K.B. Kinsman
Ambasciatore

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Il Ministro della Difesa

Prot. n. 2/51223/12.16.36(99)

Eccellenza,

ho l'onore di fare riferimento alla Sua Nota n. 0184 del 3 settembre 1999, il cui testo è il seguente:

"Nota n. 0184

Caro Ministro,

Ho l'onore di fare riferimento ai recenti colloqui fra i funzionari del Governo del Canada e del Governo della Repubblica Italiana sul comune obiettivo di prevedere esercitazioni militari della Forze Armate Italiane in Canada. A conclusione di tali colloqui, ho l'onore di proporre un accordo del seguente tenore fra i due Governi:

1. Al Governo della Repubblica Italiana sarà consentito di addestrare unità delle Forze Armate, usufruire del territorio, dello spazio e delle installazioni aeree e del personale e delle attrezzature fisse di località in Canada che potranno essere scelte di comune accordo dal Ministro della Difesa Nazionale del Canada e dal Ministro della Difesa della Repubblica Italiana, in conformità con i termini e le condizioni enunciate nel presente Accordo e con i Memorandum d'Intesa di cui al presente Accordo. I periodi delle esercitazioni, l'impiego, lo stazionamento e le attività da svolgere saranno specificati nei relativi Memorandum d'Intesa.
2. Lo status delle unità Forze Armate Italiane che si addestrano in Canada sarà regolamentato dai termini dell'Accordo fra le Parti al Trattato Nord Atlantico relativo allo Status delle loro Forze (NATO SOFA), in data 19 giugno 1951, integrato dal paragrafo 9 del presente Accordo ed attuato in Canada con la Legge sulle Forze in Visita.
3. Le Forze Canadesi avranno il comando ed il controllo degli impianti usati dalle Forze Armate italiane e le attività militari si svolgeranno in conformità con le leggi, i

regolamenti e le procedure canadesi e gli obblighi del Canada ai sensi del diritto internazionale. Saranno osservati tutti i regolamenti canadesi applicabili in materia di sicurezza e le procedure operative permanenti. Fermo restando quanto precede, le attività militari italiane saranno disciplinate dalle norme delle Forze Armate italiane in materia.

4. Le Forze Armate italiane rispetteranno le leggi, i regolamenti e le procedure canadesi applicabili alle Forze canadesi in materia di protezione ambientale.
5. Le Forze Canadesi fungeranno da agenti per le Forze Armate italiane per la fornitura di beni, servizi e strutture provenienti da fonti canadesi ai fini del presente Accordo, con l'eccezione dei beni che potranno essere esclusi dai termini di qualunque Memorandum d'Intesa in materia fatto ai sensi del paragrafo 10 del presente Accordo. In qualità di agente, e di concerto con le Forze Armate italiane, le Forze canadesi predisporranno l'approvvigionamento di materiale, attrezzature, installazioni, trasporti, costruzioni, manutenzione, forniture, servizi e manodopera civile da fonti private, commerciali o governative, tutto in conformità con le procedure, i termini e le condizioni applicabili a tali approvvigionamenti per le Forze canadesi. In casi eccezionali le Forze Armate canadesi possono essere autorizzate a procurarsi rifornimenti e servizi localmente, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti provinciali e federali in materia. Ogni modifica di rilievo delle dimensioni o della portata dei servizi di supporto forniti dal Canada al Governo della Repubblica Italiana sarà oggetto di consultazioni fra il Canada e la Repubblica Italiana che, non appena possibile prima che la modifica proposta sia attuata, ne verificheranno la conformità ai termini generali dei relativi Memorandum d'Intesa ed il suo inserimento nell'ambito di tale accordo.
6. Le attrezzature, i materiali e le forniture mobili introdotte in Canada ai sensi del NATO SOFA dal o per conto del Governo Italiano in relazione al presente Accodo resteranno di proprietà del Governo della Repubblica Italiana.
7 Il Governo della Repubblica Italiana sosterrà le spese delle attività militari delle Forze Armate in Canada, tranne nei casi in cui si convenga di dividere le spese fra gli utenti degli impianti in conformità con le disposizioni enunciate nei relativi Memorandum d'Intesa, come previsto al paragrafo 10. Tali spese comprenderanno i costi, relativi alle attività delle unità delle Forze Armate italiane in addestramento in Canada, per gli studi ambientali, i progetti, le imprese o gli studi di monitoraggio richiesti dalla legislazione, dai regolamenti e dalle procedure canadesi. Le disposizioni, compresi gli obblighi finanziari che ne derivano, saranno presentate alle riunioni congiunte annuali. Il Governo della Repubblica Italiana pagherà al Canada tutte le spese sostenute dal Canada per le attività militari italiane.

8. Le spese da versare al Canada per il territorio, gli edifici e le installazioni messi a disposizione dal Canada al Governo della Repubblica Italiana saranno esclusivamente le spese concordate sostenute per l'acquisto, la costruzione, le modifiche, il funzionamento o l'affitto di tali terreni, edifici e installazioni a sostegno delle attività militari italiane. Il Governo della Repubblica Italiana non sarà tenuto a sostenere le spese per l'acquisto di terreni effettuato dal Canada a sostegno della attività militari italiane.
9. Tutte le istanze derivanti da o in relazione al presente Accordo saranno trattate in conformità con l'Articolo VIII del NATO SOFA, compresi i relativi emendamenti, ed a qualsiasi altro accordo integrativo al NATO SOFA. Ai fini del paragrafo 1 dell'Articolo VIII, un dipendente del Governo del Canada o del Governo della Repubblica Italiana che presta servizio presso le Forze Canadesi o le Forze Armate italiane per lavorare ai sensi del presente Accordo sarà considerato un dipendente rispettivamente delle Forze Canadesi o delle Forze Armate Italiane. A tal fine, gli impiegati e gli agenti degli appaltatori non saranno considerati membri della componente civile o dipendenti delle Forze Canadesi o delle Forze Armate Italiane.
10. Gli accordi di attuazione fra il Ministro della Difesa del Governo della Repubblica Italiana e il Dipartimento della Difesa Nazionale del Canada saranno stipulati tramite Memorandum d'Intesa il cui contenuto sarà conforme agli intenti del presente Accordo. I Memorandum d'Intesa potranno essere emendati come previsto negli stessi. Al momento attuale, il Memorandum d'Intesa multinazionale applicabile a tutte le forze straniere in addestramento a Goose Bay, e che anche le Forze Armate Italiane firmeranno non appena all'uopo emendate, scadrà il 31 marzo 2006.
11 Fermo restando il paragrafo 12, il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni, e potrà essere rinnovato, tranne nel caso in cui non sia stato denunciato in tutto o in parte da uno dei due Governi con notifica scritta con dodici mesi di anticipo.
12. Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento, in tutto o in parte, da uno dei due Governi, senza preavviso, nel caso in cui il Governo che lo denuncia ritenga tale iniziativa necessaria per motivi di estrema urgenza, quale guerra, invasione o insurrezione, reale o paventata. La data effettiva di tale denuncia sarà confermata con un successivo scambio di note fra i due governi.
13. In caso di denuncia o sospensione del presente Accordo, o di qualunque sua parte, le conseguenze finanziarie da ciò derivanti saranno oggetto di negoziati relativi, fra l'altro, ai valori residuali degli investimenti, alle spese per i dipendenti civili divenuti in esubero e alle spese per le multe e la cancellazione derivanti dalla sospensione di affitti, accordi e contratti. A tal fine, si terranno in debita considerazione il valore

militare e d economico di tali investimenti per il Governo del Canada, come pure i proventi delle vendite di tali investimenti.

14. Al momento della denuncia o della sospensione del presente Accordo, o di parte di esso, il Governo della Repubblica Italiana non sarà obbligato ad asportare le strutture, gli edifici o le migliorie ad essi apportate costruite con i propri fondi, a meno che tale obbligo non fosse stato stipulato dal Canada al momento della costruzione.
15. A seguito della denuncia o della sospensione di tutto o parte del presente Accordo, il Governo della Repubblica Italiana dividerà le spese, in proporzioni da concordare con il Canada, derivanti dalla pulizia ambientale e dal recupero ad un livello ragionevole del territorio usato dalle Forze Armate del Governo della Repubblica Italiana, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti canadesi, comprese, fra l'altro, operazioni di dragaggio di mine, eliminazione di munizioni inesplose, eliminazione o pulizia di agenti contaminanti per l'ambiente ed il recupero di siti, quali la rimozione di opere sul territorio. I costi di tali pulizie ambientali e recupero di siti saranno oggetto di negoziati a parte.

Resta tutta via inteso che le attività delle Forze Armate Italiane a Goose Bay si svolgeranno ai sensi di un Memorandum d'Intesa Multinazionale che attualmente dovrebbe scadere il 31 marzo 2006. Qualora il Governo della Repubblica Italiana sia d'accordo sulle considerazioni e le disposizioni qui enunciate, ho l'onore di proporre che la presente Nota, facente ugualmente fede nelle lingue inglese e francese, e la Sua risposta positiva, costituiscano un Accordo fra i nostri due Governi, che entrerà in vigore alla data della Sua risposta."

Ho l'onore di informarLa che il mio Governo conviene sulle disposizioni contenute nella Sua Nota n. 0184 e che la Sua nota, facente ugualmente fede nelle lingue inglese e francese, e la presente Nota di risposta, costituiscano un Accordo fra i nostri due Governi, che entrerà in vigore in data odierna.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Roma, 3 settembre 1999

Il Ministro della Difesa
Sen. Prof. Carlo Scognamiglio Pasini

MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE FRA IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

HANOI, 5 ottobre 1999

MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE FRA IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

Il Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato della Repubblica Italiana (MICA), ed il Ministero della Repubblica Socialista del Vietnam, di qui in avanti definite come "le Parti",

DESIDERANDO rafforzare e sviluppare ulteriormente la cooperazione economica nell'ambito del supporto e sviluppo delle Piccole e Medie Imprese (PMI),

NEL RISPETTO dei principi di eguaglianza e mutuo beneficio,

CERTI che tale cooperazione creerà ampie opportunità sia per lo sviluppo industriale che per l'ampliamento dei contatti tra l'Italia ed il Vietnam,

CONSCI dell'importanza del ruolo sociale ed economico delle Piccole e Medie Imprese nell'economia di mercato,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

In un più ampio quadro di collaborazione industriale ed in conformità con la rispettiva normativa in vigore nei territori dei due paesi, le Parti favoriranno l'interesse reciproco a cooperare per la creazione, lo sviluppo, il rafforzamento e l' assistenza delle Piccole e Medie Imprese, sulla base dell'esperienza dell'Italia in questo campo particolare.

Articolo 2
OBIETTIVI GENERALI DELLA COOPERAZIONE

Le Parti convengono sui seguenti obiettivi :

1. intensificazione di scambi e cooperazione tra le parti per un reciproco scambio di conoscenze volte allo sviluppo di politiche per le PMI,
2. promozione di scambi e cooperazione tra organizzazioni non governative attraverso il rafforzamento della cooperazione tra i due Governi;
3. definizione di programmi, strumenti e metodi per la creazione di nuove imprese e lo sviluppo/rafforzamento di quelle esistenti;

identificazione di possibili azioni e strumenti volti al miglioramento dell'innovazione tecnologica e organizzativa delle imprese ed al rispetto di standard internazionali;
5. avvio di specifici progetti per determinate aree geografiche e/o settori di attività;
6. identificazione e sviluppo di risorse umane e delle loro capacità professionali e potenzialità,
7. identificazione di possibili supporti finanziari mirati allo sviluppo delle PMI.
8. Collaborazione con l'UNIDO per l'individuazione di progetti di cooperazione nel settore delle Piccole e medie Imprese.

Articolo 3
IL GRUPPO DI LAVORO

Le Parti istituiscono il Gruppo di Lavoro Italo-Vietnamita per la Cooperazione in materia di PMI (di qui in avanti il "Gruppo di Lavoro") che opererà sotto il coordinamento dei firmatari del presente Memorandum.

Il Gruppo di Lavoro sarà costituito dai Rappresentanti dei soggetti economici oggetto del presente Memorandum ed il numero dei suoi membri sarà definito, in maniera ragionevole, dalle due parti. Se necessario, il Gruppo di Lavoro potrà creare al suo interno sottogruppi che lavorino su temi specifici
Il Gruppo di Lavoro si riunirà quando ritenuto necessario dai due rispettivi Ministri, riassumendo e valutando le proprie attività e formulando programmi di lavoro.

Articolo 4
ATTIVITA' E FUNZIONI DEL GRUPPO DI LAVORO

Le Parti convengono che il Gruppo di Lavoro sarà incaricato delle seguenti attività e funzioni:

1. analisi del contesto economico e legislativo, dei programmi esistenti nei due Paesi ed identificazione dei fattori critici per il successo della cooperazione e delle prospettive di sviluppo attraverso esaurienti consultazioni con le parti interessate in organizzazioni pubbliche e private dei due Paesi;
2. identificazione di soggetti economici nei due Paesi da coinvolgere nel processo di cooperazione e nella definizione/realizzazione di programmi di formazione attraverso seminari, workshop, scambi di esperienze, visite di lavoro, ecc.,

3. ricerca di programmi per sviluppare la cooperazione in settori chiave della politica quali i finanziamenti, la tecnologia, le risorse umane e l'informazione, ecc., e nella realizzazione congiunta di alcuni progetti pilota;
4. definizione particolareggiata del programma di lavoro;
5. valutazione delle attività realizzate e dei risultati conseguiti, definizione delle possibili azioni di follow-up e divulgazione dei risultati.

Articolo 5
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Memorandum d'Intesa, essa verrà risolta attraverso i canali diplomatici.

Articolo 6
ENTRATA IN VIGORE, DURATA E DENUNCIA DEL MEMORANDUM

Il presente Memorandum entrerà in vigore al momento della firma e resterà in vigore per due anni, tacitamente rinnovabili per un ulteriore anno. Esso potrà essere denunciato da ciascuna parte. La denuncia dovrà essere notificata sei mesi prima della scadenza del presente Memorandum.

Fatto ad Hanoi il giorno 5 ottobre 1999 in due originali in lingua italiana ed in lingua vietnamita, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo italiano

Il Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato

(On. le Pier Luigi Bersani)

Per il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam

Il Ministro dell'Industria

(Sig. Dang Vu Chu)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT O THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON CONSOLIDATION DEBT OF PAKISTAN

The Government of the Italian Republic and the Government of the Islamic Republic of Pakistan, in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on January 30, 1999 by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of:

a) Debts, for both principal and contractual interest, due, as at December 31, 1998 inclusive and not paid and due within the period January 1, 1999 - December 31, 2000 inclusive and not paid, from the Government of the Islamic Republic of Pakistan (hereinafter referred to as "GOVERNMENT") or from its public sector or covered by their guarantees related to contracts as well as to financial conventions concluded before September 30, 1997 with an original maturity of more than one year, covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law by "Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio con l'Estero" (hereinafter referred to as "SACE")

b) Debts, for both principal and interest due within the period January 1, 1999 December 31, 2000 inclusive and not paid, from the "GOVERNMENT" to "SACE" and related to the Consolidation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Islamic Republic of Pakistan concluded according to the Paris Club Memorandum of Understanding dated June, 28 1974.

c) Debts, for both principal and contractual interest, due, as at December 31, 1998 inclusive and not paid and due within the period January 1, 1999 - December 31, 2000 inclusive and not paid, related to Government Loans as per financial conventions, having an original maturity of more than one year, between the Government of the Islamic Republic of Pakistan or its public sector or covered by their guarantees and MEDIOCREDITO CENTRALE signed before September 30, 1997

The above mentioned debts are listed in the Annexes to the present Agreement. These annexes may be revised by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE II

The debts referred to in the previous Article I a) and b) will be transferred in the currencies established in the contracts or the financial conventions by the " GOVERNMENT " to "SACE" as follows:

0,44 % July 1,	2003	-	0,58 % January 1,	2004
0,74 % July 1,	2004	-	0,90 % January 1,	2005
1,07 % July 1,	2005	-	1,25 % January 1,	2006
1,43 % July 1,	2006	-	1,62 % January 1,	2007
1,82 % July 1,	2007	-	2,02 % January 1,	2008
2,22 % July 1,	2008	-	2,43 % January 1,	2009
2,64 % July 1,	2009	-	2,86 % January 1,	2010
3,08 % July 1,	2010	-	3,30 % January 1,	2011
3,53 % July 1,	2011	-	3,76 % January 1,	2012
4,00 % July 1,	2012	-	4,23 % January 1	2013
4,48 % July 1,	2013	-	4,72 % January 1,	2014
4,97 % July 1,	2014	-	5,22 % January 1,	2015
5,47 % July 1,	2015	-	5,72 % January 1,	2016
5,98 % July 1,	2016	-	6,24 % January 1,	2017
6,51 % July 1,	2017	-	6,77 % January 1.	2018

ARTICLE III

The debts referred to in previous Article I c) will be transferred - in the currencies established in the financial conventions - by the "GOVERNMENT" to the "MEDIOCREDITO CENTRALE" in 20 equal and successive semi annual payments, the first payment to be made on July 1, 2010 and the final payment to be made on January 1, 2020.

ARTICLE IV

1 - The GOVERNMENT undertakes to pay and to transfer to "SACE" and "MEDIOCREDITO CENTRALE "respectively interest which will accrue from the maturity date until the full settlement of debts.

2 - Such interest shall be calculated as follows:

i) as regards debts referred to in previous article I a) and b) at the respective six month Libor (for US dollars and Lst) and Euribor (for Lit now Euro) quoted on Reuters Screen Page the first day of the relevant period plus a margin of 0,50%. The first interest period shall run from November 17, 1998 to July 1, 1999; the second period shall run from July 2, 1999 to January 1, 2000. Thereafter, interest period shall run for

the six month periods beginning January 2 and July 2, of each year commencing with January 2, 2000;

ii) as regards debts referred to in previous article I, c), at the rate of 1,50% p.a. as concerns debts in US Dollars and debts in D.M. (now Euro).

3 - The said interest shall be transferred in the currencies established in the contracts or in the financial conventions in semi annual payments (January 1st - July 1st) starting on July 1, 2000.

ARTICLE V

In the event, for any reason, of delayed payment, exceeding 30 days, of the amounts due according to previous articles II, III, and IV, the GOVERNMENT shall pay and transfer interest calculated as follows:

- for debts due to SACE, at the respective interest rate indicated in article IV - 2 i), increased by 1 percentage point;
- for debts due to MEDIOCREDITO CENTRALE, at the rate of 2,50 % p.a.

ARTICLE VI

The provisions of the present Agreement will apply for the period from March 1, 2000 up to December 31, 2000 provided that the conditions envisaged in Section IV, 3 b) of the Agreed Minute signed in Paris on January 30, 1999 have been fulfilled.

ARTICLE VII

On a voluntary and bilateral basis, the two Contracting Parties may apply the provisions of section II - 2c of the Agreed Minute signed in Paris on January 30, 1999 (Debt Swaps).

ARTICLE VIII

The Government of the Islamic Republic of Pakistan will continue to allow unrestricted and immediate access to the foreign exchange required for servicing private sector debts guaranteed by SACE.

ARTICLE IX

Except for its provision, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which debts are referred to in Article I of this Agreement.

ARTICLE X

The present Agreement shall come into force as from the receiving date of the last notification by which the two Contracting Parties shall communicate officially the fulfilment of their respective ratification procedures.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement

Done in Rome on the 18th February in two originals in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN SUL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO DEL PAKISTAN

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due paesi e sulla base del processo-verbale firmato a Parigi il 30 gennaio 1999 dai paesi che hanno partecipato alla riunione del Club di Parigi, hanno stabilito quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il riscaglionamento:

a) dei debiti, in capitale ed interessi contrattuali dovuti alla data del 31 dicembre 1998 compreso e non pagati, dovuti entro il periodo 1 gennaio 1999 - 31 dicembre 2000 compreso, e non pagati dal Governo della Repubblica Islamica del Pakistan (di seguito denominato "GOVERNO") o dal suo settore pubblico, o coperti dalle loro garanzie relative a contratti ed a convenzioni finanziarie concluse prima del 30 Settembre 1997, con scadenza originaria di oltre un anno, coperte dalla garanzia assicurativa dello Stato Italiano fornita secondo la legislazione italiana dall' <<Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio con l'Estero" di seguito denominato <<SACE>>);

b) dei debiti, in capitale ed interessi dovuti entro il periodo 1 gennaio 1999 - 31 dicembre 2000 compreso e non pagati dal <<GOVERNO>> alla <<SACE>> e connessi all'Accordo di consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan, concluso secondo il Memorandum d'Intesa del Club di Parigi in data 28 giugno 1974;

c) dei debiti, in capitale ed interessi contrattuali, dovuti alla data del 31 dicembre 1998 compreso, e non pagati e dovuti entro il periodo 1 gennaio 1999 - 31 dicembre 2000 compreso, e non pagati - relativi a prestiti governativi in base a convenzioni finanziarie aventi una scadenza originaria di oltre un anno, fra il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan o il suo settore pubblico, o coperti dalle loro garanzie e da Medio Credito Centrale firmate anteriormente al 30 Settembre 1997

I summenzionati debiti sono elencati negli Annessi al presente Accordo. Questi annessi possono essere riveduti mediante consenso reciproco di entrambe le Parti.

ARTICOLO II

I debiti di cui all'Articolo I a) e b) precedenti saranno trasferiti nelle valute stabilite nei contratti o convenzioni finanziarie dal << GOVERNO>> alla SACE, come segue:

0,44% luglio 1, 2003 - 0,58% 1 gennaio 2004
0,74% luglio 1, 2004 - 0,90% 1 gennaio 2005
1,07% luglio 1, 2005 - 1, 25% 1 gennaio 2006
1,43% luglio 1, 2006 - 1, 62% 1 gennaio 2007
1,82% luglio 1, 2007 - 2,02% 1 gennaio 2008
2,22% luglio 1, 2008 - 2,43% 1 gennaio 2009
2,64% luglio 1, 2009 - 2,86% 1 gennaio 2010
3,08% luglio 1, 2010 - 3,30% 1 gennaio 2011
3,53% luglio 1, 2011 - 3,76% 1 gennaio 2012
4,00% luglio 1, 2012 - 4,23% 1 gennaio 2013
4,48% luglio 1, 2013 - 4,72% 1 gennaio 2014
4,97% luglio 1, 2014 - 5,22% 1 gennaio 2015
5,47% luglio 1, 2015 5, 72% 1 gennaio 2016
5,98% luglio 1, 2016 6, 24% 1 gennaio 2017
6,51% luglio 1, 2017 6, 77% 1 gennaio 2018

ARTICOLO III

I debiti di cui al precedente Articolo I c) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nelle convenzioni finanziarie - dal <<GOVERNO > a << MEDIOCREDITO CENTRALE>> mediante 20 pagamenti semestrali uguali e consecutivi, il primo dei quali da effettuare il 1 luglio 2010 ed il pagamento finale dovendo essere effettuato il 1 gennaio 2020.

ARTICOLO IV

1 - Il GOVERNO s'impegna a pagare ed a trasferire alla <<SACE>> ed a MEDIOCREDITO CENTRALE >>, rispettivamente, gli interessi che matureranno dalla data di scadenza fino al saldo completo dei debiti.

2- Gli interessi saranno calcolati come segue

i) per quanto riguarda i debiti di cui al precedente articolo I a) e b) ai rispettivi tassi semestrali LIBOR (per dollari USA e lire) ed EURIBOR (per lire attualmente Euro) quotati sulla schermata Reuters il primo giorno del periodo rilevante, più un margine dello 0,50%. Il primo periodo di interessi decorrerà dal 17 novembre 1998 fino al 1 luglio 1999; il secondo periodo decorrerà dal 2 luglio 1999 al 1 gennaio 2000. In seguito, il periodo d'interessi decorrerà per periodi semestrali aventi inizio il 2 gennaio ed il 2 luglio di ogni anno, a partire dal 2 gennaio 2000;

ii) per quanto riguarda i debiti di cui all'articolo precedente I c), al tasso dello 1,50% annuo, rispetto ai debiti in dollari USA ed ai debiti in marchi tedeschi (attualmente Euro).

3. Tali interessi saranno trasferiti nelle valute stabilite nei contratti o convenzioni finanziarie mediante pagamenti semestrali (1 gennaio - 1 luglio), a partire dal 1 luglio 2000.

ARTICOLO V

Se, per qualsiasi motivo, il pagamento degli importi dovuti secondo i precedenti articoli II, III e IV è ritardato di oltre 30 giorni, il GOVERNO pagherà e trasferirà gli interessi calcolati come segue:

- per debiti dovuti alla SACE, secondo il rispettivo tasso d'interesse indicato all'articolo IV- 2 i), aumentato di un punto di percentuale;
-
- per debiti dovuti a MEDIOCREDITO CENTRALE, al tasso del 2,50% annuo .

ARTICOLO VI

Le disposizioni del presente Accordo si applicano al periodo intercorrente dal 1 Marzo 2000 al 31 Dicembre 2000, a patto che le condizioni previste alla Sezione IV, 3 b) del Processo Verbale concordato, firmato a Parigi il 30 gennaio 1999, siano state adempiute.

ARTICOLO VII

Su base volontaria e bilaterale, le due Parti contraenti possono applicare le disposizioni della Sezione II- 2c del Processo verbale concordato, firmato a Parigi il 30 gennaio 1999 (Scambi di debiti).

ARTICOLO VIII

IL Governo della Repubblica Islamica del Pakistan continuerà a consentire un accesso illimitato ed immediato alla valuta estera richiesta per il servizio dei debiti del settore privato garantiti dalla SACE.

ARTICOLO IX

Eccettuata la sua disposizione, il presente Accordo non pregiudica né i vincoli giuridici stabiliti dalla legislazione comune né gli impegni contrattuali stipulati fra le parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti, all'Articolo I del presente Accordo.

ARTICOLO X

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della data di ricevimento dell' ultima notifica con la quale le due Parti Contraenti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle loro rispettive procedure di ratifica.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 18 febbraio 2000 in due originali in lingua inglese

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Roma, 8 novembre 1999

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka ed ha l'onore di fare riferimento alla Nota Verbale n. 452/99 del 10 settembre 1999 relativa ad un accordo per applicare, su base di reciprocità, il Trattamento della Nazione più Favorita alle navi che effettuano spedizioni fra i due Paesi.

I termini dell'Accordo proposto dal Governo di Sri Lanka sono i seguenti:

"Il Governo della Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka ed il Governo della Repubblica Italiana, in conformità con le leggi nazionali applicabili, convengono di applicare, a condizione di reciprocità, il principio del Trattamento della Nazione più Favorita in materia di tasse portuali e di ancoraggio e dazi di qualsiasi genere imposti dai due governi alle navi mercantili, in modo tale che alle navi che battono la bandiera di un paese sia concesso dall'altro paese il Trattamento della Nazione più Favorita.

Il Governo della Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka ritiene che la presente Nota, insieme con la risposta del Governo della Repubblica Italiana di conferma dei presenti termini, costituirà un Accordo che entrerà in vigore alla data della Nota di risposta del Governo della Repubblica Italiana. Tale Accordo resterà in vigore fino a quando uno dei due Governi non riceverà notifica scritta dell'intenzione di porvi termine, con un anno di anticipo."

Ambasciata della Repubblica
Democratica Socialista di Sri Lanka
Via Adige, 2
00198 ROMA

Il Ministero degli Affari Esteri ritiene accettabili i termini dell'Accordo di cui sopra; pertanto, l'Accordo entrerà in vigore alla data della presente Nota Verbale.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka i sensi della sua più alta considerazione.

Ambasciata della Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka
Roma

NOTA n. 452/99

L'Ambasciata della Repubblica Socialista Democratica di Sri Lanka presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri ed ha l'onore di richiamare l'attenzione sulla precedente corrispondenza relativa all'Accordo proposto sul Trattamento Reciproco delle Spedizioni fra Sri Lanka e Italia.

Il Ministero degli Affari Esteri di Sri Lanka ha il piacere di presentare il testo di un Accordo e chiede l'assenso delle autorità italiane interessate, allo scopo di accelerare il processo dello Scambio di Note, che prevede il trattamento della Nazione più Favorita (MFN) per le navi che effettuano spedizioni fra i due paesi. Il testo proposto è il seguente:

"Il Governo della Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka ed il Governo della Repubblica Italiana, in conformità con le leggi nazionali applicabili, convengono di applicare, a condizione di reciprocità, il principio del Trattamento della Nazione più Favorita in materia di tasse portuali e di ancoraggio e dazi di qualsiasi genere imposti dai due governi alle navi mercantili, in modo tale che alle navi che battono la bandiera di un paese sia concesso dall'altro paese il Trattamento della Nazione più Favorita.

Il Governo della Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka ritiene che la presente Nota, insieme con la risposta del Governo della Repubblica Italiana di conferma dei presenti termini, costituirà un Accordo che entrerà in vigore alla data della Nota di risposta del Governo della Repubblica Italiana. Tale Accordo resterà in vigore fino a quando uno dei due Governi non riceverà notifica scritta dell'intenzione di porvi termine, con un anno di anticipo."

Ministero degli Affari Esteri
Attn: Dr. R. Rosso
Consigliere/Affari Economici

L'Ambasciata della Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka auspica di ricevere una sollecita risposta alla presente nota dalle autorità italiane interessate.

L'Ambasciata della Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri italiano i sensi della più alta considerazione.

Roma, 10 settembre 1999

NOTE VERBALE

The Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic presents its compliments to the Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and has the honour to refer to the Note Verbale n. 452/99 dated 10th September 1999, regarding an agreement to apply, on a reciprocal basis, the Most Favoured Nation Treatment for shipping vessels between the two Countries.

The terms of the Agreement proposed by the Government of Sri Lanka are as follows:

"The Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the Government of the Republic of Italy in accordance with the applicable national laws, agree to apply, subject to reciprocity, the principle of Most Favoured Nation Treatment regarding port, anchorage charges and dues of all kinds levied by the two governments on merchant vessels, so that vessels registered under the flags of one country, would be afforded Most Favoured Nation Treatment by the other country

The Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka considers that this Note together with a reply from the Government of the Republic of Italy confirming these terms, shall constitute the Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the reply Note by the Government of the Republic of Italy, and shall remain in force until a written notice on intention to terminate has been received by either Government , one year in advance."

EMBASSY OF THE DEMOCRATIC
SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA
Via Adige, n. 2
(00198) ROMA

The Ministry of Foreign Affairs considers that the above indicated terms of Agreement are acceptable; and, therefore, the Agreement shall enter into force on the date of the present Note Verbale.

The Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka the assurances of its highest consideration.

Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka - Rome

Note Verbale

The Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and has the honour to request attention to previous correspondence on the proposed Agreement for Reciprocal Treatment of Shipping between Sri Lanka and Italy.

The Ministry of Foreign Affairs of Sri Lanka is pleased to submit the text of a proposed Agreement and requests the concurrence of the Italian authorities concerned with a view to expediting the process of Exchange of Notes which will provide for reciprocal Most Favoured Nation (MFN) treatment for shipping vessels between the two countries. The proposed text is as follows:

"The Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the Government of the Republic of Italy, in accordance with the applicable national laws, agree to apply, subject to reciprocity, the principle of Most Favoured Nation Treatment regarding port anchorage charges and dues of all kinds levied by the two governments on merchant vessels, so that vessels registered under the flags of one country, would be afforded Most Favoured Nation Treatment by the other country.

The Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka considers that this Note together with a reply from the Government of the Republic of Italy confirming these terms, shall constitute the Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the reply Note by the Government of the Republic of Italy, and shall remain in force until a written notice of intention to terminate has been received by either Government, one year in advance"

The Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka looks forward to an early response to this communication from the Italian authorities concerned.

The Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of Italy the assurances of its highest consideration.

Rome, 10th September 1999

Ministry of Foreign Affairs
Attn.: Dr. R. Rosso
Counsellor/ Economic Affairs

Traduzione non ufficiale

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA GESTIONE DEL FONDO DI CONTROPARTITA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA

Il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo <<MAE-DGCS>>,

e,

il Governo della Repubblica Tunisina, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per l'Europa <<MAE-DGE>>,

Di seguito denominati le Parti>>,

Considerato che, nell'ambito del Programma di Cooperazione bilaterale presente e futuro, sulla base degli accordi in corso o di altri accordi da concludersi fra le <<Parti>>,potranno generarsi fondi di contropartita dalla vendita sul mercato tunisino dei beni forniti dall'Italia sotto forma di dono;

Visto che, nell'ambito del Programma di Cooperazione bilaterale, il Governo della Repubblica Italiana tramite il Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, è disponibile a concedere un aiuto alimentare al Governo della Repubblica Tunisina, rappresentato dalla Direzione Generale per l'Europa;

Dato che il controvalore in dinari del predetto aiuto alimentare è destinato ad alimentare un Fondo di contropartita dell'aiuto alimentare italiano, di seguito denominato <<FDC>>, per promuovere la realizzazione di progetti di sviluppo economico e sociale;

Dato che nel Processo Verbale della Grande Commissione Mista del 1998, le <<Parti>> hanno ravvisato di comune accordo la necessità di concludere un nuovo Protocollo d'Intesa in sostituzione di quello firmato a Roma il 22 novembre 1991 e scaduto il 22 novembre 1996;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

1. L'Italia designa il Ministero degli Affari Esteri (tramite l'Ambasciata) come responsabile dei suoi obblighi in forza del presente Protocollo.

2. La Tunisia designa il Ministero dello Sviluppo Economico (tramite il Ministero degli Affari Esteri) come responsabile dei suoi obblighi in forza del presente Protocollo.

3. Il presente Protocollo definisce le procedure concordate fra le <<Parti>> per la gestione e l'utilizzazione dei fondi di contropartita generati dalla vendita sul mercato tunisino dei beni forniti dal Governo italiano non impegnati né utilizzati alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, nonché di altri fondi di contropartita generati dopo questa data.

ARTICOLO 2

1. Il <<MAE-DGE>> s'impegna ad alimentare un <<Fondo di contropartita>> (FDC) le cui risorse sono destinate a finanziare progetti di sviluppo previamente concordati fra l'Italia e la Tunisia.

2. L'ammontare del <<FDC>> sarà equivalente al controvalore in dinari dei prodotti italiani consegnati, secondo il prezzo internazionale in vigore nel giorno della stipula del contratto commerciale (Aiuto alimentare), o il prezzo stabilito fra operatori (Aiuto Programma), al netto degli importi relativi a prodotti non conformi. Sarà applicato il tasso di cambio in vigore il giorno in cui l'operatore tunisino riceve i documenti di spedizione.

3. Le <<Parti>> dovranno stabilire di comune accordo il prezzo delle rivendita in dinari tunisini dei prodotti , in base al prezzo commerciale in Tunisia di tali prodotti. Qualora non vi siano prezzi di riferimento, questi prodotti saranno valutati in base al prezzo CIF equivalente a quello di altri prodotti dello stesso tipo offerti sul mercato tunisino o, in caso di derrate alimentari, dei prezzi interni in vigore al momento dell'arrivo delle merci.

4. I prezzi stabiliti saranno riesaminati dalle <<Parti>> ciascun trimestre, e rettificati dal Governo della Repubblica Tunisina qualora la variazione di un qualsiasi prezzo sia pari o superiore al 15%. Nel caso in cui le Parti non addivengano ad un accordo sul prezzo standard di un determinato prodotto, il prezzo di detto prodotto sarà calcolato sulla base di norme uniformi, in conformità con le procedure commerciali internazionali standard per l'acquisto dei beni.

5. Il <<FDC>> sarà alimentato entro un termine di sei mesi a decorrere dall'arrivo in Tunisia dei prodotti per l'Aiuto alimentare, ed entro un termine pari alle scadenze di pagamento concesse agli operatori tunisini, per l'Aiuto Programma.

6. Il Governo della Repubblica Tunisina farà depositare in un conto specifico e numerato, aperto presso i libri di cassa del Tesoro Tunisino, intestato <<Fondo di contropartita dell'aiuto italiano sotto forma di dono>>, i fondi di contropartita disponibili e non impegnati alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, nonché i fondi di contropartita dei doni italiani ottenuti successivamente a tale data.

7. Tale conto sarà esente da imposte e tasse.

ARTICOLO 3

1. Le <<Parti >> convengono che il <<FDC>> sarà utilizzato per contribuire al finanziamento di progetti di carattere prioritario previamente concordati fra il <<MAE-DGCS>> ed il <<MAE-DGE>>

2. Il Governo della Repubblica Tunisina impegnerà i fondi di contropartita per la realizzazione di progetti di sviluppo economico e sociale, con particolare riferimento alla creazione di posti di lavoro nell'ambito della lotta contro l'immigrazione clandestina, al reinserimento produttivo delle persone rimpatriate, ai progetti nei settori della sanità , dell'istruzione, della formazione, ai progetti di sviluppo umano, alle misure di sostegno per le fasce particolarmente vulnerabili della popolazione (invalidi e bambini), alle misure a favore della protezione, della preservazione e del risanamento dell'ambiente, nonché della promozione del ruolo sociale della donna.

3. Le <<Parti>> convengono che il <<FDC>> possa essere utilizzato per finanziare le seguenti iniziative:

a) costi in valuta locale di progetti bilaterali di sviluppo finanziati dal <<MAE-DGCS>> nei settori prioritari di cui sopra;

b) contributo ai programmi realizzati nell'ambito di situazioni d'emergenza;

c) completamento delle attività realizzate nell'ambito dei progetti bilaterali finanziati dalla Cooperazione italiana;

d) contributo alle attività realizzate nell'ambito della lotta contro l'immigrazione clandestina.

4. I progetti selezionati e gli ammontari corrispondenti saranno stabiliti mediante uno scambio di lettere fra l'Ambasciata d'Italia ed il Ministero degli Affari Esteri.

ARTICOLO 4

1. Le <<Parti>> stabiliscono di comune accordo d'incontrarsi regolarmente per esaminare gli stanziamenti del FDC. A tal fine, le Parti s'impegnano a costituire un Comitato misto di gestione, incaricato della gestione del <<FDC>> e del controllo sull'applicazione del presente Protocollo, composto da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Ambasciatore d'Italia a Tunisi o da una persona delegata da quest'ultimo, nonché da eventuali esperti designati dal MAE-DGCS>>. Altri rappresentanti dei Ministeri Tunisini ed Italiani direttamente interessati potranno partecipare come osservatori alle riunioni del Comitato misto di gestione.

2. La composizione del Comitato misto di gestione sarà notificata da entrambe le <<Parti>> tramite uno scambio di Note Verbali.

ARTICOLO 5

Una volta intervenuto l'accordo per il finanziamento di specifiche iniziative concordate fra le due Parti, nessun'altra autorizzazione sarà richiesta per procedere allo smobilizzo dei fondi a favore del progetto prescelto. Le spese saranno effettuate ed i fondi saranno gestiti in conformità alle procedure stabilite nel presente Protocollo.

ARTICOLO 6

1. Il <<MAE-DGE>> sottoporrà al <<MAE-DGCS>>, alla fine di ogni anno, l' estratto conto del <<FDC>> (depositi ed esborsi effettuati).

2. Il <<MAE-DGCS>> , di comune accordo con il Governo della Repubblica Tunisina, potrà inviare missioni di valutazione concernenti le attività finanziate mediante il <<FDC>>, e le modalità di utilizzazione dei fondi ad opera degli Organismi beneficiari, nonché chiedere la documentazione giustificativa delle spese effettuate.

3. Il Governo della Repubblica Tunisina presenterà su base annuale, un rapporto dettagliato sulle attività finanziate, assieme alla descrizione del programma, la durata e le spese effettuate.

ARTICOLO 7

1 Il presente Protocollo può essere modificato, previo accordo scritto fra le Parti, mediante scambio di Note Verbali.

2. Ogni eventuale controversia al momento dell'applicazione delle norme del presente Protocollo sarà risolta per via diplomatica.

3. Il presente Protocollo entra in vigore alla data della firma

4. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente Protocollo d'Intesa, in modo particolare il Protocollo firmato a Roma il 22 novembre 1991 e scaduto il 22 novembre 1996.

Fatto a Tunisi, il 23 febbraio 2000, in due (2) originali in lingua francese, ciascuno dei quali facente ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana
Armando SANGUINI

Ambasciatore
della Repubblica Italiana
a Tunisi

Per il Governo della
Repubblica Tunisina
Anouar BERRAIES

Direttore Generale delle Relazioni Politiche
Economiche e di Cooperazione con l'Europa
e l'Unione Europea

PROTOCOLE D'ENTENTE POUR LA GESTION DU FONDS DE CONTREPARTIE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

Le Gouvernement de la République Italienne, représenté par le Ministère des Affaires Etrangères, Direction Générale pour la Coopération au Développement « MAE-DGCS »,

Et,

Le Gouvernement de la République Tunisienne, représenté par le Ministère des Affaires Etrangères, Direction Générale pour l'Europe « MAE-DGE »,

Ci-après dénommés les « Parties »,

Considérant que, dans le cadre du Programme de Coopération bilatérale présent et futur, des Fonds de Contrepartie pourront être générés sur la base des accords en cours ou d'autres qui seront conclus entre les « Parties », suite à la vente sur le marché tunisien des biens fournis par l'Italie sous forme de don ,

Vu que, dans le cadre du Programme de Coopération bilatérale le Gouvernement de la République Italienne, à travers le Ministère des Affaires Etrangères - Direction Générale pour la Coopération au Développement, est disposé à accorder au Gouvernement de la République Tunisienne, représenté par la Direction Générale pour l'Europe , une aide alimentaire ,

Etant donné que la contre-valeur en dinars de l'aide alimentaire susvisée est destinée à alimenter un Fonds de Contrepartie de l'aide alimentaire italienne, ci-après dénommé « FDC », pour faciliter la réalisation de projets de développement économique et social ,

Etant donné que, dans le Procès Verbal de la Grande Commission Mixte de 1998, les « Parties » ont convenu de la nécessité de conclure un nouveau Protocole d'Entente en remplacement de celui signé à Rome, le 22 novembre 1991 et échu le 22 novembre 1996;

Ont convenu de ce qui suit

ARTICLE 1

1. L'Italie désigne le Ministère des Affaires Etrangères (à travers l'Ambassade) comme responsable de ses obligations en vertu du présent Protocole.

2. La Tunisie désigne le Ministère du Développement Economique (à travers le Ministère des Affaires Etrangères) comme responsable des ses obligations en vertu du présent Protocole.

3. Le présent Protocole précise les procédures, convenues entre les « Parties », pour la gestion et l'utilisation des fonds de contrepartie générés suite à la vente sur le marché tunisien des biens fournis par le Gouvernement Italien qui n'ont pas été alloués et utilisés à la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole ainsi que d'autres fonds de contrepartie qui seront générés après cette date.

ARTICLE 2

1. Le « MAE-DGE » s'engage à alimenter un « Fonds de Contrepartie » (FDC) dont les ressources sont destinées au financement des projets de développement préalablement convenus entre l'Italie et la Tunisie.

2. Le « FDC » sera d'un montant équivalent à la contre-valeur en dinars des produits italiens livrés et ce, selon le prix international du jour de la conclusion du contrat commercial (aide alimentaire), ou le prix convenu entre les opérateurs (Aide Programme), déduction faite des montants des produits non conformes. Le taux de change à appliquer est celui en vigueur le jour de la réception par l'opérateur tunisien des documents d'expédition.

3. Les « Parties » devront établir, d'un commun accord, le prix de revente en Dinars tunisiens des produits, en tenant compte du prix de marché en Tunisie de ces mêmes produits. Là où il n'existerait pas de prix de référence, ces produits seront évalués en tenant compte du prix CIF équivalent à celui d'autres produits du même type offerts sur le marché tunisien ou, dans le cas de denrées alimentaires, des prix internes en vigueur au moment de l'arrivée des marchandises.

4. Les prix établis seront réexaminés par les « Parties » chaque trimestre et corrigés par le Gouvernement de la République Tunisienne dans le cas où la variation de n'importe quel prix est égale ou supérieure à 15 %. Dans l'éventualité où les « Parties » n'aboutissent pas à un accord sur le prix standard d'un produit déterminé, le prix de ce produit sera calculé sur la base de normes uniformes en conformité avec les procédures commerciales internationales standard pour l'achat des biens.

5. Le « FDC » sera alimenté dans un délai de six mois après l'arrivée des produits en Tunisie pour l'aide alimentaire et dans un délai égal aux délais de paiement accordés aux opérateurs tunisiens pour l'Aide Programme.

6. Le Gouvernement de la République Tunisienne fera déposer dans un compte individualisé et numéroté ouvert dans les livres du Trésor Tunisien intitulé « Fonds de Contrepartie de l'aide Italienne sous forme de don », les fonds de contrepartie disponibles et non engagés à la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole ainsi que les fonds de contrepartie des dons italiens réalisés postérieurement à cette date.

7 Ledit compte sera exempté de toute forme d'impôts et taxes.

ARTICLE 3

1 Les « Parties » conviennent que le « FDC » sera utilisé pour contribuer au financement de projets à caractère prioritaire préalablement convenus entre le « MAE-DGCS » et le « MAE-DGE ».

2. Le Gouvernement de la République Tunisienne procédera à l'allocation des fonds de contrepartie pour la réalisation de projets de développement économique et social, en se référant particulièrement à la création d'emplois dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, à la réinsertion productive des personnes rapatriées, aux projets dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la formation, aux projets de développement humain, aux mesures de soutien pour les franges particulièrement vulnérables de la population (invalides et enfants), aux mesures en faveur de la protection, de la conservation et de l'assainissement de l'environnement, ainsi que de la promotion du rôle social de la femme.

3. Les « Parties » conviennent que le « FDC » peut être utilisé pour le financement des initiatives suivantes

a) coûts en monnaie locale de projets bilatéraux de développement financés par le « MAE-DGCS » dans les secteurs prioritaires susmentionnés ,

b) contribution aux programmes réalisés dans le cadre de situations d'urgence ,

c) achèvement des activités réalisées dans le cadre des projets bilatéraux financés par la Coopération italienne ,

d) contribution aux activités réalisées dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine.

4. Les projets retenus et les montants correspondants seront arrêtés par un échange de lettres entre l'Ambassade d'Italie et le Ministère des Affaires Etrangères.

ARTICLE 4

1 Les « Parties » conviennent de se rencontrer régulièrement pour examiner les allocations du « FDC ». A cet effet, les « Parties » s'engagent à constituer un Comité mixte de gestion, chargé de la gestion du « FDC » et du contrôle de l'application du présent Protocole, composé de représentants du Ministère du Développement Economique et de l'Ambassadeur d'Italie à Tunis ou une personne déléguée par lui-même, ainsi que d'éventuels experts désignés par le « MAE-DGCS ». D'autres représentants des Ministères Tunisiens et Italiens directement concernés pourront siéger à titre d'observateurs aux réunions du Comité mixte de gestion.

2. La composition du Comité mixte de gestion sera notifiée par les deux « Parties » à travers l'échange de Notes Verbales.

ARTICLE 5

Une fois un accord intervenu pour le financement d'initiatives bien déterminées et convenues entre les deux « Parties », aucune autre autorisation ne sera demandée pour procéder au déblocage des fonds au profit du projet retenu. Les dépenses seront effectuées et les fonds seront gérés conformément aux procédures établies dans le présent Protocole.

ARTICLE 6

1 Le « MAE-DGE » présentera au « MAE-DGCS », à la fin de chaque année, un état de la situation du compte du « FDC » (dépôts et déboursements effectués).

2. Le « MAE-DGCS » pourra, en accord avec le Gouvernement de la République Tunisienne, envoyer des missions d'évaluation relatives aux activités financées sur le « FDC » et aux modalités d'utilisation des fonds de la part des Organismes bénéficiaires, ainsi que demander la documentation justificative des dépenses effectuées.

3. Le Gouvernement de la République Tunisienne présentera, selon une base annuelle, un rapport détaillé concernant les activités financées avec la description du programme, la durée et les dépenses effectuées.

ARTICLE 7

1 Le présent Protocole peut être modifié, après accord écrit entre les « Parties », par un échange de Notes Verbales.

2. Tout différend pouvant survenir lors de l'application des dispositions du présent Protocole sera résolu par la voie diplomatique.

3. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date de sa signature.

4. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent Protocole d'Entente et notamment le Protocole signé à Rome, le 22 novembre 1991 et échu le 22 novembre 1996.

Fait à Tunis, le 23 février 2000, en deux (2) originaux en langue française, chacun des deux faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République Italienne

Armando SANGUINI

Ambassadeur
de la République Italienne
à Tunis

Pour le Gouvernement
de la République Tunisienne

Anouar BERRAIES

Directeur Général des Relations Politiques,
Economiques et de Coopération avec l'Europe
et l'Union Européenne

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA

ON

PROJECT CONCERNING SAFE WATER BOREHOLES IN KARAMOJA

(KOTIDO – MOROTO DISTRICTS)

The government of the Italian Republic (hereinafter called the "Italian Government") and the government of the Republic of Uganda (hereinafter called the "Ugandan Government").

Whereas under the agreement on Technical Cooperation signed on 16th March, 1993, the Italian Government agreed to provide assistance to the Ugandan government;

Whereas under the provisions of the above quoted agreement Italian NGOs are already working in Health/Water and Sanitation cooperation programmes in several districts;

Whereas the Ugandan government, appreciating the good services provided by the Italian NGOs, wishes to extend to the next two years the co-operation with the Italian Government through one such organisation;

Whereas the Italian Government in pursuit of the objective of increasing the access to safe water to the people of Uganda wishes to continue its cooperation with the Uganda government through the Italian NGO "Co-operation and Development for Uganda";

have agreed as follows:

ARTICLE 1
SCOPE

The water project under this agreement worth 997,592,000 LIT. is intended to contribute significantly to the improvement of the living conditions of the people of Moroto and Kotido Districts.

ARTICLE 2
GENERAL OBJECTIVES

The general objectives to the Project shall be: -

2.1 To provide local community with hygienically safe water.
2.2 To improve hygienical – sanitary conditions with regard to sources of safe water.
2.3 To ensure continuous water supply through adequate training activities concerning maintenance of drilled boreholes.

ARTICLE 3
SPECIFIC OBJECTIVES

To achieve the objectives referred to in article 2, hereof there shall be specific activities as follows:

3.1 To drill 70 boreholes to be equipped with hand-pumps.
3.2 To train local personnel, to enable them drill and maintain wells.
3.3 To mobilise the beneficiaries to be actively involved in all the phases of the project.
3.4 To train local communities to correctly use, conserve and protect the sources of safe water.

ARTICLE 4
COMMITMENTS OF THE ITALIAN GOVERNMENT

The Italian Government through the Italian NGO "Co-operation and Development for Uganda," implementor of the Project, is committed to provide the following

4.1 Italian Technical Personnel.
4.1.1 One (1) expert driller, one (1) expert mechanical engineer, one (1) volunteer in charge of the mobilisation and sensitisation of the people and coordination of the training.
4.2 Materials
4.2.1 Metal and Plastic (p.v.c) pipes.
4.2.2 Fuel and lubricants for the drilling activities.
4.3 Equipment.
4.3.1 NGO Co-operation and Development will use, for the implementation of the wells all its machinery and equipment necessary for the works, including hydrological surveys and transport materials and people.
4.4 Training.
4.4.1 Two teams of local workers composed each of five persons will be trained respectively for drilling and maintaining boreholes.

4.4.2 Village mechanics will be trained for maintenance of hand pumps; workshops will be held in the District Towns.
4.5 Consolidated allowance to be paid to technical staff provided by government of Uganda.
4.6 Contribute 67% of the cost of cement and iron bars for installation of boreholes.

ARTICLE 5
COMMITMENTS OF THE GOVERNMENT OF UGANDA

Central Government

The government of Uganda shall give support to the project, ensuring that full cooperation is extended to the Italian Personnel.

The Ugandan government, through Ministry of Water, Lands and Environment shall provide the following:-

5.1 Personnel
5.1.1 One (1) geologist for geological verification of borehole allocation and to carry out all required capacity test on each new borehole.
5.1.2 10 (ten) technical staff for the drilling and maintenance team (5+5).
5.2 Materials:
5.2.1 Geological materials: maps and data.
5.2.2 70 (seventy) hand pumps "India Mark".
5.3 Provide all licences, permits, services necessary for the accomplishment of the Project.
5.4 Provide all documents and permits required by Uganda regulations for the Italian personnel working on the Project.
5.5 Take over full responsibility of the boreholes at the end of the project.

District Local government (Moroto and Kotido)

5.6 To provide transport for mobilisation of local communities and siting of boreholes.
5.7 Each beneficiary district will contribute 33% of the cost of cement and iron bar for installation of new boreholes.
5.8 To mobilise the local communities to provide sand, aggregate and hard-core for installation of hand pumps.
5.9 Four (4) social mobilisers to involve the local communities (two per district).

ARTICLE 6
DUTIES

The Italian personnel shall:

6.1 Carry out their work in conformity with the Ugandan regulations.
6.2 Refrain from any other paid activity for the duration of their assignment.
6.3 Fully observe Uganda laws, regulation and customs, and respect the principle of non-interference in the internal principles and practices.

ARTICLE 7
PRIVILEGES AND IMMUNITIES

The Provision of Uganda-Italy Agreement on Technical Co-operation of 16th March, 1993 (articles VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV) shall fully apply to the Italian personnel and their family dependants as well as to the equipment and supplies in the Project.

ARTICLE 8
YEARLY EVALUATION

8.1 A yearly joint official evaluation of the progress of the programme and of the official working conditions will be made by a representative of the Uganda government and of the Italian government with the participation of the implementing NGO, "Co-operation and Development".

8.2 The two parties shall examine and evaluate the project activities at the time agreed upon. The final evaluation will be performed on completion of the project.

8.3 An ad hoc committee will be set up to review the project implementation and to solve amicable controversies that may arise during one implementation of the programme. It will be composed of:

a) Representative of the Uganda government (Ministry of Water, Lands and Environment/Directorate of Water Development).
b) A representative of the Italian Embassy.
c) A representative of the NGO.
d) A representative of the local administrations.

ARTICLE 9
ENTRY INTO FORCE, VALIDITY, DENOUNCE.

9.1 The present Memorandum of Understanding shall enter into force at the receiving of the second of the two notifications by which the notifying partners will communicate each other the fulfilment of their respective internal procedures duly envisaged and shall have a duration as long as the project activities.

9.2 The terms and conditions of this Memorandum of Understanding may be modified or altered upon mutual consent of the two parties.

9.3 Any amendments, revisions or extensions of this Memorandum of Understanding may be made by means of exchange of letters between the two parties.

9.4 At the time the Project will be completed, the equipment and vehicles provided by the project, as per attached list, will be handed over to Ugandan Government for use on water activities in Karamoja.

ARTICLE 10
DISPUTE SETTLEMENT.

Disputes which could arise on interpretation of this Memorandum of Understanding will be settled amicably.

In witness whereof the undersigned representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

Done at Kampala.. on april 6/2000 in two originals, each in the english language, both texts been equally authentic.

AMBASCIATA D'ITALIA

MINISTRY OF WATER, LANDS AND ENVIRONMENT
0 6 APR 2000
OFFICE OF THE HON. MINISTER

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Republic of Uganda

BUDGET FOR THE WATER PROJECT IN KARAMOJA

1.	Italian personnel	
-	1 expert driller for 24 months	L. 128.000.000
-	1 expert mechanic for 24 months	L. 128.000.000
-	1 volunteer for 24 months	L. 50.000.000
2.	Local personnel	
-	10 technical staff for 24 months	L. 72.500.000
-	1 geologist for 24 months	L. 8.000.000
3.	Materials	
-	Fuel and lubricants for drilling activities	L. 25.900.000
-	Spare parts – pipes (4.000 metres) Drilling hammers	L. 299.400.000
-	Fuel for transports	L. 68.600.000
4.	Vehicles	
-	A 4WD Pick-up	L. 45.000.000
5.	Insurances	L. 43.890.000
6.	Training/Workshops/Allowances	L. 28.000.000
7.	General expenses	L. 79.000.000
8.	Coordination and monitoring of the project	L. 24.000.000
9.	Miscellaneous	L. 5.302.000
	TOTAL	**L. 997.592.000**

LIST OF EQUIPMENT AND VEHICLES PROVIDED BY THE PROJECT

- 4.000 metres of iron or PVC pipes (all those necessary for the drilled boreholes)
- A 4WD Pick-up

Traduzione non ufficiale

MEMORANDUM D'INTESA
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA
SUL
PROGETTO RELATIVO A POZZI PER L'ACQUA SALUBRE IN KARAMOJA
(DISTRETTI DI KOTIDO- MOROTO)

Il Governo della Repubblica Italiana (di seguito denominato <<Governo Italiano>> ed il Governo della Repubblica dell'Uganda (di seguito denominato <<Governo Ugandese>>).

Considerando che in base all'accordo di Cooperazione Tecnica firmato il 16 marzo 1993, il Governo Italiano ha accettato di fornire assistenza al Governo Ugandese;

Considerando che in base alle disposizioni del sopracitato accordo, vi sono già ONG italiane all'opera nei programmi di cooperazione in materia di sanità/igiene ed acqua salubre nei vari distretti;

Considerando che il Governo Ugandese, apprezzando i buoni servizi forniti dalle ONG italiane desidera protrarre per altri due anni la cooperazione con il Governo italiano per mezzo di tali organizzazioni;

Considerando che il Governo Italiano, in vista di potenziare l'accesso alle risorse di acqua salubre per la popolazione dell'Uganda, desidera continuare la sua cooperazione con il Governo Ugandese per mezzo della ONG Italiana << Cooperazione e Sviluppo per l'Uganda>>;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
PORTATA

Il progetto concernente le risorse idriche in base al presente accordo per un valore di Lire italiane 997.592.000 é inteso a contribuire in modo significativo al miglioramento del tenore di vita della popolazione nei distretti di Moroto e Kotido.

ARTICOLO 2
OBIETTIVI GENERALI

Gli obiettivi generali del Progetto saranno di:

2.1 fornire acqua salubre alla comunità locale;

2.2. migliorare le condizioni igienico /sanitarie per quanto riguarda le fonti di acqua salubre

2.3. garantire un approvvigionamento continuo in acqua mediante adeguate attività di formazione per quanto concerne la manutenzione dei pozzi;

ARTICOLO 3
OBIETTIVI SPECIFICI

Per ottenere gli obiettivi di cui all'articolo 2, sono previste le specifiche attività in appresso:

3.1. trivellare 70 pozzi da attrezzare con pompe a mano.

3.2. Addestrare il personale locale in modo che sia capace di provvedere alla perforazione ed alla manutenzione dei pozzi.

3.3. Mobilitare i beneficiari affinché partecipino attivamente a tutte le f asi del progetto.

3.4. Addestrare le comunità locali ad utilizzare correttamente, conservare e proteggere le fonti di acqua salubre

ARTICOLO 4
IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO

Il Governo Italiano per mezzo della ONG Italiana <<Cooperazione e sviluppo per l'Uganda>> realizzatrice del progetto, s'impegna a fornire quanto segue

4.1 Personale tecnico italiano

4.1.1. Un (1) esperto perforatore, un (1) esperto ingegnere meccanico, un (1) volontario incaricato di mobilitare et sensibilizzare la popolazione e di coordinare l'addestramento.

4.2 Materiali

4.2.1. Tubi di metallo e plastica

4.2.2 Carburante e lubrificanti per le attività di perforazione

4.3 Attrezzature

4..3.1. L'ONG <<Cooperazione e Sviluppo>> utilizzerà per la realizzazione dei pozzi tutti i suoi macchinari e le attrezzature necessarie per i lavori, comprese le rilevazioni idrologiche ed il trasporto di materiali e di persone.

4.4. Addestramento.

4.4.1 Due squadre di operai locali, ciascuna composta da cinque persone, saranno addestrate rispettivamente per la perforazione e la manutenzione dei pozzi.

4.4.2 I meccanici del villaggio saranno addestrati ai fini della manutenzione delle pompe ad acqua; saranno installate officine nelle città distrettuali

4.5 Un'indennità consolidata sarà pagata al personale tecnico fornito dal Governo dell'Uganda.

4.5 Contribuire , in misura del 67%, al costo del cemento e dei tondini di ferro per l'installazione dei pozzi

ARTICOLO 5
IMPEGNI DEL GOVERNO DELL'UGANDA

Governo Centrale

Il Governo dell'Uganda darà supporto al progetto, fornendo il massimo della cooperazione al personale italiano

Il Governo Ugandese, tramite il Ministero delle Acque, della Proprietà Fondiaria e dell'Ambiente, fornirà quanto segue:

5.1 Personale

5.1.1 Un (1) geologo per la verifica geologica del sito dei pozzi e per l'effettuazione dei collaudi di capacità su ogni nuovo pozzo

5.1.2. 10 (dieci) tecnici per comporre la squadra di perforazione e di manutenzione (5+5)

5.2 Materiali

5.2.1 Attrezzature geologiche , mappe e dati

5.2.2 70 (settanta) pompe a mano <<India Mark>>

5.3 Tutte le licenze, autorizzazioni e servizi necessari per l'espletamento del Progetto.

5.4 Tutti i documenti e permessi previsti dai regolamenti ugandesi per il personale italiano che lavora sul Progetto

5.5 Il Governo Ugandese rileverà la piena responsabilità dei pozzi alla fine del progetto.

Governo locale distrettuale (Moroto e Kotido)

5.6. Fornirà il trasporto per consentire alle comunità locali di partecipare , e per reperire i siti per i pozzi

5.7 Ciascun distretto beneficiario contribuirà, in misura del 33% , al costo del cemento e dei tondini di ferro per l'installazione dei nuovi pozzi

5.8 Richiederà alle comunità locali di fornire sabbia, materiale inerte e pietrame per l'installazione delle pompe a mano.

5.9 Quattro (4) animatori sociali incaricati di far partecipare le comunità locali (due per distretto).

ARTICOLO 6
DOVERI

Il personale italiano

6.1. Svolgerà il proprio lavoro in conformità ai regolamenti ugandesi

6.2. Si asterrà da ogni altra attività retribuita per tutta la durata del suo mandato.

6.3. Osserverà pienamente le leggi, i regolamenti e gli usi ugandesi, e rispetterà il principio di non-ingerenza nei princìpi e nelle prassi interne.

ARTICOLO 7

PRIVILEGI ED IMMUNITÀ

La norma dell'Accordo Uganda-Italia sulla cooperazione tecnica del 16 marzo 1993 (articoli VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV) si applicherà pienamente ai membri del personale italiani ed ai loro familiari a carico, nonché alle attrezzature ed alle forniture nell'ambito del Progetto.

ARTICOLO 8
VALUTAZIONE ANNUALE

8.1 Una valutazione congiunta ufficiale sullo stato di avanzamento del programma e delle condizioni di lavoro ufficiali sarà effettuata ogni anno da un rappresentante del Governo ugandese e del Governo italiano con la partecipazione della ONG realizzatrice <<Cooperazione e Sviluppo>>.

8.2. Entrambe le Parti esamineranno e valuteranno le attività del progetto ad una data che sarà stabilita. La valutazione finale avverrà al completamento del progetto.

8.3 Sarà istituito un comitato ad hoc per passare in rassegna l'attuazione del progetto e risolvere amichevolmente eventuali controversie durante la realizzazione del programma. Esso sarà composto da:

a) Il rappresentante del Governo Ugandese (Ministero delle Acque, della Proprietà Fondiaria e dell'Ambiente,/ Direttorio dello Sviluppo dell'Acqua)

b) Un rappresentante dell'Ambasciata italiana.

c) Un rappresentante delle ONG.

d) Un rappresentante delle amministrazioni locali

ARTICOLO 9

ENTRATA IN VIGORE, VALIDITA', DENUNCIA

9.1 Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore nel momento in cui sarà ricevuta la seconda delle due notifiche con le quali le Parti si comunicano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle loro rispettive procedure interne debitamente previste e rimarrà in vigore per tutto il tempo delle attività del progetto.

9.2. I termini e le condizioni del presente Memorandum d'Intesa possono essere emendati o modificati con il reciproco consenso di entrambe le Parti.

9.3. Qualsiasi emendamento, revisione o proroga del presente Memorandum d'Intesa può essere effettuato per mezzo di scambi di lettere fra le due Parti.

9.4 Nel momento in cui il Progetto sarà completato, le attrezzature ed i veicoli di pertinenza del progetto , secondo la lista allegata, saranno consegnati al Governo Ugandese per essere utilizzati nelle attività relative alle risorse idriche in Karamoja.

ARTICOLO 10
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione del presente Memorandum d'Intesa saranno risolte amichevolmente

IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

FATTO a KAMPALA , il 6 aprile 2000 in due originali, ciascuno in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELL'UGANDA

BILANCIO PREVENTIVO PER IL PROGETTO SULLE RISORSE IDRICHE IN KARAMOJA

1. Personale Italiano	
-1 esperto perforatore per 24 mesi	L. 128.000.000
- 1 esperto meccanico per 24 mesi	L. 128.000.000
- 1 volontario per 24 mesi	L. 50.000.000
2. Personale locale	
- 10 tecnici per 24 mesi	L. 72.500.000
- 1 geologo per 24 mesi	L. 8.000.000
3. Materiali	
- Carburante e lubrificanti per attività di perforazione	L. 25.900.000
- Parti di ricambio - tubi (4.000 metri)	
- Trivelle	L. 299.400.000
- Carburanti per trasporti	L. 68.600.000
4. Veicoli	
- 1 furgone 4WD	L. 45.000.000
5. Assicurazioni	L. 43.890.000
6. Addestramento/Officine/Indennità	L. 28.000.000
7. Spese generali	L. 79.000.000
8. Coordinamento e monitoraggio del progetto	L. 24.000.000
9. Varie	L. 5.302.000
TOTALE	**L. 997.592.000**

LISTA DELLE ATTREZZATURE E DEI VEICOLI DI PERTINENZA DEL PROGETTO

- 4.000 metri di tubi di ferro o plastica (tutti quelli necessari per i pozzi)
- 1 veicolo 4 WD

ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVERSION DE LA DETTE EN INVESTISSEMENTS PUBLICS

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement du Royaume du Maroc, ci-après dénommés les « Parties », considérant la décision du Gouvernement Italien de promouvoir les relations de coopération maroco-italiennes et de participer à l'allégement de la dette du Royaume du Maroc par le biais de la conversion en investissements publics de développement, ont convenu de ce qui suit :

Article 1
Objet de l'Accord

Le présent Accord a pour objet d'arrêter les modalités de la conversion en investissements publics de développement, d'un montant équivalent à 100 millions de Dollars US en valeur actualisée de la dette du Royaume du Maroc à l'égard de la République Italienne au titre de créances de « Mediocredito Centrale » (comprenant les échéances en principal et intéret).

Article 2
Mécanisme de conversion de la dette en investissements publics

2.1 Les « Parties » conviennent que la dette qui fera l'objet d'une conversion au titre du présent Accord est de 100 millions de Dollars US en valeur actualisée ; l'actualisation des créances qui ne sont pas encore arrivées à échéance sera effectuée sur la base des taux du marché prévus à l'Annexe 1 du présent Accord dont elle fait partie intégrante. Ce montant sera imputé sur les créances de « Mediocredito Centrale » au titre des conventions citées à l'Annexe 2 du présent Accord dont elle fait partie intégrante.

2.2 Les dépenses éligibles à la conversion seront prévues au budget de l'Etat ou d'autres établissements publics du Royaume du Maroc déterminés d'un commun accord entre les « Parties ».

2.3 La conversion de la dette sera effectuée sur base semestrielle, le 30 juin et le 31 décembre. Ces dates seront, par ailleurs, considérées comme dates

conventionnelles de conversion, la première date étant le 31 décembre 2000. Le montant de la conversion sera égal au montant des paiements pour les achats de biens et de services effectués par le Gouvernement du Royaume du Maroc pour la réalisation des projets retenus. La conversion sera effectuée après vérification par le Comité Technique de Gestion desdites dépenses indiquées dans les rapports d'activité semestriels rédigés par le Gouvernement du Royaume (article 3.3).

2.4 L'imputation des dépenses éligibles aux échéances correspondantes sera calculée sur la base des taux de change officiels de « Bank Al Maghrib » pour les devises concernées.

2.5 La Partie Italienne procèdera à l'annulation du montant correspondant aux dépenses effectuées par la Partie Marocaine au cours de l'année budgétaire, aux dates conventionnelles de conversion prévues à l'article 2.3. Les annulations seront notifiées à la Partie Marocaine.

Article 3
Projets éligibles

3.1 Les ressources financières éligibles pour des opérations de conversion seront utilisées par le Gouvernement du Royaume du Maroc pour les achats de biens et de services nécessaires à la réalisation de projets ou de programmes qui seront retenus par le Comité Technique de Gestion sur la base de la documentation technique produite par le Gouvernement du Royaume du Maroc, conformément aux dispositions de l'article 4. Ces projets et programmes porteront sur les secteurs prioritaires de développement socio-économique et/ou de protection de l'environnement et seront en conformité avec les objectifs de la Coopération Italienne, selon la législation en vigueur. Par ailleurs ces projets et programmes pourront être identifiés parmi ceux qui sont en cours d'exécution ou à programmer dans le cadre des prochains exercices budgétaires du Gouvernement du Royaume du Maroc.

3.2 Pour chacun des projets et programmes retenus, le Gouvernement du Royaume du Maroc produira la documentation suivante nécessaire à sa présentation au Comité Technique de Gestion et à son suivi pendant la réalisation ·

- une description du projet comprenant ses finalités générales de développement, ses objectifs spécifiques, ses activités, les coûts prévus et les délais des différentes étapes de sa réalisation;
- un rapport semestriel qui indique les activités réalisées et les dépenses effectuées au cours de la période précédente ;

- un rapport d'achèvement des projets retenus qui indique les résultats obtenus, la situation financière, les délais de réalisation et les objectifs atteints.

3.3 Les projets réalisés dans le cadre du présent Accord seront présentés comme activités financées partiellement ou totalement par le Gouvernement Italien dans le cadre de la mise en œuvre de la conversion de la dette.

La documentation relative aux dépenses effectuées en dirhams marocains, telle qu'approuvée par les Autorités compétentes du Royaume du Maroc, restera à disposition du Gouvernement Italien pour d'éventuelles vérifications jusqu'à deux ans après l'achèvement du projet. En outre, la Partie Italienne a le droit de visiter les projets pendant ou après leur exécution.

Article 4
Comité Technique de Gestion

4.1 Les Parties s'engagent à constituer un Comité Technique de Gestion chargé:

- d'examiner et d'approuver, sur la base de la documentation technique présentée par la Partie Marocaine, les projets et programmes qui seront financés dans le cadre du présent Accord;
- d'évaluer l'avancement des projets retenus sur la base de rapports d'activité périodiques d'ordre technique et financier et de visites de suivi ;
- de constater l'achèvement desdits projets et programmes sur la base des rapports produits par la Partie marocaine tel qu'indiqués à l'article 3.2 ;
- de vérifier l'application du présent Accord.

4.2 Le Comité Technique de Gestion sera composé des représentants des deux Parties. La Partie Italienne sera représentée par l'Ambassadeur de la République Italienne au Maroc ou ses délégués et la Partie Marocaine sera représentée par le Ministre de l'Economie et des Finances ou ses délégués. Les modalités de fonctionnement du Comité seront fixées d'un commun accord entre les Parties.

4.3 Le Comité Technique de Gestion se réunira, tous les trois mois et/ou chaque fois que les Parties en jugeront la nécessité, la première réunion devant intervenir au plus tard un mois après la date de signature de cet Accord.

Article 5
Entrée en vigueur, durée et notification

5.1 Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

5.2 Le présent Accord restera en vigueur jusqu'à l'utilisation intégrale du montant total de la dette éligible à la conversion. Cependant, la durée de l'Accord ne pourra pas exéder la durée de cinq années après son entrée en vigueur, à moins que les Parties ne conviennent d'une prorogation de ce délai.

5.3 Le présent Accord pourra être modifié d'un commun accord entre les deux Parties. Les amendements seront adoptés moyennant un échange de notes.

En foi de quoi les Représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à ROME., le 12.04.2000 en deux exemplaires originaux en langue française.

Pour le Gouvernement de la République Italienne

Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc

ANNEXE 1

Méthodes de calcul de la valeur actuelle (VA) des créances dûes par le Gouvernement du Royaume du Maroc pour la réalisation des projets et programmes éligibles.

1. Les taux de marché à utiliser pour l'actualisation des créances qui ne sont pas encore arrivées à échéance seront identifiés sur la base du taux de référence suivant l'enchère des « Buoni Ordinari del Tesoro » (BOT) et des « Buoni del Tesoro Poliennali » (BTP) précédant immédiatement la date conventionnelle de conversion, tels que publiés par les Organismes Officiels du Gouvernement Italien. Pour chaque semestre, la Partie Italienne fournira à la Partie Marocaine les taux d'escompte applicables à l'actualisation.

La valeur actuelle des créances qui ne sont pas encore arrivées à échéance au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord sera déterminée par l'application des taux d'escompte suivants :
a) pour des créances à échéance inférieure à un an, le taux de marché des « BOT » à un an ;
b) pour des créances à échéance supérieure à un an et inférieure à trois ans, le taux de marché des « BTP » à trois ans ;
c) pour des créances à échéance supérieure à trois ans et inférieure à cinq ans, le taux de marché des « BTP » à cinq ans ;
d) pour des créances à échéance supérieure à cinq ans, le taux de marché des « BTP » à dix ans.

2. L'actualisation sera calculée sur la base du nombre de jours effectifs entre la date conventionnelle de conversion et les dates des échéances respectives.

3. Les créances qui sont arrivées à échéance pendant le semestre avant la date conventionnelle de conversion seront calculées à leur valeur nominale.

4. Dans l'hypothése où le montant des dépenses éligibles est inférieur au montant des échéances dûes à la date conventionnelle de conversion, le Gouvernement du Royaume du Maroc procèdera, cinq jours ouvrables après notification par Mediocredito Centrale et sans intérets de retard, au réglement du montant résiduel des échéances concernées.

5. Dans l'hypothése où le montant des dépenses éligibles est supérieur au montant des échéances dûes à la date conventionnelle de conversion, la partie résiduelle des dépenses éligibles sera imputée sur les échéances futures telles que calculées ci-dessus.

ANNEXE 2

CONVENTIONS FINANCIERES ENTRE LE GOUVERNMENT DU ROYAUME DU MAROC ET LE MEDIOCREDITO CENTRALE
ENCOURS DE LA DETTE AU 06/04/2000

PRET	DATE DE LA SIGNATURE	DEVISE	MONTANT DU PRET	MONTANT DEBURSE	ENCOURS PRINCIPAL	ENCOURS INTERETS	TOTAL ENCOURS	DATE ECHEANCE	
								A PARTIR DU	JUSQU'A
CONVENTION FINANCIERE									
86/006	27/06/1986	$USA	900.000,00	900.000,00	630.000,06	35.437,50	665.437,56	24/04/2000	24/10/2006
87/028	03/09/1987	$USA	15.000.000,00	14.999.999,92	12.000.000,56	765.000,16	12.765.000,72	16/04/2000	16/10/2007
TOTAL $USA		$USA	15.900.000,00	15.899.999,92	12.630.000,62	800.437,66	13.430.438,28		
88/020	21/12/1988	DM	23.592.423,00	23.072.675,17	21.919.041,50	1.643.928,22	23.562.969,72	01/06/2000	01/06/2009
TOTAL DM		DM	23.592.423,00	23.072.675,17	21.919.041,50	1.643.928,22	23.562.969,72		
88/044	27/12/1988	LIT.	2.135.000.000	2.122.463.040	1.910.216.736	136.102.945	2.046.319.681	03/10/2000	03/04/2009
91/013	25/075/1991	LIT.	2.454.680.000	1.710.424.100	1.710.424.100	186.008.625	1.896.432.725	03/06/2000	03/12/2011
TOTAL LIT		LIT.	4.589.680.000	3.832.887.140	3.620.640.836	322.111.570	3.942.752.406		
91/025	15/07/1991	ECU	56.310.000,00	56.310.000,00	56.310.000,00	5.208.675,11	61.518.675,11	16/09/2000	16/09/2016
94/001	14/07/1994	ECU	62.040.000,00	62.040.000,00	62.040.000,00	7.910.100,41	69.950.100,41	12/04/2000	12/10/2019
TOTAL ECU		ECU	118.350.000,00	118.350.000,00	118.350.000,00	13.118.775,52	131.468.775,52		

Traduzione non ufficiale

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO PER LA CONVERSIONE DEL DEBITO IN INVESTIMENTI PUBBLICI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco, di seguito denominati <<le Parti>>, considerando la decisione del Governo italiano di promuovere le relazioni di cooperazione italo-marocchine e di partecipare all'alleggerimento del debito del Regno del Marocco mediante la conversione in investimenti pubblici di sviluppo, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto di stabilire le modalità della conversione in investimenti pubblici di sviluppo per un ammontare equivalente a 100 milioni di dollari USA in valore attuale, del debito del Regno del Marocco nei confronti della Repubblica Italiana a fronte dei crediti di <<MEDIOCREDITO CENTRALE>> (comprendenti le rate per capitale ed interessi).

Articolo 2

Meccanismo di conversione del debito in investimenti pubblici

2.1 Le Parti concordano che il debito che sarà oggetto di conversione ai sensi del presente Accordo è di 100 milioni di dollari USA in valore attuale , l'attualizzazione dei crediti non ancora scaduti sarà effettuato in base ai tassi di mercato previsti all'Annesso 1 del presente Accordo di cui è parte integrante. Tale importo sarà imputato ai crediti di MEDIOCREDITO CENTRALE ai sensi delle convenzioni menzionate all'Annesso 2 del presente Accordo di cui è parte integrante.

2.2. Le spese eleggibili alla conversione saranno previste nel bilancio preventivo dello Stato o di altri enti pubblici del Regno del Marocco, determinati di comune accordo fra le Parti.

2.3. La conversione del debito avverrà su base semestrale il 30 giugno ed il 31 dicembre. Tali date saranno considerate come date convenzionali di conversione, la prima data essendo il 31 dicembre 2000. L'ammontare della conversione sarà pari all'ammontare dei pagamenti per gli acquisti di beni e servizi effettuati dal Governo del Regno del Marocco per la realizzazione dei progetti prescelti La conversione sarà effettuata previa verifica, ad opera del Comitato Tecnico di Gestione, delle spese di cui sopra, indicate nei rapporti di attività semestrali redatti dal Governo del Regno (articolo 3.3.).

2.4. L'imputazione delle spese eleggibili alle rate corrispondenti sarà calcolata in base ai tassi di cambio ufficiale della <<Bank Al Maghrib>> per le valute in questione.

2.5. La Parte italiana, alle date convenzionali di conversione previste all'articolo 2.3, annullerà l'ammontare corrispondente alle spese effettuate dalla Parte marocchina nel corso dell'anno fiscale. Gli annullamenti saranno notificati alla Parte marocchina.

Articolo 3

Progetti eleggibili

3.1. Le risorse finanziarie eleggibili per le operazioni di conversione saranno utilizzate dal Governo del Regno del Marocco per gli acquisti di beni e servizi necessari per la realizzazione dei progetti o programmi prescelti dal Comitato Tecnico di Gestione in base alla documentazione tecnica prodotta dal Governo del Regno del Marocco conformemente alle disposizioni dell'articolo 4. Tali progetti e programmi verteranno sui settori prioritari di sviluppo socioeconomico e/o di protezione dell'ambiente, e saranno conformi agli obiettivi della cooperazione italiana, secondo la legislazione in vigore. Peraltro questi progetti e programmi potranno essere individuati fra quelli già in fase di esecuzione o da programmare nei bilanci preventivi del Governo del Regno del Marocco per i prossimi anni finanziari.

3.2. Per ciascuno dei progetti e programmi prescelti, il Governo del Regno del Marocco produrrà la documentazione in appresso, necessaria per la presentazione al Comitato Tecnico di Gestione ed il monitoraggio durante la realizzazione:

- una descrizione del progetto contenente le sue finalità generali di sviluppo, i suoi obiettivi specifici , le sue attività, i costi previsti e i tempi delle varie tappe di realizzazione;

- un rapporto semestrale indicante le attività realizzate e le spese effettuate nel periodo precedente;

- un rapporto relativo al completamento dei progetti prescelti, indicante i risultati ottenuti, la situazione finanziaria, i tempi di realizzazione e gli obiettivi conseguiti.

3.3. I progetti realizzati nel quadro del presente Accordo saranno presentati come attività finanziate parzialmente o totalmente dal Governo italiano nell'ambito dell'attuazione della conversione del debito.

La documentazione relativa alle spese effettuate in dirham marocchini, quale approvata dalle Autorità competenti del Regno del Marocco, rimarrà a disposizione del Governo italiano per eventuali verifiche fino a due anni dopo il completamento del progetto. Inoltre, la Parte italiana ha diritto di visitare i progetti durante o dopo la loro esecuzione.

Articolo 4
Comitato Tecnico di Gestione

4.1. Le Parti s'impegnano ad istituire un Comitato tecnico di Gestione incaricato:

- di esaminare ed approvare, in base alla documentazione tecnica presentata dalla Parte marocchina, i progetti ed i programmi che saranno finanziati nel quadro del presente Accordo;
- di valutare l'avanzamento dei progetti prescelti sulla base di rapporti di attività periodici di ordine tecnico e finanziario, e di visite di monitoraggio;
- di constatare il completamento di tali progetti e programmi in base ai rapporti che saranno prodotti dalla Parte marocchina, come indicato all'articolo 3.2.,
- - di verificare l'applicazione del presente Accordo.

4.2. Il Comitato tecnico di Gestione sarà composto da rappresentanti delle due Parti. La Parte italiana sarà rappresentata dall'Ambasciatore della Repubblica Italiana in Marocco o dai suoi delegati e la Parte marocchina sarà rappresentata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze o dai suoi delegati. Le modalità di funzionamento del Comitato saranno stabilite di comune accordo fra le Parti.

4.3. Il Comitato Tecnico di Gestione si riunirà ogni tre mesi e/o ogni qualvolta le Parti lo giudichino necessario, la prima riunione dovendo intervenire non oltre un mese dopo la data di firma del presente Accordo.

Articolo 5

Entrata in vigore, durata e notifica.

5.1 Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

5.2. Il presente Accordo rimarrà in vigore fino all' utilizzazione integrale dell'ammontare totale del debito eleggibile per la conversione Tuttavia la durata dell'Accordo non potrà superare una durata di cinque anni dopo la sua entrata in vigore, a meno che le Parti non stabiliscano di comune accordo una proroga di detto termine.

5.3. Il presente Accordo potrà essere modificato di comune accordo fra entrambe le Parti Gli emendamenti saranno adottati mediante uno scambio di note.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma, il 12.04.2000 in due esemplari originali in lingua francese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
F.to: DINI

PER IL GOVERNO
DEL REGNO DEL MAROCCO
F.to: firma illeggibile

ANNESSO

Metodi di calcolo del valore attuale (VA) dei crediti dovuti dal Governo del Regno del Marocco per la realizzazione dei progetti e programmi eleggibili.

1 I tassi di mercato da utilizzare per l'attualizzazione dei crediti non ancora scaduti saranno individuati in base ai tassi di riferimento dell'asta pubblica dei Buoni Ordinari del Tesoro(BOT) e dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP), immediatamente anteriore alla data convenzionale di conversione, come pubblicati dagli Organismi ufficiali del Governo italiano. La Parte italiana fornirà alla Parte marocchina, per ciascun semestre, i tassi di sconto applicabili all'attualizzazione.

Il valore attuale dei crediti non ancora scaduti al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, sarà determinato dall'applicazione dei seguenti tassi di sconto:

a) per i crediti con scadenza inferiore ad un anno, il tasso di mercato dei BOT ad un anno;

b) per crediti con scadenza superiore ad un anno ed inferiore a tre anni, il tasso di mercato dei BTP a tre anni;

c) per i crediti con scadenza superiore a tre anni ed inferiore a cinque anni, il tasso di mercato dei BTP a cinque anni;

d) per i crediti con scadenza superiore a cinque anni, il tasso di mercato dei BTP a dieci anni.

2. L'attualizzazione sarà calcolata in base al numero di giorni effettivi fra la data convenzionale di conversione e le date delle rispettive scadenze

3. I crediti scaduti nel semestre anteriore alla data convenzionale di conversione saranno calcolati in base al loro valore nominale.

4. Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle spese eleggibili sia inferiore all'ammontare delle rate dovute alla data convenzionale di conversione, il Governo del Regno del Marocco provvederà, cinque giorni lavorativi dopo la notifica di MEDIOCREDITOCENTRALE e senza interessi di mora, a pagare il saldo residuo delle rate in oggetto.

5. Nell'ipotesi in cui in cui l'ammontare delle spese eleggibili sia superiore all'ammontare delle rate dovute alla data convenzionale di conversione, la parte residua delle spese eleggibili sarà imputata alle future rate come sopra calcolate.

ANNESSO 2
Convenzione finanziaria fra il Governo del Regno del Marocco e MEDIOCREDITO CENTRALE
Saldo a debito alla data del 6-4-2000

Prestito	Data Firma	Valuta	Importo prestito	Importo Sborsato	Saldo a debito capitale	Saldo a debito interessi	Totale saldo a debito	Data dal	Scadenza al
Conven-zione finan-ziaria									
86/006	27.6.86	$US	900.000,00	900.000,00	630.000,06	35.437,50	665.437,56	24.4.2000	24.10.2006
87/028	03/09.87	$US	15.000.000,00	14.999.999,92	12.000.000,56	765.000,16	12.765.000,72	16/4/2000	16/10/2007
TOTALE USA		$US	**15.900.000,00**	**15.899.999,92**	**12.630.000,62**	**800.437,66**	**13.430.438,28**		
88/020	21/12/88	DM	23.592.423,00	23.072.675,17	21.919.041,50	1.643.928,22	23.562.969,72	1.6.2000	1.6.2009
Totale DM		**DM**	**23.592.423,00**	**23.072.675,17**	**21.919.041,50**	**1.643.928,22**	**23.562.969,72**		
88,044	27.12.88	Lit	2.135.000.000	2.122.463.040	1.910.216736	136.102.945	2.046.319.681	3.10.2000	3.40.2009
91/013	25.075.91	Lit	2.454.680.000	1.710.424.100	1.710.424.100	186.008.625	1.896.432.725	3.6.2000	3.12.2011
TOTALE LIT		LIT	**4.589.680.000**	**3.832.887.140**	**3.620.640.836**	**322.111.570**	**3.942.752.406**		
91/025	15.7.91	ECU	56.310.000,00	56.310.000,00	56.310.000,00	5.208.675,11	61.518.675,11	16.9.2000	16.9.2016
94/2001	14/07/94	ECU	62.040.000,00	62.040.000,00	62.040.000,00	7.910.100,41	69.950.100,41	12.4.2000	12.10.2019
TOTALE ECU		**ECU**	**118.350.000,00**	**118.350.000,00**	**118.350.000,00**	**13.118.775,52**	**131.468.775,52**		

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF INDUSTRY, COMMERCE AND HANDICRAFT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY AND ENERGY OF THE REPUBLIC OF KOREA ON COOPERATION IN THE FIELD OF INDUSTRIAL DESIGN

The Ministry of Industry, Commerce and Handicraft of the Italian Republic and the Ministry of Commerce, Industry and Energy of the Republic of Korea and (hereinafter referred to as "the Parties");

Having regard to the Economic Cooperation Agreement between the Italian Republic and the Republic of Korea, signed in Rome on the 25th May 1982 and to the Joint Declaration between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Korea on Cooperation in the Field of Industrial Design, signed in Rome on the 3rd March 2000;

Noting the increasing importance of industrial design in a knowledge-based economy;

Sharing their common desire to further strengthen bilateral cooperation in this field;

Respecting the principles of equality and mutual benefits;

Have agreed as follows:

Article 1

For the purpose of facilitating and promoting cooperation between the two countries in the field of industrial design for their mutual benefit and in accordance with their respective laws and regulations as well as the relevant international norms, the Parties shall make efforts, *inter alia*, to:

(a) Promote the exchange of information on policies and activities related to industrial design in the two countries;
(b) Support activities for the exchange of views and experiences such as symposia, seminars and workshops on industrial design;
(c) Encourage the participation of designers and design firms in design exhibitions held in the two countries;
(d) Promote activities for education and training of designers;
(e) Organize design forums and design development programs in areas of mutual concern;
(f) Cooperate in protecting intellectual property rights.

Article 2

The Parties shall cooperate closely and strengthen their role in international organizations related to industrial design.

Article 3

1. In order to facilitate the effective implementation of the Memorandum, the Parties shall designate an appropriate organization in each country as the Liaison Center.

2. The Liaison Center shall have the authority and responsibility to develop, arrange and coordinate cooperative activities in the field of industrial design.

Article 4

The Memorandum shall enter into force upon signature, and remain effective unless either Party notifies the other in writing of its intention to terminate this Memorandum. This Memorandum may be amended by mutual consent of the Parties.

Done in Seoul, on the 20th day of July 2000, in two originals in English language.

For the Ministry of Industry, Commerce and Handicraft of the Italian Republic

ENRICO LETTA
Minister

For the Ministry of Commerce, Industry and Energy of the Republic of Korea

YOUNG-HO KIM
Minister

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA
FRA
IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL MINISTERO DEL COMMERCIO, DELL'INDUSTRIA E DELL'ENERGIA DELLA REPUBBLICA DI COREA
SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DEL DESIGN INDUSTRIALE

Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato della Repubblica Italiana ed il Ministero del Commercio, dell'Industria e dell'Energia della Repubblica di Corea (qui di seguito definite "le Parti");

Considerati l'Accordo di Cooperazione Economica fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Corea, firmato a Roma il 25 maggio 1982 e la Dichiarazione Congiunta fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulle Piccole e Medie Imprese, firmata a Roma il 3 marzo 2000;

Prendendo atto dell'importanza crescente del design industriale in un'economia basata sulle competenze;

Desiderando entrambe rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale in tale settore;

Nel rispetto dei principi di uguaglianza e vantaggio reciproco;

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Allo scopo di facilitare e promuovere la cooperazione fra i due paesi nel settore del design industriale, per il loro reciproco vantaggio ed in conformità con le rispettive leggi e regolamenti, nonché con le norme internazionali pertinenti, le Parti si adopereranno, fra l'altro, al fine di:

a. promuovere lo scambio di informazioni su politiche ed attività relative al design industriale nei due paesi;
b. sostenere le attività mirate allo scambio di opinioni ed esperienze, quali convegni, seminari e laboratori sul design industriale;
c. incoraggiare la partecipazione di operatori di design e ditte di design a mostre sul design allestite nei due paesi;
d. promuovere attività di istruzione e formazione per operatori di design;
e. organizzare forum di design e programmi di sviluppo del design in aree di interesse reciproco;
f. cooperare nella protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 2

Le Parti Contraenti collaboreranno strettamente e rafforzeranno il loro ruolo in seno alle organizzazioni internazionali attinenti al design industriale.

Articolo 3

1 Allo scopo di facilitare una efficace attuazione del Memorandum, le Parti nomineranno un'organizzazione che fungerà da Centro di Collegamento in ciascun paese
2. Il Centro di Collegamento avrà la facoltà e la responsabilità di mettere a punto, organizzare e coordinare le attività nel settore del design industriale.

Articolo 4

Il presente Memorandum entrerà in vigore alla firma, e resterà in vigore fino a quando una delle due Parti non avrà fornito all'altra con un anno di anticipo comunicazione scritta della sua intenzione di revocare il presente Memorandum. Il presente Memorandum può essere emendato con il consenso reciproco delle Parti.

Fatto a Seoul il 20 luglio 2000 in due originali in lingua inglese.

Per il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato della Repubblica Italiana

Il Ministro
(F.to: Enrico Letta)

Per il Ministero del Commercio, dell'Industria e dell'Energia della Repubblica di Corea

Il Ministro
(F.to: Young-Ho Kim)

ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO

per la realizzazione del Programma di Cooperazione con le Facoltà di Architettura e Pianificazione Fisica, Agronomia e Ingegneria Forestale e de Medicina dell'Università "Eduardo Mondlane" di Maputo

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, di seguito indicati come le "Parti"

VISTO l'Accordo di Cooperazione Economica e per lo Sviluppo firmato tra le Parti il 15 ottobre 1981,

VISTO il Processo Verbale della Commissione Mista italo-mozambicana firmato in data 6 febbraio 1988;

VISTO il Protocollo firmato dalle Parti in data 1 agosto 1983, di seguito denominato "Protocollo", relativo ai programmi di cooperazione tecnica realizzati presso l'Università "Eduardo Mondlane" di Maputo, di seguito denominata "UEM", nel quadro del suddetto Accordo;

VISTO l'Accordo Quadro di Cooperazione allo Sviluppo firmato tra le Parti in data 11ottobre 1996;

CONSIDERANDO che in applicazione del suddetto Protocollo e nel quadro delle iniziative promosse dal Ministero degli Affari Esteri italiano - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (di seguito denominata "MAE-DGCS"), sono in corso dal 1983 attività di cooperazione fra Università italiane e l'UEM nelle Facoltà di Agronomia ed Ingegneria Forestale, Architettura e Pianificazione Fisica, Medicina ed Economia;

CONSIDERANDO che il MAE-DGCS, tenuto conto dell'importanza dell'iniziativa e nell'intento di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e finanziarie già impegnate nel programma italo-mozambicano di cooperazione in corso, ha stanziato, con delibera n. 162 del 28.10.1999 del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo, un contributo di Lit. 7.781.050.000 nel quadro delle risorse finanziarie previste per le attività di cooperazione universitaria con il Mozambico;

CONSIDERANDO che l'iniziativa si colloca nell'ambito del Programma di cooperazione tra Italia e Mozambico regolato dall'Accordo Quadro del 1996, recependone i principi fondamentali;

CONSIDERANDO che l'UEM individuerà, tramite apposita selezione pubblica, le strutture universitarie italiane a cui affidare le attività di didattica, ricerca, formazione e sostegno istituzionale del Programma;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
(Definizioni)

Nel presente Accordo e nell'Annesso Tecnico allegato sono impiegati termini aventi il seguente significato:

Programma: programma di cooperazione a favore delle Facoltà di Architettura e Pianificazione Fisica, Agronomia e Ingegneria Forestale e Medicina dell'Università "Eduardo Mondlane" di Maputo che include:

- il rafforzamento delle capacità istituzionali dell'UEM in termini di pianificazione e gestione finanziaria delle risorse;
- l'aumento delle capacità di gestione amministrativa dell'UEM attraverso l'informatizzazione delle procedure e la formazione del personale;
- il sostegno alle attività di docenza attraverso la formazione di docenti e di tecnici in Mozambico, in altri Paesi in Via di Sviluppo, in Italia e in altri Paesi;

- la produzione di manuali, materiale didattico e documentazione tecnica;
- il rafforzamento delle capacità didattiche attraverso la fornitura e manutenzione di attrezzature e la fornitura di materiali di supporto;
- il rafforzamento delle capacità operative dei laboratori per la ricerca scientifica attraverso il recupero delle apparecchiature esistenti, l'acquisizione e la manutenzione di nuovo equipaggiamento e la formazione di personale tecnico;
- la promozione di rapporti di collaborazione scientifica per la ricerca applicata con altri istituti od enti;
- il sostegno alla revisione dei piani di studio nell'ambito dell'aggiornamento curriculare in corso nelle Facoltà assistite;
- le attività di produzione scientifica, didattica e tecnica;
- i seminari locali per identificare e per promuovere sinergie tra i tre progetti nell'ambito della ricerca, orientate alla multidisciplinarietà.

MAE-DGCS: Ministero degli Affari Esteri Italiano - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo;

UEM: Università "Eduardo Mondlane" di Maputo;

UCC: Unità di Coordinamento e Controllo;

Ente Esecutore: l'Università o il Consorzio di Università selezionata/o per concorso pubblico dall'UEM, cui verrà affidata la realizzazione del Programma.

ARTICOLO 2
(Obiettivi)

1. L'obiettivo del presente Accordo è quello di regolare le modalità di erogazione ed utilizzazione del finanziamento messo a disposizione dal MAE-DGCS, al fine di contribuire allo sviluppo delle Facoltà di Architettura e Pianificazione Fisica,

Agronomia e Ingegneria Forestale e Medicina dell'UEM, sia sotto il profilo didattico-scientifico, sia sotto quello della loro capacità di agire come consulente ed interlocutore delle istituzioni mozambicane ed internazionali.

La finalità che anima l'iniziativa del Governo italiano è ispirata alla convinzione che l'assistenza alla formazione universitaria debba mirare, da un lato, a creare le condizioni per una crescita autonoma delle Facoltà sopra citate e, dall'altro, a porle nelle condizioni di realizzare le sinergie possibili con le istituzioni mozambicane e con altre Università.

3. Al fine di permettere il raggiungimento di tali obiettivi, il contributo italiano sarà diretto a finanziare interventi di assistenza tecnica (insegnamento; formazione di docenti e tecnici in loco e presso sedi universitarie italiane e non, che potranno essere concordate tra le strutture universitarie individuate e l'UEM; promozione della ricerca; acquisizione di attrezzature didattico-scientifiche e di materiale librario) e interventi diretti ad accrescere la capacità istituzionale delle Facoltà di Architettura e Pianificazione Fisica, Agronomia e Ingegneria Forestale e Medicina dell'UEM di gestire meglio i curricula dei propri corsi e le proprie iniziative.

ARTICOLO 3
(Finanziamento Italiano)

1. Il MAE-DGCS, in base alla delibera del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo, decreterà un finanziamento di Lit. 7.421.050.000 a favore dell'UEM per lo svolgimento del Programma di cui al presente Accordo, articolato nelle seguenti componenti:
   - Lit. 240.000.000 per l'Unità di Coordinamento e Controllo;
   - Lit. 7.181.050.000 quale ammontare stimato necessario per lo svolgimento del Programma da parte delle tre Facoltà. L'ammontare esatto e la sua ripartizione tra le Facoltà sarà determinato sulla base dei risultati della gara indetta dall'UEM, che ne darà formale comunicazione all'Ambasciata d'Italia in Maputo.

2. Il contributo sarà erogato - con decreto del Direttore Generale della Cooperazione allo Sviluppo - direttamente in capo all'UEM quale organismo beneficiario del Programma, secondo le modalità specificate all'Articolo 5 comma 2.

ARTICOLO 4
(Organi di Coordinamento e Controllo del Programma)

1. L'utilizzazione del contributo italiano di cui al precedente articolo 3 sarà sottoposta all'approvazione di una Unità di Coordinamento e Controllo (di seguito denominata UCC), costituita, presso il Rettorato dell'UEM, da un rappresentante dell'UEM e da un rappresentante del MAE-DGCS, secondo quanto disposto dal successivo Articolo 5.

2. Le competenze e le modalità di funzionamento dell'UCC sono definite nell'Annesso Tecnico al presente Accordo, che ne costituisce parte integrante.

ARTICOLO 5
(Modalità di Utilizzazione del Finanziamento Italiano)

1. Nell'Annesso Tecnico allegato sono riportati gli obiettivi del Programma ed una stima non vincolante delle risorse finanziarie necessarie per le attività oggetto del finanziamento italiano, ripartite per le tre Facoltà. Fermo restando quanto stabilito all'Articolo 11, gli Articoli 2 e 6 dell'Annesso Tecnico potranno essere modificati su proposta congiunta dell'UEM e dell'Ente Esecutore selezionato, dopo il perfezionamento del contratto.

2. Il finanziamento italiano sarà versato all'UEM in tre tranches annuali. L'ammontare esatto di ogni tranche annuale e la sua ripartizione tra le Facoltà sarà determinato sulla base dei risultati della gara indetta dall'UEM. Il primo versamento corrisponderà al finanziamento destinato alle attività per la prima annualità e verrà corrisposto subito dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

3. Al fine di assicurare il controllo, da parte del MAE-DGCS, sull'utilizzazione del finanziamento italiano per le finalità indicate nel presente Accordo e per le attività specificate nell'Annesso Tecnico, l'importo di ciascuna annualità sarà depositato su di un conto corrente speciale presso il "Banco de Moçambique", intestato al Governo mozambicano, denominato "Programma di Cooperazione Italia-Mozambico - UEM" (di seguito denominato "Conto Speciale"), che verrà utilizzato dall'UEM per il finanziamento delle attività previste nei Piani Operativi periodici del Programma (Piano Operativo Globale, Piani Operativi Semestrali e Annuali) approvati dall'Unità di Coordinamento e Controllo, secondo le modalità specificate nell'Annesso Tecnico.

4. A conclusione del primo ciclo semestrale di attività di ogni anno, gli organi di gestione del Programma costituiti presso le Facoltà (di seguito denominate "Unità di Gestione") sottoporranno alla valutazione ed approvazione dell'UCC una relazione dettagliata sulle attività svolte (Rapporto Semestrale) e il Piano Operativo Semestrale per il semestre successivo. L'UCC trasmetterà all'Ambasciata d'Italia ed all'UEM il Rapporto Semestrale e il Piano Operativo Semestrale del Programma, con la richiesta di procedere alla liberazione dei fondi relativi al semestre successivo. L'Ambasciata d'Italia comunicherà formalmente all'UEM il proprio nulla osta alla liberazione di tali fondi. Una volta ricevuta tale comunicazione, l'UEM procederà alla movimentazione dei fondi succitati, secondo le modalità specificate all'Annesso Tecnico.

5. Alla conclusione di ciascun ciclo annuale di attività le Unità di Gestione del Programma sottoporranno alla valutazione ed approvazione dell'UCC una relazione dettagliata sulle attività svolte, un rendiconto generale di spesa relativo all'utilizzazione della quota di finanziamento loro destinata ed utilizzata e il Piano Operativo per l'anno successivo, suddiviso in semestri. L'UCC, sulla base dei contributi degli organi del Programma responsabili per la spesa, predisporrà il Rapporto Semestrale per il semestre trascorso, il Rapporto Annuale di Attività, il Rendiconto Annuale di spesa ed il Piano Operativo Annuale del Programma per l'anno successivo; tale documentazione sarà trasmessa all'UEM per conoscenza ed all'Ambasciata d'Italia con richiesta di nulla osta per l'erogazione della successiva tranche annuale di finanziamento. Il formato e i contenuti dei Rapporti di Attività e dei Piani Operativi periodici del Programma sono specificati nell'Annesso Tecnico. Il contenuto del Rendiconto Annuale di spesa è indicato al successivo comma 7.

6. L'UEM, attraverso la sua Direzione delle Finanze, si impegna a presentare su base semestrale all'Ambasciata d'Italia a Maputo, che ne informerà l'UCC, un rapporto finanziario circa:
   - i depositi sul Conto Speciale;
   - la durata di tali depositi;
   - gli esborsi effettuati a valere sul Conto Speciale in riferimento ai Piani Operativi approvati;
   - gli aggiustamenti negli esborsi effettuati rispetto a quanto programmato per il periodo precedente.

Il primo di tali rapporti dovrà essere presentato entro sei mesi dall'approvazione del Piano Operativo Globale del Programma.

7. L'UEM si impegna a presentare all'Ambasciata d'Italia a Maputo, per il tramite dell'UCC, un rendiconto annuale per ogni attività realizzata con il contributo finanziario italiano, evidenziando in tali rendiconti:
   - descrizione e durata dell'attività;
   - spese effettuate rispetto al piano approvato di utilizzazione del contributo italiano, nell'ambito della pianificazione integrata delle risorse concorrenti alla realizzazione delle attività.

   Il formato del rendiconto annuale di spesa è definito nell'Annesso Tecnico. La documentazione giustificativa delle spese effettuate dovrà essere mantenuta, in originale, presso i rispettivi organi responsabili (le Unità di Gestione, l'UCC, il Rappresentante legale dell'Ente Esecutore in Mozambico), che dovranno essere in grado, in ogni momento, di esibirla su richiesta dell'Ambasciata d'Italia. Una copia completa di tale documentazione verrà mantenuta presso l'UCC al fine di permettere l'espletamento delle attività di controllo che ognuna delle Parti potrà disporre autonomamente nel corso del Programma.

8. Gli interessi maturati sulle giacenze del Conto Speciale e dei conti correnti del Programma dovranno essere evidenziati nelle relazioni finanziarie ed essere oggetto di programmazione congiunta, al fine di essere destinati alla realizzazione di attività concorrenti al raggiungimento degli obiettivi del Programma, definite di intesa tra le parti.

9. Il MAE-DGCS si riserva il diritto di incaricare persone od organismi specializzati a effettuare, per suo conto, attività di "auditing" e controlli sulla gestione del finanziamento italiano al Programma.

ARTICOLO 6
(Contributo dell'UEM al Programma)

1. L'UEM metterà a disposizione del Programma i propri mezzi e le proprie risorse, ed in particolare: aule, biblioteche, uffici e abitazioni per i docenti, nonché personale di supporto, secondo quanto verrà stabilito nel contratto tra l'UEM e l'Ente Esecutore.

ARTICOLO 7
(Statuto degli Esperti)

1. Il Governo della Repubblica del Mozambico si impegna a garantire al personale espatriato impegnato nel Programma le condizioni previste dall'Accordo Quadro di Cooperazione allo Sviluppo dell'11 ottobre 1996, di cui alle premesse.

ARTICOLO 8
(Controversie)

1. Eventuali controversie che dovessero sorgere durante l'esecuzione del Programma verranno sottoposte alla valutazione dei due Governi per una loro soluzione per via diplomatica.

ARTICOLO 9
(Cause Impeditive e di Forza Maggiore)

1. In caso di conflitto armato, calamità naturali o perturbazioni dell'ordine pubblico che rendano impossibile la realizzazione del Programma o che costituiscano cause di pericolo per l'incolumità e la sicurezza del personale espatriato, si procederà come segue:

   a) nel caso che la durata dell'impedimento allo svolgimento del Programma sia inferiore a sei mesi, sarà sospesa l'utilizzazione dei fondi per lo svolgimento delle attività previste in loco; la riattivazione del Programma avverrà alla cessazione dell'impedimento;

   b) nel caso che la durata dell'impedimento allo svolgimento del Programma sia maggiore di sei mesi ed inferiore a trenta, il Programma verrà sospeso ed i fondi residui, dedotti dell'importo di cui al successivo comma 2, verranno mantenuti fino alla cessazione dell'impedimento; cessate le cause impeditive al normale svolgimento delle attività l'Unità di Coordinamento e Controllo presenterà un programma rivisto di attività alle Parti, sulla base del quale, una volta approvato, verranno effettuate spese a valere sul Conto Speciale;

c) perdurando l'impedimento per un periodo superiore a trenta mesi, le Parti analizzeranno la possibilità di riprogrammare le attività. Nel caso in cui l'esecuzione del Programma non possa essere portata a termine, le Parti si consulteranno al riguardo ed i fondi residui, al netto di quelli considerati al successivo comma 2, potranno essere utilizzati solo previa intesa tra le Parti.

2. I programmi di attività in via di realizzazione in luoghi non interessati dalle cause impeditive di cui al presente articolo verranno continuati fino al loro completamento.

ARTICOLO 10
(Denuncia dell'Accordo)

1. Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto trascorsi sei mesi dalla notifica all'altra parte contraente, senza con ciò pregiudicare le attività di formazione a livello superiore in corso, sino alla loro prevista conclusione. La denuncia verrà comunicata all'altra parte per mezzo di Nota Verbale, ove verranno illustrati i motivi che conducono a ritenere impossibile la realizzazione del Programma, e saranno attivate le procedure di consultazione di cui al precedente Articolo 8.

ARTICOLO 11
(Emendamenti)

1. Le Parti potranno apportare in ogni momento emendamenti al presente Accordo e al rispettivo Annesso Tecnico per mezzo di scambio di Note Verbali.

ARTICOLO 12
(Entrata in Vigore e Durata)

1. Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma.

2. Il presente Accordo avrà una validità di trentasei mesi a partire dalla sua entrata

in vigore. Qualora alla scadenza del termine di trentasei mesi permanessero dei fondi inutilizzati, il presente Accordo resterà in vigore il tempo necessario alla realizzazione delle attività approvate dall'Unità di Coordinamento e Controllo attraverso l'utilizzazione dei fondi residui.

Fatto a Maputo il 04 Agosto 2000 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica del Mozambico

ANNESSO TECNICO

all'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico per la realizzazione del Programma di Cooperazione con le Facoltà di Architettura e Pianificazione Fisica, di Agronomia e Ingegneria Forestale e di Medicina dell'Università "Eduardo Mondlane" di Maputo

Per le finalità indicate nell'Accordo, le Parti stabiliscono quanto segue:

ARTICOLO 1
(Obiettivi del Programma)

Obiettivo principale del Programma è quello di contribuire al rafforzamento delle capacità istituzionali dell'UEM attraverso il miglioramento delle capacità didattiche e scientifiche delle Facoltà di Architettura e Pianificazione Fisica, di Agronomia e Ingegneria Forestale e di Medicina, concorrendo così allo sviluppo, in Mozambico, delle competenze scientifiche necessarie alla gestione sostenibile delle risorse ed alla programmazione degli interventi pertinenti sul territorio.

Il Programma è integrato nell'ambito delle attività istituzionali dell'UEM ed è strutturato in tre componenti distinte che concorrono al conseguimento dell'obiettivo principale attraverso i seguenti obiettivi specifici, concordati con le singole Facoltà:

- ***per la*** **Facoltà di Architettura e Pianificazione Fisica:**

Obiettivi generali

- *Migliorare la capacità e l'autonomia scientifica e didattica dei docenti e ricercatori e sviluppare la ricerca nelle aree della progettazione, della tecnologia dell'architettura, della pianificazione territoriale e urbana, della rappresentazione e del disegno, dell'analisi ambientale e della valutazione degli impatti sugli insediamenti urbani;*
- *Sensibilizzare l'opinione pubblica e le istanze decisionali sui problemi urbani, dell'habitat e sulla tutela delle risorse ambientali.*

Obiettivo Specifico ***Sostenere lo sviluppo delle capacità istituzionali della Facoltà di Architettura e Pianificazione Fisica quale supporto tecnico-scientifico nella gestione dei processi di trasformazione causati dagli interventi sugli insediamenti umani e il paesaggio.***

- *per la* **Facoltà di Agraria e Ingegneria Forestale:**

Obiettivi generali

- *Promuovere la generazione di conoscenze e competenze tecniche nazionali in grado di trasferire tecnologie migliorative appropriate al contesto socio-economico, culturale e ambientale del settore agricolo familiare;*
- *Contribuire all'aumento delle conoscenze sulla produzione agricola nazionale;*
- *Contribuire alla diminuzione dei costi dell'Assistenza Tecnica internazionale ed al raggiungimento dell'autosufficienza in termini di competenze tecniche qualificate disponibili per lo sviluppo del settore agricolo.*

Obiettivo Specifico

Sostenere lo sviluppo delle attività istituzionali della Facoltà di Agraria e Ingegneria Forestale per la formazione di tecnici superiori e l'identificazione delle necessità prioritarie collegate allo sviluppo sostenibile delle aree rurali.

- *per la* **Facoltà di Medicina:**

Obiettivi generali

- *Promuovere l'autonomia scientifica dei docenti e ricercatori e sviluppare la ricerca biomedica sulle malattie trasmissibili applicata ai problemi di sanità pubblica di maggiore rilevanza per il Paese;*
- *Migliorare la didattica applicata attraverso l'uso dei risultati di laboratorio per la diagnostica clinica e l'epidemiologia delle malattie trasmissibili;*
- *Migliorare e modernizzare i processi di insegnamento e apprendimento;*
- *Sviluppare le competenze scientifiche e le capacità tecnologiche e diagnostiche del Dipartimento di Microbiologia per favorirne le attività di riferimento in ambito nazionale;*
- *Migliorare le conoscenze sulle malattie trasmissibili di maggiore impatto sulla sanità pubblica per contribuire all'elaborazione dei piani di prevenzione e controllo delle epidemie e delle endemie emergenti;*
- *Migliorare l'accesso alle tecnologie di comunicazione e informazione per l'inserzione nelle reti di comunicazione informatica e a distanza;*
- *Creare una équipe scientifica multidisciplinare di livello internazionale.*

Obiettivo Specifico

Sostenere lo sviluppo delle capacità istituzionali della Facoltà di Medicina e, in particolare, della capacità di prestare servizi di interesse per la sanità pubblica attraverso studi epidemiologici e microbiologici sulle dinamiche di trasmissione e persistenza di malattie ad alto impatto socio sanitario che esigano la formulazione di piani di prevenzione e controllo efficaci.

ARTICOLO 2
(Risultati Attesi e Attività)

I risultati attesi del Programma, le attività identificate in via preliminare e i relativi indicatori sono appresso specificati:

- **per la Facoltà di Architettura e Pianificazione Fisica:**

Risultati attesi

- Sperimentazione di metodologie innovative nella ricerca architettonica;
- Documentazione delle peculiarità costruttive e dei modelli di occupazione dello spazio in Mozambico;
- Inserimento dei ricercatori e docenti mozambicani nel circuito internazionale della ricerca scientifica;
- Rivisitazione dei modelli operativi importati dai Paesi Europei e messa a punto di modelli adeguati al contesto culturale e ambientale mozambicano;
- Definizione di norme standard e requisiti di processo e di prodotto nel settore edilizio;
- Miglioramento delle prestazioni dei tecnici della Pubblica Amministrazione;
- Formazione di quadri universitari mozambicani alla ricerca di base e operativa.

Attività

Formazione del personale docente e dei ricercatori in loco e in paesi stranieri.
Formazione di docenti nelle discipline attinenti alle aree tematiche di ricerca. Formazione di ricercatori alle attività di ricerca. Supporto alla didattica e all'integrazione tematica delle diverse discipline della Facoltà.

Supporto istituzionale e raccordo multidisciplinare degli ambiti tematico-disciplinari di ricerca.
Integrazione multidisciplinare dei risultati delle ricerche. Analisi critica dei risultati. Supervisione e coordinamento della gestione logistica, amministrativa e di segreteria del progetto per il supporto di tutte le attività di didattica e di ricerca previste dalle aree tematiche.

Realizzazione di un Sistema Informativo per la creazione di una banca dati per la documentazione, lo scambio e l'integrazione delle conoscenze e delle esperienze acquisite.
Potenziamento dell'equipaggiamento informatico. Raccolta e immissione dati e aggiornamento continuo della banca dati. Ottimizzazione dell'uso dei dati informatizzati. Formazione dei partecipanti alle attività. Immissione in rete delle attività e delle problematiche specifiche della Facoltà, nonché dei risultati delle ricerche. Pubblicizzazione dell'iniziativa per via telematica (LAN, Internet, Intranet). Raccolta e sistematizzazione dei risultati delle ricerche sugli insediamenti umani in Mozambico.

Analisi, studio e progettazione di prodotti per la promozione dell'uso dei materiali legnosi e derivati dal legno nei settori dell'edilizia e del mobiliario per la produzione industriale.
Sviluppo delle politiche per l'incentivazione dell'uso delle risorse locali secondo criteri di sostenibilità ambientale. Analisi della risorsa legno come materia prima e come capacità e potenzialità produttive e di trasformazione. Studio e progettazione di componenti per l'autocostruzione di sistemi strutturali e di completamento per attrezzature di base e

insediamenti residenziali spontanei. Predisposizione di progetti tipo, repertori e prototipi di mobili, oggetti d'uso e di artigianato artistico.

Metodi e tecniche per la riqualificazione del patrimonio edilizio e residenziale.
Tecniche e strumenti per il miglioramento delle condizioni abitative a partire dalla riqualificazione del patrimonio esistente. Analisi della consistenza e delle tipologie abitative, delle soluzioni tecniche dei fenomeni di degrado, delle necessità in ordine all'adeguamento tecnologico e funzionale. Individuazione e tipizzazione di metodi e soluzioni per l'adeguamento degli standard di benessere ambientale, igiene e sicurezza, alle condizioni culturali e materiali del Mozambico.

Definizione di metodi e processi di pianificazione e gestione sostenibile degli insediamenti.
Analisi territoriale dei contesti. Identificazione degli attori dei processi di trasformazione. Analisi del contesto e dei processi decisionali per la pianificazione territoriale. Evidenziazione delle aree di conflitto in atto o potenziali. Analisi dei processi di trasformazione urbana delle città intermedie. Identificazione delle aree di intervento prioritario. Elaborazione di progetti urbani pilota. Elaborazione di metodologie di valutazione e di linee-guida.

Rilievo e catalogazione dei beni architettonici per la documentazione e l'analisi dei processi storico-insediativi.
Analisi dei tessuti urbani e identificazione di edifici significativi. Rilievo e schedatura. Identificazione e schedatura delle fonti storiche circa l'origine e lo sviluppo delle aree urbane in Mozambico. Raccolta sistematica e schedatura. Rielaborazione grafica dei materiali raccolti. Integrazione delle fonti storiche. Editing dei testi e pubblicazione dei risultati. Rielaborazione dei materiali in vista di mostre ed esposizioni.

- **per la Facoltà di Agraria e Ingegneria Forestale:**

Risultati attesi

- Aumento delle capacità didattiche della Facoltà;
- Miglioramento della qualità dell'insegnamento e delle competenze tecniche dei laureati;
- Rafforzamento delle capacità operative dei Laboratori di Genetica, Fisiologia e Fitopatologia;
- Aumento delle capacità di ricerca scientifica e di prestazione di servizi della Facoltà;
- Rafforzamento delle capacità di prestazione di servizi attraverso l'aumento delle capacità operative del Gruppo di Gestione delle Risorse Naturali e Biodiversità (GNRB) della Facoltà;
- Aumento delle capacità di gestione amministrativa della Facoltà.

Attività

Sostegno alle attività di docenza attraverso la formazione di docenti e tecnici in loco e all'estero.

Sostegno alla revisione dei Piani di Studio della Facoltà.

Produzione di manuali, materiale didattico e documentazione tecnica.

Rafforzamento delle capacità didattiche della Facoltà attraverso la fornitura di mezzi, equipaggiamenti e materiali.

- *Rafforzamento delle capacità operative dei Laboratori di Genetica, Fisiologia e Fitopatologia per la ricerca scientifica, attraverso il recupero delle apparecchiature esistenti, l'acquisizione di nuovo equipaggiamento e la formazione di personale tecnico.*
- *Aumento delle capacità di ricerca scientifica e di prestazione di servizi della Facoltà attraverso la messa a disposizione di un Fondo di sostegno alla ricerca nelle aree di Fisiologia Vegetale e Biochimica, Protezione Vegetale, Produzione Vegetale e la realizzazione di due progetti di ricerca:*
  - *Miglioramento di varietà e definizione di tecniche e pratiche colturali appropriate al settore familiare per la coltivazione del girasole (già in corso dal 1991);*
  - *Sviluppo di varietà migliorate e di tecniche e pratiche colturali appropriate per le colture tradizionali del settore agricolo familiare.*

Promozione di rapporti di collaborazione scientifica per la ricerca applicata con altri Istituti.

Rafforzamento delle capacità di prestazione di servizi attraverso l'aumento delle capacità operative del GRNB (Gruppo di Gestione delle Risorse Naturali e Biodiversità).

Aumento delle capacità di gestione amministrativa della FAEF attraverso l'informatizzazione delle procedure e la formazione del personale.

- **per la Facoltà di Medicina:**

Risultati attesi

- Sviluppo e consolidamento delle competenze scientifiche e didattiche sulle malattie diarroiche acute e le malattie sessualmente trasmissibili;
- Definizione epidemiologica ed eziologica di malattie diarroiche acute e conseguente elaborazione di mappe di rischio correlate all'insorgenza di epidemie ed endemie;
- Identificazione delle eziologie delle malattie sessualmente trasmissibili, caratterizzazione microbiologica degli organismi patogeni isolati e monitoraggio delle resistenze ai farmaci;
- Definizione delle dinamiche epidemiche di trasporto, diffusione e radicazione di alcune malattie ad alto impatto socio sanitario;
- Monitoraggio microbiologico e del comportamento epidemiologico delle malattie trasmissibili nella regione centrale del Mozambico;
- Istituzione di una banca di ceppi batterici patogeni del Mozambico a disposizione del Ministero della Sanità e della comunità scientifica;
- Avvio di una Sezione di virologia e immunodiagnostica nel Laboratorio di Microbiologia della Facoltà di Medicina dell'UEM per la didattica e la produzione di antigeni;
- Inserzione della Facoltà di Medicina dell'UEM nelle reti informatiche nazionali e internazionali e acquisizione di mezzi ausiliari di insegnamento;
- Aumento del rendimento pedagogico e modernizzazione delle metodologie didattiche nella Facoltà di Medicina dell'UEM, specialmente nelle aree disciplinari della Microbiologia e della Sanità Pubblica;
- Miglioramento delle conoscenze scientifiche e delle capacità tecniche di docenti e tecnici attraverso attivitè di formazione continua realizzate in Mozambico, in Italia e in altri Paesi, specialmente nelle aree disciplinari della Microbiologia e della Sanità Pubblica;
- Perfezionamento di accordi di ricerca collaborativa tra la Facoltà di Medicina dell'UEM ed Università italiane.

Attività

Progetto di ricerca N° 1. Studio delle malattie diarroiche: aspetti clinici, microbiologici e epidemiologici.

Verranno esaminati casi di diarrea acuta in aree endemiche o in episodi epidemici. Le feci verranno sottoposte ad analisi di laboratorio (parassitologia, virologia e microbiologia). Sarà determinata la resistenza ai farmaci dei ceppi batterici sospetti che saranno sottoposti a caratterizzazione genetico molecolare. Verrà inoltre effettuato uno studio epidemiologico tramite questionari. Nelle aree epidemiche verrà effettuata un'analisi ambientale per definire i fattori di rischio per la diffusione delle diarree acute e per disegnare mappe di risanamento. Verranno eseguite caratterizzazioni genetico molecolari e cellulari in laboratori universitari italiani ad integrazione della ricerca e formazione. Formazione del personale.

Progetto di ricerca N° 2. Studio delle malattie a trasmissione sessuale.

Durante un periodo di un anno verranno esaminati soggetti che denunciano sintomi di malattie a trasmissione sessuale (numero approssimativo di 1000 casi) nei centri di sanità. A tutti sarà raccolto l'essudato vaginale o uretrale e di ulcera per gli esami di laboratorio. Sarà studiata la resistenza ai farmaci degli organismi patogeni. Per ogni malato sarà riempita una scheda socio sanitaria per indagini clinico epidemiologiche. Verranno eseguite caratterizzazioni genetico molecolari e cellulari in laboratori di universitari italiani ad integrazione della ricerca e formazione. Formazione del personale.

Progetto di ricerca N° 3. Osservatorio della diffusione delle malattie trasmissibili lungo il Corridoio di Beira.

Monitoraggio di alcune malattie prevalenti (enteriche e/o sessuali) ad eziologia batterica utilizzando centri sanitari lungo il corridoio (Beira, Nhamatanda, Chimoio) per la determinazione dei percorsi epidemici. Isolamento dei ceppi batterici prevalenti e confronto con tecniche genetico molecolari di analoghi ceppi isolati in Zimbabwe in collaborazione con la Facoltà di Medicina di Harare. Determinazione della resistenza ai farmaci. Verranno eseguite caratterizzazioni genetico molecolari e cellulari in laboratori universitari italiani ad integrazione della ricerca e formazione. Disegno delle mappe epidemiche e di rischio. Formazione del personale.

Creazione della banca di ceppi batterici del Mozambico.

Installazione di equipaggiamento adeguato nel laboratorio di microbiologia. Collezionamento, tipizzazione e conservazione di specie batteriche patogene presenti nel Paese, a scopo scientifico e come servizio per il Ministero della Sanità e la comunità internazionale. Introduzione dati in uno schedario informatizzato dei ceppi. Verranno eseguite caratterizzazioni genetico molecolari e cellulari in laboratori universitari italiani ad integrazione della ricerca e formazione. Formazione del personale.

Creazione delle unità di virologia e immunodiagnostica del Dipartimento di Microbiologia della Facoltà di Medicina.

Installazione di equipaggiamento adeguato nel laboratorio di microbiologia. Studi di virologia di base a scopo didattico e scientifico. Preparazione di antigeni per sierodiagnosi a scopo didattico, scientifico e come servizio di diagnostica per il sistema sanitario nazionale. Formazione del personale.

Formazione del personale docente e ricercatore e collegamenti scientifici in Africa Australe.

Formazione applicata alla ricerca e alle attività di sviluppo del personale docente e ricercatore a livello internazionale. Esecuzione di moduli di formazione teorico pratica in loco e periodi di formazione in Italia integrati nelle attività di ricerca dei progetti 1, 2 e 3 sviluppate nei laboratori italiani. Attività didattico-scientifiche di campo nelle provincie del Mozambico. Promozione di scambi di esperienze e risultati tra i Paesi limitrofi dell'Africa Australe attraverso la partecipazione ad incontri e seminari di coordinamento. Partecipazione a congressi. Pubblicazione di articoli scientifici, redazione di manuali tecnico scientifici.

Espansione della rete informatica nella Facoltà di Medicina e delle possibilità di accesso alla rete Internet.

Le attività specifiche e gli indicatori utilizzati saranno indicati in dettaglio nei Termini di Riferimento del Bando di gara.

ARTICOLO 3
(Modalità di Selezione dell'Ente Esecutore)

Per l'esecuzione del Programma, l'UEM si avvarrà dell'assistenza tecnico-scientifica di un Ente Esecutore italiano costituito da una o più Università associate, come definito nell'Articolo 1 dell'Accordo, che dovrà partecipare con continuità alla definizione dei Piani Operativi periodici nonché alla programmazione e svolgimento delle attività, assicurandone la realizzazione con proprio personale, in Italia e in loco, e partecipando alla valutazione dell'efficacia degli interventi.

L'UEM a tal fine bandirà una selezione pubblica riservata alle Università italiane in base a Termini di Riferimento predisposti d'intesa con l'Ambasciata d'Italia in Maputo, in cui verranno specificati una serie di indicatori e di criteri qualitativi che saranno utilizzati per la selezione dell'Ente Esecutore. Tali indicatori dovranno essere in grado di evidenziare:

- l'esperienza maturata dal concorrente in attività didattiche universitarie e di ricerca nei Paesi in Via di Sviluppo, ed in particolare in Mozambico, in altri Paesi africani di lingua lusofona e nei Paesi della SADC;
- l'efficacia delle metodologie proposte per il raggiungimento degli obiettivi del Programma, in particolare per ciò che riguarda la capacitazione istituzionale delle Facoltà interessate e la formazione del personale tecnico e docente;
- le misure proposte per garantire un controllo di qualità adeguato per lo sviluppo del Programma e gli indicatori di qualità da utilizzare per il controllo dei risultati;
- la struttura di gestione e di controllo scientifico del Programma (con l'indicazione della composizione, dell'organigramma, delle modalità di funzionamento e delle qualifiche dei componenti gli organi di gestione scientifica);
- qualità ed esperienza del personale da impiegare nel Programma.

In particolare, le offerte dovranno specificare in dettaglio, per il personale italiano, le qualificazioni didattiche, scientifiche e tecniche, nonché i tempi previsti di utilizzazione per garantire, nel triennio, la continuità dell'azione didattica e formativa.

Dovrà inoltre essere indicato il personale che potrà essere mobilitato per adempiere a compiti specialistici, secondo le esigenze che potranno sorgere per lo svolgimento del Programma.

Per l'analisi delle offerte e la selezione dell'Ente Esecutore il Rettore dell'UEM nominerà, entro 15 giorni dalla firma dell'Accordo, una Commissione di Aggiudicazione (in seguito denominata "Commissione") formata da:

- un esponente del Rettorato;
- il Direttore e un rappresentante della Facoltà di Medicina dell'UEM;
- il Direttore e un rappresentante della Facoltà di Agraria e Ingegneria Forestale;
- il Direttore e un rappresentante della Facoltà di Architettura e Pianificazione Fisica;
- un rappresentante della Direzione delle Finanze dell'UEM.

La Commissione sarà integrata da un esperto italiano designato dal MAE-DGCS. Il Presidente della Commissione sarà nominato dal Rettore tra i membri della Commissione.

La Commissione elaborerà la documentazione concorsuale sulla base di una proposta tecnica predisposta dall'Ambasciata d'Italia, che dovrà essere approvata dalle Parti, e definirà il Calendario di Attività per l'espletamento e la finalizzazione della procedura di selezione.

Sulla base dei risultati della selezione, l'UEM e l'Ente Esecutore prescelto definiranno e sottoscriveranno, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, un apposito Contratto in cui verranno stabilite nel dettaglio, fermo restando le disposizioni di carattere generale contenute nell'Accordo e nel presente Annesso:

le modalità con cui verranno realizzate le attività previste ed utilizzato il personale indicato nell'offerta;

le procedure di utilizzazione dei fondi previsti e le responsabilità nella gestione di tali fondi;

tipologia e valore degli apporti (soprattutto finanziari, e di altra natura) dell'UEM al Programma, ai sensi dell'Articolo 6 dell'Accordo;

gli obblighi di carattere contrattuale, incluse eventuali clausole riguardanti le penalità applicabili e le circostanze che possono determinare la sospensione o la richiesta di risoluzione del Contratto, che dovranno essere previamente valutate dalle Parti ai sensi dell'Articolo 8 dell'Accordo.

Nel caso che l'UEM e l'Ente Esecutore, in sede di definizione del Contratto, ritenessero necessario, di comune accordo, apportare modifiche che comportino un'alterazione delle attività indicate nei Termini di Riferimento o una diversa distribuzione dei costi rispetto agli importi attribuiti ai singoli Capitoli di Spesa, verranno applicate le procedure previste all'Articolo 5 comma 1 dell'Accordo.

I criteri di sostituzione o d'integrazione del personale previsto nell'offerta, ove queste ultime si rendessero necessarie a seguito di valutazione tecnica dei contraenti, dovranno

essere oggetto di accordo sottoscritto tra le parti contraenti. Tale accordo costituirà a tutti gli effetti modifica al Contratto già firmato, di cui costituirà un annesso.

ARTICOLO 4
(Struttura di Gestione del Programma)

1. Organi di gestione tecnico-amministrativa del Programma

La struttura organizzativa del Programma prevede la costituzione di una Unità di Coordinamento e di Controllo presso il Rettorato dell'UEM e di tre Unità di Gestione presso le Facoltà di Architettura e Pianificazione Fisica, Agronomia e Ingegneria Forestale e Medicina dell'UEM. La composizione e le competenze di questi organismi sono specificati qui di seguito.

Unità di Coordinamento e di Controllo (UCC):

L'UCC è un organo paritetico formato da un rappresentante mozambicano, nominato dall'UEM, e da un esperto italiano, nominato dal MAE-DGCS. È una struttura permanente del Programma, alla quale compete il controllo e la supervisione, per conto delle parti firmatarie dell'Accordo, delle attività programmate dalle UG, nonché il controllo dei tempi di esecuzione e dell'utilizzo dei fondi allocati al Programma.

I costi relativi al pagamento delle competenze del rappresentante mozambicano in seno all'UCC saranno a carico del Programma, mentre i costi relativi all'esperto italiano saranno direttamente a carico del MAE-DGCS, essendo pertanto fuori dell'ambito di applicazione dell'Accordo.

L'UCC avrà la responsabilità del controllo amministrativo e del coordinamento dell'intero Programma, ed in particolare del coordinamento tra le diverse componenti al fine di assicurare ogni utile sinergia tra queste. Essa avrà quindi la responsabilità diretta del controllo sulla gestione finanziaria delle somme attribuite alle Facoltà in ordine all'esecuzione delle attività previste. È in particolare compito dell'UCC ai sensi dell'Articolo 5 commi 4 e 5 dell'Accordo, l'esame e l'approvazione della documentazione trasmessa periodicamente dalle Unità di Gestione presso le Facoltà, nonché la sua organizzazione in forma unitaria per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia con richiesta di liberazione dei fondi per le fasi successive del Programma.

L'UCC promuoverà riunioni trimestrali di valutazione con i membri delle Unità di Gestione delle diverse Facoltà e organizzerà seminari e incontri per promuovere la massima interazione tra le diverse componenti del Programma e l'integrazione con altri progetti e iniziative realizzati nell'ambito dell'UEM.

Rientrano tra le competenze dell'UCC:

l'approvazione dei Piani Operativi periodici del Programma (Piano Operativo Globale, Piani Operativi Semestrali e Annuali), dei Rapporti Semestrali di Attività, dei Rapporti Annuali di Attività e delle Rendicontazioni annuali presentati dalle Facoltà;

il controllo della documentazione contabile di competenza rispettivamente delle Facoltà e dell'Ente Esecutore;

la trasmissione all'UEM ed all'Ambasciata d'Italia dei Piani Operativi periodici, dei Rapporti Semestrali di Attività e di ogni altro documento od elemento informativo utile al monitoraggio permanente del Programma;

il controllo, la produzione della versione finale e la trasmissione all'Ambasciata d'Italia dei Rapporti Annuali di attività e delle Rendicontazioni annuali certificate dall'UEM di cui all'Articolo 5 comma 7 dell'Accordo, comprensive di a) quelle presentate dalle Facoltà; b) quelle relative all'utilizzo dei fondi destinati al funzionamento dell'UCC; c) quelle relative alle spese di gestione del Programma di competenza dell'Ente Esecutore;

la richiesta all'Ambasciata d'Italia di procedere alla liberazione dei fondi per il secondo semestre di ogni annualità, ai sensi dell'Articolo 5 comma 4 dell'Accordo;

la richiesta all'Ambasciata d'Italia di Nulla Osta per il trasferimento sul Conto Speciale delle successive tranches annuali previste dal Programma, ai sensi dell'Articolo 5 comma 5 dell'Accordo;

la conservazione in copia della documentazione giustificativa delle spese effettuate dalle Facoltà e dall'Esecutore a valere sul contributo italiano al Programma;

la conservazione in originale della documentazione giustificativa delle spese di funzionamento effettuate dall'UCC a valere sul contributo italiano al Programma;

la predisposizione dei Piani di Spesa annuali relativi all'utilizzazione degli interessi maturati sulle giacenze del Conto Speciale e dei conti correnti operativi del Programma intestati alle Facoltà ed all'UCC, da sottoporre all'approvazione delle Parti firmatarie dell'Accordo ai sensi dell'Articolo 5, comma 8 dell'Accordo;

la predisposizione dei formati relativi ai Piani Operativi periodici ed ai Rapporti, Semestrali e Annuali, di Attività;

la predisposizione, d'intesa con la Direzione delle Finanze dell'UEM, delle norme contabili che dovranno essere osservate dalle UG e dall'Ente Esecutore relative alle spese di rispettiva competenza;

la partecipazione alla definizione, d'intesa con gli organi di gestione scientifica del Programma, dei parametri quantitativi e qualitativi relativi agli indicatori del Programma, da sottoporre a monitoraggio permanente;

la raccolta periodica dei dati relativi agli indicatori utilizzati per la valutazione del Programma;

la partecipazione alla definizione, d'intesa con gli organi di gestione scientifica del Programma, dei criteri da adottare per la verifica dei risultati del Programma, nonché alle attività di valutazione di impatto del Programma in relazione ai risultati attesi.

Ai fini della programmazione delle attivita, l'UCC si riunisce formalmente con le UG almeno quattro volte l'anno, con cadenza trimestrale. Le riunioni dell'UCC allargate alle UG saranno oggetto di verbalizzazione. I verbali delle riunioni dovranno essere firmati da tutti i partecipanti e conservati in originale presso l'UCC, che ne darà diffusione presso le Facoltà interessate dal Programma, il Rettorato dell'UEM e l'Ambasciata d'Italia.

L'UCC, entro 30 giorni dalla sua costituzione, predisporrà un proprio Regolamento interno di funzionamento, che sarà sottoposto all'approvazione dell'UEM e dell'Ambasciata d'Italia, e un Manuale Operativo relativo alle procedure amministrative e contabili da osservare da parte delle Unità di Gestione ed al formato della documentazione tecnico-finanziaria del Programma.

Unità di Gestione (UG):

Le Unità di Gestione sono gli organi di gestione tecnico-finanziaria del Programma nelle Facoltà interessate dall'Accordo, di cui fa parte l'elemento di coordinamento indicato dall'Ente Esecutore selezionato ai sensi dell'Articolo 3.

La struttura e le modalità di funzionamento delle UGs saranno definite in dettaglio nel Contratto tra l'UEM e l'Ente Esecutore.

Le UG avranno la responsabilità diretta della gestione dei fondi destinati alle attività, del rispetto dei tempi di esecuzione, dell'esecuzione delle attività e della rendicontazione delle spese effettuate. In particolare dovranno, sulla base della documentazione tecnico-scientifica elaborata dagli organi di gestione scientifica del Programma:

a) elaborare il Piano Operativo Globale (POG) del Programma entro 30 giorni dalla firma del Contratto tra l'UEM e l'Ente Esecutore, da sottomettere all'approvazione dell'UCC;
b) elaborare i Piani Operativi Semestrali (POS) e Annuali (POA) e i Rapporti Semestrali di Attività;
c) elaborare i Rapporti Annuali di Attività e le Rendicontazioni annuali.

Rientrano tra le competenze delle UGs:

- la predisposizione dei Piani Operativi periodici del Programma relativi alle Facoltà (Piano Operativo Globale, Piani Operativi Semestrali e Annuali), dei Rapporti Semestrali di Attività, dei Rapporti Annuali di Attività e delle Rendicontazioni annuali, da trasmettere all'UCC, sulla base degli schemi da quest'ultima predisposti;

  la conservazione in originale della documentazione giustificativa delle spese effettuate dalle Facoltà a valere sul contributo italiano al Programma;
- la raccolta periodica dei dati relativi agli indicatori del Programma, da trasmettere all'UCC;
- la programmazione della gestione corrente delle attività a livello di Facoltà, nell'ambito di una programmazione integrata delle risorse afferenti alle Facoltà, sulla base degli schemi predisposti all'occorrenza dall'UCC e la Direzione delle Finanze dell'UEM;
- la predisposizione delle condizioni operative più appropriate per lo svolgimento delle attività;
- il controllo dei tempi di esecuzione delle attività previste nei Piani operativi periodici approvati dall'UCC;

- la gestione ed il controllo finanziario dei fondi destinati alle Facoltà per l'esecuzione delle attività indicate nei Piani operativi periodici, incluse le riconciliazioni bancarie;
- la definizione delle procedure amministrative interne relative a) all'acquisto di beni e servizi; b) al pagamento delle prestazioni di servizio, degli emolumenti e di altri obblighi derivanti dallo svolgimento delle attività programmate; c) all'acquisizione al patrimonio e all'inventario dei beni acquistati attraverso l'utilizzazione dei fondi destinati al Programma.

2. Organi di gestione scientifica del Programma

L'UEM e l'Ente Esecutore avranno una responsabilità congiunta nella concezione e nella realizzazione delle attività, nonché nell'identificazione delle linee di ricerca di comune interesse che saranno sviluppate nel corso del Programma e che dovranno costituire le basi per lo sviluppo di Accordi di Cooperazione Scientifica e Accademica interuniversitari da definire tra l'UEM e le Università italiane partecipanti al Programma.

Le decisioni riguardanti i contenuti specifici delle attività didattiche, di formazione e di ricerca da realizzare nel corso del Programma saranno prese nell'ambito di Organismi Collegiali che verranno istituiti tra le parti firmatarie del Contratto, la cui composizione, modalità di funzionamento e competenze dovranno essere chiaramente indicate nel Contratto.

L'Ente Esecutore indicherà, per ognuna delle Facoltà interessate dal Programma, un Coordinatore residente. L'Ente Esecutore indicherà inoltre il suo Rappresentante Legale in Mozambico, responsabile per l'esecuzione del Contratto firmato con l'UEM.

ARTICOLO 5
(Documentazione Tecnico-Finanziaria del Programma)

La documentazione tecnico-finanziaria del Programma è costituita dal Piano Operativo Globale, dai Piani Operativi Semestrali e Annuali, dai Rapporti Semestrali di Attività, dai
Rapporti Annuali di Attività, dalle Rendicontazioni annuali e dal Rapporto Finale. L'UCC è l'organo responsabile per la raccolta e l'armonizzazione degli apporti delle UG alla documentazione suesposta, nonché della sua edizione in veste definitiva.

Piano Operativo Globale (POG):

Il POG del Programma è il documento tecnico-finanziario che definisce in dettaglio, nella fase di avvio dell'iniziativa, i risultati attesi, le attività, le risorse, i costi ed i tempi previsti per ciascuna attività, con l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento (locali ed internazionali) che concorrono alla loro realizzazione, anche provenienti da

altri programmi. Redatto secondo il modello predisposto dall'UCC, costituisce il primo documento di lavoro del Programma e, in fase di realizzazione, si traduce in piani operativi di massimo dettaglio.

Il POG sarà costituito da cinque sezioni:

1) il POG della Facoltà di Architettura e Pianificazione Fisica;
2) il POG della Facoltà di Agronomia e Ingegneria Forestale;
3) il POG della Facoltà di Medicina;
4) il POG della UCC;
5) il Piano dei trasferimenti finanziari che l'UEM disporrà a favore dell'Ente Esecutore per le spese di gestione del Programma.

Entro 30 giorni dopo la firma del Contratto tra l'UEM e l'Ente Esecutore, le UG costituite presso le Facoltà interessate dal Programma elaboreranno le sezioni del POG di rispettiva competenza assieme al primo Piano Operativo Semestrale. Il Piano dei trasferimenti finanziari a favore dell'Ente Esecutore sarà elaborato dalla Direzione delle Finanze dell'UEM sulla base del Contratto firmato tra l'UEM e l'Ente Esecutore. La sezione del POG relativa all'UCC e il primo Piano Operativo Semestrale dell'UCC saranno elaborati da quest'ultima e soggetti all'approvazione preventiva dell'UEM e dell'Ambasciata d'Italia. Tutte le sezioni del POG e del primo Piano Operativo Semestrale saranno riunite e riviste dall'UCC e da questa formalmente approvate.

Piano Operativo Annuale (POA):

Il POA è il documento tecnico-finanziario che, sul modello del POG, definisce in dettaglio, per l'anno entrante: risultati attesi, attività, risorse, costi e tempi previsti per ciascuna attività, con l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento.

Sulla base dello stesso modello adottato per il POG, il POA è costituito da cinque sezioni, in cui gli elementi sono distribuiti per i due semestri di programmazione al fine di determinare, per l'annualità di riferimento, quantità e tipologie delle risorse stimate necessarie, nonché i tempi di esecuzione delle attività.

La predisposizione del POA per le Facoltà è di competenza di ciascuna delle UG costituite presso le Facoltà, che lo trasmetteranno all'UCC una volta acquisito il parere positivo degli Organi di Gestione Scientifica del Programma. Il POA della UCC viene predisposto dall'UCC e sottoposto all'approvazione dell'UEM e dell'Ambasciata d'Italia. Il Piano annuale dei trasferimenti a favore dell'Ente Esecutore per le spese di gestione del Programma è predisposto dalla Direzione delle Finanze dell'UEM sulla base del Contratto firmato con l'Ente Esecutore.

Ognuna delle sezioni del POA è accompagnata da una breve Relazione Descrittiva, redatta secondo un formato predisposto dall'UCC, che evidenzia:

le strategie e la metodologia di realizzazione del Programma nel periodo relativo al POA proposto, in relazione a quanto effettivamente realizzato nell'anno anteriore;

- i rischi esistenti ed i presupposti per la riuscita delle attività programmate;
- gli indicatori principali utilizzati ed i criteri da adottare per la verifica dei risultati.

L'UCC riunirà i diversi apporti in un unico documento (il POA del Programma) che, una volta approvato dall'UCC, rappresenta il Piano di Spesa del Programma per l'anno entrante e il documento di programmazione per il primo semestre dell'annualità di riferimento (il POS del primo semestre).

Una volta approvato il POA, le strutture operative responsabili della sua esecuzione saranno:

a) le UG, per quanto riguarda le sezioni di diretta competenza;
b) l'UCC, per quanto riguarda il POA dell'UCC;
c) la Direzione delle Finanze dell'UEM, per quanto riguarda il trasferimento dei fondi nei conti correnti operativi del Programma.

Il POA verrà allegato alla documentazione tecnico-finanziaria prevista alla conclusione di ogni ciclo annuale di attività, che verrà trasmessa all'Ambasciata d'Italia per le finalità indicate all'Articolo 5 comma 5 dell'Accordo.

Piano Operativo Semestrale (POS):

Il POS è il documento tecnico-finanziario che, sul modello del POG e del POA, definisce in dettaglio, per il secondo semestre di programmazione di ogni annualità: risultati attesi, attività, risorse, costi e tempi previsti per ciascuna attività, con l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento.

Sulla base dello stesso modello adottato per il POG e il POA, il POS del Programma è costituito da cinque sezioni.

Le competenze e le responsabilità in ordine alla predisposizione del POS sono le stesse di quelle definite per i POA.

Ognuna delle differenti sezioni del POS è accompagnata da una breve Relazione Descrittiva, redatta secondo un formato predisposto dall'UCC, che evidenzia:

- le strategie e la metodologia di realizzazione del Programma nel periodo relativo al POS proposto, in relazione a quanto effettivamente realizzato nel semestre anteriore;
- i rischi esistenti ed i presupposti per la riuscita delle attività programmate;
- gli indicatori principali utilizzati ed i criteri da adottare per la verifica dei risultati a breve termine.

L'UCC riunirà i diversi apporti in un unico documento (il POS del Programma) che, una volta approvato dall'UCC, rappresenta il Piano di Spesa del Programma per il semestre entrante ed il documento di riferimento per la valutazione periodica delle attività.

Rapporto Semestrale di Attività (RSA):

Il RSA è il documento tecnico-finanziario che, sullo stesso modello del Piano Operativo Semestrale evidenzia, per ciascuna attività definita nel POS relativo al semestre conclusosi:

- risultati ottenuti a fronte dei risultati attesi;
- attività realizzate a fronte di attività programmate;
- risorse utilizzate a fronte di risorse previste;
- costi sostenuti a fronte dei costi stimati;
- tempi effettivi a fronte dei tempi previsti.

Accompagna il RSA una breve relazione descrittiva in cui sono evidenziati, in riferimento ai corrispondenti capitoli del formato utilizzato nel POS:

- le attività realizzate, le spese sostenute, le istituzioni coinvolte, i risultati raggiunti attraverso l'esecuzione del POS;
- il livello di conformità con i parametri quantitativi e qualitativi fissati per gli indicatori individuati per ciascun risultato atteso;
- gli elementi che hanno influito, positivamente o negativamente, sullo svolgimento delle attività e che hanno determinato la necessità di effettuare aggiustamenti finanziari nel corso del semestre.

Il RSA sarà redatto secondo un formato normatizzato predisposto dall'UCC. Ogni POS successivo al primo è accompagnato dal RSA relativo al semestre anteriore.

Rapporto Annuale di Attività e Rendicontazione (RAAR):

Il RAAR è il documento tecnico-finanziario che descrive e analizza, per l'anno trascorso, l'andamento del Programma in tutti i suoi aspetti, tecnici e finanziari, e che rimane agli Atti delle Parti. Per la prima annualità farà riferimento al POG, e per le annualità seguenti, ai POA approvati successivamente dall'UCC.

Ognuna delle strutture operative del Programma, per quanto di sua competenza (UG,

UCC, Direzione delle Finanze dell'UEM) predisporrà, entro i primi 10 giorni successivi al termine di ogni annualità, la parte del RAAR di sua competenza, che verrà trasmessa all'UCC per la compilazione finale.

Nella predisposizione del RAAR del Programma l'UCC utilizzerà lo stesso formato utilizzato per i RSA e per le relazioni descrittive di accompagnamento.

Il RAAR è costituito dalle parti seguenti:

1) una ***Relazione descrittiva***, redatta secondo il formato predisposto dall'UCC, in cui sono evidenziati, in riferimento ai corrispondenti capitoli dei Piani Operativi periodici:
   - le attività realizzate, le spese sostenute, le istituzioni coinvolte, i risultati raggiunti attraverso l'esecuzione dei due successivi POS dell'anno in riferimento;
   - gli indicatori ed i criteri adottati per la verifica dei risultati a medio termine;
   - il livello di conformità con i parametri quantitativi e qualitativi fissati per gli indicatori individuati per ciascun risultato atteso durante l'anno in esame;
   - gli elementi che hanno influito, positivamente o negativamente, sullo svolgimento delle attività e che hanno determinato la necessità di effettuare aggiustamenti finanziari nel corso dei due semestri in esame;
   - le strategie e la metodologia di realizzazione del Programma per l'anno successivo, in relazione a quanto effettivamente realizzato nell'anno trascorso;
   - i rischi esistenti ed i presupposti per la riuscita delle attività programmate per l'anno successivo.

2) un ***Rapporto di attività***, redatto secondo lo stesso formato dei RSA, in cui vengono evidenziati in forma schematica, per ciascuna attività:
   - i risultati ottenuti a fronte dei risultati attesi;
   - le attività realizzate a fronte delle attività programmate;
   - le risorse utilizzate a fronte delle risorse previste;
   - i costi sostenuti a fronte dei costi stimati;
   - i tempi effettivi a fronte dei tempi previsti.

3) un ***Rapporto finanziario***, in cui verrà evidenziato l'andamento mensile delle spese sostenute in riferimento ai singoli capitoli di spesa del POG, che riporterà in allegato l'elenco dettagliato delle spese sostenute, ordinate per capitoli di spesa, ognuna delle quali espressa sia nella valuta in cui è stata effettuata la spesa, sia come controvalore, al tasso di cambio applicato, nella valuta di riferimento del conto corrente utilizzato. L'UCC sarà l'organo competente per la predisposizione del formato da utilizzare per la presentazione di tale informazione.

Il RAAR presenterà la documentazione suesposta in forma unitaria, in unico documento suddiviso in sei sezioni riguardanti rispettivamente:

1) il Programma nel suo insieme;
2) le attività svolte presso la Facoltà di Architettura e Pianificazione Fisica;
3) le attività svolte presso la Facoltà di Agronomia e Ingegneria Forestale;
4) le attività svolte presso la Facoltà di Medicina;
5) le attività dell'UCC;

6) le attività svolte dall'Ente Esecutore per la gestione e il supporto operativo del Programma.

Il RAAR è accompagnato dal POA dell'anno entrante, redatto nello stesso formato e secondo gli stessi criteri e procedimenti definiti per i POS, in cui le risorse finanziarie della successiva tranche annuale sono ripartite sui due semestri di programmazione.
Tutti gli atti relativi allo svolgimento delle attività, così come tutti i documenti tecnico-finanziari sopra descritti, debbono essere approvati all'unanimità dai componenti delle strutture operative competenti e sottoscritti congiuntamente.

Rapporto Finale di Attività (RFA):

Il RFA è il documento tecnico-finanziario che descrive e analizza l'andamento d'insieme del Programma in tutti i suoi aspetti, tecnici e finanziari. Il RFA stabilisce il termine delle attività. Le modalità di redazione ed il formato del RFA saranno definiti dall'UCC.

ARTICOLO 6
(Rendicontazioni di Spesa)

Le Rendicontazioni di spesa sono costituite dall'insieme dei titoli di spesa comprovanti l'effettiva utilizzazione delle risorse finanziarie destinate al Programma. Ciascuno di tali titoli di spesa fa riferimento al relativo Rapporto finanziario del RAAR.

Ognuna delle strutture operative del Programma (UG, UCC, Direzione delle Finanze dell'UEM) dovrà organizzare ed archiviare, entro 30 giorni dal termine di ogni annualità, i titoli di spesa, che saranno conservati in originale da ciascuna di tali strutture. Una copia sarà trasmessa all'UCC.

Le modalità di organizzazione e presentazione dei titoli di spesa e la documentazione suppletiva da allegare ad essi, se del caso, verranno definite dall'UCC e dalla Direzione delle Finanze dell'UEM, e comunicate entro 30 giorni dall'inizio del Programma alle strutture operative responsabili della spesa.

ARTICOLO 7
(Stima dei Costi e Programmazione delle Risorse Finanziarie)

Il finanziamento previsto per lo svolgimento delle attività indicate verrà versato alla UEM in tre tranches annuali successive secondo il seguente prospetto indicativo, in cui gli importi sono indicati in migliaia di Lit..

	I° ANNO	II° ANNO	III° ANNO	TOTALE
I^ COMPONENTE	80.000	80.000	80.000	240.000
II^ COMPONENTE	434.000	384.000	382.000	1.200.000
III^ COMPONENTE	1.228.000	1.149.000	1.054.000	3.431.000
IV^ COMPONENTE	1.246.400	661.950	641.700	2.550.050
TOTALE GENERALE	2.988.400	2.274.950	2.157.700	7.421.050

La stima dei costi per ognuna delle componenti del Programma è la seguente:

COMPONENTE I **Unità di Coordinamento e di Controllo**	I ANNO	II ANNO	III ANNO	TOTALE
Personale Indennità di funzione per il rappresentante mozambicano	12.000	12.000	12.000	36.000
Supporto di segreteria				
Sussidi per il personale	5.600	5.600	5.600	16.800
Attrezzature ed equipaggiamento d'ufficio	9.400	9.400	9.400	28.200
Materiale di consumo per l'ufficio	5.000	5.000	5.000	15.000
Comunicazioni nazionali ed internazionali	5.000	5.000	5.000	15.000
Attività di coordinamento ed organizzazione Seminari, workshop, convegni, viaggi di interscambio, spese di missione	35.000	35.000	35.000	105.000
Costi logistici di appoggio al funzionamento	8.000	8.000	8.000	24.000
TOTALE	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**240.000**

COMPONENTE II **Facoltà di Medicina**	I ANNO	II ANNO	III ANNO	TOTALE
PERSONALE ESPATRIATO: professori ordinari, associati, ricercatori e tecnici	70.000	98.000	84.000	252.000
PERSONALE LOCALE: Docenti e ricercatori; Tecnici e personale amministrativo o di segreteria	100.000	94.000	108.000	302.000
FORNITURE Attrezzature: laboratorio e informatica Ricerca e didattica in Mozambico e in Italia	160.000	110.000	110.000	380.000
FORMAZIONE Borse in Italia o Europa o Sud-Sud; viaggo dei borsisti, spese di formazione e mobilità dei docenti in Mozambicoe all'estero	52.000	30.000	30.000	112.000
FUNZIONAMENTO Segreteria, manutenzione e logistica, consulenze, in Mozambico e in Italia, mobilità (spostamenti nella regione)	52.000	52.000	50.000	154.000
TOTALE	**434.000**	**384.000**	**382.000**	**1.200.000**

COMPONENTE III **Facoltà di Architettura e Pianificazione Fisica**	**I ANNO**	**II ANNO**	**III ANNO**	**TOTALE**
PERSONALE ESPATRIATO: professori ordinari, associati, ricercatori e tecnici	518.000	434.000	364.000	1.316.000
PERSONALE LOCALE Docenti e ricercatori; Tecnici e personale amministrativo o di segreteria	330.000	330.000	330.000	990.000
FORNITURE Attrezzature: laboratorio e informatica Ricerca e didattica in Mozambico e in Italia	140.000	115.000	120.000	375.000
FORMAZIONE Borse in Italia o Europa o Sud-Sud; viaggo dei borsisti, spese di formazione	105.000	115.000	100.000	320.000
FUNZIONAMENTO Segreteria, manutenzione e logistica, consulenze, in Mozambico e in Italia, mobilità (spostamenti nella regione)	85.000	85.000	40.000	210.000
DIFFUSIONE DEI RISULTATI	50.000	70.000	100.000	220.000
TOTALE	**1.228.000**	**1.149.000**	**1.054.000**	**3.431.000**

COMPONENTE IV **Facoltà di Agronomia ed Ingegneria Forestale**	**I ANNO**	**II ANNO**	**III ANNO**	**TOTALE**
PERSONALE ESPATRIATO: professori ordinari, associati, ricercatori e tecnici	280.000	280.000	280.000	840.000
PERSONALE LOCALE Docenti e ricercatori; Tecnici e personale amministrativo o di segreteria	100.400	90.950	79.700	271.050
FORNITURE Attrezzature: laboratorio e informatica Ricerca e didattica in Mozambico e in Italia	416.000	13.000	3.000	432.000
FORMAZIONE Borse in Italia o Europa o Sud-Sud; viaggo dei borsisti, spese di formazione	174.000	158.000	158.000	490.000
FUNZIONAMENTO Segreteria, manutenzione e logistica, consulenze, in Mozambico e in Italia, mobilità (spostamenti nella regione)	251.000	115.000	115.000	481.000
DIFFUSIONE DEI RISULTATI	25.000	5.000	6.000	36.000
TOTALE	**1.246.400**	**661.950**	**641.700**	**2.550.050**

L'ammontare destinato alla Componente I (UCC) sarà gestito direttamente dall'UCC sulla base dei trasferimenti semestrali disposti dalla Direzione delle Finanze dell'UEM e sarà soggetto ai controlli di cui all'Articolo 5 dell'Accordo.

L'ammontare totale disponibile per il Contratto con l'Ente Esecutore è di Lit.7.181.050.000, distribuito annualmente secondo lo schema che segue:

RIEPILOGO GENERALE PER GRANDI VOCI DI COSTO	I ANNO	II ANNO	III ANNO	TOTALE	%
A) PERSONALE ESPATRIATO	868.000	812.000	728.000	2.408.000	33,53
B) PERSONALE IN FORMAZIONE	530.400	514.950	517.700	1.563.050	21,77
C) FORMAZIONE ALL'ESTERO	331.000	303.000	288.000	922.000	12,84
D) FUNZIONAMENTO	388.000	252.000	205.000	845.000	11,77
E) FORNITURE	716.000	238.000	233.000	1.187.000	16,53
F) DIFFUSIONE DEI RISULTATI	75.000	75.000	106.000	256.000	3,56
TOTALE	**2.908.400**	**2.194.950**	**2.077.700**	**7.181.050**	**100,0**

Il Contratto con l'Ente Esecutore definirà in dettaglio le attività di Assistenza Tecnica e supporto istituzionale da realizzare da parte del personale espatriato nell'ambito delle Componenti II, III e IV, che saranno oggetto di negoziato in fase di definizione contrattuale.

Nella presentazione delle offerte i concorrenti potranno presentare proposte per una utilizzazione efficiente dell'ammontare destinato ai costi di gestione e funzionamento del Programma, considerati in forma unitaria.

Al fine di evitare interruzioni nelle attività programmate e garantire liquidità al Programma, le risorse disponibili nei conti correnti operativi alla fine di ogni periodo annuale, dedotti gli interessi (che saranno ritrasferiti nel Conto Speciale), dovranno essere evidenziate nei RAAR e riprogrammate nei POA per i periodi successivi. La loro utilizzazione sarà soggetta alla ricezione da parte dell'UEM della comunicazione che nulla osta al trasferimento della tranche annuale successiva del finanziamento del Programma, ai sensi dell'Articolo 5, comma 5 dell'Accordo.

ARTICOLO 8
(Procedure Amministrative)

Le procedure riguardanti il finanziamento delle attività previste dal Programma, fermo restando quanto disposto agli Articoli 3 e 5 dell'Accordo, saranno le seguenti:

Il finanziamento italiano sarà versato all'UEM in tre tranches annuali.

Il primo versamento corrisponderà al finanziamento destinato alle attività per la prima annualità del Programma indicato all'articolo 7 del presente Annesso, e verrà corrisposto subito dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. A tal fine:

- la Direzione delle Finanze dell'UEM aprirà, subito dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, il Conto Speciale di cui all'Articolo 5 comma 3 dell'Accordo, dandone tempestiva comunicazione all'Ambasciata d'Italia ed al Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione;
- il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione richiederà all'Ambasciata d'Italia il trasferimento dei fondi corrispondenti alla prima annualità del Programma, ai sensi dell'Articolo 5 comma 2 dell'Accordo, indicando gli estremi identificativi del Conto Speciale;

- l'Ambasciata d'Italia trasmetterà tale richiesta al MAE-DGCS che provvederà, con decreto del Direttore Generale della Cooperazione allo Sviluppo, al trasferimento sul Conto Speciale dei fondi corrispondenti alla prima annualità.

I depositi annuali successivi saranno corrispondenti ai valori indicati nei Piani Operativi Annuali del Programma approvati dall'UCC, soggetti alle disposizioni dell'Articolo 5, comma 5, dell'Accordo ed alle procedure definite in questo articolo.

L'inizio formale delle attività del Programma corrisponde al secondo giorno contato a partire dalla data di arrivo sul Conto Speciale dei fondi corrispondenti alla prima annualità.

Entro al massimo 30 giorni dalla firma del Contratto:

1. verranno formalmente costituiti gli organi di gestione tecnico-amministrativa del Programma (UCC e UG), tenuto conto delle disposizioni contenute nel Contratto con l'Ente Esecutore;

2. l'UEM e l'Ente Esecutore predisporranno il POG ed il primo POS, che verranno inviati all'UCC per la relativa approvazione.

L'UCC, entro 15 giorni dalla ricezione del POG e del primo POS elaborati dalle UG, invierà all'Ambasciata d'Italia, con conoscenza alla Direzione delle Finanze dell'UEM, il POG e il POS del Programma, con la notifica della loro approvazione.

Appena ricevuta, da parte dell'UCC, comunicazione formale dell'approvazione del POG e del primo POS, l'Ambasciata d'Italia autorizzerà la Direzione delle Finanze dell'UEM, con conoscenza al Ministero degli Esteri e della Cooperazione, a trasferire le quote relative ai finanziamenti previsti per il primo semestre, dal Conto Speciale ai seguenti conti correnti:

a) conto corrente costituito presso il "BIM – Banco Internacional de Moçambique" denominato "Programa de Cooperação Itália-Moçambique - Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico", a nome della Facoltà di Architettura e Pianificazione Fisica;
b) conto corrente costituito presso il " BIM – Banco Internacional de Moçambique" denominato " Programa de Cooperação Itália-Moçambique - Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal", a nome della Facoltà di Agraria e Ingegneria Forestale;
c) conto corrente costituito presso il " BIM – Banco Internacional de Moçambique" denominato "Programa de Cooperação Itália-Moçambique - Faculdade de Medicina", anome della Facoltà di Medicina;
d) conto corrente costituito presso il " BIM – Banco Internacional de Moçambique" denominato "Programa de Cooperação Itália-Moçambique - Unidade de Coordenação e Controle", a nome dell'UCC;
e) conto corrente costituito presso il " BIM – Banco Internacional de Moçambique" denominato "Programa de Cooperação Itália-Moçambique – Despesas de Funcionamento", a nome dell'Ente Esecutore.

I conti correnti di cui ai precedenti punti a), b) e c) saranno movimentati dalle Facoltà. Nel processo di autorizzazione delle spese dovrà essere obbligatoriamente coinvolto il coordinatore residente dell'Ente Esecutore, secondo le procedure che saranno definite dall'UCC.

Il conto corrente di cui al precedente punto d) potrà essere movimentato solo con la firma congiunta dei due rappresentanti delle Parti nell'UCC.

Il conto corrente di cui al precedente punto e) verrà movimentato dal responsabile per conto dell'Ente Esecutore dell'esecuzione del Contratto.

I riferimenti bancari relativi ai conti correnti operativi del Programma sopra riferiti sarà comunicata all'Ambasciata d'Italia da parte della Direzione delle Finanze dell'UEM.

Entro 10 giorni dallo scadere del primo semestre di attività di ogni annualità:

1. la Direzione delle Finanze dell'UEM trasmetterà all'Ambasciata d'Italia il Rapporto Finanziario di cui all'Articolo 5 comma 6 dell'Accordo, evidenziando all'occorrenza gli interessi maturati sul Conto Speciale di cui all'Articolo 5 comma 8 dell'Accordo.
2. gli organi di gestione tecnico-amministrativa del Programma a livello di Facoltà predisporranno la documentazione tecnico-finanziaria di cui all'Articolo 5 (POS e RSA), che verrà analizzata ed approvata, con eventuali modifiche, dall'UCC, accompagnata dal prospetto finanziario relativo alle spese sostenute nel Semestre, redatto secondo il formato all'uopo definito dall'UCC.

Non oltre 20 giorni dalla ricezione della documentazione sopra citata, l'UCC invierà il RSA ed il POS approvati all'Ambasciata d'Italia, con richiesta di autorizzare il trasferimento delle quote relative ai finanziamenti previsti per il secondo semestre dal Conto Speciale ai conti correnti operativi del Programma; copia della richiesta e della documentazione citata verrà trasmessa alla Direzione delle Finanze dell'UEM per sua conoscenza.

L'Ambasciata d'Italia, esaminata la richiesta dell'UCC, comunicherà formalmente all'UEM che nulla osta al trasferimento dei fondi sui conti correnti operativi del Programma per il secondo semestre di attività.

Entro 10 giorni dallo scadere di ogni annualità:

1. la Direzione delle Finanze dell'UEM trasmetterà all'Ambasciata d'Italia il Rapporto Finanziario di cui all'Articolo 5 comma 6 dell'Accordo, evidenziando all'occorrenza gli interessi maturati sul Conto Speciale di cui allArticolo 5 comma 8 dell'Accordo;
2. gli organi di gestione del Programma predisporranno la documentazione tecnico-finanziaria di cui all'Articolo 5 (POA, RSA, RAAR), che verrà analizzata ed approvata, con eventuali modifiche, dall'UCC; nei RAAR dovranno essere evidenziati gli eventuali interessi maturati sulle giacenze di conto corrente, che dovranno essere ritrasferiti sul Conto Speciale entro 10 giorni dallo scadere di ogni annualità.

Entro 20 giorni dalla data di ricezione della documentazione surriferita:

3. l'UCC elaborerà la versione definitiva del Rapporto Annuale di Attività e della Rendicontazione annuale del Programma, che verrà inviata alla Direzione delle Finanze dell'UEM;
4. la Direzione delle Finanze dell'UEM a sua volta certificherà il Rapporto, che verrà presentato all'Ambasciata d'Italia in Maputo ai sensi dell'Articolo 5 comma 7 dell'Accordo;
5. l'UCC invierà il RAAR certificato, ai sensi dell'Articolo 5, comma 7 dell'Accordo, nonché il RSA ed il POA approvati, all'Ambasciata d'Italia, con richiesta di emissione del Nulla Osta al trasferimento della successiva tranche annuale sul Conto Speciale, in base al disposto dall'Articolo 5 comma 5 dell'Accordo. Copia della richiesta e della documentazione citata verrà trasmessa alla Direzione delle Finanze dell'UEM per conoscenza;
6. l'Ambasciata d'Italia trasmetterà tale richiesta al MAE-DGCS che provvederà, con decreto del Direttore Generale della Cooperazione allo Sviluppo, al trasferimento dei fondi sul Conto Speciale;

A trasferimento avvenuto, la Direzione delle Finanze dell'UEM provvederà all'immediato trasferimento delle quote relative ai finanziamenti previsti per il primo semestre, specificati nel POS, dal Conto Speciale ai conti correnti operativi del Programma.

Lo schema temporale di elaborazione e presentazione della documentazione tecnico-finanziaria del Programma nel corso dei tre anni di durata del Programma è il seguente:

Anno I

Documento	Mesi											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POG												
POA												
POS												
RSA												
RAAR												
RFA												

Anno II

Documento	Mesi											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POG												
POA												
POS												
RSA												
RAAR												
RFA												

Anno III

Documenta	Mesi											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POG												
POA												
POS												
RSA												
RAAR												
RFA												

Per le procedure riguardanti la gestione dei fondi assegnati valgono le disposizioni amministrative in vigore nell'UEM, in particolare per ciò che concerne le procedure di "procurement", l'emissione di titoli di pagamento, la tenuta dei libri contabili, l'utilizzazione del materiale di consumo, l'inventario e il controllo degli attivi fissi.

Le riconciliazioni bancarie dei conti correnti operativi del Programma dovranno essere effettuate con cadenza mensile, entro 7 giorni dalla conclusione del mese, a cura delle rispettive entità responsabili.

Allo scadere di ogni annualità, l'UCC predisporrà un piano di utilizzo degli eventuali interessi maturati sul Conto Speciale e sui conti correnti operativi del Programma, che verrà sottomesso all'approvazione delle Parti. Gli eventuali interessi maturati sui conti correnti operativi del Programma dovranno essere ritrasferiti sul Conto Speciale prima di poter essere utilizzati.

ARTICOLO 9
(Obblighi e Responsabilità delle Parti)

La responsabilità dell'utilizzazione dei conti correnti operativi del Programma è diretta e personale. I firmatari dei conti correnti risponderanno in prima persona ed in egual misura dell'uso corretto dei fondi loro assegnati.

Nel caso di utilizzazione irregolare dei fondi, e comunque nel caso in cui le spese non siano convalidate da probante documentazione, valgono le disposizioni di cui all'Articolo 10 dell'Accordo, che non escludono il ricorso, da parte dell'UEM, alle procedure previste dalle disposizioni amministrative in vigore e, da parte del Governo della Repubblica del Mozambico, all'applicazione della normativa mozambicana riguardo alle responsabilità d'ordine civile e penale sull'uso dei fondi pubblici.

Al fine di consentire il controllo e la programmazione corretta delle risorse finanziarie assegnate per lo svolgimento delle attività, gli organi di gestione tecnico-amministrativa del Programma effettueranno una gestione contabile basata sul controllo giornaliero delle spese e sul controllo mensile delle disponibilità residue per ogni capitolo. Le

procedure di gestione contabile e di cassa verranno definite dall'UCC d'intesa con la Direzione delle Finanze dell'UEM, e divulgate alle UGs entro 45 giorni dalla costituzione dell'UCC.

Gli organi di gestione tecnico-amministrativa del Programma dovranno mantenere costantemente aggiornati i propri archivi relativi alla documentazione contabile e di supporto del Programma, in modo da rendere in qualsiasi momento accessibile l'informazione agli incaricati delle attività di monitoraggio, interno ed esterno, od a qualsiasi altra autorità competente.

Le Facoltà provvederanno, nei tempi previsti, alle spese relative:

1. ai trasferimenti ed ai pagamenti previsti nel Contratto con l'Ente Esecutore;
2. all'acquisto del materiale e degli equipaggiamenti previsti nei Piani Operativi;
3. alla realizzazione delle attività del Programma di diretta responsabilità dell'UEM previste nei Piani Operativi periodici.

Le Facoltà si impegnano a garantire la copertura delle spese inerenti i compensi dei componenti italiani dello UG, con i fondi previsti dal Programma per il personale espatriato, nell'ambito degli obblighi contrattuali con l'Ente Esecutore.

L'UEM si impegna a garantire la messa a disposizione di spazi adeguati per il funzionamento dell'UCC, tali da consentire un appropriato svolgimento delle attività e la rispettiva custodia, in condizioni di sicurezza, della documentazione tecnico-finanziaria e contabile prevista dal Programma.

Le Facoltà si impegnano parimenti a garantire condizioni di funzionamento adeguate per le UG, al fine di permettere lo svolgimento appropriato delle attività e la rispettiva custodia, in condizioni di sicurezza, della documentazione tecnico-finanziaria e contabile di competenza di tali organi.

I costi relativi all'importazione e sdoganamento di qualsiasi bene (materiali, mezzi ed equipaggiamenti) acquistato nell'ambito del Programma, saranno a carico dell'UEM e/o delle Facoltà interessate dal Programma, ai sensi dell'Accordo Quadro di Cooperazione allo Sviluppo dell'11 ottobre 1996, di cui alle premesse dell'Accordo, e saranno iscritti nel bilancio annuale di previsione dell'UEM o delle singole Facoltà per l'Anno Finanziario in cui ne è prevista l'acquisizione, secondo le norme in vigore applicabili all'UEM.

Nel caso in cui l'UEM o le Facoltà interessate dal Programma non avessero provveduto in tempo a tale incombenza, i costi relativi all'importazione e sdoganamento dei beni acquisiti dal Programma verranno adeguatamente evidenziati in fase di rendicontazione annuale, in modo da consentire:

- il loro inserimento nel bilancio di previsione dell'UEM per l'Anno Finanziario seguente;

- il trasferimento, in unica soluzione, del valore corrispondente sul Conto Speciale nel corso dell'esercizio finanziario successivo; valore che sarà utilizzato per le attività previste nei Piani operativi periodici del Programma.

Per le attività di funzionamento svolte dall'Ente Esecutore fuori dal Mozambico, la Direzione delle Finanze dell'UEM anticiperà semestralmente un ammontare non superiore al 60% del valore concordato nel Contratto per lo stesso periodo. Tale ammontare sarà trasferito, entro al massimo 10 giorni dall'inizio di ogni periodo semestrale, nel conto corrente costituito presso il "BIM – Banco Internacionale de Moçambique" a nome dell'Ente Esecutore, di cui all'articolo 7 di questo Annesso. Tale ammontare sarà soggetto alle modalità di rendicontazione previste nel Contratto. La restante somma sarà destinata alle attività di funzionamento in loco, secondo le necessità evidenziate nei POS.

Il Governo della Repubblica del Mozambico dovrà garantire, durante il periodo di vigenza dell'Accordo, la possibilità, senza restrizioni, di movimentazione illimitata dei conti correnti in valuta del Programma, dell'Ente Esecutore e del Personale impiegato dall'Ente Esecutore, indipendentemente dalle norme valutarie applicabili in generale ai movimenti di valuta.

ARTICOLO 10
(Disposizioni Finali)

In caso di dubbi di carattere interpretativo, l'Accordo prevale sempre sulle disposizioni del presente Annesso Tecnico, e quest'ultimo prevale sempre sulle disposizioni contenute nel Contratto tra l'UEM e l'Ente Esecutore. Per i casi omessi, l'UEM e l'Ambasciata d'Italia esamineranno congiuntamente l'opportunità di introdurre emendamenti al presente Annesso Tecnico, che saranno proposti alle Parti al fine di attivare le procedure previste all'Articolo 11 dell'Accordo.

Il Contratto tra l'UEM e l'Ente Esecutore entrerà in vigore solo dopo la sua approvazione da parte del MAE-DGCS e del Ministero del Piano e Finanze della Repubblica del Mozambico. Questa condizione dovrà essere esplicitamente contenuta nel dispositivo contrattuale, laddove si specifica il giorno della sua entrata in vigore.

Le Parti si notificheranno reciprocamente l'avvenuta approvazione del Contratto da parte delle autorità competenti, attraverso scambio di Note Verbali.

Traduzione non ufficiale

AMBASCIATA D'ITALIA

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione del Regno del Marocco ed ha l'onore di accusare ricevuta della sua Nota n. 2032 del 10 Agosto scorso, relativa al Memorandum d'Intesa sulle consultazioni aeronautiche italo-marocchine, firmato a Roma il 13 luglio 2000.

In considerazione di quanto sopra, ed in conformità alla disposizione del terzo paragrafo dell'Art. 9 dell'Accordo aereo dell'8 luglio 1967, il presente Memorandum può entrare in vigore.

L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione del Regno del Marocco i sensi della sua più alta considerazione.

Rabat, il 21 settembre 2000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE DEL REGNO DEL MAROCCO
RABAT

Traduzione non ufficiale

Regno del Marocco
Ministero degli Affari giuridici
e dei Trattati
Reparto dell'Archivio Diplomatico
e della Documentazione
DAJT/12

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia a Rabat, e con riferimento al Memorandum d'Intesa relativo alle consultazioni aeronautiche italo-marocchine, firmato a Roma il 13 luglio 2000, ha l'onore di informare che il terzo paragrafo dell'articolo 9 dell'accordo aereo italo-marocchino firmato a Roma l'8 luglio 1967, stabilisce che <<le modifiche che si sarebbe deciso di apportare a detto Accordo, entreranno in vigore dopo essere state confermate da uno scambio di note per via diplomatica>>.

A tale riguardo la presente Nota, nonché la risposta dell'Ambasciata costituiranno conferma per l'entrata in vigore del suddetto Memorandum d'Intesa.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione si avvale della presente occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia a Rabat i sensi della sua più alta considerazione.

Ambasciata d'Italia

-Rabat-

AMBASCIATA D'ITALIA

2416/309

NOTE VERBALE

L'Ambassade d'Italie présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération du Royaume du Maroc et a l'honneur d'accuser réception de Sa Note n. 2032 du 10 Août dernier concernant le Mémorandum d'Entente des consultations aéronautiques maroco-italiennes, signé à Rome le 13 Juillet 2000.

A cet égard, conformément à la disposition du troisième paragraphe de l'Art. 9 de l'Accord aérien du 8 Juillet 1967 ledit Mémorandum peut entrer en vigueur

L'Ambassade d'Italie saisit l'occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération du Royaume du Maroc l'assurance de sa plus haute considération.

AMBASCIATA D'ITALIA RABAT

Rabat, le 21 SEP 2000

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET
DE LA COOPERATION DU ROYAUME DU MAROC
RABAT

Royaume du Maroc
Ministère des Affaires Juridiques
Et des Traités
Division des Archives Diplomatiques
Et Documentations
DAJT/12
****

T.N.O

Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération présente ses compliments à l'Ambassade d'Italie à Rabat et, se référant au mémorandum d'entente des consultations aéronautiques maroco-italien signé à Rome le 13 juillet 2000, a l'honneur de porter à sa connaissance que troisième paragraphe de l'article 9 de l'accord aérien maroco-italien signé à Rome le 8 juillet 1967 stipule que « les modifications qu'il aurait été décidé d'apporter à cet Accord entreront en vigueur après confirmation par un échange de notes par voie diplomatique. »

A cet égard, cette note ainsi que la réponse de l'Ambassade constitueront une confirmation pour l'entrée en vigueur du mémorandum d'entente sus-visé.

Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade d'Italie à Rabat l'assurance de sa haute considération.

Ambassade d'Italie
- Rabat -

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
FOR THE DEFERRAL OF CERTAIN DEBTS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Russian Federation, in the spirit of friendship and economic co-operation existing between the two countries and on the basis of the multilateral Agreement signed in Paris on August 1, 1999, have agreed as follows:

ARTICLE I

1. The following debts will be *rescheduled* by the present Agreement:

a) 100% of the amounts of principal and interest (including late interest) due to Italy from the Government of the Russian Federation as at June 30, 1999 and not paid and not referred to in paragraph 2 below, relating to the financial credits extended to the Government of the former USSR on the basis of the Agreement concluded on January 12, 1991;

b) 100% of the amounts due for both principal and interest (excluding late interest) from July 1, 1999 up to December 31, 2000 inclusive and not paid, due to Italy from the Government of the Russian Federation, relating to the financial credits extended to the Government of the former USSR on the basis of the Agreement concluded on January 12, 1991;

Repayment of the corresponding sums- in Euro- will be made by the Government of the Russian Federation, through the VNESHECONOMBANK of the USSR (hereinafter referred to as "VEB"), to the Italian Treasury, according to the instructions to be given from time to time, as follows:

- 0,90% on February 20, 2002;	- 0,90% on August 20, 2002;
- 1,68% on February 20, 2003;	- 1,78% on August 20, 2003;
- 2,08% on February 20, 2004;	- 2,18% on August 20, 2004;
- 2,29% on February 20, 2005;	- 2,40% on August 20, 2005;
- 2,43% on February 20, 2006;	- 2,43% on August 20, 2006;
- 2,55% on February 20, 2007;	- 2,68% on August 20, 2007;
- 2,81% on February 20, 2008;	- 2,94% on August 20, 2008;
- 3,08% on February 20, 2009;	- 3,23% on August 20, 2009;
- 3,37% on February 20, 2010;	- 3,53% on August 20, 2010;

- 3,69% on February 20, 2011;
- 4,02% on February 20, 2012;
- 4,38% on February 20, 2013;
- 4,76% on February 20, 2014;
- 5,17% on February 20, 2015;
- 5,60% on February 20, 2016;
- 3,85% on August 20, 2011;
- 4,20% on August 20, 2012;
- 4,57% on August 20, 2013;
- 4,96% on August 20, 2014;
- 5,38% on August 20, 2015;
- 6,16% on August 20, 2016.

2. Other debts will be reprofiled according to the following specifications:

a) 90% of the amounts of principal and interest (excluding late interest) due to Italy from the Government of the Russian Federation from January 1, 1999 up to March 31, 1999 inclusive and not paid, and 100% of late interest on these amounts, relating to the financial credits extended to the Government of the former USSR on the basis of the Agreement concluded on January 12, 1991;

The corresponding sums will be repaid by the Government of the Russian Federation, through the VNESHECONOMBANK of the USSR (hereinafter referred to as "VEB"), to the Italian Treasury, in 10 equal and successive semi-annual installments. The first payment is to be made on February 20, 2001 and the final payment on August 20, 2005.

The remaining amounts were paid in the same manner no later than July 1, 2000.

b) 90% of the amounts of principal and interest (excluding late interest) due to Italy from the Government of the Russian Federation as at June 30, 1999 inclusive and not paid, and 100% of late interest due as at June 30, 1999 inclusive and not paid, and 90% of the amounts of principal and interest (excluding late interest) due from July 1, 1999 up to December 31, 2000 inclusive and not paid on debts relating to the deferral Agreement concluded on September 20, 1994 between the Government of the Russian Federation and the Government of the Italian Republic pursuant to Article III, paragraph 1. e) of the *multilateral Agreement signed in Paris on April 2, 1993;*

The corresponding sums will be repaid by the Government of the Russian Federation, through the VNESHECONOMBANK of the USSR (hereinafter referred to as "VEB"), to the Italian Treasury, in 10 equal and successive semi-annual installments. The first payment is to be made on February 20, 2001 and the final payment on August 20, 2005.

The remaining amounts were paid in the same manner no later than July 1, 2000.

c) 76% of the amounts of principal and interest (including late interest) originally due to Italy from the Government of the Russian Federation from August 1, 1998 up to December 31, 1998 inclusive and not paid as at June 30, 1999 inclusive and 100% of late interest due as at June 30, 1999 inclusive and not paid, on debts relating to the following agreements: the deferral Agreement concluded on September 20, 1994 between the Government of the Russian Federation and the Government of the Italian Republic pursuant to Article III, paragraph 1. d) of the *multilateral*

Agreement signed in Paris on April 2, 1993; the consolidation Agreement concluded on February 22, 1995 between the Government of the Russian Federation and the Government of the Italian Republic pursuant to the *multilateral Agreement signed in Paris on June 4, 1994;* the consolidation Agreement concluded on December 8, 1995 between the Government of the Russian Federation and the Government of the Italian Republic pursuant to the *multilateral Agreement signed in Paris on June 3, 1995*; the consolidation Agreement concluded on December 22, 1997 pursuant to the *multilateral Agreement signed in Paris on April 29, 1996.*

The corresponding sums will be repaid by the Government of the Russian Federation, through the VNESHECONOMBANK of the USSR (hereinafter referred to as "VEB"), to the Italian Treasury, in 10 equal and successive semi-annual installments. The first payment is to be made on February 20, 2001 and the final payment on August 20, 2005.

The remaining amounts were paid as follows:

91% no later than November 30, 1999;
9% no later than July 1, 2000.

The above-mentioned debts are listed in the Annex attached to the present Agreement; such debts are subject to this Agreement to the extent they are covered by the Declaration issued by the Government of the Russian Federation on April 2, 1993. These Annexes may be revised by mutual consent of the two Parties or their designees.

It is understood that all other amounts due by the Government of the Russian Federation to Italy and not covered by this Article will be paid on due dates.

ARTICLE II

1) The Government of the Russian Federation, through VEB, undertakes to pay to the Italian Treasury interest on the debts restructured or reprofiled in accordance with previous Article I.

2) Interest will accrue from the maturity date - for all debts referred to in previous Article I- until the full settlement of the debt at an appropriate market rate which shall be the six month Euro rate as quoted on Reuter Monitor Money Rate Service Screen EURIBOR=, plus a margin of 0,50%.

Interest periods shall run for six-month periods beginning on February 20 and August 20 of each year, commencing with February 20, 2000.

3) Interest accrued during the first interest period will be paid, in Euro, on August 20, 2000.

Interest accruing in successive interest periods will be paid, in Euro, half-yearly (on February 20 and August 20), beginning on February 20, 2001.

4) Interest accrued up to the beginning of the first interest period that commences on February 20, 2000 and not included in the amounts restructured or reprofiled mentioned in Art. I- 1a, -2a, -2b and -2c, will be paid on August 20, 2000 at the rate set forth in Article II, paragraph 2.

ARTICLE III

In the event, for any reason, of delayed payment, exceeding 30 days, of the amounts due according to previous Articles I and II, the Government of the Russian Federation, through VEB, shall thereafter pay to the Italian Treasury interest calculated at the rate envisaged in previous Article II, increased by 0.5 percentage points p.a.

ARTICLE IV

The restructuring and reprofiling of debts referred to in previous Article I, will be applied under the circumstances envisaged in Section V - 1. a) and -2. of the Paris Agreement.

The provisions of the present Agreement will continue to apply unless the Participating Creditor Countries declare the Paris Agreement null and void in accordance with its terms.

ARTICLE V

Other than as specifically provided herein, this Agreement does not affect the rights and obligations of the individual creditors under the original contracts.

For as long as this Agreement remains in force, the Parties agree that (except as otherwise provided) all terms and conditions of this Agreement will supersede the corresponding terms and conditions otherwise applicable to each of the amounts subject to the reorganization, including the terms and conditions set forth in previous rescheduling agreements.

ARTICLE VI

All payments under this agreement will be made to the accounts specified from time to time by the Italian Treasury without deduction or withholding for or on account of taxes imposed within the Russian Federation, except to the extent that such taxes may be required by Russian law. If any such taxes are deducted, such additional amount will simultaneously be paid as may be necessary for the Italian Treasury to receive the amount that would have been received if such taxes had not been deducted.

If as a result of any such deduction or withholding the Italian Government or any of its agents is entitled to claim a refund under a treaty between the Russian Federation and the Italian

Republic or other relevant jurisdiction for the avoidance of double taxation or otherwise, the Italian Government hereby assigns such right to claim a refund to the Russian Government.

ARTICLE VII

The present Agreement shall come into force on the date of signature.

Done in Moscow on Sept 15th, in duplicate in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

Umberto Vattani

FOR THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

ANNEX

DEBTS SUBJECT TO THE V PARIS CLUB AGREEMENT SIGNED ON 01/08/99

1. **ARTICLE II paragraph 2.B – 1a)**

Date of maturity	currency	amount
20/02/99	EURO	28.862.286,26

2. **ARTICLE II paragraph 2.B – 1b)**

Date of maturity	currency	amount
20/08/99	EURO	21.997.741,26
20/02/00	EURO	22.444.578,99
20/08/00	EURO	26.568.158,38

3. **ARTICLE II paragraph 2.B – 1c)**

Date of maturity	currency	amount
01/01/99	EURO	300.688,06
01/07/99	EURO	292.001,33
01/01/00	EURO	284.124,76
01/07/00	EURO	275.708,08

4. **ARTICLE II paragraph 2.B – 1e)**

Date of maturity	currency	amount
20/08/98	EURO	29.752.956,26

5. **LATE INTEREST DIFFERED BY V AGREEMENT**

Art. 2, paragraphs 2.B – 1a), 2.B – 1b), 2B – 1c) and 2B – 1e).

These amounts are to be determined during the bilateral negotiation

TOTAL	EURO	130.486.242,05
MINUS AMOUNT PAID	EURO	3.654.829,01
TOTAL RESTRUCTURED	EURO	126.831.413,04

Umberto Vattani

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA
PER IL DIFFERIMENTO DI ALCUNI DEBITI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due paesi e sulla base dell'Accordo multilaterale firmato a Parigi il 1 agosto 1999, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

1. I seguenti debiti saranno *riscadenzati* con il presente Accordo:

(a) il 100% degli importi di capitale ed interessi (compresi gli interessi di ritardato pagamento) dovuti all'Italia dal Governo della Federazione Russa al 30 giugno 1999, e non regolati, né menzionati al successivo paragrafo 2, relativi a crediti finanziari concessi al Governo dell'ex URSS in base all'Accordo concluso il 12 gennaio 1991;

(b) il 100% degli importi per il capitale e per gli interessi (esclusi gli interessi di ritardato pagamento) dovuti all'Italia dal Governo della Federazione Russa nel periodo fra il 1 luglio 1999 ed il 31 dicembre 2000 compreso, e non regolati, relativi a crediti finanziari concessi al Governo dell'ex URSS in base all'Accordo concluso il 12 gennaio 1991;

la restituzione delle somme corrispondenti - in Euro - sarà effettuata dal Governo della Federazione Russa tramite la VNESHECONOMBANK dell'URSS (qui di seguito denominata "VEB") al Tesoro Italiano seguendo le istruzioni di volta in volta emanate, come segue:

- 0,90% on February 20, 2002;
- 1,68% on February 20, 2003;
- 2,08% on February 20, 2004;
- 2,29% on February 20, 2005;
- 2,43% on February 20, 2006;
- 2,55% on February 20, 2007;
- 2,81% on February 20, 2008;
- 3,08% on February 20, 2009;
- 3,37% on February 20, 2010;
- 3,69% on February 20, 2011;
- 4,02% on February 20, 2012;
- 4,38% on February 20, 2013;
- 4,76% on February 20, 2014;
- 5,17% on February 20, 2015;
- 5,60% on February 20, 2016;

- 0,90% on August 20, 2002;
- 1,78% on August 20, 2003;
- 2,18% on August 20, 2004;
- 2,40% on August 20, 2005;
- 2,43% on August 20, 2006;
- 2,68% on August 20, 2007;
- 2,94% on August 20, 2008;
- 3,23% on August 20, 2009;
- 3,53% on August 20, 2010;
- 3,85% on August 20, 2011,
- 4,20% on August 20, 2012;
- 4,57% on August 20, 2013;
- 4,96% on August 20, 2014;
- 5,38% on August 20, 2015;
- 6,16% on August 20, 2016.

2. Altri debiti saranno riprofilati in base alle seguenti specifiche:

(a) il 90% degli importi di capitale e interessi (esclusi gli interessi di ritardato pagamento)dovuti all'Italia dal Governo della Federazione Russa nel periodo fra il 1 gennaio 1999 ed il 31 marzo 2000 compreso, e non regolati, e il 100% degli interessi di ritardato pagamento su tali importi, relativi a crediti finanziari concessi al Governo dell'ex URSS in base all'Accordo concluso il 12 gennaio 1991,

le somme corrispondenti saranno restituite dal Governo della Federazione Russa tramite la VNESHECONOMBANK dell'URSS (qui di seguito denominata "VEB") al Tesoro Italiano in 10 rate semestrali uguali e consecutive. Il primo versamento dovrà essere effettuato il 20 febbraio 2001 e l'ultimo il 20 agosto 2005.

Gli importi rimanenti sono stati versati con le medesime modalità entro il 1 luglio 2000.

(b) il 90% degli importi di capitale e interessi (esclusi gli interessi di ritardato pagamento) dovuti all'Italia dal Governo della Federazione Russa al 30 giugno 1999 compreso, e non regolati, e il 100% degli interessi di ritardato pagamento dovuti al 30 giugno 1999 compreso, e non regolati, ed il 90% degli importi di capitale e interessi (esclusi gli interessi di ritardato pagamento) dovuti nel periodo compreso fra il 1 luglio 1999 ed il 31 dicembre 2000 compreso, e non regolati, relativi all'Accordo di differimento concluso il 20 settembre 1994 fra il Governo della Federazione Russa ed il Governo della Repubblica Italiana in conformità con l'Articolo III, paragrafo 1.(e) *dell'Accordo multilaterale firmato a Parigi il 2 aprile 1993*;

le somme corrispondenti saranno restituite dal Governo della Federazione Russa tramite la VNESHECONOMBANK dell'URSS (qui di seguito denominata "VEB") al Tesoro Italiano in 10 rate semestrali uguali e consecutive. Il primo versamento dovrà essere effettuato il 20 febbraio 2001 e l'ultimo il 20 agosto 2005.

Gli importi rimanenti sono stati versati con le medesime modalità entro il 1 luglio 2000.

(c) il 76% degli importi di capitale e interessi (esclusi gli interessi di ritardato pagamento) originariamente dovuti all'Italia dal Governo della Federazione Russa nel periodo fra il 1 agosto 1998 ed il 31 dicembre 1998 compresi, e non regolati al 30 giugno 1999 compreso, ed il 100% degli interessi di ritardato pagamento dovuti al 30 giugno 1999 compreso, e non regolati, sui debiti relativi ai seguenti accordi: Accordo sul differimento concluso il 20 settembre 1994 fra il Governo della Federazione Russa ed il Governo della Repubblica Italiana in conformità con l'Articolo III, paragrafo 1.(d) dell'*Accordo multilaterale firmato a Parigi il 2 aprile 1993*; l'Accordo di consolidamento concluso il 22 febbraio 1995 fra il Governo della Federazione Russa ed il Governo della Repubblica Italiana in conformità con l'*Accordo multilaterale firmato a Parigi il 4 giugno 1994*; l'Accordo di consolidamento concluso l'8 dicembre 1995 fra il Governo della Federazione Russa ed il Governo della Repubblica Italiana in conformità con l'*Accordo multilaterale firmato a Parigi il 3*

giugno 1995; l'Accordo di consolidamento concluso il 22 dicembre 1997 in conformità con l'*Accordo multilaterale firmato a Parigi il 29 aprile 1996.*

Le somme corrispondenti saranno restituite dal Governo della Federazione Russa tramite la VNESHECONOMBANK dell'URSS (qui di seguito denominata "VEB") al Tesoro Italiano in 10 rate semestrali uguali e consecutive. Il primo versamento dovrà essere effettuato il 20 febbraio 2001 e l'ultimo il 20 agosto 2005.

Gli importi restanti sono stati versati come segue:

il 91% entro il 30 novembre 1999;
il 9% entro il 1 luglio 2000.

I debiti di cui sopra sono elencati nell'Allegato al presente Accordo; tali debiti sono soggetti al presente Accordo nella misura in cui sono menzionati nella Dichiarazione rilasciata dal Governo della Federazione Russa il 2 aprile 1993. Gli Allegati possono essere modificati con il consenso reciproco delle due Parti o dei loro rappresentanti.

Resta inteso che tutti gli altri importi dovuti dal Governo della Federazione Russa all'Italia e che non figurano nel presente Articolo saranno corrisposti a scadenza.

ARTICOLO II

1) Il Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, si impegna a corrispondere al Tesoro Italiano gli interessi sui debiti ristrutturati o riprofilati in conformità con il precedente Articolo I.
2) Gli interessi matureranno dalla data di scadenza per i debiti di cui al precedente Articolo I fino a completa estinzione del debito ad un tasso di mercato appropriato, pari al tasso Euro semestrale che figura sul Reuter Monitor Money Rate Service Screen EURIBOR=, incrementato di un margine dello 0,50%.
   I periodi di interesse decorreranno con cadenza semestrale, a partire dal 20 febbraio e dal 20 agosto di ogni anno, ad iniziare dal 20 febbraio 2000.

3) Gli interessi maturati nel corso del primo periodo di interessi saranno corrisposti in EURO il 20 agosto 2000. Gli interessi maturati nei successivi periodi di interessi saranno corrisposti in EURO semestralmente (il 20 febbraio ed il 20 agosto) ad iniziare dal 20 febbraio 2001.
4) Gli interessi maturati fino all'inizio del primo periodo di interessi che inizia il 20 febbraio 2000 e che non sono inclusi negli importi ristrutturati o riprofilati, di cui all'Articolo I 1(a), 2(a), 2(b) e 2(c), saranno corrisposti il 20 agosto 2000 al tasso previsto all'Articolo II, paragrafo 2.

ARTICOLO III

Nel caso in cui, per qualunque motivo, si dovessero verificare ritardi superiori ai 30 giorni nel pagamento degli importi dovuti in base ai precedenti Articoli I e II, il Governo della Federazione Russa, tramite la VEB, corrisponderà successivamente al Tesoro Italiano gli interessi calcolati al tasso previsto al precedente Articolo II, incrementato di 0,5 punti percentuali annui.

ARTICOLO IV

La ristrutturazione ed il nuovo profilo dei debiti di cui al precedente Articolo I si applicherà nei casi previsti alla Sezione V - 1.(a) e 2 dell'Accordo di Parigi.

Le disposizioni del presente Accordo continueranno ad applicarsi, tranne nel caso in cui i Paesi Creditori Partecipanti dichiarino l'Accordo di Parigi nullo e non valido, in conformità con i suoi termini.

ARTICOLO V

Tranne nel caso in cui appositamente previsto nello stesso, il presente Accordo non pregiudica i diritti e i doveri dei singoli creditori di cui ai contratti originari.

Per il periodo in cui il presente Accordo resterà in vigore, le Parti convengono che (tranne nei casi in cui diversamente previsto) tutti i termini e le condizioni del presente Accordo prevarranno sui termini e le condizioni corrispondenti altrimenti applicabili a ciascuno degli

importi oggetto di riorganizzazione, ivi compresi i termini e le condizioni enunciati nei precedenti accordi di riscadenzamento.

ARTICOLO VI

Tutti i pagamenti di cui al presente Accordo saranno versati sui conti di volta in volta specificati dal Tesoro Italiano, senza deduzioni o trattenute per o in base a tasse imposte all'interno della Federazione Russa, tranne che nella misura in cui tali tasse siano previste dalla legislazione russa. Nel caso in cui vengano dedotte tali tasse, gli importi aggiuntivi corrispondenti saranno corrisposi contestualmente, ove necessario, affinché il Tesoro Italiano possa ricevere l'importo che avrebbe dovuto ricevere se non fossero state dedotte tali tasse.

Qualora, in seguito a tali deduzioni o trattenute, il Governo Italiano o qualcuno dei suoi agenti abbia diritto a chiedere un rimborso previsto da un trattato fra la Federazione Russa e la Repubblica Italiana o da altre giurisdizioni competenti per evitare la doppia imposizione o altro, il Governo Italiano conferisce con il presente Accordo al Governo Russo tale diritto di chiedere il rimborso.

ARTICOLO VII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Fatto a Mosca il 15 settembre 2000 due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(F.to: Umberto Vattani)

PER IL GOVERNO
DELLA FEDERAZIONE RUSSA

(F.to: firma illeggibile)

ALLEGATO

DEBITI SOGGETTI ALL'ACCORDO DEL CLUB DI PARIGI FIRMATO IL 1/8/1999

1) ARTICOLO II, paragrafo 2.B - 1(a)

Data di scadenza	Valuta	Importo
20/02/99	EURO	28.862.286,26

2) ARTICOLO II, paragrafo 2.B – 1(b)

Data di scadenza	Valuta	Importo
20/08/99	EURO	21.997.741,26
20/02/00	EURO	22.444.578,99
20/08/00	EURO	26.568.158,38

3) ARTICOLO II, paragrafo 2.B – 1(c)

Data di scadenza	Valuta	Importo
01/01/99	EURO	300.688,06
01/07/99	EURO	292.001,33
01/01/00	EURO	284.124,76
01/07/00	EURO	275.708,08

4) ARTICOLO II, paragrafo 2.B – 1(e)

Data di scadenza	Valuta	Importo
20/08/98	EURO	29.752.956,26

5) INTERESSI DI RITARDATO PAGAMENTO DIFFERITI CON IL V ACCORDO

Articolo II, paragrafi 2.B –1(a), 2.B – 1(b), 2.B – 1(c) e 2.B – 1(e).
Tali importi saranno stabiliti durante il negoziato bilaterale.

TOTALE	EURO	130.486.242,05
MENO SOMME CORRISPOSTE	EURO	3.654.829,01
TOTALE RISTRUTTURATO		126.831.413,04

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC FOR THE RESCHEDULING OF CERTAIN DEBTS

The Government of the Italian Republic (hereinafter referred to as "Italian Government") and the Government of the Russian Federation (hereinafter referred to as "Russian Government"), in the spirit of friendship and economic co-operation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on August 1, 1999 (the "Paris Agreement"), have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the consolidation of:

a) 100% of the debts, for both principal and contractual interest, due to Italy from the Russian Government, within the period from July 1, 1999 up to December 31, 2000, inclusive and not paid, relating to contracts/or financial conventions concluded with or guaranteed by the Government of the former USSR or concluded with or guaranteed by any other legally authorised entity before January 1, 1991 with an original maturity of more than one year covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian law from the Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero (hereinafter referred to as "SACE");

b) 100% of the debts, described in paragraph a) above, for both principal and contractual interest, due as at June 30, 1999 inclusive and not paid;

c) late interest accrued as at June 30, 1999 on debts indicated in paragraph b) above, calculated from the due date up to June 30, 1999 at the rates envisaged in the following Article VIII;

d) 100% of the debts, for interest, due to "SACE" from the Russian Government within the period January 1, 1999 - June 30, 1999 inclusive and not paid, relating to the rescheduling Agreement concluded on September 20, 1994 between the Russian Government and the Italian Government pursuant to Article II paragraph 2, and Article III paragraph 1a), 1b) and 1d) of the Multilateral Agreement signed in Paris on April 2, 1993;

e) late interest accrued as at June 30, 1999 on debts indicated in paragraph d) above, calculated from the due date up to June 30, 1999 at the rates envisaged in the following Article VIII;

f) 100% of the debts, for interest, due to "SACE" from the Russian Government within the period July 1, 1999 - December 31, 2000 inclusive and not paid, relating to the Bilateral Agreements signed on June 29, 1995, April 11, 1996 and December 22, 1997 (including both the Bilateral Agreement following the Paris Agreement of April 29, 1996 and the Bilateral Agreement relevant "Certain debts of the former Soviet Union")/ February 17, 1998;

g) 100% of the debts, described in paragraph f) above, for interest, due from January 1, 1999 up to June 30, 1999;

h) late interest accrued as at June 30, 1999 on debts indicated in paragraph g) above, calculated from the due date up to June 30, 1999 at the rates envisaged in the following Article VIII;

i) 100% of the debts, for both principal and contractual interest, due to Italy from the Russian Government, within the period from July 1, 1999 up to December 31, 2000, inclusive and not paid, relating to contracts or financial conventions concluded with or guaranteed by the Government of the former USSR or concluded with or guaranteed by any other legally authorised entity between January 1, 1991 and December 31, 1991 inclusive with an original maturity of more than one year covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian law from SACE;

j) 100% of the debts, described in paragraph i) above, for principal and interest, due from April 1, 1999 up to June 30, 1999, inclusive and not paid;

k) late interest accrued as at June 30, 1999 on debts indicated in paragraph j) above, calculated from the due date up to June 30, 1999 at the rates envisaged in the following Article VIII;

l) 100% of the debts, for principal and interest, due within the period July 1, 1999 - December 31, 2000 inclusive and not paid, relating to the rescheduling Agreement concluded on September 20, 1994 between the Russian Government and the Italian Government pursuant to Article III paragraph 1e) of the Multilateral Agreement signed in Paris on April 2, 1993;

m) 100% of the debts, described in paragraph l) above, for principal and interest, due as at June 30, 1999, inclusive and not paid;

n) late interest accrued as at June 30, 1999 on debts indicated in paragraph m) above, calculated from the due date up to June 30, 1999 at the rates envisaged in the following Article IX;

o) 100% of the debts, for interest, due from January 1, 1996 up to February 20, 1998 inclusive and not paid, relating to the Bilateral Agreement signed on December 22, 1997/ February 17, 1998;

p) 100% of the debts, for interest, due from August 1, 1998, up to December 31, 1998, inclusive relating to the Bilateral Agreements signed on September 20, 1994 (excluding amounts referred to in paragraph m) above), June 29, 1995, April 11, 1996 and December 22, 1997 (including both the Bilateral Agreement following the Paris Agreement of April 29, 1996 and the Bilateral Agreement relevant "Certain debts of the former Soviet Union")/ February 17, 1998;

q) late interest accrued as at December 31, 1998 on the debts described in paragraph p) above, calculated from the due date up to December 31, 1998 at the respective rates envisaged in the Bilateral Agreements signed on December 22, 1997 (including both the Bilateral Agreement following the Paris Agreement of April 29, 1996 and the Bilateral Agreement relevant "Certain debts of the former Soviet Union")/ February 17, 1998;

r) late interest accrued as at June 30, 1999 on the debts described in paragraph p) above, calculated from January 1, 1999, up to June 30, 1999 at the respective six month Libor for US$ and for Fr.Sv. and Euribor for ECU, for D.M., for LIT and for Fr.Fr. (now EURO) quoted on the relevant Reuters Screen pages at 11.00 a.m., London time, on January 1, 1999 plus a margin of 0.50%.

References to "the relevant Reuters screen pages" in this Agreement will be understood to mean, for six-month Libor with respect to US$ and Fr.Sv., Reuters Monitor Money Rate Services, page ISDA, and for six-month EURIBOR, Reuters Screen EURIBOR.

The above-mentioned debts are listed in the Annexes attached to the present Agreement; such debts are subjected to this Agreement to the extent they are covered by

the Declaration issued by the Russian Government on April 2, 1993. These Annexes may be revised by mutual consent of VNESHECONOMBANK of the USSR (hereinafter referred to as "VEB") and the SACE.

It is understood that all other amounts due by the Russian Government to SACE and not covered by this Article will be paid on due dates.

In particular the debts referred by Article I paragraph l), m), n), o), p), q) and r) will not in any case be affected by any further treatment.

ARTICLE II

The debts referred to in previous Article I paragraphs a), b) and c) will be paid - in the currencies established in the contracts or in the financial conventions - by the Russian Government, through VEB, to SACE as follows:

20/02/02	0.90
20/08/02	0.90
20/02/03	1.68
20/08/03	1.78
20/02/04	2.08
20/08/04	2.18
20/02/05	2.29
20/08/05	2.40
20/02/06	2.43
20/08/06	2.43
20/02/07	2.55
20/08/07	2.68
20/02/08	2.81
20/08/08	2.94
20/02/09	3.08
20/08/09	3.23
20/02/10	3.37
20/08/10	3.53
20/02/11	3.69
20/08/11	3.85
20/02/12	4.02
20/08/12	4.20
20/02/13	4.38
20/08/13	4.57
20/02/14	4.76
20/08/14	4.96
20/02/15	5.17
20/08/15	5.38
20/02/16	5.60
20/08/16	2.16
20/02/17	0.50
20/08/17	0.50
20/02/18	0.50
20/08/18	0.50
20/02/19	0.50
20/08/19	0.50

20/02/20	0.50
20/08/20	0.50

ARTICLE III

The debts referred to in previous Article I paragraphs d) e), f), g) and h) will be paid - in the currencies established in the contracts or in the financial conventions - by the Russian Government to SACE as follows:

20/02/02	0.90
20/08/02	0.90
20/02/03	1.68
20/08/03	1.78
20/02/04	2.08
20/08/04	2.18
20/02/05	2.29
20/08/05	2.40
20/02/06	2.43
20/08/06	2.43
20/02/07	2.55
20/08/07	2.68
20/02/08	2.81
20/08/08	2.94
20/02/09	3.08
20/08/09	3.23
20/02/10	3.37
20/08/10	3.53
20/02/11	3.69
20/08/11	3.85
20/02/12	4.02
20/08/12	4.20
20/02/13	4.38
20/08/13	4.57
20/02/14	4.76
20/08/14	4.96
20/02/15	5.17
20/08/15	5.38
20/02/16	5.60
20/08/16	6.16

ARTICLE IV

The debts referred to in previous Article I paragraphs i), j) and k) will be paid - in the currencies established in the contracts or in the financial conventions - by the Russian Government to SACE as follows:

20/02/02	0.90

20/08/02	0.90
20/02/03	1.68
20/08/03	1.78
20/02/04	2.08
20/08/04	2.18
20/02/05	2.29
20/08/05	2.40
20/02/06	2.43
20/08/06	2.43
20/02/07	2.55
20/08/07	2.68
20/02/08	2.81
20/08/08	2.94
20/02/09	3.08
20/08/09	3.23
20/02/10	3.37
20/08/10	3.53
20/02/11	3.69
20/08/11	3.85
20/02/12	4.02
20/08/12	4.20
20/02/13	4.38
20/08/13	4.57
20/02/14	4.76
20/08/14	4.96
20/02/15	5.17
20/08/15	5.38
20/02/16	5.60
20/08/16	6.16

ARTICLE V

1) 90% of the debts referred to in previous Article I paragraphs l), m) and 100% of the debts referred to in previous Article I paragraph n) will be paid - in the currencies established in the contracts or in the financial conventions - by the Russian Government to SACE in ten equal and successive semi-annual payments, the first payment has to be made on February 20, 2001 and the final payment has to be made on August 20, 2005;

2) 10% of the debts referred to in previous Article I paragraphs l) and m) have been paid - in the currencies established in the contracts or in the financial conventions - by the Russian Government to SACE on July 1, 2000.

ARTICLE VI

The debts referred to in previous Article I paragraph o) will be paid - in the currencies established in the contracts or in the financial conventions - by the Russian Government to SACE as soon as possible and, in any case, not later than 30 days after the signature of this Agreement, including late interest through the date of payment at the six

month Libor quoted on the relevant Reuters screen page at 11.00 a.m., London time, on the due date plus a margin of 0.50%. The Libor used to calculate late interest shall be re-set thereafter on a date that is six-months after the date on which the previous rate was established, using the same source to establish Libor. If no rate is quoted on that date because it is not a business day, the rate from the preceding business day shall be used.

ARTICLE VII

1) 76% of the debts referred to in previous Article I paragraphs p), q) and 100% of the debts referred to in previous Article I paragraph r) will be paid - in the currencies established in the contracts or in the financial conventions - by the Russian Government to SACE in ten equal and successive semi-annual payments, the first payment has to be made on February 20, 2001 and the final payment has to be made on August 20, 2005;

2) 24% of the debts referred to in previous Article I paragraphs p) and q) have been paid as follows:

i) 91% on November 30, 1999;

ii) 9% on July 1, 2000.

ARTICLE VIII

The Russian Government, through VEB, undertakes to pay to SACE interest on the debts envisaged in Articles II, III and IV of the present Agreement accrued from the maturity date for debts referred to in previous Article I, paragraphs a), f) and i) and from July 1, 1999, for debts referred to in previous Article I paragraph b), c), d), e), g), h), j) and k) until the full settlement of the debt.

Such interest shall be paid at the respective six month Libor for US$ and for Fr.Sv. and Euribor for ECU, for D.M., for LIT and for Fr.Fr. (now EURO) quoted on the relevant Reuters screen pages at 11.00 a.m., London time, on the first day of the relevant period (if it is a business day) or the first business day before (if not) plus a margin of 0.50%. The first interest period shall run from January 1, 1999 to June 30, 1999; the second period shall run from July 1, 1999 to February 20, 2000. Thereafter interest period shall run from the six month period beginning on February 21 and August 21 of each year commencing on February 21, 2000.

The said interest shall be transferred in the currencies established in the contracts of the financial conventions in semi-annual payments (February 20 - August 20) starting on February 20, 2001.

ARTICLE IX

1) The Russian Government, through VEB, undertakes to pay to SACE interest on the debts envisaged in Article V paragraph 1 of the present Agreement accrued from the maturity date for debts referred to in previous Article I, paragraph l) and from July 1, 1999, for debts referred to in previous Article I paragraphs m) and n) until the full settlement of the debt.

Such interest shall be paid at the respective six month Libor for US$ and for Fr.Sv. and Euribor for ECU, for D.M., for LIT and for Fr.Fr. (now EURO) quoted on the relevant

Reuters screen pages at 11.00 a.m., London time, on the first day of the relevant period (if it is a business day) or the first business day before (if not), plus a margin of 0.50%. The first interest period shall run from January 1, 1999 up to June 30, 1999; the second period shall run from July 1, 1999 to February 20, 2000. Thereafter interest period shall run from the six month period beginning on February 21 and August 21 of each year commencing on February 21, 2000.

The said interest shall be transferred in the currencies established in the contracts of the financial conventions in semi-annual payments (February 20 - August 20) starting on February 20, 2001.

2) The Russian Government, through VEB, undertakes to pay to SACE interest on the debts envisaged in Article V paragraph 2 of the present Agreement accrued from July 1, 1999 up to July 1, 2000 at the respective six month Libor for US$ and for Fr.Sv. and Euribor for ECU, for D.M., for LIT and for Fr.Fr. (now EURO) quoted on the relevant Reuters screen pages at 11.00 a.m., London time, on July 1, 1999 plus a margin of 0.50%. The Libor used to calculate late interest shall be re-set thereafter on a date that is six-months after the date on which the previous rate was established, using the same source to establish Libor. If no rate is quoted on that date because it is not a business day, the rate from the preceding business day shall be used.

The said interest shall be transferred in the currencies established in the contracts of the financial conventions on July 1, 2000.

ARTICLE X

1) The Russian Government, through VEB, undertakes to pay to SACE interest on the debts envisaged in Article VII paragraph 1 of the present Agreement accrued from July 1, 1999 for debts referred in Article I paragraphs p), q) and r) until the full settlement of the debt.

Such interest shall be paid at the respective six month Libor for US$ and for Fr.Sv. and Euribor for ECU, for D.M., for LIT and for Fr.Fr. (now EURO) quoted on the relevant Reuters screen pages at 11.00 a.m., London time, on the first day of the relevant period (if it is a business day) or the first business day before (if not), plus a margin of 0.50%. The first interest period shall run from July 1, 1999 up to February 20, 2000. Thereafter interest period shall run from the six month period beginning on February 21 and August 21 of each year commencing on February 21, 2000.

The said interest shall be transferred in the currencies established in the contracts of the financial conventions in semi-annual payments (February 20 - August 20) starting on February 20, 2001.

2) The Russian Government, through VEB, undertakes to pay to SACE interest on the debts envisaged in Article VII paragraph 2 of the present Agreement accrued from July 1, 1999 up to November 30, 1999 for 91% of these debts, and from July 1, 1999 up to July 1, 2000 for 9% of these debts at the respective six month Libor for US$ and for Fr.Sv. and Euribor for ECU, for D.M., for LIT and for Fr.Fr. (now EURO) quoted on the relevant Reuters screen pages at 11.00 a.m., London time, on July 1, 1999 plus a margin of 0.50%. The Libor used to calculated late interest shall be re-set thereafter on a date that is six-months after the date on which the previous rate was established, using the same source to

established Libor. If no rate is quoted on that date because it is not a business day, the rate from the preceding business day shall be used.

The said interest shall be transferred in the currencies established in the contracts of the financial conventions on July 1, 2000.

ARTICLE XI

In the event, for any reason, of delayed payment exceeding 30 days, of the amounts due according to previous Articles II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX and X the Russian Government, through VEB, shall pay to SACE interest calculated at the respective rates envisaged in previous Articles VIII, IX and X, increased by 0.50 percentage points p.a.

ARTICLE XII

The rescheduling of debts referred to in this Agreement will be applied under the circumstances envisaged in Section V.2. of the Paris Agreement. The provisions of the present Agreement will continue to apply unless the Participating Creditor Countries declare the Paris Agreement null and void in accordance with its terms.

ARTICLE XIII

Other than as specifically provided herein, this Agreement does not affect the rights and obligations of the individual creditors under the original contracts.

ARTICLE XIV

All payment under this Agreement will be made to SACE's account c/o Istituto Bancario San Paolo di Torino – Sede di Roma or to SACE's designee notified in writing to VEB at least thirty days before the payment date in question, without deduction or withholding for or on account of taxes imposed within the Russian Government, except to the extent that such taxes may be required by Russian law. If any such taxes are deducted, such additional amount will simultaneously be paid as may be necessary for SACE's accounts to receive the amount that would have been received if such taxes had not been deducted.

If as a result of any such deduction or withholding the Italian Government, SACE, or any of their agents is entitled to claim a refund under a treaty between the Russian Federation and the Italian Republic or other relevant jurisdiction for the avoidance of double taxation or otherwise, the Italian Government hereby assigns such right to claim a refund to the Russian Government.

ARTICLE XV

This present Agreement shall come into force as from the receiving date of the last notification by which the two contracting Parties shall communicate officially the fulfilment of their respective ratification procedures.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Moscow on Sept 15th 2000, in two originals in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Umberto Vattani	

ADDITIONAL PROTOCOL

to the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Russian Federation for the rescheduling of certain debts.

At the signing of the Agreement concluded today between the Government of Italian Republic and the Government of the Russian Federation for the rescheduling of certain debts on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on August 1, 1999, the undersigned have agreed upon the following additional provisions which shall form an integral part of the said Agreement.

1. As far as the DM arrears, as defined in Art I – par. o), are concerned, the interest should be accrued on February 20, 1998, maturity until the date of payment on the base of a moratorium rate (that is Euribor plus 0.50% p.a.), without intermediate capitalisation.
2. It is understood that for the six-month periods falling before the January 1st 1999 (date in which the same Euribor came into force) the moratorium interest will remain calculated on the base of Libor plus 0.5% p.a.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Additional Protocol.

Done in Moscow on Sept. 15th, in two originals in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Umberto Vattani	[signature]

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA
PER IL RISCADENZAMENTO DI ALCUNI DEBITI

Il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato il "Governo italiano") ed il Governo della Federazione Russa (qui di seguito denominato il "Governo russo"), nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due paesi e sulla base del Processo Verbale firmato a Parigi il 1 agosto 1999 (l'"Accordo di Parigi"), hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo riguarda il consolidamento:

(a) del 100% dei debiti per il capitale e gli interessi contrattuali dovuti all'Italia dal Governo russo nel periodo fra il 1 luglio 1999 ed il 31 dicembre 2000 compreso, e non regolati, relativi a contratti o convenzioni finanziarie conclusi con o garantiti dal Governo dell'ex URSS o conclusi con o garantiti da qualunque altra entità legalmente autorizzata prima del 1 gennaio 1991, con scadenza originale superiore a un anno, coperti da garanzia assicurativa dello Stato italiano, prevista dalla legislazione italiana, dell'Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero (qui di seguito denominato SACE);
(b) del 100% dei debiti di cui al precedente paragrafo (a), per il capitale e gli interessi contrattuali, dovuti al 30 giugno 1999 incluso, e non corrisposti;
(c) degli interessi di ritardato pagamento maturati al 30 giugno 1999 sui debiti indicati al precedente paragrafo (b), calcolati dalla data di scadenza al 30 giugno 1999 ai tassi previsti nel successivo Articolo VIII;

(d) del 100% dei debiti per gli interessi dovuti alla SACE dal Governo russo nel periodo fra il 1 gennaio 1999 ed il 30 giugno 1999 compreso, e non regolati, relativi all'Accordo di riscadenzamento concluso il 20 settembre 1994 fra il Governo russo ed il Governo italiano in conformità con l'Articolo II, paragrafo 2, e con l'Articolo III, paragrafo 1.(a), (b) e (d) *dell'Accordo multilaterale firmato a Parigi il 2 aprile 1993*;

(e) degli interessi di ritardato pagamento maturati al 30 giugno 1999 sui debiti indicati al precedente paragrafo (d), calcolati dalla data di scadenza al 30 giugno 1999 ai tassi previsti nel successivo Articolo VIII;

(f) del100% dei debiti per gli interessi dovuti alla SACE dal Governo russo nel periodo fra il 1 luglio 1999 ed il 31 dicembre 2000 compreso, e non regolati, relativi agli Accordi Bilaterali firmati il 29 giugno 1995, l'11 aprile 1996 ed il 22 dicembre 1997 (che comprendono l'Accordo Bilaterale successivo all'Accordo di Parigi del 29 aprile 1996 e l'Accordo Bilaterale relativo a "Taluni debiti dell'ex Unione Sovietica" del 17 febbraio 1998;

(g) del 100% dei debiti di cui al precedente paragrafo (f), per gli interessi dovuti dal 1 gennaio 1999 al 30 giugno 1999;

(h) degli interessi di ritardato pagamento maturati al 30 giugno 1999 sui debiti indicati al precedente paragrafo (g), calcolati dalla data di scadenza al 30 giugno 1999 ai tassi previsti nel successivo Articolo VIII;

(i) del 100% dei debiti per il capitale e gli interessi contrattuali, dovuti all'Italia dal Governo russo nel periodo fra il 1 luglio 1999 ed il 31 dicembre 2000 compreso, e non regolati, relativi a contratti o convenzioni finanziarie conclusi con o garantiti dal Governo dell'ex URSS o conclusi con o garantiti da qualunque altra entità legalmente autorizzata fra il 1 gennaio 1991 ed il 31 dicembre 1991 compreso, con scadenza originale superiore a un anno, coperti da garanzia assicurativa dello Stato italiano della SACE, prevista dalla legislazione italiana;

(j) del 100% dei debiti di cui al precedente paragrafo (i), per capitale ed interessi, dovuti dal 1 aprile 1999 al 30 giugno 1999 compreso, e non regolati;

(k) degli interessi di ritardato pagamento maturati al 30 giugno 1999 sui debiti indicati al precedente paragrafo (j), calcolati dalla data di scadenza al 30 giugno 1999 ai tassi previsti nel successivo Articolo VIII;

(l) del 100% dei debiti per il capitale e gli interessi contrattuali, dovuti nel periodo fra il 1 luglio 1999 ed il 31 dicembre 2000 compreso, e non regolati, relativi all'Accordo di riscadenzamento concluso il 20 settembre 1994 fra il Governo russo ed il Governo italiano in conformità con l'Articolo III, paragrafo 1.(e) *dell'Accordo multilaterale firmato a Parigi il 2 aprile 1993*;

(m) del 100% dei debiti di cui al precedente paragrafo (i), per capitale e interessi, dovuti al 30 giugno 1999 compreso, e non corrisposti;

(n) degli interessi di ritardato pagamento maturati al 30 giugno 1999 sui debiti indicati al precedente paragrafo (m), calcolati dalla data di scadenza al 30 giugno 1999 ai tassi previsti nel successivo Articolo IX;

(o) del 100% dei debiti per gli interessi, dovuti dal 1 gennaio 1996 al 20 febbraio 1998 compreso, e non corrisposti, relativi all'Accordo Bilaterale firmato il 22 dicembre 1997/17 febbraio 1998;

(p) del 100% dei debiti per gli interessi, dovuti dal 1 agosto 1998 al 31 dicembre 1998 compreso, relativi agli Accordi Bilaterali firmati il 20 settembre 1994 (ad esclusione degli importi di cui al precedente paragrafo (m)), il 29 giugno 1995, l'11 aprile 1996 ed il 22 dicembre 1997 (che comprendono l'Accordo Bilaterale successivo all'Accordo di Parigi del 29 aprile 1996 e l'Accordo Bilaterale relativo a "Taluni debiti dell'ex Unione Sovietica" del 17 febbraio 1998;

(q) degli interessi di ritardato pagamento maturati al 31 dicembre1998 sui debiti indicati al precedente paragrafo (p), calcolati dalla data di scadenza al 31 dicembre 1998 ai rispettivi tassi previsti dagli Accordi Bilaterali firmati il 22 dicembre 1997 (che comprendono l'Accordo Bilaterale successivo all'Accordo di Parigi del 29 aprile 1996 e l'Accordo Bilaterale relativo a "Taluni debiti dell'ex Unione Sovietica" del 17 febbraio 1998;

(r) degli interessi di ritardato pagamento maturati al 30 giugno 1999 sui debiti indicati al precedente paragrafo (p), calcolati dal 1 gennaio 1999 al 30 giugno 1999 al rispettivo Libor semestrale per i dollari USA ed i franchi svizzeri, ed Euribor per ECU, marchi tedeschi, lire italiane e franchi francesi (ora EURO) rilevati alle relative pagine Reuter Screens alle ore 11,00 a.m., ora di Londra, del 1 gennaio 1999, incrementati di un margine dello 0,50%.

I riferimenti alle "relative pagine Reuter Screens" nel presente Accordo saranno interpretati come segue: per il Libor semestrale rispetto al dollaro USA ed il franco svizzero, i Servizi Reuters Monitor

Money Rate, pagina ISDA, e per l'EURIBOR semestrale la Reuters Screen EURIBOR.

I debiti di cui sopra sono elencati negli Allegati al presente Accordo; tali debiti sono soggetti al presente Accordo nella misura in cui sono menzionati nella Dichiarazione rilasciata dal Governo russo il 2 aprile 1993. Gli Allegati possono essere modificati con il consenso reciproco della VNESHECONOMBANK dell'URSS (qui di seguito denominata "VEB") e della SACE.

Resta inteso che tutti gli altri importi dovuti dal Governo russo alla SACE e che non figurano nel presente Articolo saranno corrisposti a scadenza.

In particolare, i debiti di cui all'Articolo I, paragrafi (l), (m), (n), (o), (p), (q) e (r) non saranno in nessun caso oggetto di ulteriori modifiche.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I (a), (b) e (c) saranno regolati - nelle valute indicate nei contratti e nelle convenzioni finanziarie - dal Governo russo tramite la VEB alla SACE come segue:

20/02/02	0.90
20/08/02	0.90
20/02/03	1.68
20/08/03	1 78
20/02/04	2.08
20/08/04	2.18
20/02/05	2.29
20/08/05	2.40
20/02/06	2.43
20/08/06	2.43
20/02/07	2.55
20/08/07	2.68
20/02/08	2.81
20/08/08	2.94
20/02/09	3.08
20/08/09	3.23
20/02/10	3.37

20/08/10	3.53
20/02/11	3.69
20/08/11	3.85
20/02/12	4.02
20/08/12	4.20
20/02/13	4.38
20/08/13	4.57
20/02/14	4.76
20/08/14	4.96
20/02/15	5.17
20/08/15	5.38
20/02/16	5.60
20/08/16	2.16
20/02/17	0.50
20/08/17	0.50
20/02/18	0.50
20/08/18	0.50
20/02/19	0.50
20/08/19	0.50
20/02/20	0.50
20/08/20	0.50

ARTICOLO III

I debiti di cui al precedente Articolo I (d), (e), (f), (g) e (h) saranno regolati - nelle valute indicate nei contratti e nelle convenzioni finanziarie - dal Governo russo alla SACE come segue:

20/02/02	0.90
20/08/02	0.90
20/02/03	1.68
20/08/03	1.78
20/02/04	2.08
20/08/04	2.18
20/02/05	2.29

20/08/05	2.40
20/02/06	2.43
20/08/06	2.43
20/02/07	2.55
20/08/07	2.68
20/02/08	2.81
20/08/08	2.94
20/02/09	3.08
20/08/09	3.23
20/02/10	3.37
20/08/10	3.53
20/02/11	3.69
20/08/11	3.85
20/02/12	4.02
20/08/12	4.20
20/02/13	4.38
20/08/13	4.57
20/02/14	4.76
20/08/14	4.96
20/02/15	5.17
20/08/15	5.38
20/02/16	5.60
20/08/16	6.16

ARTICOLO IV

I debiti di cui al precedente Articolo I (i), (j) e (k) saranno regolati - nelle valute indicate nei contratti e nelle convenzioni finanziarie - dal Governo russo alla SACE come segue:

20/02/02	0.90
20/08/02	0.90
20/02/03	1.68
20/08/03	1 78
20/02/04	2.08
20/08/04	2.18
20/02/05	2.29
20/08/05	2.40
20/02/06	2.43
20/08/06	2.43
20/02/07	2.55
20/08/07	2.68

20/02/08	2.81
20/08/08	2.94
20/02/09	3.08
20/08/09	3.23
20/02/10	3.37
20/08/10	3.53
20/02/11	3.69
20/08/11	3.85
20/02/12	4.02
20/08/12	4.20
20/02/13	4.38
20/08/13	4.57
20/02/14	4.76
20/08/14	4.96
20/02/15	5.17
20/08/15	5.38
20/02/16	5.60
20/08/16	6.16

ARTICOLO V

1) Il 90% dei debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi (l) ed (m) ed il 100% dei debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo (n) saranno regolati - nelle valute indicate nei contratti e nelle convenzioni finanziarie - dal Governo russo alla SACE in 10 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali da corrispondere il 20 febbraio 2001 e l'ultima il 20 agosto 2005;

2) il 10% dei debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi (l) e (m) sono stati regolati - nelle valute indicate nei contratti e nelle convenzioni finanziarie - dal Governo russo alla SACE il 1 luglio 2000.

ARTICOLO VI

I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo (o) saranno regolati - nelle valute indicate nei contratti e nelle convenzioni

finanziarie - dal Governo russo alla SACE non appena possibile, e in ogni caso entro 30 giorni dalla data della firma del presente Accordo, insieme con gli interessi di ritardato pagamento fino alla data del versamento al Libor semestrale rilevato alla relativa pagina Reuters screen alle ore 11,00 a.m., ora di Londra, alla data di scadenza, incrementato di un margine dello 0,50%. Il Libor usato per calcolare gli interessi di ritardato pagamento sarà fissato successivamente per il giorno che cade sei mesi dopo la data in cui è stato stabilito il primo tasso, usando la stessa fonte usata per fissare il Libor. Qualora in quella data non si rilevi alcun tasso, in quanto si tratta di un giorno festivo, si userà il tasso del giorno lavorativo precedente.

ARTICOLO VII

1) 76% dei debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi (p) e (q) ed il 100% dei debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo (r) saranno regolati - nelle valute indicate nei contratti e nelle convenzioni finanziarie - dal Governo russo alla SACE in 10 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali da corrispondere il 20 febbraio 2001 e l'ultima il 20 agosto 2005;
2) il 24% dei debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi (p) e (q) sono stati corrisposti come segue:

   i) il 91% il 30 novembre 1999;
   ii) il 9% il 1 luglio 2000.

ARTICOLO VIII

Il Governo russo, tramite la VEB, si impegna a corrispondere alla SACE gli interessi sui debiti previsti agli Articoli II, III e IV del presente Accordo maturati dalla data di scadenza per i debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi (a), (f) e (i) e dal 1 luglio 1999 per i debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi (b), (c), (d), (e), (g), (h), (j) e (k) fino a completa estinzione del debito.

Detti interessi saranno corrisposti al rispettivo Libor semestrale per i dollari USA ed i franchi svizzeri ed Euribor per ECU, marchi tedeschi, lire italiane e franchi francesi (ora EURO) rilevati alle

relative pagine Reuter Screens alle ore 11,00 a.m., ora di Londra, del primo giorno del periodo in questione (se si tratta di un giorno lavorativo) o del primo giorno lavorativo precedente (se si tratta di un giorno festivo), incrementato di un margine dello 0,50%. Il primo perido di interessi decorrerà dal 1 gennaio 1999 al 30 giugno 1999; il secondo periodo decorrerà dal 1 luglio 1999 al 20 febbraio 2000. Successivamente, il periodo di interessi decorrerà dal semestre con inizio il 21 febbraio ed il 21 agosto di ogni anno, ad iniziare dal 21 febbraio 2000.

Detti interessi saranno trasferiti nelle valute stabilite nei contratti delle convenzioni finanziarie in rate semestrali (20 febbraio-20 agosto) ad iniziare dal 20 febbraio 2001.

ARTICOLO IX

1) Il Governo russo, tramite la VEB, si impegna a corrispondere alla SACE gli interessi sui debiti previsti all'Articolo V, paragrafo 1, del presente Accordo maturati dalla data di scadenza per i debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo (l), e dal 1 luglio 1999 per i debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi (m) e (n) fino a completa estinzione del debito.
Detti interessi saranno corrisposti al rispettivo Libor semestrale per i dollari USA ed i franchi svizzeri ed Euribor per ECU, marchi tedeschi, lire italiane e franchi francesi (ora EURO)rilevati alle relative pagine Reuter screen alle ore 11,00 a.m., ora di Londra, del primo giorno del periodo in questione (se si tratta di un giorno lavorativo) o del primo giorno lavorativo precedente (se si tratta di un giorno festivo), incrementato di un margine dello 0,50%. Il primo periodo di interessi decorrerà dal 1 gennaio 1999 al 30 giugno 1999; il secondo periodo decorrerà dal 1 luglio 1999 al 20 febbraio 2000. Successivamente, il periodo di interessi decorrerà dal semestre con inizio il 21 febbraio ed il 21 agosto di ogni anno, ad iniziare dal 21 febbraio 2000.
Detti interessi saranno trasferiti nelle valute stabilite nei contratti delle convenzioni finanziarie in rate semestrali (20 febbraio-20 agosto) ad iniziare dal 20 febbraio 2001.

2) Il Governo russo, tramite la VEB, si impegna a corrispondere alla SACE gli interessi sui debiti previsti all'Articolo V, paragrafo 2, del

presente Accordo, maturati dal 1 luglio 1999 al 1 luglio 2000 al rispettivo Libor semestrale per i dollari USA ed i franchi svizzeri ed Euribor per ECU, marchi tedeschi, lire italiane e franchi francesi (ora EURO) rilevati alle relative pagine Reuters screen alle ore 11,00 a.m., ora di Londra, il 1 luglio 1999, incrementato di un margine dello 0,50%. Il Libor usato per calcolare gli interessi di ritardato pagamento sarà fissato successivamente per il giorno che cade sei mesi dopo la data in cui è stato stabilito il primo tasso, usando la stessa fonte usata per fissare il Libor. Qualora in quella data non si rilevi alcun tasso, in quanto si tratta di un giorno festivo, si userà il tasso del giorno lavorativo precedente.

Detti interessi saranno trasferiti nelle valute stabilite nei contratti delle convenzioni finanziarie il 1 luglio 2000.

ARTICOLO X

1) Il Governo russo, tramite la VEB, si impegna a corrispondere alla SACE gli interessi sui debiti previsti all'Articolo VII, paragrafo 1, del presente Accordo, maturati dal 1 luglio 1999 per i debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi (p), (q) e (r) fino a completa estinzione del debito.
Detti interessi saranno corrisposti al rispettivo Libor semestrale per i dollari USA ed i franchi svizzeri ed Euribor per ECU, marchi tedeschi, lire italiane e franchi francesi (ora EURO) rilevati alle relative pagine Reuter Screen alle ore 11,00 a.m., ora di Londra, del primo giorno del periodo in questione (se si tratta di un giorno lavorativo) o del primo giorno lavorativo precedente (se si tratta di un giorno festivo), incrementato di un margine dello 0,50%. Il primo periodo di interessi decorrerà dal 1 luglio 1999 al 20 febbraio 2000. Successivamente, il periodo di interessi decorrerà dal semestre con inizio il 21 febbraio ed il 21 agosto di ogni anno, ad iniziare dal 21 febbraio 2000.
Detti interessi saranno trasferiti nelle valute stabilite nei contratti delle convenzioni finanziarie in rate semestrali (20 febbraio-20 agosto) ad iniziare dal 20 febbraio 2001.

2) Il Governo russo, tramite la VEB, si impegna a corrispondere alla SACE gli interessi sui debiti previsti all'Articolo VII, paragrafo 2, del presente Accordo maturati dal 1 luglio 1999 al 30 novembre 1999

per il 91% di tali debiti, e dal 1 luglio 1999 al 1 luglio 2000 per il 9% di tali debiti al rispettivo Libor semestrale per i dollari USA ed i franchi svizzeri ed Euribor per ECU, marchi tedeschi, lire italiane e franchi francesi (ora EURO) rilevati alle relative pagine Reuters screen alle ore 11,00 a.m., ora di Londra, il 1 luglio 1999, incrementato di un margine dello 0,50%. Il Libor usato per calcolare gli interessi di ritardato pagamento sarà fissato successivamente per il giorno che cade sei mesi dopo la data in cui è stato stabilito il primo tasso, usando la stessa fonte usata per fissare il Libor. Qualora in quella data non si rilevi alcun tasso, in quanto si tratta di un giorno festivo, si userà il tasso del giorno lavorativo precedente.

Detti interessi saranno trasferiti nelle valute stabilite nei contratti delle convenzioni finanziarie il 1 luglio 2000.

ARTICOLO XI

Nel caso in cui, per qualunque motivo, si dovessero verificare ritardi superiori ai 30 giorni nel pagamento degli importi dovuti in base ai precedenti Articoli II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, il Governo russo, tramite la VEB, corrisponderà alla SACE gli interessi calcolati ai tassi rispettivamente previsti ai precedenti Articoli VIII, IX e X, incrementati di 0,5 punti percentuali annui.

ARTICOLO XII

Il riscadenzamento dei debiti di cui al presente Accordo si applicheranno nei casi previsti alla Sezione V.2. dell'Accordo di Parigi. Le disposizioni del presente Accordo continueranno ad applicarsi, tranne nel caso in cui i Paesi Creditori Partecipanti dichiarino l'Accordo di Parigi nullo e non valido, in conformità con i suoi termini.

ARTICOLO XIII

Tranne nel caso in cui appositamente previsto nello stesso, il presente Accordo non pregiudica i diritti e i doveri dei singoli creditori di cui ai contratti originari.

ARTICOLO XIV

Tutti i pagamenti di cui al presente Accordo saranno versati sul conto della SACE presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - Sede di Roma, ovvero ad una persona nominata dalla SACE ed il cui nominativo sarà comunicato per iscritto alla VEB almeno trenta giorni prima della data del pagamento in questione, senza deduzioni o trattenute per o in base a tasse imposte all'interno della Federazione Russa, tranne che nella misura in cui tali tasse siano previste dalla legislazione russa. Nel caso in cui venissero dedotte tali tasse, gli importi aggiuntivi saranno corrisposti contestualmente, ove necessario, affinché sui conti della SACE possa essere versato l'importo che avrebbe dovuto essere versato se non fossero state dedotte tali tasse.

Qualora, in seguito a deduzioni o trattenute, il Governo italiano, la SACE o qualcuno dei loro agenti abbia diritto a chiedere un rimborso previsto da un trattato fra la Federazione Russa e la Repubblica Italiana o da altre giurisdizioni competenti per evitare la doppia imposizione o altro, il Governo italiano conferisce con il presente Accordo al Governo russo tale diritto a chiedere il rimborso.

ARTICOLO XV

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui le due Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Mosca il 15 settembre 2000 in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(F.to: Umberto Vattani)

PER IL GOVERNO
DELLA FEDERAZIONE RUSSA

(F.to: firma illeggibile)

**PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA
PER IL RISCADENZAMENTO DI ALCUNI DEBITI**

Alla firma dell'Accordo concluso in data odierna fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa per il riscadenzamento di alcuni debiti, sulla base del Processo Verbale firmato a Parigi il 1 agosto 1999, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive, che formeranno parte integrante di detto Accordo.

1. Per quanto riguarda gli arretrati in DM, definiti all'Articolo I, par. (o), gli interessi dovrebbero maturare dalla data di scadenza, 20 febbraio 1998, fino a quella del pagamento, sulla base di un tasso di moratoria (ossia Euribor, incrementato dello 0,50% annuo), senza capitalizzazione intermedia.
2. Resta inteso che per i periodi semestrali anteriori al 1 gennaio 1999 (data in cui è entrato in vigore lo stesso Euribor), l'interesse di moratoria continuerà ad essere calcolato sulla base del Libor incrementato dello 0,50% annuo.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Mosca il 15 settembre 2000 in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(F.to: Umberto Vattani)

PER IL GOVERNO
DELLA FEDERAZIONE RUSSA

(F.to: firma illeggibile)

PROTOCOLE SUR LES CONSULTATIONS POLITIQUES RENFORCEES

ENTRE

LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

ET

LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION DU ROYAUME DU MAROC

Le Ministère des Affaires Etrangères de la République Italienne et le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération du Royaume du Maroc (ci-après dénommés "les Parties"),

Dans l'esprit du Traité d'amitié et de coopération entre les deux pays et des liens qui unissent les deux peuples,

Désireux de renforcer les relations traditionnelles d'amitié et de coopération entre leurs deux pays, dans le cadre des principes de la Charte des Nations Unies et des normes du droit international,

Résolus à agir conjointement afin de contribuer à l'instauration de la paix et de la sécurité international, ainsi qu'au renforcement de la coopération et de l'entente entre les peuples,

Désireux de développer davantage ces relations et d'accroître les bases d'une coopération bilatérale fructueuse et à long terme,

Conscients que le renforcement de l'ensemble de leurs relations constitue un facteur important pour consolider la stabilité en Méditerranée,

Convaincus qu'un dialogue sincère et constructif portant sur tous les aspects des relations bilatérales, ainsi que sur les problèmes régionaux et internationaux d'intérêt mutuel, contribuera à une meilleure connaissance réciproque et à promouvoir un rapprochement plus étroit entre les deux pays,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1
Les deux Parties décident d'instaurer des consultations renforcées visant notamment à approfondir et élargir les relations bilatérales dans tous les domaines afin de leur assurer une évolution dynamique et équilibrée dans l'intérêt commun.

Le Ministère des Affaires Etrangères de la République Italienne et le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération du Royaume du Maroc (ci-après dénommés “les Parties”),

Dans l’esprit du Traité d’amitié et de coopération entre les deux pays et des liens qui unissent les deux peuples,

Désireux de renforcer les relations traditionnelles d’amitié et de coopération entre leurs deux pays, dans le cadre des principes de la Charte des Nations Unies et des normes du droit international,

Résolus à agir conjointement afin de contribuer à l’instauration de la paix et de la sécurité international, ainsi qu’au renforcement de la coopération et de l’entente entre les peuples,

Désireux de développer davantage ces relations et d'accroître les bases d’une coopération bilatérale fructueuse et à long terme,

Conscients que le renforcement de l’ensemble de leurs relations constitue un facteur important pour consolider la stabilité en Méditerranée,

Convaincus qu’un dialogue sincère et constructif portant sur tous les aspects des relations bilatérales, ainsi que sur les problèmes régionaux et internationaux d’intérêt mutuel, contribuera à une meilleure connaissance réciproque et à promouvoir un rapprochement plus étroit entre les deux pays,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1
Les deux Parties décident d’instaurer des consultations renforcées visant notamment à approfondir et élargir les relations bilatérales dans tous les domaines afin de leur assurer une évolution dynamique et équilibrée dans l’intérêt commun.

Article 2

Le deux Parties tiendront des réunions consultatives sur tous les aspects les plus importants des relations bilatérales et les questions internationales d'intérêt mutuel. Ces consultations porteront notamment sur :

-Les questions relatives à l'organisation et l'approfondissement de leur coopération bilatérale politique, économique, juridique, judiciare, scientifique, technique et culturelle.

-Les questions concernant l'immigration, dans le respect des droits des immigrés légalement établis et dans le souci de lutter contre le phénomène de l'immigration clandestine.

-Les modalités pour faciliter les échanges humains entre les deux rives de la Méditerranée.

-Le dialogue dans la région méditerranéenne et la réalisation équitable et efficace du partenariat euro-maghrebin et euro-méditerraneen qui répondent au besoin d'une stabilité accrue et à l'attente d'un développement mieux partagé.

-Les relations avec l'Union Européenne.

-Les questions à caractère stratégique touchant notamment à la sécurité et à la coopération en Europe et dans la région de la Méditerranée.

-La coopération en matière de lutte contre le crime organisé.

-Toute question d'intérêt commun

Article 3

Les consultations, objet du présent Protocole, auront une fréquence annuelle et se tiendront alternativement à Rabat et à Rome, au niveau de Ministre, de Ministre délégué/Secrétaire d'Etat. Des réunions au niveau de Directeurs Généraux seront organisés dans le but de preparer l'agenda des réunions ministerielles. Les dates, les lieux et les ordres du jour des consultations seront convenus par voie diplomatique.

Article 4

Les Parties échangeront, chaque fois que nécessaire, toute information utile sur les points inscrits à l'ordre du jour des différentes réunions internationales, par le biais de leurs missions permanentes auprès de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organismes internationaux.

De même, les représentations diplomatiques des deux Parties dans les pays tiers approfondiront et élargiront leurs contacts et procéderont à l'échange d'informations sur les questions revêtant un intérêt commun.

Article 5

Dans le but de développer la coopération bilatérale et d'assurer sa pérennité, les deux Parties veilleront au respect et à la mise en oeuvre des accords signés entre le Royaume du Maroc et la République Italienne et encourageront la négociation et la conclusion de nouveaux instruments juridiques relatifs à la coopération bilatérale.

Article 6

Le présent Protocole d'accord prendra effet à compter de sa signature et aura une validité de deux ans. Il sera renouvelable tacitement pour des périodes égales, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par écrit, par voie diplomatique, trois mois avant sa date d'échéance.

Fait à Rome, le 12 avril 2000, en deux exemplaires originaux en langue française.

Le Ministre des Affaires Etrangères

de la République Italienne

Le Ministre des Affaires Etrangères
et de la Coopération
du Royaume du Maroc

Traduzione non ufficiale

PROTOCOLLO SULLE CONSULTAZIONI POLITICHE RAFFORZATE
FRA
IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
DEL REGNO DEL MAROCCO

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione del Regno del Marocco (di seguito denominate <<le Parti>>),

Nello spirito del Trattato di amicizia e di cooperazione fra i due paesi e dei vincoli che uniscono i loro due popoli,

Desiderosi di rafforzare le tradizionali relazioni di amicizia e di cooperazione fra i loro due paesi, nel quadro dei princìpi della Carta delle Nazioni Unite e delle norme del diritto internazionale,

Risoluti ad agire di comune accordo per contribuire all'instaurazione della pace e della sicurezza internazionale, nonché al rafforzamento della cooperazione e dell'intesa fra i popoli,

Desiderosi di sviluppare ulteriormente tali relazioni e di accrescere le basi di una cooperazione bilaterale fruttuosa ed a lungo termine,

Consapevoli che il rafforzamento dell'insieme delle loro relazioni è un fattore importante per il consolidamento della stabilità nel Mediterraneo ,

Convinti che un dialogo sincero e costruttivo su tutti gli aspetti delle relazioni bilaterali, nonché sui problemi regionali e internazionali d'interesse reciproco contribuirà ad una migliore conoscenza reciproca ed a promuovere un ulteriore ravvicinamento fra i due paesi

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Entrambe le Parti decidono d'instaurare consultazioni rafforzate in vista soprattutto di approfondire ed ampliare le relazioni bilaterali in tutti i settori, al fine di garantire loro un'evoluzione dinamica ed equilibrata nell'interesse comune.

Articolo 2

Entrambe le Parti terranno riunioni consultive su tutti gli aspetti maggiormente rilevanti delle loro relazioni bilaterali e sulle questioni internazionali d'interesse reciproco. Tali consultazioni verteranno in modo particolare su:

- le questioni relative all'organizzazione ed all'approfondimento della loro cooperazione bilaterale, politica, economica, giuridica, giudiziaria, scientifica, tecnica e culturale;

- le questioni relative all'immigrazione, nel rispetto dei diritti degli immigrati legalmente insediati ed al fine di lottare contro il fenomeno dell'immigrazione clandestina;

-le modalità per facilitare gli scambi umani fra le due rive del Mediterraneo.

- il dialogo nella regione mediterranea ed una realizzazione equa ed efficiente del partenariato euro-maghrebino ed euro-mediterraneo, per rispondere all'esigenza di una maggiore stabilità ed all'aspettativa di uno sviluppo più soddisfacentemente condiviso;

- le relazioni con l'Unione Europea.
- le questioni di natura strategica, attinenti in modo particolare alla sicurezza ed alla cooperazione in Europa e nella regione del Mediterraneo;
- la cooperazione in materia di lotta contro la criminalità organizzata.
- - ogni questione d' interesse comune.
-
- **Articolo 3**
- Le consultazioni oggetto del presente Protocollo avranno frequenza annuale e si terranno alternativamente a Rabat ed a Roma, a livello di Ministri, di Ministri delegati/ Segretari di Stato. Saranno organizzate riunioni a livello dei Direttori generali al fine di predisporre l'ordine del giorno delle riunioni ministeriali Le date, i luoghi e gli ordini del giorno delle consultazioni saranno concordati per via diplomatica.

Articolo 4
Le Parti si scambieranno, ogni qualvolta necessario, tutte le informazioni utili sui punti iscritti all'ordine del giorno delle varie riunioni internazionali, per il tramite delle loro Rappresentanze Permanenti presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali.
Allo stesso modo, le Rappresentazioni diplomatiche delle due Parti nei paesi terzi approfondiranno ed amplieranno i loro contatti ed avranno scambi d'informazioni sulle questioni di comune interesse.'

Articolo 5
Allo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale e garantire la sua perennità, entrambe le Parti vigileranno sul rispetto e l'attuazione degli accordi firmati fra il Regno del Marocco e la Repubblica Italiana ed incoraggeranno la negoziazione e la conclusione di nuovi strumenti giuridici relativi alla cooperazione bilaterale.

Articolo 6
Il presente Protocollo d'accordo entrerà in vigore a decorrere dalla firma e avrà una validità di due anni. Sarà tacitamente rinnovabile per uguali periodi di tempo, a meno che una delle Parti non lo denunci per iscritto, per via diplomatica, tre mesi prima della data di scadenza.

Fatto a Roma, il 12 aprile 2000, in due esemplari originali in lingua francese

Il Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana
(f.to. Lamberto Dini)

Il Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione
del Regno del Marocco

ACCORDO

FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA

SULLA RECIPROCA PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, di seguito chiamate le Parti Contraenti, desiderando assicurare la tutela delle informazioni classificate scambiate nell'ambito dell'attuazione di una collaborazione politica, economica, scientifico - tecnica, militare o di altro tipo tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa, tenuto conto degli interessi reciproci delle Parti Contraenti nel garantire la tutela di tali informazioni in conformità agli atti legislativi e normativi vigenti nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1
Definizione dei termini

1. Termini generali impiegati nel presente Accordo:

   a. Per *"informazione classificata"* si intende qualsiasi notizia, espressa in qualunque forma, protetta secondo gli atti legislativi e normativi vigenti negli Stati delle Parti Contraenti, trasmessa secondo le rispettive procedure nazionali ed in base al presente Accordo, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe recare danno alla sicurezza ed agli interessi della Repubblica Italiana e/o della Federazione Russa.

   b. Per *"procedure di sicurezza"* si intende l'insieme delle norme e regolamenti vigenti nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa, nonché l'insieme dei provvedimenti e delle azioni per la loro applicazione aventi carattere cogente, che regolano l'accesso alle informazioni classificate e sono mirate ad escludere l'accesso non autorizzato.

   c. Per *"classifica di segretezza"* si intende una stampigliatura, apposta su un supporto di informazione o sul documento che accompagna detto supporto, la quale attesta il livello della classifica di segretezza delle informazioni contenute nel supporto.

   d. Per *"autorizzazione all'accesso"* si intende il procedimento in base al quale una persona fisica o giuridica è autorizzata a venire a conoscenza delle informazioni classificate.

e. Per "*accesso*" si intende la reale presa in visione di informazioni classificate da parte di una persona fisica o giuridica.

f. Per "*supporto*" si intende ogni mezzo materiale, ivi compresi i campi fisici, in cui l'informazione oggetto di tutela è contenuta, sotto forma di simboli, immagini, segnali, innovazioni e processi tecnologici.

g. Per "*commessa classificata*" si intende il contratto la cui esecuzione richiede l'utilizzazione o la produzione di informazioni classificate.

2. Ai fini del presente Accordo, si considerano informazioni classificate:

a. nella Repubblica Italiana: tutte le informazioni ed i loro supporti che necessitano di tutela in corrispondenza con le norme nazionali di sicurezza. A seconda del grado di potenziale danno derivante da una loro divulgazione non autorizzata, a queste informazioni si applica una delle seguenti classifiche:

(1) "*Segretissimo*" - se l'accesso o la divulgazione non autorizzata di tali informazioni può provocare un danno eccezionalmente grave agli interessi dello Stato.
(2) "*Segreto*" - se l'accesso o la divulgazione non autorizzata di tali informazioni può provocare un danno molto grave agli interessi dello Stato.
(3) "*Riservatissimo*" - se l'accesso o la divulgazione non autorizzata di tali informazioni può provocare un danno grave agli interessi dello Stato.
(4) "*Riservato*" - se l'accesso o la divulgazione non autorizzata di tali informazioni può provocare un danno lieve agli interessi dello Stato.

b. nella Federazione Russa: tutte le informazioni ed i loro supporti, che necessitano di tutela in corrispondenza con le norme nazionali di sicurezza. A seconda del grado di potenziale danno derivante da una loro diffusione non autorizzata a queste informazioni si applica una delle seguenti classifiche di segretezza:

(1) "*Assolutamente segreto*" – alle informazioni relative ai settori dell'attività militare, di politica estera, economica, scientifico–tecnica, di intelligence, di controspionaggio e di attività operativo-investigativa, la cui diffusione può portare danno agli interessi di un Ministero (Ente) o ramo di economia della Federazione Russa in uno o più dei campi summenzionati.
(2) "*Segreto*" – alle informazioni relative ai settori dell'attività militare, di politica estera, economica, scientifico–tecnica, di intelligence, di controspionaggio e di attività operativo-investigativa, la cui diffusione può portare danno agli interessi di un'impresa, di un Ente o di un'Organizzazione della Federazione Russa in uno o più dei campi di attivitá summenzionati.
In corrispondenza con la legislazione della Federazione Russa, le informazioni recanti le classifiche "assolutamente segreto" e "segreto" si considerano segreto di Stato.

(3) ***"Per uso di servizio"*** – informazioni non segrete, relative all'attività di imprese, enti e organizzazioni, che contengono informazioni di servizio a diffusione limitata.

ARTICOLO 2
Equivalenza delle classifiche di segretezza

Le Parti Contraenti nel rispetto delle leggi e delle norme in vigore nei rispettivi Paesi relative alla definizione del grado di segretezza delle informazioni, concordano che le classifiche di segretezza attribuite alle informazioni classificate scambiate sono equivalenti come segue:

REPUBBLICA ITALIANA	***FEDERAZIONE RUSSA***
SEGRETISSIMO	**СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО**
SEGRETO	**СЕКРЕТНО**
RISERVATISSIMO	**ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОИАНИЯ**
RISERVATO	**ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОИАНИЯ**

ARTICOLO 3
Misure per la tutela delle informazioni classificate

Nel rispetto delle leggi e delle norme in vigore nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa, le Parti Contraenti si impegnano a:

a. tutelare le informazioni classificate cedute dall'altra Parte Contraente o risultanti dall'attività comune;

b. non modificare la classifica di segretezza attribuita dalla Parte Contraente originatrice senza il consenso di tale Parte;

c. garantire, nella gestione delle informazioni classificate, l'adozione delle stesse misure di protezione che sono richieste per le proprie informazioni classificate nazionali aventi pari classifica di segretezza, secondo quanto previsto nell'art. 2 del presente Accordo;

d. utilizzare le informazioni classificate ricevute dall'altra Parte Contraente esclusivamente per gli scopi previsti all'atto dello scambio;

e. non consentire a terzi l'accesso alle informazioni classificate ricevute dall'altra Parte Contraente, senza il consenso preliminare scritto della Parte Contraente orginatrice.

ARTICOLO 4
Accesso alle informazioni classificate

1. Ogni persona fisica o giuridica la quale, per motivi di ufficio o di lavoro debba avere accesso ad informazioni classificate, dovrà essere in possesso di un'abilitazione di sicurezza appropriata rilasciata dall'Autorità competente.

2. Gli accertamenti soggettivi finalizzati al rilascio del Nulla Osta di Sicurezza o abilitazione di sicurezza dovranno determinare se una persona fisica o giuridica può, in base alle leggi e alle norme in vigore rispettivamente nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa, avere accesso ad informazioni classificate.

3. Nel rispetto delle leggi e delle norme in vigore nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa, le Parti Contraenti, su richiesta scritta, si presteranno reciproca assistenza per quanto concerne il rilascio dell'abilitazione di sicurezza per le persone fisiche e giuridiche, nel quadro della realizzazione di specifici programmi di collaborazione che comportano la conoscenza di informazioni classificate e la loro utilizzazione.

ARTICOLO 5
Trasmissione delle informazioni classificate

1. Se una delle Parti Contraenti prevede di trasmettere informazioni classificate all'altra Parte Contraente oppure di dare una commessa classificata ad un esecutore (persona giuridica) sul territorio della Repubblica Italiana o della Federazione Russa, essa dovrà in primo luogo ottenere una certificazione scritta dall'Autorità responsabile della Parte Contraente ricevente sul fatto che il potenziale esecutore (persona giuridica) sia in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza.

2. La decisione di trasmettere specifiche informazioni classificate viene presa dalle Parti Contraenti caso per caso, nel rispetto delle leggi e delle norme della Repubblica Italiana e della Federazione Russa.

3. Il trasferimento delle informazioni classificate e relativi supporti viene effettuato tramite canali diplomatici o specifico servizio di corriere in conformità con le procedure di sicurezza della Parte Contraente trasmettitrice.

4. Per il trasporto di supporti di informazioni di grandi dimensioni, le persone giuridiche, previa autorizzazione delle Autorità responsabili delle Parti Contraenti, potranno predisporre, caso per caso le misure di sicurezza ed integrità del trasporto. Le Autorità responsabili delle Parti Contraenti si scambieranno le appropriate informazioni in merito ad ogni trasporto di questo genere.

ARTICOLO 6
Gestione delle informazioni classificate

1. L'Ente che ha stipulato un Accordo o commessa assicura, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti negli Stati delle Parti Contraenti, il controllo affinché ogni informazione classificata e relativi supporti, ricevuti oppure originati nell'ambito di detto Accordo o commessa, ricevano l'equivalente stampigliatura di classifica di segretezza prevista nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa.

2. L'Ente responsabile per la ricezione delle informazioni classificate assicura la gestione di tali informazioni, nel rispetto dei requisiti stabiliti rispettivamente nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa, per assicurare la tutela e la sicurezza delle informazioni della corrispondente classifica.

3. Tutti i diritti di proprietà esclusiva, i brevetti, i segreti commerciali ed industriali, i diritti d'autore e simili, inerenti alle informazioni classificate trasmesse all'altra Parte Contraente o elaborate dagli autori di una Parte Contraente, compreso il caso di una commessa dell'altro Parte Contraente, saranno rispettati e tutelati in conformità con le leggi e le norme vigenti nella Parte Contraente proprietaria.

ARTICOLO 7
Contratti che contengono informazioni classificate

Ove richiesto da contratti che implicano la produzione, lo scambio o l'utilizzazione di informazioni classificate, le Autorità responsabili delle Parti Contraenti, possono concordare le necessarie misure di sicurezza per il caso specifico.

ARTICOLO 8
Autorità responsabili

1. Le Autorità responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:

   - nella Repubblica Italiana: l'Autorità Nazionale per la Sicurezza delegata;

   - nella Federazione Russa: il Servizio Federale di Sicurezza della Federazione Russa.

2. Le Autorità di cui al precedente comma 1., ciascuna nel proprio ambito, individueranno gli Uffici responsabili per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

3. In funzione della natura della cooperazione, le Parti Contraenti potranno designare altre Autorità responsabili per l'applicazione del presente Accordo. In questo caso ne daranno apposita comunicazione all'altra Parte per le vie diplomatiche.

ARTICOLO 9
Consultazioni

1. Le Autorità di cui all'art. 8.1 possono scambiarsi le rispettive leggi e norme nazionali nel campo della tutela delle informazioni classificate nella misura necessaria per l'applicazione del presente Accordo.

2. Allo scopo di assicurare una stretta collaborazione nell'attuazione del presente Accordo le Autorità di cui all'art. 8.1 effettueranno consultazioni congiunte su richiesta di una di loro.

ARTICOLO 10
Visite

1. Ciascuna Parte Contraente può rivolgersi all'altra Parte Contraente per ottenere l'autorizzazione a visitare Enti, Imprese od altri Organismi da parte di rappresentanti delle Autoritá responsabili o di rappresentanti degli Enti, Imprese od Organismi che hanno stipulato un Accordo di cooperazione o commessa, nei casi in cui siano gestite informazioni classificate delle Parti Contraenti.

2. La lista delle persone che visiteranno Enti, Imprese od Organismi dell'altra Parte Contraente, verrà trasmessa all'Autorità responsabile secondo modalità e termini che saranno concordati con quest'ultima.

3. Le Parti Contraenti, ove autorizzino la visita, consentiranno ai visitatori dell'altra Parte Contraente l'accesso agli Enti, Imprese od altri Organismi nei quali vengono trattate le informazioni classificate, alle condizioni e nei tempi decisi dall'Ente, Impresa o Organismo da visitare. L'accesso verrà concesso solo alle persone autorizzate da parte dell'Autorità responsabile della Parte Contraente che invia i visitatori.

4. I visitatori saranno assoggettati a registrazione presso l'Autorità responsabile della Parte Contraente che riceve la visita. Le Autorità responsabili di entrambe le Parti Contraenti si informano reciprocamente e dettagliatamente sulla procedura di registrazione dei visitatori e assicurano il rispetto del regime di tutela dei dati anagrafici.

ARTICOLO 11
Violazioni alle procedure di sicurezza e risarcimento del danno

1. Nel caso di violazioni alle procedure di sicurezza che hanno portato alla compromissione, certa o presunta di informazioni classificate ricevute dall'altra Parte, le Parti Contraenti si informano reciprocamente ed immediatamente, svolgono le appropriate indagini ed informano la Parte Contraente che ha fornito

l'informazione sull'esito delle stesse e delle azioni intraprese, sulla base delle norme in vigore nel Paese della Parte Contraente in cui la violazione si è verificata.

2. Le questioni relative a richieste di risarcimento di danni causati a Enti, Imprese o Organismi italiani o russi, per effetto della divulgazione non autorizzata di informazioni classificate, verranno regolate nei relativi contratti, in conformità alle leggi ed alle norme della Repubblica Italiana e Federazione Russa, nonché del Diritto Internazionale, in quanto applicabili.

ARTICOLO 12
Entrata in vigore, durata, modifiche e cessazione dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha durata indeterminata ed entra in vigore alla data della sua firma.

2. Il presente Accordo potrà essere modificato o integrato con il comune accordo delle Parti Contraenti conseguito mediante la via diplomatica. Le modifiche o integrazioni così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

3. Ciascuna delle Parti Contraenti potrà in qualsiasi momento denunciare il presente Accordo con l'invio della notifica scritta all'altra Parte Contraente.
   Il presente Accordo cesserà di essere valido sei mesi dopo che l'altra Parte Contraente avrá ricevuto la notifica scritta.

4. In caso di cessazione del presente Accordo, le Parti Contraenti continueranno ad assicurare la protezione delle informazioni classificate ricevute dall'altra Parte Contraente, finché la Parte Contraente che ha trasmesso le informazioni classificate stesse non avrá tolto la classifica di segretezza, secondo le modalità stabilite.

Fatto a Mosca il 12 aprile 2000 in due originali, ognuno redatto sia in lingua italiana che in lingua russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	*PER IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA*

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLA SANITA' DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLA SANITA' DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA SANITA' E DELLE SCIENZE MEDICHE.

Il Ministero della Sanità della Repubblica Italiana e il Ministero della Sanità della Repubblica Popolare Cinese (in seguito denominate come "Parti"), desiderosi di promuovere relazioni bilaterali nel campo della sanità e delle scienze mediche e riconoscendo che questa cooperazione contribuirà al miglioramento dello status sanitario delle rispettive popolazioni,

Hanno raggiunto il seguente accordo:

ARTICOLO 1

Le Parti svilupperanno la cooperazione nel campo della sanità e delle scienze mediche promovendo mutui scambi di esperienze e programmi su tali temi, identificati come prioritari per entrambe le Parti.

ARTICOLO 2

Le Parti organizzeranno visite di studio di delegazioni di esperti su temi stimati come prioritari e ciò al fine di ottenere una migliore conoscenza dei sistemi sanitari e dei modi di funzionamento dei due paesi, così come di migliorare la formazione del personale sanitario e di ricerca.

Ciascuna Parte contraente informerà l'altra Parte, trenta (30) giorni prima della data stabilita di comune accordo, sui nomi dei delegati, sui titoli, sulle specialità e sui temi proposti per lo scambio di esperienze dei loro esperti. La data di arrivo e il programma di viaggio saranno comunicati dalla Parte invitante a quella ospitante almeno quindici giorni prima.

ARTICOLO 3

Le due Parti promuoveranno e sosterranno la cooperazione diretta tra ospedali e istituti in medicina specialistica, ricerca medica e formazione medica, basata sugli accordi diretti tra tali strutture e l'approvazione da parte di Organizzazioni competenti di ciascun Paese. La cooperazione diretta tra le rispettive istituzioni e le strutture si realizzerà attraverso lo scambio di documentazione tecnica e programmi di ricerca congiunti su temi di comune interesse.

Le due Parti promuoveranno la collaborazione tra le istituzioni mediche dei rispettivi Paesi. Le Istituzioni mediche forniranno, a tal fine, il calendario degli incontri scientifici entro il 5 dicembre di ogni anno.

Le Parti promuoveranno lo scambio di giornali medici, di materiale e poster riguardanti l'educazione sanitaria.

ARTICOLO 4

Ogni Parte contraente comunicherà all'altra Parte, secondo modalità concordate, statistiche sanitarie e rapporti epidemiologici.

Le Parti scambieranno, su richiesta, informazioni sulla rispettiva legislazione sanitaria.

ARTICOLO 5

Le Parti contraenti istituiranno un gruppo di monitoraggio e di coordinamento che avrà il compito di selezionare le priorità di cooperazione e realizzare le attività di cooperazione.

Questo gruppo di comune accordo si riunirà alternativamente, e con una frequenza dipendente delle necessità e da definirsi congiuntamente fra le parti, a Roma e a Pechino

ARTICOLO 6

Il Paese inviante coprirà le spese di viaggio tra le due capitali per gli esperti individuati per il presente Memorandum d'Intesa.

Il Paese ospitante si farà carico delle spese di soggiorno e di trasporto interno, conformemente alla regolamentazione in vigore nel Paese ospitante.

Tali attività e tutte le altre di cui al presente Memorandum saranno effettuate secondo la disponibilità finanziaria delle Parti.

ARTICOLO 7

Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data della sua firma e rimarrà valido per un periodo di cinque (5) anni. Esso è rinnovabile tacitamente per un ulteriore periodo di cinque (5) anni, a meno che una delle Parti non lo denunci per scritto e per via diplomatica, almeno sei (6) mesi prima della fine di tale periodo.

Se, al momento della denuncia, un'azione di cooperazione rientrante nel quadro di questo Memorandum d'Intesa, è in corso, essa resterà valida fino al suo completamento.
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti delle due Parti contraenti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto a Roma il 13.4.2000 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, cinese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di interpretazioni divergenti, il testo in lingua inglese è quello che prevale.

Per il Ministero della Sanità della Repubblica Italiana

Per il Ministero della Sanità della Repubblica Popolare Cinese

Traduzione non ufficiale

ACCORDO FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA
SUL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO
DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due paesi e sulla base del Processo Verbale concordato firmato a Parigi il 24 aprile 1998 dai paesi che partecipano alla riunione del Club di Parigi, hanno convenuto quanto segue

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il riscaglionamento

a) dell' ammontare totale dello scoperto di capitale alla data del 1 aprile 1998 dei debiti dovuti alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (di seguito denominata SACE) dal Governo della Repubblica dell'Uganda (di seguito denominata il "Governo") e risultanti dall'Articolo I dell'Accordo di Consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda concluso il 27 febbraio 1995, secondo il Processo-Verbale del Club di Parigi del 17 giugno 1992.

b) dei debiti, in capitale ed interessi, dovuti alla data del 31 marzo 1998 compreso, e non pagati relativi al suddetto Articolo I dell'Accordo di Consolidamento in data 27 febbraio 1995;

c) degli interessi di mora maturati alla data di Marzo 1998 sui debiti di cui al paragrafo b) precedente, calcolati al tasso d'interesse previsto nel seguente Articolo III, paragrafo 2), i);

d) degli interessi maturati sui debiti indicati al paragrafo a) di cui sopra, dall'ultima scadenza d'interessi fino al 31 Marzo 1998 compreso, calcolati agli stessi tassi d'interesse indicati all'Articolo III del suddetto Accordo di Consolidamento in data 27 febbraio 1995;

e) dell'ammontare totale dello scoperto in capitale alla data del 1 aprile 1998 sui debiti dovuti alla SACE dal Governo e relativi al paragrafo 1 dell'Articolo IV dell'Accordo di Consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda, concluso il 27 febbraio 1995 conformemente al Processo Verbale del Club di Parigi in data 17 giugno 1992.,

f) dei debiti in capitale ed interessi., dovuti alla data del 31 Marzo 1998 compreso, e non pagati, relativi al sopra menzionato paragrafo 1) dell'Articolo IV dell'Accordo di Consolidamento in data 27 febbraio 1995;

g) degli interessi di mora maturati alla data del 31 Marzo 1998 sui debiti di cui al paragrafo f) precedente, calcolati ai tassi d'interesse previsti nel seguente Articolo III, paragrafo 2), ii);

h) degli interessi maturati sui debiti di cui al paragrafo e) di cui sopra, dall 'ultima scadenza d'interessi fino al 31 Marzo 1998 compreso, calcolati agli stessi tassi d'interesse indicati al paragrafo 3) dell'Articolo III del sopramenzionato Accordo di Consolidamento in data 27 febbraio 1995;

i) dell'ammontare totale dello scoperto di capitale alla data del 1 aprile 1998 sui debiti dovuti alla SACE dal "Governo" e secondo i relativi paragrafi a), b) c) e d) dell'Articolo I dell'Accordo di Consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda concluso il 28 aprile 1997, in conformità ai termini di riferimento del 20 febbraio 1995;

j) dei debiti, in capitale ed interessi, dovuti alla data del 31 marzo 1998, compreso e non pagati risultanti dai paragrafi a), b), c) e d) dell'Articolo I del sopramenzionato Accordo di Consolidamento in data 28 aprile 1997;

k) degli interessi di mora maturati alla data del 31 Marzo 1998 sui debiti indicati al paragrafo j) di cui sopra, calcolati ai tassi d'interesse previsti nel seguente Articolo III, par. 2), iii);

l) degli interessi maturati sui debiti indicati al paragrafo i) di cui sopra, dall'ultima scadenza d'interessi fino al 31 marzo 1998 compreso, calcolati agli stessi tassi d'interesse indicati al par. 2 i) dell'Articolo III del sopramenzionato Accordo di Consolidamento del 28 aprile 1997;

m) dell''ammontare di scoperto di capitale alla data del 1 Aprile 1998 sui debiti dovuti alla SACE dal "Governo" e secondo i paragrafi c), f), g) ed h) dell'Articolo I dell'Accordo di Consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda concluso il 28 aprile 1997, secondo i Termini di Riferimento del 20 febbraio 1995;

n) dei debiti, in capitale ed interessi, dovuti alla data del 31 marzo 1998 compreso e non pagati risultanti dai paragrafi e), f), g) ed h) dell'Articolo I del sopramenzionato Accordo di Consolidamento in data 28 aprile 1997;

o) degli interessi di mora maturati alla data del 31 Marzo 1998 sui debiti indicati al paragrafo n) di cui sopra, calcolati ai tassi d'interesse previsti nel seguente Articolo III par. 2), iv);

p) degli interessi maturati sui debiti indicati al paragrafo m) di cui sopra, dall'ultima scadenza d'interessi fino al 31 marzo 1998 compreso, calcolati agli stessi tassi d'interesse indicati al par 2) ii) dell'Articolo III del sopramenzionato Accordo di Consolidamento in data 28 aprile 1997.

I suddetti debiti sono elencati negli Annessi al presente Accordo. Questi annessi possono essere oggetto di revisione con il consenso reciproco di entrambe le Parti.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal Governo alla SACE, come segue:

1/10/2006	0.05%
1/4/2007	0.05%
1/10/2007	0.05%
1/4/2008	0.05%
1/10/2008	0.05%
1/4/2009	0.05%
1/10/2009	0.05%
1/4/2010	0.05%
1/10/2010	0.05%
1/4/2011	0.05%
1/10/2011	0.05%
1/4/2012	0.06%
1/10/2012	0.07%
1/4/2013	0.07%
1/10/2013	0.08%
1/4/2014	0.09%
1/10/2014	0.10%
1/4/2015	0.11%
1/10/2015	0.12%
1/4/2016	0.13%
1/10/2016	0.15%
1/4/2017	0.16%
1/10/2017	0.18%
1/4/2018	0.20%
1/10/2018	0.22%
1/4/2019	0.24%
1/10/2019	0.26%
1/4/2020	0.29%
1/10/2020	0.32%
1/4/2021	0.35%
1/10/2021	0.39%
1/4/2022	0.43%
1/10/2022	0.47%
1/4/2023	0.52%
1/10/2023	0.57%
1/4/2024	0.63%
1/10/2024	0.69%
1/4/2025	0.76%
1/10/2025	0.84%
1/4/2026	0.92%
1/10/2026	1.02%
1/4/2027	1.12%
1/10/2027	1.23%
1/4/2028	1.35%
1/10/2028	1.49%
1/4/2029	1.64%
1/10/2029	1.80%
1/4/2030	1.98%
1/10/2030	2.18%
1/4/2031	2.40%
1/10/2031	2.64%
1/4/2032	2.91%
1/10/2032	3.20%
1/4/2033	3.52%
1/10/2033	3.87%
1/4/2034	4.26%
1/10/2034	4.67%
1/4/2035	5.14%
1/10/2035	5.65%
1/4/2036	6.22%
1/10/2036	6.84%
1/4/2037	7.53%
1/10/2037	8.27%
1/4/2038	9.10%

ARTICOLO III

1) Il " Governo" s'impegna a pagare ed a trasferire alla SACE gli interessi sui debiti previsti all'Articolo I del presente Accordo, in conformità al paragrafo 2 in appresso.

2) Gli interessi matureranno dal 1 Aprile 1998 fino al pagamento completo del debito e saranno calcolati come segue:

i) per quanto riguarda i debiti di cui al precedente Articolo I, a), b), c) e d) al tasso dell'1,02% annuo e dello 0,78% annuo per quanto concerne i debiti rispettivamente pagabili in dollari USA ed in Lire italiane (attualmente EURO);

ii) per quanto riguarda i debiti di cui al precedente Articolo I, e), f), g) ed h) al tasso dell'1,39 % annuo e dell' 1,20% annuo per quanto concerne i debiti rispettivamente pagabili in dollari USA ed in Lire italiane (attualmente EURO);

iii) per quanto riguarda i debiti di cui al precedente Articolo I, i), j), k) ed l) al tasso dello 0,87% annuo e dello 0,64% annuo per quanto concerne i debiti rispettivamente pagabili in dollari USA ed in Lire italiane (attualmente EURO);

iv) per quanto riguarda i debiti di cui al precedente Articolo I, m), n), o) e p) al tasso dell'1,02% annuo e dello 0,50% annuo per quanto concerne i debiti rispettivamente pagabili in dollari USA ed in Lire italiane (attualmente EURO);

3) Tali interessi saranno trasferiti, nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie, in rate semestrali (1 Aprile- Ottobre 1) a decorrere dal 1 Ottobre, 1999.

ARTICOLO IV

Il " Governo " s'impegna a trasferire a MEDIOCREDITO CENTRALE al più presto, ed in tutti i casi non dopo 30 giorni dalla firma del presente Accordo, tutti gli importi dovuti alla data del 24 aprile 1998 e non ancora pagati a MEDIOCREDITO CENTRALE , in relazione ai debiti non inclusi nel presente accordo.
Su tali importi saranno applicati interessi di mora.

ARTICOLO V

In caso, per qualsiasi motivo, di ritardato pagamento di oltre trenta giorni degli importi dovuti in conformità ai precedenti Articoli II e III il "Governo" pagherà e trasferirà alla SACE gli interessi calcolati secondo il LIBOR pertinente a sei mesi (per i dollari USA) ed EURIBOR (per le lire italiane) quotati sulla schermata Reuters due giorni lavorativi prima della data di scadenza , oltre ad un margine dello 0,50%.

ARTICOLO VI

Su base volontaria e bilaterale, entrambe le Parti contraenti possono applicare le disposizioni della Sezione II,3 del Processo Verbale firmato a Parigi il 24 aprile 1998 (Debito contro swap).

ARTICOLO VII

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, quest'ultimo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune o gli impegni contrattuali stipulati dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti di cui all' Articolo I del presente Accordo.

ARTICOLO VIII

Le disposizioni del presente Accordo continueranno ad applicarsi , salvo se i paesi partecipanti creditori dichiarano che il Processo Verbale in data 24 aprile 1998 è nullo e non valido conformemente ai suoi stessi termini.

ARTICOLO IX

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le due Parti contraenti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Kampala , il 2 maggio 2000 in due originali in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA
f.to: Luigi Napolitano	f.to: firma illeggibile

AGREEMENT BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA
ON
THE CONSOLIDATION OF THE DEBT OF THE REPUBLIC OF UGANDA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Uganda in the spirit of friendship and economic co-operation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on April 24, 1998 by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of:

a) the total amount of principal outstanding as of April 1, 1998 of debts due to the Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") from the Government of the Republic of Uganda (hereinafter referred to as "Government") and related to Article I of the Consolidation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Uganda concluded on February 27, 1995 according to the Paris Club Agreed Minute dated June 17, 1992;

b) the debts, for both principal and interest, due as at March 31, 1998 inclusive and not paid relating to the above mentioned Article I of the Consolidation Agreement dated February 27, 1995;

c) the late interest accrued as at March, 1998 on debts referred in paragraph b) above, calculated at the rates of interest envisaged in the following Article III, paragraph 2), i);

d) the interest accrued on debts referred in paragraph a) above from the last interest maturity until March 31, 1998 inclusive, calculated at the same rates of interest indicated in Article III of the above mentioned Consolidation Agreement dated February 27, 1995;

e) the total amount of principal outstanding as of April 1, 1998 on debts due to "SACE" from the "Government" and related to paragraph 1) of Article IV of the Consolidation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Uganda concluded on February 27, 1995 according to the Paris Club Agreed Minute dated June 17, 1992;

f) the debts, for both principal and interest, due as at March 31, 1998 inclusive and not paid relating to the above mentioned paragraph 1) of Article IV of the Consolidation Agreement dated February 27, 1995;

g) the late interest accrued as at March 31, 1998 on debts referred in paragraph f) above, calculated at the rates of interest envisaged in the following Article III, paragraph 2), ii);

h) the interest accrued on debts referred in paragraph e) above from the last interest maturity until March 31, 1998 inclusive, calculated at the same rates of interest indicated in paragraph 3) of Article III of the above mentioned Consolidation Agreement dated February 27, 1995;

i) the total amount of principal outstanding as of April 1, 1998 on debts due to "SACE" from the "Government" and related paragraphs a), b), c) and d) of Article I of the Consolidation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Uganda concluded on April 28, 1997 according to the Terms of Reference dated February 20, 1995;

j) the debts, for both principal and interest, due as at March 31, 1998 inclusive and not paid relating to paragraphs a), b), c) and d) of Article I of the above mentioned Consolidation Agreement dated April 28, 1997;

k) the late interest accrued as at March 31, 1998 on debts referred in paragraph j) above, calculated at the rates of interest envisaged in the following Article III, paragraph 2), iii);

l) the interest accrued on debts referred in paragraph i) above from the last interest maturity until March 31, 1998 inclusive, calculated at the same rates of interest indicated in paragraph 2), i) of Article III of the above mentioned Consolidation Agreement dated April 28, 1997;

m) the total amount of principal outstanding as of April 1, 1998 on debts due to "SACE" from the "Government" and related to paragraphs c), f), g) and h) of Article I of the Consolidation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Uganda concluded on April 28, 1997 according to the Terms of Reference dated February 20, 1995;

n) the debts, for both principal and interest, due as at March 31, 1998 inclusive and not paid relating to paragraphs e), f), g) and h) of Article I of the above mentioned Consolidation Agreement dated April 28, 1997;

o) the late interest accrued as at March 31, 1998 on debts referred in paragraph n) above, calculated at the rates of interest envisaged in the following Article III, paragraph 2), iv);

p) the interest accrued on debts referred in paragraph m) above from the last interest maturity until March 31, 1998 inclusive, calculated at the same rates of interest indicated in paragraph 2), ii) of Article III of the above mentioned Consolidation Agreement dated April 28, 1997.

The above mentioned debts are listed in the Annexes to the present Agreement. These annexes may be revised by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE II

The debts referred to in the previous Article I will be transferred – in the currencies established in the contracts or in the financial conventions – by the "Government" to "SACE" as follows:

1/10/2006	0.05%
1/4/2007	0.05%
1/10/2007	0.05%
1/4/2008	0.05%
1/10/2008	0.05%
1/4/2009	0.05%
1/10/2009	0.05%
1/4/2010	0.05%
1/10/2010	0.05%
1/4/2011	0.05%
1/10/2011	0.05%
1/4/2012	0.06%
1/10/2012	0.07%
1/4/2013	0.07%
1/10/2013	0.08%
1/4/2014	0.09%
1/10/2014	0.10%
1/4/2015	0.11%
1/10/2015	0.12%
1/4/2016	0.13%
1/10/2016	0.15%
1/4/2017	0.16%
1/10/2017	0.18%
1/4/2018	0.20%
1/10/2018	0.22%
1/4/2019	0.24%
1/10/2019	0.26%
1/4/2020	0.29%
1/10/2020	0.32%
1/4/2021	0.35%
1/10/2021	0.39%
1/4/2022	0.43%
1/10/2022	0.47%
1/4/2023	0.52%
1/10/2023	0.57%
1/4/2024	0.63%
1/10/2024	0.69%
1/4/2025	0.76%
1/10/2025	0.84%
1/4/2026	0.92%
1/10/2026	1.02%
1/4/2027	1.12%
1/10/2027	1.23%
1/4/2028	1.35%
1/10/2028	1.49%
1/4/2029	1.64%
1/10/2029	1.80%
1/4/2030	1.98%
1/10/2030	2.18%
1/4/2031	2.40%
1/10/2031	2.64%
1/4/2032	2.91%
1/10/2032	3.20%
1/4/2033	3.52%
1/10/2033	3.87%
1/4/2034	4.26%
1/10/2034	4.67%
1/4/2035	5.14%
1/10/2035	5.65%
1/4/2036	6.22%
1/10/2036	6.84%
1/4/2037	7.53%
1/10/2037	8.27%
1/4/2038	9.10%

ARTICLE III

1) The "Government" undertakes to pay and to transfer to "SACE" interest on debts envisaged in Article I of the present Agreement, pursuant to paragraph 2 below.

2) Interest will accrue from April 1, 1998 until the full settlement of the debt and shall be calculated as follows:

i) as regards debts referred to in previous Article I, a), b), c) and d) at the rate of 1,02% p.a. and of 0,78% p.a. as concerns debts respectively payable in US Dollars and in Italian Liras (now EURO);

ii) as regards debts referred to in previous Article I, e), f), g) and h) at the rate of 1,39% p.a. and of 1,20% p.a. as concerns debts respectively payable in US Dollars and in Italian Liras (now EURO);

iii) as regards debts referred to in previous Article I, i), j), k) and l) at the rate of 0,87% p.a. and of 0,64% p.a. as concerns debts respectively payable in US Dollars and in Italian Liras (now EURO);

iv) as regards debts referred to in previous Article I, m), n), o) and p) at the rate of 1,02% p.a. and of 0,50% p.a. as concerns debts respectively payable in US Dollars and in Italian Liras (now EURO);

3) The said interest shall be transferred, in the currencies established in the contracts or in the financial conventions, in the semi-annual payments (April 1 – October 1) starting on October 1, 1999.

ARTICLE IV

The "Government" undertakes to transfer to MEDIOCREDITO CENTRALE as soon as possible and in any case not later than 30 days from the signature of this Agreement all the amounts due as at April 24, 1998 and not yet paid to MEDIOCREDITO CENTRALE relating to debts not covered by this Agreement.

Late interest will be charged on those amounts.

ARTICLE V

In the event, for any reason, of delayed payment, exceeding 30 days, of the amounts due according to previous Articles II and III the "Government" shall pay and transfer to "SACE" interest calculated at the relevant six month LIBOR (for US Dollars) and EURIBOR (for Italian Liras) quoted on Reuters Screen Page two business days before such maturity date, plus a margin of 0,50%.

ARTICLE VI

On a voluntary and bilateral basis, the two contracting Parties may apply the provisions of section II, 3 of the Agreed Minute signed in Paris on April 24, 1998 (Debt swaps).

ARTICLE VII

Except for its provision, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which debts are referred to in Article I of this Agreement.

ARTICLE VIII

The provisions of the present Agreement will continue to apply unless the Participating Creditor Countries declare the Agreed Minute dated April 24, 1998 null and void in accordance with its terms.

ARTICLE IX

The present Agreement shall enter into force as from the receiving date of the last notification by which the two contracting Parties shall communicate officially the fulfilment of their respective ratification procedures.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Kampala......on 2 May 2000...in two originals in the English language.

AMBASCIATA D'ITALIA

Secretary to the Treasury
MINISTRY OF FINANCE, PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE PALESTINE LIBERATION ORGANIZATION FOR THE BENEFIT OF PALESTINIAN NATIONAL AUTHORITY

The Government of the Italian Republic, hereinafter referred to as the GOI, represented by the Directorate General for Development Cooperation, hereinafter referred to as D.G.D.C., and the Palestinian Liberation Organization hereinafter referred to as the PLO, for the benefit of the Palestinian National Authority, hereinafter referred to as the PNA, represented by the Ministry of Finance, hereinafter referred to as MOF,

Whereas

The Agreed Minutes signed in Ramallah on May 10, 1997, indicating the availability of the Italian Government to grant soft loan allocations in the electric sector,

Whereas

The letter dated June 3, 1999 sent by the Minister of Planning and International Cooperation of the PNA, requesting the participation of Italy in the financing of the rehabilitation of the Electric Sector in the West Bank denominated Electric Sector Investment Management Project (ESIMP).

Whereas

The Steering Committee of DGDC (Ministry of Foreign Affairs) has agreed on July 27, 1999 to grant a soft-loan amounting to Lit. 65 billion for the above-mentioned project,

Have agreed the following:

ARTICLE 1

In the framework of the ESIMP co financed by the World Bank and European Bank of Investment, the GOI has made available to the PLO for the benefit of the

PNA a soft loan of Lit 65.000.000.000 (Italian Lira sixty-five billion) to be used as a Credit Line. To this effect, GOI shall give instructions to the "Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine" (Mediocredito Centrale) to grant the MOF a soft loan not exceeding Lit. 65.000.000.000 to be used for the implementation of the above mentioned program according to the provisions included in the specific agreement ("Convenzione Finanziaria") to be signed at a later stage.

ARTICLE 2
(Financial conditions)

The soft loan referred to in Article 1 shall be granted at the following conditions:

- Interest rate: 0,50% (zero point fifty per cent) per annum;
- The repayment period: 35 years;
- Grace period: 14 years (in such period only interest are due).

The PNA shall on-lend the soft-loan referred to in Article 1 to the beneficiaries as follows:
- **Jerusalem District Electricity Company** (JDECO) on commercial terms as referred to the article III, 3.01.d of the Trust Fund Credit Agreement signed between Palestine Liberation Organization and International Development Association (IDA);
- **Southern Electricity Company (SELCO)** and **Hebron Electric Power Company (HEPCO)** (the latter to be established pursuant the Companies law) on concession terms.

ARTICLE 3
(Financing under the Credit Line)

The soft-loan referred to in Article 1 shall be used for establishing a Credit Line, hereinafter referred to as the Credit Line.

The Credit Line shall finance works, goods and services of Italian origin, procured through competitive biddings carried out according to the World Bank guidelines; however, a maximum amount of 30% (thirty per cent) of the soft-loan may be utilized to cover the purchase of local goods and services as well as the cost of local works.

ARTICLE 4
(Disbursement Conditions and Implementation Procedures)

The actual disbursement of the above soft-loan shall be subject to the following conditions:

- Procurement of goods, works and consultants' services related to the project shall be in accordance to the " Guidelines for Procurement under IBRD loans and IDA credits" The above-mentioned procedures can be restricted to the Italian Companies, ensuring, inter-alia, that the tenders shall be advertised in Italy according to the provisions of the above-mentioned Guidelines.
- Only Contracts signed after July 27, 1999 are eligible for financing under the above Credit Line;
- Each contract shall be consistent with the ESIMP Program;
- Each contract shall come effective upon approval of D.G.D.C through the procedure here below indicated.

The amount related to each contract shall be disbursed according to the following procedure:

- the PNA shall send to D.G.D.C., through the Italian Consulate in Jerusalem, the following documentation:

1 a detailed report on the destination of the works, goods and services to be acquired and on the bidding procedures followed in order to select the contractor;
2. a complete copy of the contract with all the related annexes;
3 a complete copy of administrative documentation including invoices, bills of loading, packing lists, certificates of origin of goods;

- Based on the technical approval of D.G.D.C., Mediocredito Centrale shall be authorized to disburse the relevant amount.

ARTICLE 5
(Monitoring and Evaluation)

The PNA shall enable D.G.D.C. to monitor and evaluate on ongoing basis the implementation of the project and shall take all the measures required to ensure

the efficient completion of the project and the achievements of its objectives, based also on the recommendation of the D.G.D.C.

ARTICLE 6
(Amendments)

Any relevant amendment to the present agreement may be adopted by exchange of a "Note Verbale" between the Parties.

ARTICLE 7
(Entry into Force)

The present Agreement shall became effective upon entry into force of the above-mentioned agreement denominated "Convenzione Finanziaria" between Mediocredito Centrale and the MOF of the PNA.

In witness whereof, the undersigned Representatives being duly authorized there to by their respective Governments, have signed the present arrangement.

For the Government of the Italian Republic

Gianni Ghisi
Consul General
Consulate General of Italy
Jerusalem

The Minister of Finance For The Palestinian Liberation Organization, For The Benefit of the Palestinian National Authority

Mohammad Nashashibi
PNA Minister Of Finance

Palestinian National Authority ★ Ministry of Finance ★ Legal Department

Signed in Gaza

on June 28-2000

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**MEMORANDUM D'INTESA FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
L'ORGANIZZAZIONE PER LA LIBERAZIONE DELLA PALESTINA
A NOME E PER CONTO DELL'AUTORITA' NAZIONALE PALESTINESE**

Il Governo della Repubblica Italiana, qui di seguito denominato GOI, rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, qui di seguito denominata D.G.C.S., e l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, qui di seguito denominata OLP, a nome e per conto dell'Autorità Nazionale Palestinese, qui di seguito denominata ANP, rappresentata dal Ministero delle Finanze, qui di seguito definito MDF,

Premesso che

Il Processo Verbale firmato a Ramallah il 10 maggio 1997 indicava la disponibilità del Governo italiano a stanziare somme sotto forma di crediti di aiuto nel settore elettrico,

Premesso che

Nella lettera inviata dal Ministro per la Pianificazione e la Cooperazione Internazionale dell'ANP in data 3 giugno 1999, si chiedeva all'Italia di partecipare al finanziamento della riabilitazione del Settore Elettrico nella Cisgiordania intitolato Progetto per la Gestione degli Investimenti nel Settore Elettrico (ESIMP),

Premesso che

Il Comitato Direzionale della D.G.C.S. (Ministero Affari Esteri) il 27 luglio 1999 ha convenuto di concedere un credito di aiuto per un importo pari a 65 miliardi di lire italiane per il progetto sopra menzionato,

Hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Nell'ambito dell'ESIMP, con il cofinanziamento della Banca Mondiale e della Banca Europea di Investimenti, il GOI ha messo a disposizione dell'OPL, a nome e per conto dell'ANP, un credito di aiuto pari a 65.000.000.000 (sessantacinque miliardi) di lire italiane da usare come Linea di Credito. A tal fine, il GOI darà istruzioni all'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale) di concedere al MOF un credito d'aiuto non superiore a 65.000.000.000 di lire italiane da impiegare per attuare il programma summenzionato in base alle disposizioni incluse nell'accordo specifico ("Convenzione Finanziaria") che sarà firmato in un momento successivo.

ARTICOLO 2
(Condizioni finanziarie)

Il credito di aiuto di cui all'Articolo 1 sarà concesso alle seguenti condizioni:

- tasso d'interesse: 0,50% (zero virgola cinquanta percento) l'anno;

- periodo di restituzione: 35 anni;

- periodo di grazia: 14 anni (in tale periodo saranno versati solo gli interessi).

L'ANP destinerà a sua volta il credito d'aiuto di cui all'Articolo 1 ai beneficiari come segue:

- **Compagnia Elettrica del Distretto di Gerusalemme** (JDECO) a condizioni commerciali, come previsto all'Articolo III, 3.01.d dell'Accordo Creditizio sul Fondo Fiduciario firmato dall'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e dall'Associazione per lo Sviluppo Internazionale (IDA);
- **Compagnia Elettrica Meridionale (SELCO) e Compagnia per l'Energia Elettrica di Hebron (HEPCO)** (quest'ultima sarà istituita in conformità con il diritto societario) a condizioni agevolate.

ARTICOLO 3
(Finanziamento con la Linea di Credito)

Il credito di aiuto di cui all'Articolo 1 sarà impiegato per creare una Linea di Credito, qui di seguito definita la Linea di Credito.

La Linea di Credito sarà impiegata per finanziare lavori, beni e servizi di origine italiana, selezionati tramite gare di appalto bandite in base alle direttive della Banca Mondiale; un importo massimo del 30% (trenta percento) del credito di aiuto può tuttavia essere usato per acquistare beni e servizi locali, nonché per coprire i costi di lavori locali.

ARTICOLO 4
(Condizioni per l'erogazione e procedure di attuazione)

L'effettiva erogazione del credito di aiuto di cui sopra sarà soggetta alle condizioni seguenti:

- La fornitura di beni, lavori e servizi dei consulenti relativi al progetto avrà luogo in base alle "Linee guida per le forniture con prestiti BIRS e crediti IDA" Le procedure summenzionate potranno riguardare solo le Compagnie italiane, con la garanzia, fra l'altro, che le gare d'appalto saranno pubblicizzate in Italia seguendo le disposizioni delle Linee Guida sopra citate.
- Solo i contratti firmati successivamente al 27 luglio 1999 potranno essere finanziati con la Linea di Credito di cui sopra.
- Ogni contratto dovrà essere conforme al Programma ESIMP
- Ogni contratto sarà attuato previa approvazione della D.G.C.S. tramite la procedura indicata qui di seguito.

L'importo relativo ad ogni contratto sarà erogato in base alla seguente procedura:

- l'ANP invierà alla D.G.C.S., tramite il Consolato d'Italia a Gerusalemme, la seguente documentazione:

    1. un rapporto dettagliato sulla destinazione dei lavori, dei beni e dei servizi da acquistare e sulle procedure di gara seguite per la selezione del vincitore;

2. una copia completa del contratto con tutti i relativi allegati;
3. una copia completa della documentazione amministrativa, comprese le fatture, le polizze di carico, gli elenchi delle merci, i certificati di origine dei beni.

- A seguito dell'approvazione tecnica della D.G.C.S., il Mediocredito Centrale sarà autorizzato ad erogare il relativo importo.

ARTICOLO 5
(Controllo e valutazione)

L'ANP autorizzerà la D.G.C.S. a controllare e valutare l'attuazione del progetto *in itinere* e adotterà tutte le misure necessarie per garantire la sua effettiva realizzazione ed il conseguimento dei suoi obiettivi, anche in base alle raccomandazioni della D.G.C.S.

ARTICOLO 6
(Emendamenti)

Tutti gli eventuali emendamenti al presente accordo potranno essere adottati con uno scambio di "Note Verbali" fra le Parti.

ARTICOLO 7
(Entrata in vigore)

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dell'entrata in vigore del summenzionato accordo dal titolo "Convenzione Finanziaria" fra il Mediocredito Centrale ed il MDF dell'ANP

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Il Ministro delle Finanze
per l'Organizzazione per la Liberazione
della Palestina, a nome e per conto della
Autorità Nazionale Palestinese

(F.to: Gianni Ghisi)

Console Generale
Consolato Generale d'Italia
Gerusalemme

(F.to: Mohammad Nashashibi)

Ministro delle Finanze dell'ANP

Firmato a Gaza il 28 giugno 2000

AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND
THE SECRETARIAT OF THE UNITED NATIONS CONVENTION TO COMBAT DESERTIFICATION
FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT
DESERTIFICATION INFORMATION SYSTEM TO SUPPORT NATIONAL ACTION PROGRAMMES IN THE MEDITERRANEAN (DISMED)

Whereas:

The Government of the Italian Republic on 4th June 1997, by Law number 170/97, ratified the United Nations Convention to Combat Desertification in Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa (hereinafter "the UNCCD");

The UNCCD - *inter alia* - gives priority to affected African country Parties; calls for the transfer of technology, knowledge and know-how through international co-operation; encourages all forms of regional and interregional co-operation to promote the implementation of the UNCCD;

The objectives of the Italian development co-operation, as per Law number 49/87, include the conservation of the environment, and support to local processes of economic, social and cultural development in developing countries, through - *inter alia* - the participation to activities of international organizations;

The Government of the Italian Republic (hereinafter "the Donor") and the Secretariat of the UNCCD (hereinafter "the Secretariat") fully agreed on the need to strengthen their co-operation policy in particular with African and Mediterranean countries, aimed at combating land degradation and poverty in affected areas of the region;

The Secretariat foresees that Mediterranean countries should develop and implement common programmes to combat desertification, in accordance with the specific provisions of UNCCD;

The Donor has organised and/or sponsored through the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Environment, in co-ordination with the Secretariat, several initiatives to support the implementation of the UNCCD;

The Donor has organised, in co-ordination with the Secretariat, an inter-regional workshop on desertification information systems (November 1998 in Marrakech, Morocco). The participants to the above-mentioned workshop agreed on the need to enhance the exchange of information on land degradation among the countries involved and thereby recommended the creation of an information system on desertification for the planning needs in the Mediterranean Region;

The Secretariat submitted to the Donor a project document for the establishment of a "Desertification Information System to Support National Action Programmes in the Mediterranean" (hereinafter "the Project") on 20 January 1999 and a revised cost estimate on 21 February 2000;

The Project aims at reinforcing the capacity of national administration of Mediterranean countries to effectively program measures and policies to combat desertification and mitigate the effects of

drought, as outlined in the above mentioned project document, which is attached as an integral part hereof (Annex A);

The Director General of the Directorate General for Development Co-operation, by deliberation n. 95 dated 17 March 2000, has approved the funding of US Dollars 875,750 to cover the cost of the Project;

As regard to the implementation of the Project, it has been agreed that:

a) the Secretariat will provide for the co-ordination of the project activities, the management of technical and financial resources and the follow-up of the project's strategic objectives;

b) the European Environment Agency (EEA) will provide technical and institutional assistance that will facilitate the consensus on technical options and overview the co-ordination between the different national institutions;

c) the *Centro per lo Sviluppo dell'informatica in Agricoltura* (CeSIA) will provide scientific assistance, which includes elaborating proposal on the design of the information system to be reviewed at the operational workshops and the management of the information system;

Now therefore, the Donor and the Secretariat hereby agree as follows:

ARTICLE I

1. The Donor shall, in the manner referred to in paragraph 2 below, place at the disposal of the Secretariat the sum of US Dollars 875,750, which is duly noted in Annex A to this agreement;

2. The contribution shall be paid in accordance with the Schedule of Instalments outlined in Annex B and in convertible currencies of unrestricted use to the following bank account, with the additional specification that the transfer is "for credit to account UWB of UNCCD supplementary trust fund DISMED Project".

A/C:	001-1-508629
Bank:	Chase Manhattan Bank, NY
A/C name:	UNOG General Fund
G/L:	UN-0503456
Address:	International Agencies Branch 270 Park Ave., 43rd floor New York, NY 10017, USA
ABA:	021000021 (US banking code)

ARTICLE II

1. The contribution, which includes 13% programme support costs, shall only be utilised for the purpose of meeting the actual costs of the Project as contained in Annex A, in the most cost-efficient manner and in accordance with United Nations Financial Regulations and Rules under which the supplementary fund, to which the contribution is credited, was established and is managed.

2. The Secretariat shall keep separate accountancy and proper financial report on the use of the contribution to the supplementary trust fund in accordance with United Nations Financial Regulations and Rules;

3. The contribution and the activities financed therefrom shall be administered by the Secretariat in accordance with United Nations Financial Regulations and Rules and other applicable administrative instructions or directives, as specified in Annex A. Accordingly, external expertise shall be contracted and monitored; equipment, supplies and services purchased; and contracts entered into in accordance with the provisions of such regulations, rules and directives.

4. All financial accounts and statements shall be expressed in United States dollars and there shall be no accounting or reporting in other currencies. For the purpose of recording receipts and/or payments, all transactions shall be converted into United States dollars at the official United Nations accounting rate of exchange applicable on the date of receipt and/or payment.

ARTICLE III

1. The Secretariat shall commence to conduct operations under this Agreement upon receipt of a copy of this Agreement signed by both Parties and deposit of funds in accordance with Article I. It is understood that no activity can be implemented unless the necessary funds for that activity have been received in advance by the Secretariat.

2. The Donor undertakes to meet the actual costs of the services specified in the project document in Annex A, and the Secretariat binds itself not to make any commitment for services not specified in the Project document without the approval, in writing, of the Donor.

3. If the Secretariat considers that modifications of items and/or additional services not foreseen in the Project document and not implicating additional funds, are required, it shall submit a revised budget for information to the Donor showing the required changes in inputs.

ARTICLE IV

The Secretariat shall be responsible for the procurement and management thereof – through the proper United Nations agency – of equipment, materials, supplies and all other property financed from this contribution. The equipment, materials and supplies purchased for the project shall be transferred, on arrival, to the National Committees to Combat Desertification or similar national bodies participating in the Project, unless otherwise indicated in Annex A.

ARTICLE V

The Donor and the Secretariat, in accordance with the provisions contained in Annex A shall jointly undertake a final evaluation of the activities implemented under this contribution.

ARTICLE VI

The contribution shall be subject to the internal and external auditing procedures laid down in the United Nations Financial Regulations and Rules and other pertinent UNCCD administrative instructions and directives.

ARTICLE VII

1. In addition to any reports specified in Annex A, the Secretariat shall provide the Donor with the following reports on the use made of the contribution:

(a) A substantive and financial progress report, at the end of each year of activities;

(b) A substantive and financial final consolidated report, within six months after the completion of the Project activities.

2. The reports shall be drafted in accordance with the United Nations Financial Regulations and Rules and will shown income and breakdown of expenditures following the items of the approved budget, in accordance with the specific reporting requirements of the Donor as detailed in Annex C

3. The reports shall be certified by the responsible Financial Officer in the Secretariat.

ARTICLE VIII

The Secretariat shall notify the Donor when the activities for which the trust fund was established have been completed. The date of such notification shall be deemed to be the date of operational completion of the Project. This Agreement shall continue in force for the purposes stated in Article IX.

ARTICLE IX

1. On operational completion of the Project as specified in Article VIII, or termination of this Agreement as specified in Article XI, the voluntary fund shall remain open until all expenditures incurred by the Secretariat have been satisfied.

2. Upon submission of a final financial statement in accordance with Article VII (b), any balance after the completion of the Project and/or any interest accrued from temporary credit balances of the Project funds, after satisfying all project commitments and liabilities, shall be returned to the Donor unless differently decided, trough written authorization, by the Donor.

ARTICLE X

Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to the present Agreement shall be settled through direct consultations or negotiations.

ARTICLE XI

This Agreement may be terminated by either party on ninety days written notice to the other party, subject to the continuance in force of Article IX for the purposes stated therein.

ARTICLE XII

All correspondence regarding the implementation of this Agreement shall be addressed to:

a) The Donor:

Embassy of Italy in Germany
Dessauerstrasse, 28/29
D 10963 Berlin, Germany
Tel. (49-30) 254400
Fax (49-30) 25440130
E-mail: ambitalia.segr@t.online.de

b) The Secretariat:

UNCCD Secretariat
Haus Carstanjen
Martin Luther King Strasse, 8
D-53153 Bonn, Germany
Tel: (49-228) 815 2800
Fax: (49-228) 815 2898/99
Email: secretariat@unccd.de

ARTICLE XIII

This Agreement shall enter into force upon signature.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Agreement in two copies in English.

For the Government of the Italian Republic	For the United Nations Convention to Combat Desertification
the Ambassador	the Executive Secretary
Date: 29.6.2000	Date: 29 6 2000

ANNEX A

Desertification Information System to support National Action Programmes in the Mediterranean (DIS/MED)

Project document executive summary

1. Introduction

The United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) was signed in Paris, on 17 June 1994 and entered into force on 26 December 1996. It provides the innovative framework for the sustainable development in arid, semi-arid, dry sub-humid areas, of an appropriate implementation mechanism to combat desertification and the effects of drought. As of 1 January 2000, 160 countries have ratified/acceded to the Convention.

The Conference of the Parties (COP), which is the Convention's supreme body, has held three sessions to date, the last of which in Recife, Brazil, from 15 to 26 November 1999.

The UNCCD assigns particular relevance to the identification of criteria for the formulation and implementation of the National Action Programmes, as well as for the evaluation of progress accomplished in combating desertification at all levels. The request by the COP to elaborate appropriate indicators stands from the need to check the real effectiveness of the national, sub-regional and regional policies and measures to combat desertification.

Further to a recommendation of the Committee on Science and Technology (CST), the COP, at its second session, invited Governments to initiate testing the application of impact indicators as well as to introduce them in national reporting to the Conference. Similar resolutions have been adopted by the third session of the COP.

Following the first recommendation of the COP, a sub-regional workshop on the Desertification Information Systems for planning needs in the Mediterranean area was held in November 1998 in Marrakech, Morocco, jointly sponsored by the UNCCD Secretariat, the Authorities of Morocco and Italy. It convened representatives of Northern Mediterranean and of Northern Africa countries, as well as international and sub-regional organizations.

The participants to the Marrakech workshop recommended to the Northern Mediterranean and the Northern African countries to explore the possibility of establishing an operational information system for planning purposes, to potentially service all Mediterranean partners, taking into account the existing local capacities and facilities. They also urged countries to establish a close collaboration for the harmonisation of the methodologies of exchange of information related to all aspects of land degradation[1]

---

[1] The participants to the Marrakech workshop made the following recommendations:

a) to co-ordinate their existing information systems and to develop and strengthen a permanent system of communication among the different actors involved in combating desertification and in the reduction of drought effects;

b) to harmonise the existing database processing and to facilitate reciprocal understanding among the different partners and actors involved in combating desertification;

The present proposal was prepared in co-operation with the European Environment Agency (EEA) and the CeSIA of Italy, both institution having been involved in the preparation of and follow-up to the Marrakech meeting.

2. The project area

The Mediterranean basin represents one of the world's most complex systems, as it includes countries bearing many different characteristics in terms of economic structures and productive systems, as well as of ecosystems and culture. The Mediterranean countries developed and are still developing on the basis of a long history of interaction and integration.

Changes in one single country rapidly spread through the whole region, at the environmental as well as at the social and economic levels. The Mediterranean Sea has always been a shared space and one of the most effective - almost virtual - media for the circulation of information at all levels.

The characteristics of this area represent an ideal case for the testing and validation of an operational information system to support planning, where desertification is not so closely linked to the survival of the populations involved, but to a complex economic model.

3. Problems to be addressed

The main problems of the Mediterranean soils are irreversible losses due to increasing soil sealing and soil erosion. These processes will continue and probably increase as a result of climate change, land-use changes and other human activities[2].

Although soil degradation is generally recognised as a serious and widespread problem, its quantification, geographical distribution and total impact affected are only roughly known[3]

---

c) to strengthen collaboration and co-operation among the worlds of science, economy and policy, towards effective implementation of the Convention;

d) to promote and strengthen the transfer of technology between the Mediterranean parties involved, in the fields of analysis and processing of information on desertification;

e) in conformity with the 22/COP.1 paragraph 2 decision on benchmarks and indicators, to initiate testing the methodology contained in document A/AC.241/Inf.4, as revised in document ICCD/COP(1)/CST/3/Add.1. Participants to the workshop also asked for the evaluation of the possibility and the utility of using such indicators in the national reports to be submitted to the COP:

f) to identify, process and utilise a minimum set of common impact indicators for the Mediterranean, being they physical, biological and socio-economic. this set of indicators will be representative of the northern and southern Mediterranean, describe the key issues. the existing data and the cost/effectiveness of this exercise should be taken into consideration.

g) to establish partnership agreements to test the above set of impact indicators as well as the methodology proposed to the first Conference of Parties.

h)

[2] The Mediterranean countries are experiencing severe soil erosion problems, which can reach the ultimate stage and lead to desertification. At present rates of erosion, considerable areas in the Mediterranean and the Alps, currently not at risk, may reach a state of ultimate physical degradation, beyond a point of no return within 50-75 years. Some smaller areas have already reached this stage (Van Lynden, 1995).

[3] The most recent assessment of soil conditions in Europe is an evaluation of the current state of human-induced soil degradation, derived by ISRIC in 1993 from the world map on the status of human-induced soil degradation (Maps of soil degradation in Europe, prepared by ISRIC, are published in EEA, 1998). There is a need for better, and more detailed information.

Notwithstanding the preparation of some National Action Programmes to combat desertification (NAPs), the new initiatives for natural resources management are not the result of a coherent and organised framework of actions. The fight against land degradation in the Mediterranean countries has not yet attained significant and diffused results.

Tackling the problem of land degradation in the Mediterranean is a complex task due to the co-existence of various causes at different levels. In particular, the interlacing of institutional and technical causes entails to address both aspects at the same time.

The main problems to be addressed can be summarized as follows:

- National and sub-regional policies to combat soil degradation are often based on an empirical evaluation and qualitative analysis, rather than on information resulting from data analyses, due to the limited interaction between scientific institutions and policy makers.
- The NAPs of the Mediterranean countries are not based on common and homogeneous information, due to the scarce linkages amongst the national institutions of the different countries.
- Consequently, national and sub-regional policies in the Mediterranean Region are not sufficiently appropriate and consistent.

4. Objective of the project

The purpose of the project is:

To improve the capacity of national administrations of Mediterranean countries to effectively program measures and policies to combat desertification and the effects of drought.

This aim will be pursued by reinforcing the communication amongst them, facilitating the exchange of information and establishing a common information system to monitor the physical and socio-economic conditions of areas at risk, assess the extent, severity and the trend of land degradation.

5. Expected results

The expected results are of institutional and technical nature.

The *institutional expected results* are as follows:

- Information is circulated and exchanged between the relevant institutions at regional level;
- Interactions between scientific institutions and decision-makers are recognized at the national level;
- Available information is suitable for planning purposes at the national level;
- New information technologies are diffused in national services.

The *technical expected results* are as follows:

- Standards and procedures for:
  - vulnerability mapping,
  - impact indicators,
  - databases,

  are agreed for the Mediterranean area;
- Homogeneous and standardized data are available;
- Methodologies to produce information suitable for planning and monitoring purposes are fully available, in particular for:
  - crossing data of different types from different sources;
  - managing of analysis at different scales;
  - producing information in useful format.
- The common information system on desertification is set up and operational.

To meet these requirements, the information system has to be based on a minimum set of agreed common indicators for the Mediterranean area, which should be:

- Already available or that may be immediately derived from the existing information;
- At low cost, to allow a frequent updating;
- User-friendly and of immediate understanding for the decision-makers;
- At a suitable scale, in order to enable planning at a national and regional scale;
- Comparable and congenial at the regional level.

Actions should focus on the following three areas:

- Designing and developing a system for the management of data and the dispatching of information at the regional level. This system will lie in standardised and homogeneous databases;
- Developing methodologies for the assessment of desertification at the regional, national and local scale. These methodologies will lead also to the definition of a reference framework for the monitoring of trends;
- Providing decision-makers with a series of operational tools and outputs, which could be directly used for planning.

6. Project implementation

The project foresees the active participation of a number of different stakeholders, in particular decision-makers and national scientific institutions. It provides for the enhancement of planning capacity of National Co-ordination Bodies (NCBs), by facilitating the exchange of information between partners and the transfer of technology as well as through a common information system for the Mediterranean region.

The project does not provide for any new structure, on the contrary it aims at facilitating the relationships among the existing institutions in order to make their action more serviceable and effective.

To achieve these goals, the following is crucial:

- To rely on the existing capacities and structures;

- To build consensus on common methodologies and procedures for the processing and circulation of information;
- To define a common set of benchmarks and impact indicators.

For these reasons, a number of workshops will be held during the implementation of the project:

- A start-up workshop and three yearly workshops for the evaluation of the results achieved (validation workshops);
- Nine thematic workshops for the endorsement of technical options (operational workshops);
- A final workshop at the completion of the activities for the evaluation of the outputs and the impact of the project. This workshop will aim also at promoting and disseminating the results achieved.

As the project will be implemented through the active participation of a variety of actors, an attentive and supportive co-ordination is required.

The European Environment Agency will provide *technical and institutional assistance* that will facilitate the consensus on technical options and overview the co-ordination of the different national institutions.

A research center of the Italian National Counsel of Research (CNR) will provide *scientific assistance*. The *scientific assistance* will include elaborating proposal to be reviewed at the operational workshops, on the following issues:

- the technical specification for the system;
- the system design;
- the identification of development needs;
- the technical assistance to the information system;
- the support to the management of the system.

The UNCCD Secretariat will provide for the co-ordination of the project activities, the management of technical and financial resources and the follow-up of the project's strategic objectives.

The country partners will actively participate through the NCBs and the selected relevant scientific institutions. The countries expected to participate in the implementation of the project are those who attended the Marrakech meeting and agreed upon the establishment of a common information system:

- Northern African sub-region: Algeria, Egypt, Morocco and Tunisia;
- Northern Mediterranean region: Greece, Italy, Portugal, Spain and Turkey.

Further expansion of the information system is expected in term of adhesions of other potential partners, as well as other potential contributors and donors.

The European Union (EU) and the Arab Maghreb Union (UMA) will be invited to participate as observers to the validation workshops and to support the implementation and the expansion of the system to other Mediterranean countries.

7. Activities and project financing

The activities to be undertaken and the cost estimate are as follows:

Tab. 1: Project budget

	1° year	2° year	3° year	*Total*
1. Technical and institutional assistance				
1.1 Institutional support	25.000	25.000	25.000	*75.000*
1.2 Validation workshops	13.000	13.000	13.000	*39.000*
1.3 Operational workshops	35.000	77.000	35.000	*147.000*
2. Scientific assistance				
2.1 Technical support	30.000	30.000	30.000	*90.000*
2.2 System preliminary design	30.000			*30.000*
2.3 System development	50.000	50.000	50.000	*150.000*
3. Equipment				
3.1 Hardware and software	80.000		20.000	*100.000*
4. System running costs				
4.1 Supplies and services	48.000	48.000	48.000	*144.000*
Sub-total	311.000	243.000	221.000	*775.000*
Programme support cost (13%)	40.430	31.590	28.730	*100.750*
Total	**351.430**	**274.590**	**249.730**	***875.750***

The financial requirements will be covered on the basis of the following assumptions:

- The Northern Mediterranean countries will cover their own expenses related to participation to workshops and for national activities;
- The European Environment Agency will cover the local costs of the workshops to be held in Copenhagen;
- The Italian Co-operation will fund the implementation of the project in Northern African countries;
- The Northern African countries will contribute the salary of the personnel involved in the project.

Additional funds from other partners or from those already engaged in the implementation of the project will ensure increased flexibility and effectiveness of the project, as well as the expansion of the information system to other interested countries of the sub-region.

The cost breakdown is to be found in table 2.

Tab. 2: Cost breakdown

1 Technical and institutional assistance

1.1 Institutional support (EEA)

		unit	n.	unit cost	total cost
1	Expertise	m/m	3	6.000	18.000
2	Intercontinental flights	n	4	1.000	4.000
3	DSA	days	30	100	3.000
	Sub-total per year				25.000
	Sub-total (rounded)				25.000
	Total	year	3		75.000

1.2 Validation workshops

		unit	n.	unit cost	total cost
1	International flights	n	7	1.000	7.000
2	DSA (7 participants x 6 days)	days	36	165	5.940
	Total per year (rounded)				13.000
	Total	year	3	13.000	39.000

notes:

The cost covers participation ofrepresentative from Northern African countries (4), CCD and CeSIA

Participants from Annex IV countries (5) are supposed to support their own costs

The meetings will be held in the EEA' headquarters, in Copenhagen

Full logistic and services will be provided by the EEA free of charge

1.3 Operational workshops

		n.	unit cost	total cost
First year: start up workshop				
1	Intercontinental flights	11	1.000	11.000
2	International flights		500	-
3	International DSA (11 participants x 5 days)	55	100	5.500
4	National DSA		25	-
5	Logistics and services			6.000
	Sub-total			22.500
First year: thematic workshop				
1	Intercontinental flights	2	1.000	2.000
2	International flights	6	500	3.000
3	International DSA (8 participants x 3 days)	24	100	2.400
4	National DSA (12 participants x 3 days)	36	25	900
5	Logistics and services			4.000
	Sub-total			12.300
	Total first year, two workshops			34.800
	Total (rounded)			35.000

Second year: national workshops (n. 4)				
1	Intercontinental flights	3	1.000	3.000
2	International flights		500	-
3	International DSA (3 participants x 3 days)	15	100	1.500
4	National DSA (32 participants x 3 days)	96	25	2.400
5	Logistics and services			1.500
	Sub-total per workshop			8.400
	Sub-total 4 workshops			33.600
Second year: system design and impact indicator workshops (n. 2)				
1	Intercontinental flights	11	1.000	11.000
2	International flights		500	-
3	International DSA (11 participants x 3 days)	33	100	3.300
4	National DSA		25	-
5	Logistics and services			1.000
	Sub-total per workshop			15.300
	Sub-total 2 workshops			30.600
Second year: thematic workshop				
1	Intercontinental flights	2	1.000	2.000
2	International flights	6	500	3.000
3	International DSA (8 participants x 3 days)	32	100	3.200
4	National DSA (8 participants x 3 days)	24	25	600
5	Logistics and services			3.500
	Sub-total			12.300
	Total second year, six workshops			76.500
	Total (rounded)			77.000
Third year: information regional workshop				
1	Intercontinental flights	12	1.000	12.000
2	International flights		500	-
3	International DSA (12 participants x 3 days)	36	100	3.600
4	National DSA		25	-
5	Logistics and services			6.000
	Sub-total			21.600
Third year: thematic workshop				
1	Intercontinental flights	2	1.000	2.000
2	International flights	6	500	3.000
3	International DSA (8 participants x 3 days)	32	100	3.200
4	National DSA (12 participants x 3 days)	36	25	900
5	Logistics and services			4.000
	Sub-total			13.100
	Total third year, two workshops			34.700
	Total (rounded)			35.000

2. Scientific assistance (CeSIA/IATA)

2.1 Technical support

		unit	n.	unit cost	total cost
1	Expertise	m/m	3,0	6.000	18.000
2	Intercontinental flights	n	4	1.000	4.000
3	DSA	days	80	100	8.000
	Sub-total per year				30.000
	Sub-total (rounded)				30.000
	Total	year	3		90.000

2.2 System preliminary design

		unit	n.	unit cost	total cost
1	Senior expert	m/m	5	4.000	20.000
2	Junior expert	m/m	4	2.500	10.000
	Total				30.000

2.3 System development

		unit	n.	unit cost	total cost
1	Senior expert	m/m	6	4.000	24.000
2	Junior expert	m/m	10	2.500	25.000
3	Stationary			1.000	1.000
	Total per year				50.000
	Total	year	3		150.000

3. Equipment

3.1 Hardware and software

		n°	unit cost	total cost
1	PC pentium III/500,13 G HD, 128M RAM,17"	2,0	2.300	4.600
2	Inkjet printer	3,0	300	900
3	Laptop pentium II, 64 RAM, 8 GHD, 14"	1,0	2.500	2.500
4	Workstation software (Office, Arc view, various)	2,0	4.650	9.300
5	PC pentium III/450,13 G HD, 64M RAM,15"	1,0	1.500	1.500
6	Additional software	2,0	600	1.200
	Sub-total per country			20.000
	Total Northern African countries (n. 4)			80.000
7	Upgrading at the third year (25%)			5.000
	Total Northern African countries (n. 4)			20.000

note:
Each National Coordination Body will be provided with one full workstation, one PC and the laptop
Each National Specialized Institution will be provided with one full workstation

4. System running costs

4.1 Supplies and services

				unit cost	total cost
1	Algeria	lumpsum		12.000	12.000
2	Egypt	lumpsum		12.000	12.000
3	Morocco	lumpsum		12.000	12.000
4	Tunisia	lumpsum		12.000	12.000
	Total per year				48.000
	Total	year	3		144.000

notes:
the lumpsum includes: internet networking (n. 3 per country), purchase of data and information, stationary, reproduction of cartography on digital and analogic support.

ANNEX B

Desertification Information System to support National Action Programmes in the Mediterranean (DIS/MED)

Schedule of instalments

The first payment shall be made after signature and upon completion of Donor's procedures for the disbursement of funds:	US$ 351,430
The second payment shall be made upon approval by the Donor of the first annual progress report of activities and related financial statement	US$ 274,590
The third payment shall be made upon approval by the Donor of the second annual progress report of activities and related financial statement	US$ 249,730
TOTAL	**US$ 875,750**[4]

[4] Including 13% programma support costs

ANNEX C

Format for reporting to the Directorate General for Development Co-operation

The reports to be submitted from the CCD Secretariat shall be composed of two parts, the first containing substantive information and the second containing the financial statement. Contents and format for reporting are as follows[5].

Part one: substantive report

1. Name of the beneficiary institution [the UNCCD secretariat];
2. Title of the project/programme;
3. Recipient country(ies);
4. Target group(s) [final users];
5. Expected objectives of the project/results achieved [with reference to the project document];
6. Expected duration/actual duration of the project [months];
7. Expected implementation period/actual starting and closing dates [dd/mm/yyyy];
8. Expected activities/activities undertaken [with reference to the project document];
9. Estimated total cost/actual total cost;
10. Other donors involved.

Part two: financial statement

1. General information:
   - 1.1 Total income;
   - 1.2 Total expenditure;
   - 1.3 Financial contributions of donors other than Italy [including the recipient country];
2. Information concerning the Italian contribution:
   - 2.1 Total amount of the contribution;
   - 2.2 Date of reception of the contribution(s) [dd/mm/yyyy];
   - 2.3 Breakdown of the total expenditure, per main categories [i.e.. personnel, travel, per diem, contractual services, expertise, equipment, etc.];
   - 2.4 Declaration that the expenses have been internally audited, funds have been used only for purpose of the project and in accordance with the administrative and financial rules of the Organization [United Nations Financial Regulations and Directives of the Secretary General] and that evidence of expenditures is kept by the Organization.
   - 2.5 Evidence of reimbursement of balance, if any.

---

[5] The reports shall be written on the letterhead of the CCD Secretariat and sent to the Directorate General for Development Co-operation, together with a cover page signed by an officer of the CCD Secretariat.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL SEGRETARIATO DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LA LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO: SISTEMA INFORMATIVO SULLA DESERTIFICAZIONE A SUPPORTO DEI PROGRAMMI D'AZIONE NAZIONALI NEL MEDITERRANEO (DISMED)

Premesso che:

Il 4 giugno 1997 il Governo della Repubblica Italiana, con legge n. 170/97, ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione nei paesi gravemente colpiti da siccità e/o desertificazione, in particolare in Africa (qui di seguito definita "UNCCD");

l'UNCCD, fra l'altro, attribuisce la priorità ai paesi africani colpiti che sono Parti ad essa; auspica il trasferimento di tecnologia, competenze e know-how tramite la cooperazione internazionale; incoraggia tutte le forme di cooperazione regionale ed interregionale al fine di promuovere l'attuazione dell'UNCCD;

fra gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo italiana, di cui alla legge n. 49/87, figura la conservazione dell'ambiente ed il sostegno ai processi locali di sviluppo economico, sociale e culturale nei paesi in via di sviluppo, anche tramite la partecipazione alle attività delle organizzazioni internazionali;

il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito definito "il Donatore") ed il Segretariato dell'UNCCD (qui di seguito definito "il Segretariato") hanno convenuto pienamente sulla necessità di rafforzare la loro politica di cooperazione, in particolare con i paesi dell'Africa e del Mediterraneo, allo scopo di lottare contro il degrado e la povertà nelle aree della regione colpite;

il Segretariato prevede che i paesi del Mediterraneo dovranno sviluppare ed attuare programmi comuni per la lotta alla desertificazione, in conformità con le disposizioni specifiche dell'UNCCD;

il Donatore, tramite il Ministero Affari Esteri ed il Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Segretariato, ha organizzato e/o sponsorizzato diverse iniziative a sostegno dell'attuazione dell'UNCCD;

il Donatore, di concerto con il Segretariato, ha organizzato un seminario interregionale sui sistemi informativi sulla desertificazione (novembre 1998 a Marrakech, Marocco). I partecipanti al seminario sopra citato hanno convenuto sulla necessità di promuovere lo scambio di informazioni sul degrado del territorio nei paesi interessati ed ha pertanto raccomandato la creazione di un sistema informativo sulla desertificazione per pianificare le esigenze nella Regione del Mediterraneo;

il Segretariato ha presentato al Donatore un documento sul progetto di istituzione di un "Sistema informativo sulla desertificazione a sostegno dei Programmi d'azione nazionali nel Mediterraneo (qui di seguito definito "il Progetto"), in data 20 gennaio 1999, con una previsione di spesa aggiornata in data 21 febbraio 2000;

scopo del Progetto è quello di rafforzare la capacità dell'amministrazione nazionale dei paesi del Mediterraneo di programmare efficaci misure e politiche per la lotta alla desertificazione e per mitigare gli effetti della siccità, come delineato nel documento del progetto sopra citato, ad esso allegato e che ne forma parte integrante (Allegato A);

il Direttore Generale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, con delibera n. 95 del 17 marzo 2000, ha approvato il finanziamento di 875.750 dollari USA a copertura del costo del Progetto;

per quanto riguarda l'attuazione del Progetto, è stato convenuto che:

a) il Segretariato curerà il coordinamento delle attività del progetto, la gestione delle risorse finanziarie e tecniche ed i seguiti degli obiettivi strategici del progetto;
b) l'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA) presterà assistenza istituzionale e tecnica, facilitando il consenso sulle opzioni tecniche e supervisionando il coordinamento fra le varie istituzioni nazionali;

c) il Centro per lo Sviluppo dell'Informatica in Agricoltura (CeSIA) presterà assistenza scientifica, compresa l'elaborazione di proposte sulla progettazione del sistema informativo, che sarà esaminato in seno ai laboratori operativi, e la gestione del sistema informativo;

Pertanto, il Donatore e il Segretariato con il presente Accordo stabiliscono quanto segue:

Articolo I

1. Il Donatore, nel modo specificato al successivo paragrafo 2, metterà a disposizione del Segretariato la cifra di 875.750 dollari USA, come debitamente riportato in Allegato A al presente accordo.
2. Il contributo sarà versato in conformità con la Tabella delle Rate delineata in Allegato B e in valute convertibili, che potranno essere impiegate senza restrizioni, sul seguente conto bancario, con la specifica aggiuntiva che il versamento viene "accreditato sul conto UWB del fondo fiduciario integrativo dell'UNCCD: Progetto DISMED":

A/C:	001-1-508629
Banca:	Chase Manhattan Bank, NY
Nome A/C:	Fondo Generale UNOG
G/L.	UN-0503456
Indirizzo:	International Agencies Branch, 270 Park Ave., 43° piano, New York, NY 10017, USA
ABA:	021000021 (Codice bancario USA)

Articolo II

1. Il contributo, comprensivo del 13% relativo alle spese di supporto al programma, sarà utilizzato esclusivamente allo scopo di sostenere le spese effettive del Progetto, di cui in Allegato A, nel modo più efficiente dal punto di vista dei costi e in conformità con le Norme e i Regolamenti Finanziari delle Nazioni Unite, ai sensi dei quali è stato istituito e viene gestito il fondo integrativo su cui viene accreditato il contributo.

2. Il Segretariato terrà una contabilità separata e relazioni finanziarie adeguate sull'uso del contributo al fondo fiduciario integrativo, in conformità con le Norme e i Regolamenti Finanziari delle Nazioni Unite.
3. Il contributo e le attività con esso finanziate saranno amministrate dal Segretariato in conformità con le Norme e i Regolamenti Finanziari delle Nazioni Unite ed altre istruzioni o direttive amministrative applicabili, come specificato in Allegato A. Di conseguenza, saranno date in appalto e sottoposte a controllo consulenze esterne; saranno acquistati attrezzature, forniture e servizi, e saranno stipulati contratti in conformità con le disposizioni di tali regolamenti, norme e direttive.
4. Tutta la contabilità ed i rendiconti finanziari saranno espressi in dollari USA e non vi saranno contabilità o rendiconti in altre valute. Al fine di registrare ricevute e/o pagamenti, tutte le transazioni saranno convertite in dollari USA al tasso di cambio contabile ufficiale delle Nazioni Unite rilevato alla data della ricevuta e/o del pagamento.

Articolo III

1 Il Segretariato inizierà a svolgere le operazioni di cui al presente Accordo dopo aver ricevuto una copia del presente Accordo, firmato da entrambe le Parti, ed il versamento dei fondi, in conformità con l'Articolo I. Resta inteso che non potrà essere attuata nessuna attività se il Segretariato non avrà preventivamente ricevuto i fondi necessari per tale attività.
2. Il Donatore si impegna a sostenere le spese effettive dei servizi specificati nel documento del progetto di cui in Allegato A, ed il Segretariato si impegna a non ordinare servizi non specificati nel documento del progetto senza l'approvazione scritta del Donatore.
3. Qualora il Segretariato ritenga che siano necessarie modifiche di articoli e/o servizi aggiuntivi non previsti nel documento del Progetto che non comportano fondi aggiuntivi, presenterà al Donatore per informazione un bilancio emendato in cui sono specificate le modifiche necessarie.

Articolo IV

Il Segretariato – tramite l'agenzia preposta delle Nazioni Unite – sarà responsabile degli approvvigionamenti e della gestione di attrezzature, materiali e forniture e di tutti gli altri

beni finanziati con il contributo. Le attrezzature, i materiali e le forniture acquistate per il progetto saranno trasferite all'arrivo ai Comitati Nazionali per la lotta alla desertificazione o ad organi nazionali analoghi che partecipano al Progetto, tranne nel caso in cui l'Allegato A non indichi diversamente.

Articolo V

Il Donatore e il Segretariato, in conformità con le disposizioni di cui in Allegato A, avvieranno congiuntamente una valutazione finale delle attività attuate con il contributo.

Articolo VI

Il contributo sarà soggetto alle procedure di revisione dei conti interne ed esterne previste dalle Norme e dai Regolamenti Finanziari delle Nazioni Unite, nonché da altre istruzioni e direttive amministrative pertinenti dell'UNCCD.

Articolo VII

1. Oltre alle relazioni di cui in Allegato A, il Segretariato fornirà al Donatore le relazioni seguenti sull'impiego del contributo:

   (a) una relazione sullo stato d'avanzamento sul merito e finanziaria, al termine di ogni anno di attività;
   (b) una relazione finale unica sul merito e finanziaria entro sei mesi dal completamento delle attività del Progetto.

2. Le relazioni saranno redatte in conformità con le Norme e i Regolamenti Finanziari delle Nazioni Unite ed indicheranno i redditi e la ripartizione delle spese suddivise per articolo del bilancio approvato, in conformità con quanto specificamente richiesto al Donatore, come precisato in Allegato C.
3. Le relazioni saranno autenticate dal Responsabile Finanziario del Segretariato.

Articolo VIII

Il Segretariato comunicherà al Donatore l'avvenuto completamento delle attività per cui è stato creato il fondo fiduciario. La data di tale notifica sarà considerata la data della conclusione operativa del Progetto. Il presente Accordo resterà in vigore per le finalità di cui all'Articolo IX.

Articolo IX

1. A completamento operativo del Progetto, come specificato all'Articolo VIII, ovvero in caso di revoca del presente Accordo, come specificato all'Articolo XI, il fondo volontario resterà aperto fino a quando non saranno state saldate tutte le spese sostenute dal Segretariato.
2. Al momento della presentazione del rendiconto finanziario finale, in conformità con l'Articolo VII (b), l'eventuale saldo rimanente a completamento del Progetto, e/o eventuali interessi maturati su saldi attivi temporanei dei fondi del Progetto dopo che tutti gli impegni ed i debiti del progetto saranno stati onorati, saranno restituiti al Donatore, tranne nel caso in cui il Donatore non decida diversamente, con autorizzazione scritta.

Articolo X

Eventuali contenziosi, controversie o istanze derivanti da o relative al presente Accordo saranno composte attraverso consultazioni o negoziati diretti.

Articolo XI

Il presente Accordo può essere revocato da una delle parti, che ne darà comunicazione scritta all'altra con novanta giorni di anticipo, fermo restando che l'Articolo IX resterà in vigore per le finalità in esso contenute.

Articolo XII

Tutta la corrispondenza relativa all'attuazione del presente Accordo sarà inviata a:

a) Il Donatore:

Ambasciata d'Italia in Germania
Dessauerstrasse, 28/29
D 10963 Berlino, Germania
Tel. (49 30) 254400
Fax: (49 30) 25440130
E-mail: ambitalia.segr@t.online.de

b) Il Segretariato:

UNCCD Secretariat
Haus Carstanjer
Martin Luther King Strasse, 8
D-53153 Bonn, Germania
Tel. (49-228) 8152800
Fax. (49-228) 815 2898/99
E-mail: secretariat@unccd.de

Articolo XIII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla firma.

In fede di ciò i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo in due copie in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

(F.to: l'Ambasciatore)

Per la Convenzione delle Nazioni Unite
per la lotta alla desertificazione

(F.to: il Segretario Esecutivo)

Data: 29 giugno 2000

ALLEGATO A

Sistema informativo sulla desertificazione a supporto dei Programmi d'Azione Nazionali nel Mediterraneo (DIS/MED)

Sintesi esecutiva del documento del progetto

1. Introduzione

La Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta alla Desertificazione (UNCCD) è stata firmata a Parigi il 17 giugno 1994 ed è entrata in vigore il 26 dicembre 1996. Essa presenta un quadro innovativo per lo sviluppo sostenibile nelle zone aride, semi-aride, secche e sotto umide, di un meccanismo di attuazione adatto a combattere la desertificazione e gli effetti della siccità. Al 1 gennaio 2000, 160 paesi hanno ratificato/avuto accesso alla Convenzione.

La Conferenza delle Parti (COP), organo supremo della Convenzione, fino ad oggi si è riunito tre volte, l'ultima delle quali a Recife, in Brasile, dal 15 al 26 novembre 1999.

L'UNCCD attribuisce un'importanza particolare all'individuazione di criteri per formulare ed attuare i Programmi d'Azione Nazionali, nonché per valutare i progressi compiuti nella lotta alla desertificazione a tutti i livelli. La richiesta della COP di elaborare indicatori adeguati scaturisce dalla necessità di controllare la reale efficacia delle politiche e delle misure nazionali, sub regionali e regionali relative alla lotta alla desertificazione.

Facendo seguito ad una raccomandazione del Comitato sulla Scienza e la Tecnologia (CST), la COP, nel corso della sua seconda sessione, ha invitato i Governi ad iniziare a sperimentare l'applicazione degli indicatori di impatto, nonché ad inserirli nelle relazioni nazionali da presentare alla Conferenza. Risoluzioni analoghe sono state adottate nel corso della terza sessione della COP

A seguito della prima raccomandazione della COP, nel novembre del 1998 si è svolto a Marrakech, in Marocco, un seminario sub regionale sui Sistemi Informativi sulla

Desertificazione, al fine di pianificare le esigenze dell'area del Mediterraneo. Al seminario, co-sponsorizzato dal Segretariato dell'UNCCD, dalle Autorità marocchine e da quelle italiane, hanno partecipato rappresentanti dei paesi del Mediterraneo settentrionale e dell'Africa settentrionale, nonché organizzazioni internazionali e subregionali.

I partecipanti al seminario dei Marrakech hanno raccomandato ai paesi del Mediterraneo settentrionale e dell'Africa settentrionale di indagare sulla possibilità di creare un sistema informativo operativo per programmare le finalità e servire possibilmente tutti i partner del Mediterraneo, prendendo in considerazione le capacità e le strutture locali esistenti. Essi hanno altresì sollecitato i paesi a stabilire una stretta collaborazione per armonizzare le metodologie di scambio di informazioni relative a tutti gli aspetti del degrado del territorio.[1]

La presente proposta è stata preparata di concerto con l'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA) ed il CeSIA in Italia, in quanto i due istituti hanno entrambi partecipato alla preparazione ed ai seguiti della riunione di Marrakech.

---

[1] I partecipanti al seminario di Marrakech hanno formulato le seguenti raccomandazioni:

a) coordinare i sistemi informativi esistenti e sviluppare e rafforzare un sistema di comunicazioni permanente fra i vari attori interessati alla lotta alla desertificazione ed alla riduzione degli effetti della siccità;
b) armonizzare l'elaborazione della banca dati attuale e facilitare la comprensione reciproca fra i vari partner ed attori interessati alla lotta alla desertificazione;
c) rafforzare la collaborazione e la cooperazione fra i settori scientifico, economico e politico ai fini di una effettiva attuazione della Convenzione;
d) promuovere e rafforzare il trasferimento di tecnologia fra le parti mediterranee interessate nei settori dell'analisi e dell'elaborazione delle informazioni sulla desertificazione;
e) in conformità con la decisione 22/COP, paragrafo 1, su parametri ed indicatori, iniziare a sperimentare la metodologia di cui al documento A/AC.241/Inf.4, modificata nel documento ICCD/COP(1)CST/3/Add. 1. I partecipanti al seminario hanno altresì chiesto che vengano valutate la possibilità e l'utilità di usare tali indicatori nelle relazioni nazionali da presentare alla COP;
f) individuare, elaborare ed utilizzare una serie minima di indicatori di impatto comuni per il Mediterraneo, siano essi fisici, biologici e socio-economici. Tale serie di indicatori saranno rappresentativi del Mediterraneo settentrionale e meridionale e descriveranno le questioni principali. Dovrebbero essere presi in considerazione i dati esistenti e l'efficacia dell'esercizio in relazione ai costi;
g) stipulare accordi di partenariato per verificare la serie di indicatori sopra citata, nonché la metodologia proposta alla prima Conferenza delle Parti.

2. Area del progetto

Il bacino del Mediterraneo presenta uno dei sistemi più complessi del mondo, in quanto è composto di paesi con molte caratteristiche diverse in termini di strutture economiche e sistemi produttivi, nonché di ecosostemi e cultura. I paesi del Mediterraneo si sono sviluppati e si stanno tuttora sviluppando sulla base di una lunga storia di interazione ed integrazione.

I cambiamenti di un singolo paese si sono diffusi rapidamente nell'intera regione ai livelli ambientale, ma anche sociale ed economico. Il Mare Mediterraneo è sempre stato uno spazio comune , ed uno dei mezzi più efficaci – quasi virtuali – per la diffusione delle informazioni a tutti i livelli.

Le caratteristiche dell'area rappresentano un caso ideale per la sperimentazione e la convalida di un sistema informativo operativo a sostegno della pianificazione, laddove la desertificazione non è così strettamente legata alla sopravvivenza delle popolazioni interessate, ma ad un modello economico complesso.

3. Problemi da affrontare

I problemi principali dei terreni del Mediterraneo sono le perdite irreversibili dovute all'incremento dell'impermeabilità dei terreni ed alla loro erosione. Tali fenomeni proseguiranno e probabilmente si accresceranno in conseguenza ai mutamenti climatici, dell'impiego del territorio e ad altre attività dell'uomo.[2]

Sebbene il degrado del territorio sia generalmente riconosciuto come problema grave e diffuso, poco si conosce sulla sua quantità, distribuzione geografica e impatto totale.[3]

---

[2] I paesi del Mediterraneo stanno affrontando gravi problemi di erosione del territorio, che possono raggiungere lo stadio finale e portare alla desertificazione. Agli attuali tassi di erosione, aree consistenti del Mediterraneo e delle Alpi attualmente non a rischio potrebbero raggiungere fra 50-75 anni il massimo livello di degrado fisico, superiore al punto di non ritorno. Alcune piccole aree hanno già raggiunto questo stadio (Van Lynden, 1995).

[3] La valutazione più recente sulle condizioni del territorio in Europa consiste in una valutazione dello stato attuale del degrado del territorio dovuto all'uomo, desunto dall'ISRIC nel 1993 in base alla mappa mondiale sulla situazione del degrado del territorio dovuto all'uomo (Le mappe del degrado del territorio in Europa, preparate dall'ISRIC, sono pubblicate dall'EEA, 1998). Si rendono necessarie migliori e più precise informazioni.

Nonostante la preparazione di alcuni Programmi d'Azione Nazionali per la lotta alla desertificazione (NAP), le nuove iniziative per la gestione delle risorse naturali non sono il risultato di un quadro di azioni coerente ed organizzato. La lotta al degrado del territorio nei paesi del Mediterraneo non ha ancora conseguito risultati ampi e significativi.

Affrontare il problema del degrado del territorio nel Mediterraneo è un compito complesso per via dell'esistenza di varie cause a livelli diversi. In particolare, l'interazione di cause istituzionali e tecniche costringe ad affrontare entrambi gli aspetti al contempo.

I problemi principali da affrontare possono essere sintetizzati come segue:

- Le politiche nazionali e sub- regionali per la lotta al degrado del territorio si basano sovente su una valutazione empirica ed un'analisi qualitativa, piuttosto che su informazioni desunte dall'analisi dei dati, a causa della scarsa interazione fra istituzioni scientifiche e responsabili politici.
- I NAP dei paesi del Mediterraneo non si basano su informazioni comuni ed omogenee, in quanto di contatti fra le istituzioni nazionali dei vari paesi sono scarsi.
- Di conseguenza, le politiche nazionali e sub-regionali nella Regione Mediterranea non sono sufficientemente adeguate e coerenti.

4. Obiettivo del progetto

Obiettivo del progetto è il seguente:

Migliorare la capacità delle amministrazione nazionali dei paesi del Mediterraneo di programmare efficaci misure e politiche di lotta alla desertificazione ed agli effetti della siccità

5. Risultati previsti

I risultati previsti sono di carattere istituzionale e tecnico.

I *risultati istituzionali previsti* sono i seguenti:

- Le informazioni vengono diffuse e scambiate fra le istituzioni interessate al livello regionale
- Le interazioni fra istituzioni tecniche e responsabili politici sono riconosciute a livello nazionale
- Le informazioni disponibili possono essere impiegate ai fini della programmazione al livello nazionale
- Le nuove tecnologie dell'informazione vengono diffuse nei servizi nazionali.

I *risultati tecnici previsti* sono i seguenti:

- Standard e procedure per:
  - individuazione dei punti vulnerabili
  - indicatori di impatto
  - banche dati

  vengono concordati per l'area del Mediterraneo
- Vengono resi disponibili dati omogenei e standardizzati
- Vengono rese pienamente disponibili metodologie per produrre informazioni adatte ai fini della pianificazione e del controllo, in particolare per:
  - confrontare e scambiare i dati di vario genere e provenienti da fonti diverse
  - gestione delle analisi a diversi livelli
  - produrre informazioni in formato utile
- Viene istituito e diventa operativo il sistema informativo comune sulla desertificazione

Per soddisfare tali criteri, il sistema informativo si deve fondare su una serie minima di indicatori comuni concordati per l'area del Mediterraneo, che dovrebbero essere:

- Già disponibili o immediatamente desumibili dalle informazioni esistenti
- A basso costo, per consentire un aggiornamento frequente
- Di facile utilizzo per gli utenti e di immediata comprensione per i responsabili politici
- Su scala adeguata, al fine di consentire la pianificazione ai livelli nazionale e regionale
- Paragonabili e compatibili al livello regionale

Le azioni si dovrebbero concentrare sulle tre aree seguenti:

- Progettazione e sviluppo di un sistema per la gestione di dati e l'inoltro di informazioni al livello regionale. Tale sistema sarà inserito in banche dati standard ed omogenee
- Messa a punto di metodologie per la valutazione della desertificazione su scala regionale, nazionale e locale. Tali metodologie condurranno inoltre alla definizione di un quadro d riferimento per il controllo costante delle tendenze
- Offerta ai responsabili politici di una serie di strumenti e risultati operativi che potrebbero essere usati direttamente per la pianificazione.

6. Attuazione del progetto

Il progetto, che prevede la partecipazione di vari attori, ed in particolare responsabili politici e istituzioni scientifiche nazionali, prevede fra l'altro il potenziamento delle capacità di pianificazione degli Enti di Coordinamento Nazionale (NCB), grazie ad un più agevole scambio di informazioni fra i partner ed il trasferimento di tecnologia, nonché ad un sistema informativo comune per la regione del Mediterraneo.

Il progetto non prevede nessuna nuova struttura, e mira piuttosto a rendere più facili i rapporti fra le istituzioni esistenti, al fine di rendere le loro iniziative maggiormente utilizzabili ed efficaci.

Per conseguire tale obiettivo, è fondamentale quanto segue:

- Fare affidamento sulle capacità e le strutture esistenti
- Costruire il consenso su metodologie e procedure comuni per l'elaborazione e la diffusione delle informazioni
- Definire una serie comune di parametri e indicatori di impatto

Pertanto, nel corso dell'attuazione del progetto si terranno diversi seminari:

- Un seminario di avvio e tre seminari l'anno per valutare i risultati conseguiti (seminari di verifica)
- Nove seminari tematici per l'approvazione delle opzioni tecniche (seminari operativi)

- Un seminario finale a conclusione delle attività, per valutare i risultati e l'impatto del progetto. Fra gli obiettivi del seminario figura la promozione e la divulgazione dei risultati conseguiti

Poiché il progetto sarà attuato tramite la partecipazione attiva di molteplici attori, si richiese un coordinamento attento e di sostegno.

L'Agenzia Europea per l'Ambiente fornirà *assistenza istituzionale e tecnica*, facilitando il consenso alle opzioni tecniche e supervisionando il coordinamento fra le varie istituzioni nazionali.

Un centro di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche Italiano (CNR) fornirà *assistenza scientifica*. L'*assistenza scientifica* comprende l'elaborazione di proposte da esaminare nel corso dei seminari operativi, e che verteranno sui temi seguenti:

- Specifiche tecniche del sistema
- Progettazione del sistema
- Identificazione delle necessità di sviluppo
- Assistenza tecnica al sistema informativo
- Sostegno alla gestione del sistema

Il Segretariato dell'UNCCD provvederà a coordinare le attività del progetto, la gestione delle risorse tecniche e finanziarie ed i seguiti degli obiettivi strategici del progetto.

I partner del paese parteciperanno attivamente tramite gli NCB e le istituzioni scientifiche competenti selezionate. I paesi che dovrebbero partecipare all'attuazione del progetto sono quelle che hanno partecipato alla riunione di Marrakech e che si sono trovati d'accordo sull'istituzione di un sistema informativo comune:

- Sotto-regione dell'Africa settentrionale: Algeria, Egitto, Marocco e Tunisia
- Regione del Mediterraneo settentrionale: Grecia, Italia, Portogallo, Spagna e Turchia

Si prevede che il sistema informativo si svilupperà ulteriormente con l'adesione di altri potenziali partner, nonché di potenziali partecipanti e donatori.

THIRD-PARTY COST-SHARING AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

WHEREAS the Government of the Italian Republic and the United Nations Development Programme ("UNDP") have agreed to cooperate in the implementation of a project in the Republic of Maldives (hereinafter referred to as "the Project"), which Project is summarized in Attachment A to this Agreement and is more fully described in a Project Document number MDV/98/005 under title - Support for Maldives Drug Rehabilitation Programme which is part of this agreement too,

WHEREAS the Government of the Italian Republic (hereinafter referred to as "the Donor") has informed UNDP of its willingness to contribute funds (hereinafter referred to as "the contribution") to UNDP on a cost-sharing basis towards implementation of the Project; WHEREAS UNDP is prepared to receive and administer the contribution for the implementation of the Project;

WHEREAS the Government of Maldives has been duly informed of the contribution of the Donor to the Project;

WHEREAS UNDP shall designate an Executing Agency for the implementation of the project (hereinafter referred to as the "the executing agency");

NOW THEREFORE, the Donor and UNDP hereby agree as follows:

Article I

1. The Donor shall, in the manner referred to in paragraph 2 of this Article, place at the disposal of UNDP a contribution of United States dollars 300,000.00 (three hundred thousand only)
2. The Donor shall, in accordance with the schedule of payments set out below, deposit the contribution in the UNDP Contributions Account No. 015-002284, Chase Manhattan Bank, United Nations Office, New York, N.Y 10017:

	Date payment due	Amount (US $)
(a)	March 15, 2000	189,211
(b)	January 31, 2001	110,789
	Total	300,000

The above schedule of payments takes into account the requirement that contributions shall be paid in advance of the implementation of planned activities. It may be amended to be consistent with the progress of project delivery.

3. All financial accounts and statements shall be expressed in United States dollars.
4. UNDP may agree to accept payments in a currency other than United States dollars provided such currency is fully convertible or readily usable by UNDP and subject to the provisions of paragraph 5 below. Any change in the currency of payments shall be made only in agreement with the UNDP.
5. The value of the payment, if made in other than United States dollars, shall be determined by applying the United Nations operational rate of exchange in effect on the date of payment. Should there be a change in the United Nations operational rate of exchange prior to the full utilization by UNDP of the payment, the value of the balance of funds still held at that time will be adjusted accordingly. If, in such case, a loss in the value of the balance of funds is recorded, UNDP shall inform the Donor with a view to determining whether any further financing could be provided by the Donor. Should such further financing not be available, the assistance to be provided to the Project may be reduced, suspended or terminated by UNDP.

Article II

1. The contribution shall be utilized by UNDP for the purpose of meeting the costs of the Project as set out in the attached Project Document as well as the costs of support services relating thereto as specified in the following paragraph. Any additional costs of the Project which are not to be met from the contribution, as well as the source of their financing, are also set out in the Project Document.
2. Contributions will be charged, in accordance with decisions and directives of the UNDP Executive Board, for reimbursement of support services provided by the executing agency, the UNDP country office, and for any other support services required.
2. Any interest income attributable to the contribution shall be credited to the UNDP Account and shall be utilized in accordance with established UNDP procedures.

Article III

1. The contribution shall be administered by UNDP in accordance with UNDP regulations, rules and directives, applying its normal procedures for the management of its projects.

2. Project management and expenditures shall be governed by the regulations, rules and directives of UNDP and, where applicable, the regulations, rules and directives of the executing agency.

Article IV

1. The responsibilities of UNDP and of the executing agency pursuant to this Agreement and the project document shall be dependent on receipt by UNDP of the contribution in accordance with the schedule of payment as set out in Article I, paragraph 2 above.
2. The aggregate of the amounts budgeted for the Project, together with the estimated costs of reimbursement of related support services, shall not exceed the total resources available to the Project under this Agreement as well as funds which may be available to the Project for project costs and for support costs under other sources of financing.
3. If unforeseen increases in expenditures or commitments are expected or realized (whether due to inflationary factors, fluctuation in exchange rates or unforeseen contingencies), UNDP shall submit to the Donor on a timely basis a supplementary estimate showing the further financing that will be necessary. The Donor shall use its best endeavours to obtain the additional funds required.
3. If the payments referred to in Article I, paragraph 2 above are not received in accordance with the payment schedule, or if the additional financing required in accordance with paragraph 3 above is not forthcoming from the Donor or other sources, the assistance to be provided to the Project under this Agreement may be reduced, suspended or terminated by UNDP.

Article V

Ownership of equipment, supplies and other properties financed from the contribution shall vest in UNDP. Matters relating to the transfer of ownership by UNDP shall be determined in accordance with the relevant policies and procedures of UNDP.

Article VI

The contribution shall be subject exclusively to the internal and external auditing procedures provided for in the financial regulations, rules and directives of UNDP.

Article VII

UNDP shall provide the Donor on request with the following reports prepared in accordance with UNDP accounting and reporting procedures:

(a) Periodic progress reports;
(b) An annual report that will provide information on expenditure incurred during the previous year;
(c) A final report within six months after the date of completion or termination of the Project.

Article VIII

UNDP shall notify the Donor when all activities relating to the Project have been completed.

Article IX

1. Notwithstanding the completion of the Project, UNDP shall continue to hold unutilized payments until all commitments and liabilities incurred in implementation of the Project have been satisfied and Project activities brought to an orderly conclusion.
2. If the unutilized payments prove insufficient to meet such commitments and liabilities, UNDP shall notify the Donor and consult with the Donor on the manner in which such commitments and liabilities may be satisfied.
3. Any payments that remain unexpended after such commitments and liabilities have been satisfied shall be disposed of by UNDP in consultation with the Donor.

Article X

1. After consultations have taken place between the Donor, UNDP and the recipient Government, and provided that the payments already received are, together with other funds available to the Project, sufficient to meet all commitments and liabilities incurred in the implementation of the Project, this Agreement may be terminated by the Donor or by UNDP. The Agreement shall cease to be in force thirty days after either of the Parties gives notice in writing to the other Party of its decision to terminate the Agreement.
2. If the unutilized payments, together with other funds available to the Project, are insufficient to meet such commitments and

liabilities, UNDP shall notify the Donor and consult with the Donor on the manner in which such commitments and liabilities may be satisfied.

3. Notwithstanding termination of this Agreement, UNDP shall continue to hold unutilized payments until all commitments and liabilities incurred in implementation of the Project have been satisfied and Project activities brought to an orderly conclusion.
4. Any payments that remain unexpended after such commitments and liabilities have been satisfied shall be disposed of by UNDP in consultation with the Donor.

Article XI

Any dispute between the contracting parties conceming the interpretation or application of this agreement shall, as far as possible, be settled through diplomatic channels.

Article XII

This Agreement shall enter into force, as soon as been signed, at the date of the first contribution made by the donor in accordance with the schedule of payment set out in Article I, paragraph 2, of this agreement

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the present Agreement. Done at Male' this july the twelfth two thousand in two copies, in English language, both text being equally authentic.

For the Government of
The Italian Republic
Maurizio Teucci
Ambassador of Italy in Sri Lanka
and Maldives

For the United Nations
Development Programme
Sjaak Bavelaar
Resident Representative

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI SUDDIVISIONE DEI COSTI A FAVORE DI PARTI TERZE
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLE NAZIONI UNITE

PREMESSO CHE il Governo della Repubblica Italiana e il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) hanno convenuto di collaborare ad attuare un progetto nella Repubblica delle Maldive (qui di seguito definito "il Progetto"), e che il Progetto è riassunto in Allegato A al presente Accordo, e descritto più dettagliatamente nel Documento di Progetto numero MDV/98/005, con il titolo – Sostegno al Programma di Riabilitazione dalla Droga delle Maldive, che forma anch'esso parte del presente Accordo,

PREMESSO CHE il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito definito "il Donatore") ha reso nota all'UNDP la sua disponibilità a versare fondi (qui di seguito definiti "il contributo") all'UNDP su una base di suddivisione delle spese ai fini dell'attuazione del Progetto; PREMESSO CHE l'UNDP è disposto a ricevere ed amministrare il contributo per l'attuazione del Progetto;

PREMESSO CHE il Governo delle Maldive è stato debitamente informato del contributo del Donatore al Progetto;

PREMESSO CHE l'UNDP designerà un'Agenzia Esecutrice per l'attuazione del progetto (qui di seguito definiti "l'agenzia esecutrice")

ORA DUNQUE il Donatore e l'UNDP concordano con il presente Accordo quanto segue:

Articolo I

1. Il Donatore, nel modo descritto al paragrafo 2 del presente Articolo, metterà a disposizione dell'UNDP un contributo pari a 300.000,00 (trecentomila) dollari USA.
2. Il Donatore, in conformità con la tabella dei pagamenti qui di seguito delineata, verserà il contributo sul Conto Corrente Contributi UNDP n. 015-002284, Chase Manhattan Bank, United Nations Office, New York, N.Y 10017:

Scadenza del pagamento	Importo (US$)
15 marzo 2000	189.211
31 gennaio 2001	110.789
Totale	300.000

   Detta tabella dei pagamenti tiene conto dell'esigenza che i contributi siano versati prima dell'attuazione delle attività programmate e potrà essere emendata per conformarsi allo stato di avanzamento del progetto.
3. Tutta la contabilità ed i rendiconti finanziari saranno espressi in dollari USA.
4. L'UNDP può convenire di accettare versamenti in una valuta diversa dai dollari USA, a condizione che tale valuta sia pienamente convertibile o facilmente utilizzabile per l'UNDP, e che siano rispettate le disposizioni del successivo paragrafo 5. Eventuali cambi di valuta dei versamenti saranno effettuati solo di concerto con l'UNDP
5. Il valore dei versamenti, se effettuati in valuta diversa dal dollaro USA, sarà determinato applicando il tasso di cambio operativo delle Nazioni Unite in vigore alla data del versamento. In caso di modifica del tasso di cambio operativo delle Nazioni Unite precedentemente al pieno utilizzo del versamento da parte dell'UNDP, il valore del saldo dei fondi ancora in essere in quel momento sarà aggiustato di conseguenza. Qualora, in tal caso, il saldo dei fondi perda valore, l'UNDP ne informerà il Donatore al fine di stabilire se quest'ultimo potrà provvedere ad un ulteriore finanziamento. Qualora tale ulteriore finanziamento non sia disponibile, l'assistenza da prestare al progetto può essere ridotta, sospesa o revocata dall'UNDP

Articolo II

1. Il contributo sarà utilizzato dall'UNDP allo scopo di sostenere le spese per il Progetto, come delineato nel Documento di Progetto allegato, nonché i costi dei servizi di supporto ad esso relativi, come specificato nel paragrafo seguente. Tutti i costi aggiuntivi del Progetto che non devono essere sostenuti con il contributo, come pure la fonte del relativo finanziamento, sono anch'essi delineati nel Documento del Progetto.
2. In conformità con le decisioni e le direttive del Comitato Esecutivo dell'UNDP, i contributi saranno utilizzati per il rimborso dei servizi di sostegno prestati dall'agenzia esecutrice, dall'ufficio dell'UNDP nel paese e per qualsiasi altro servizio di supporto necessario.
3. Tutti i redditi derivanti dagli interessi maturati con il contributo saranno accreditati sul Conto dell'UNDP e saranno utilizzati in conformità con le procedure consolidate dell'UNDP

Articolo III

1. Il contributo sarà amministrato dall'UNDP in conformità con i regolamenti, lè norme e le direttive dell'UNDP, applicando le sue normali procedure per la gestione dei progetti.
2. La gestione e le spese per il progetto saranno disciplinate da regolamenti, norme e direttive dell'UNDP e, ove applicabile, dai regolamenti, dalle norme e dalle direttive dell'agenzia esecutrice.

Articolo IV

1. Le responsabilità dell'UNDP e dell'agenzia esecutrice, di cui al presente Accordo e al documento di progetto, saranno subordinati alla ricezione del contributo dal parte dell'UNDP, in conformità con la tabella dei pagamenti di cui al precedente Articolo I, paragrafo 2.
2. La somma degli importi previsti dal bilancio del Progetto, insieme con il preventivo di spesa per i rimborsi dei servizi di supporto connessi, non saranno superiori al totale delle risorse a disposizione del Progetto previste dal presente Accordo, nonché

ai fondi che possono essere messi a disposizione del progetto per le spese per il progetto e per quelle di supporto coperte da altre fonti di finanziamento.

3. Qualora si prevedano o si verifichino aumenti imprevisti delle spese o degli impegni (dovuti a fattori inflazionistici, fluttuazioni dei tassi di cambio o situazioni impreviste), l'UNDP presenterà tempestivamente al Donatore una previsione di spesa supplementare, con l'indicazione degli ulteriori finanziamenti che si renderanno necessari. Il Donatore si adopererà al meglio per ottenere i fondi aggiuntivi richiesti.
4. Qualora i versamenti di cui al precedente Articolo I, paragrafo 2, non pervengano come previsto nella tabella dei pagamenti, ovvero il finanziamento aggiuntivo richiesto in conformità con il precedente paragrafo 3 non possa essere erogato sollecitamente dal Donatore o da altre fonti, l'assistenza da prestare al Progetto ai sensi del presente Accordo potrà essere ridotta, sospesa o revocata dall'UNDP

Articolo V

La proprietà delle attrezzature, delle forniture e degli altri beni finanziati con il contributo spetterà all'UNDP Le questioni relative al trasferimento della proprietà da parte dell'UNDP saranno decise in conformità con le politiche e le procedure dell'UNDP in materia.

Articolo VI

Il contributo sarà soggetto esclusivamente alle procedure di revisione dei conti interne e d esterne previste dai regolamenti, dalle norme e dalle direttive finanziarie dell'UNDP

Articolo VII

L'UNDP fornirà al Donatore, su richiesta, le seguenti relazioni preparate in conformità con le procedure di contabilità e le prassi dell'UNDP in materia:

(a) Periodiche relazioni sullo stato d'avanzamento
(b) Un rapporto annuale contenente informazioni sulle spese sostenute nel corso dell'anno precedente

(c) Una relazione finale, entro sei mesi dalla data di conclusione o revoca del Progetto

Articolo VIII

L'UNDP comunicherà al Donatore l'avvenuto completamento di tutte le attività relative al Progetto.

Articolo IX

1. Nonostante il completamento del Progetto, l'UNDP continuerà a tenere i versamenti non utilizzati fino a quando non saranno stati onorati tutti gli impegni e le passività sostenute durante l'attuazione dl Progetto e le attività dello stesso non saranno state concluse in maniera ordinata.
2. Qualora i versamenti non utilizzati si dimostrino insufficienti a soddisfare tali impegni e passività, l'UNDP lo comunicherà al Donatore e terrà con questi consultazioni sul modo in cui tali impegni e passività potranno essere onorati.
3. I versamenti rimati non spesi dopo che tali impegni e passività saranno stati onorati saranno sistemati dall'UNDP di concerto con il Donatore.

Articolo X

1 Dopo che si saranno svolte consultazioni fra il Donatore, l'UNDP ed il Governo ricevente, e a condizione che i versamenti già ricevuti, insieme con altri fondi disponibili per il Progetto, siano sufficienti ad onorare tutti gli impegni e le passività sostenuti in attuazione del Progetto, il presente Accordo può essere revocato dal Donatore o dall'UNDP L'Accordo cesserà di essere in vigore trenta giorni dopo che una delle due Parti avrà dato all'altra Parte notifica scritta della sua decisione di revocarlo.
2. Qualora i versamenti non utilizzati, insieme con altri fondi disponibili per il Progetto, siano insufficienti ad onorare tali impegni e passività, l'UNDP lo comunicherà al Donatore e si consulterà con questi sul modo in cui potranno essere soddisfatti tali impegni e passività.

3. Nonostante la revoca dell'Accordo, l'UNDP continuerà a tenere i versamenti non utilizzati fino a quando non saranno stati onorati tutti gli impegni e le passività sostenute durante l'attuazione dl Progetto e le attività dello stesso non saranno state concluse in maniera ordinata.
4. I versamenti rimati non spesi dopo che tali impegni e passività saranno stati onorati saranno sistemati dall'UNDP di concerto con il Donatore.

Articolo XI

Eventuali controversie fra le Parti contraenti sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo saranno composte nella misura del possibile attraverso i canali diplomatici.

Articolo XII

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena sarà stato firmato, alla data del primo versamento effettuato dal donatore in conformità con la tabella dei pagamenti di cui all'Articolo I, paragrafo 2, del presente Accordo.

IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Malè il 12 luglio 2000 in due esemplari, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

(F.to: Maurizio Teucci)
Ambasciatore d'Italia
nello Sri Lanka e Maldive

Per il Programma di Sviluppo
delle Nazioni Unite

(F.to: Sjaak Bavelaar)
Rappresentante Residente

00A15940

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3652446/1) Roma, 2001 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11